



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

640^a seduta pubblica

giovedì 9 giugno 2016

Presidenza della vice presidente Lanzillotta,

indi del vice presidente Gasparri,

del presidente Grasso,

del vice presidente Calderoli

e della vice presidente Fedeli

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	7
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> ..	101
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	141

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE.....	7
ENDRIZZI (M5S)	7

Verifiche del numero legale

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO.....8

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (Relazione orale)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione:

PRESIDENTE.....	8, 16, 26, 27, 60, 64
ZELLER, relatore.....	8, 60
MARINO MAURO MARIA, relatore.....	12, 62
STEFANI (LN-Aut).....	16
CRIMI (M5S).....	18, 26
BERNINI (FI-PdL XVII).....	22
DE PETRIS (Misto-SI-SEL).....	24
BONFRISCO (CoR).....	27
BUCCARELLA (M5S).....	30
URAS (Misto).....	32
SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII).....	34
NUGNES (M5S).....	36
TOSATO (LN-Aut).....	37
DE PIN (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)).....	39
BLUNDO (M5S).....	41
MANDELLI (FI-PdL XVII).....	42
MATTESINI (PD).....	44
BRUNI (CoR).....	47
*QUAGLIARIELLO (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)).....	49
LEZZI (M5S).....	53
CARRARO (FI-PdL XVII).....	54
MOSCARDELLI (PD).....	57
BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.....	64

Verifiche del numero legale

SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE.....	65
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2362 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	65, 67, 69, 81
TONINI (PD).....	65
BARETTA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.....	66, 68, 69
CALDEROLI (LN-Aut).....	66, 68
D'ALÌ (FI-PdL XVII).....	67
MARTELLI (M5S).....	69, 74
MARIN (FI-PdL XVII).....	69
STEFANI (LN-Aut).....	72
BARANI (AL-A (MpA)).....	74
GASPARRI (FI-PdL XVII).....	78
BONFRISCO (CoR).....	82
TOSATO (LN-Aut).....	84
TREMONTE (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)).....	85
LONGO EVA (AL-A (MpA)).....	86
DE PETRIS (Misto-SI-SEL).....	89
GUALDANI (AP (NCD-UDC)).....	91
BOTTICI (M5S).....	91
SCIASCIA (FI-PdL XVII).....	93
ROSSI GIANLUCA (PD).....	96

Votazione nominale con appello.....96

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 21 GIUGNO 2016.....98

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2362

Proposte di questione pregiudiziale.....	101
Emendamento 1.900 (testo corretto), su cui il governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.....	120
Testo del disegno di legge n. 2362.....	121
Articolo 1 del disegno di legge di conversione.....	121
Articoli del decreto-legge.....	121

ALLEGATO B

INTERVENTI

Integrazione all'intervento del senatore Scilipoti Isgrò nella discussione generale del disegno di legge n. 2362.....	141
Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Gualdani nella discussione della questione di fiducia.....	

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

posta sull'emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2362	145	Trasmissione di sentenze	151
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Rossi Gianluca nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2362.....	147	ENTI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO	
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ..	149	Trasmissione di atti e documenti.....	152
CONGEDI E MISSIONI	150	MOZIONI, INTEPELLANZE E INTERROGAZIONI	
DISEGNI DI LEGGE		Apposizione di nuove firme a interrogazioni	152
Annunzio di presentazione	150	Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	152
GOVERNO		Mozioni, nuovo testo	154
Trasmissione di atti	151	Mozioni	160
CORTE COSTITUZIONALE		Interpellanze	161
		Interrogazioni	165
		Interrogazioni da svolgere in Commissione	196
		Ritiro di mozioni	197
		<i>ANNESI</i>	199
		<hr/>	
		N.B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore</i>	

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,34*).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,37).

Discussione del disegno di legge:

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (Relazione orale) (ore 9,37)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2362.

I relatori, senatori Zeller e Marino Mauro Maria, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zeller.

ZELLER, *relatore*. Signora Presidente, mi soffermerò sul capo I del decreto-legge, dagli articoli 1 al 6, mentre la relazione sul capo II sarà svolta dal presidente Marino Mauro Maria.

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame sono volti ad introdurre nel nostro ordinamento per la prima volta due nuovi istituti, il pegno non possessorio e il cosiddetto patto marciano. La *ratio* di questa normativa è di semplificare e rendere più flessibile il sistema delle garanzie, facilitare l'accesso al credito delle imprese, rafforzando al contempo il sistema bancario italiano, garantendo maggiore semplicità ed efficacia delle tecniche di realizzo dei diritti del creditore.

L'impianto tradizionale delle garanzie è ormai largamente superato alla luce delle profonde trasformazioni del sistema economico. L'introduzione di questi due nuovi istituti è stata segnalata da molti anni dalla dottrina più autorevole e anche da molteplici studi e rapporti internazionali. Ora, con l'introduzione del pegno non possessorio e del cosiddetto patto marciano, l'Italia è di nuovo all'avanguardia.

Vorrei anticipare che nel valutare gli emendamenti nel corso delle riunioni dei lavori della Commissione finanze, i due relatori e il Governo

hanno seguito la linea di preservare la semplicità del provvedimento e di evitare l'introduzione di norme che possano creare incertezza del diritto o dare luogo a contenziosi a fini meramente ostruzionistici.

Arrivando all'articolo 1, che disciplina il pegno non possessorio, vorrei subito chiarire che esso consente agli imprenditori di concedere il pegno su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa senza che questi debbano subire lo spossessamento, consentendo quindi di utilizzare il bene, oggetto del pegno, per la loro attività d'impresa.

Vorrei anche dire che questo sistema del pegno possessorio è molto avanzato e anche molto più moderno dell'istituto della cosiddetta *sicherungsübereignung* praticato per esempio in Germania, che implica il trasferimento della proprietà del bene in capo al creditore mentre il possesso resta al debitore, perché in tal caso non vi è alcun sistema di pubblicità che garantisca anche i terzi creditori. Il nostro sistema è migliore anche di quello olandese, che prevede già da tempo il pegno non possessorio senza però che sia garantita una pubblicità adeguata. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, rinnovo ai colleghi la preghiera di far diminuire il brusio, perché è davvero difficile per gli oratori svolgere il loro intervento. Mi raccomando di parlare a bassa voce e solo se necessario, altrimenti invito ad allontanarsi dall'Aula.

ZELLER, *relatore*. Nel nostro sistema, invece, la pubblicità è assicurata con il registro dei pegni non possessori istituito presso l'Agenzia delle entrate che è già attrezzata per poter svolgere questo compito. Per questo motivo abbiamo anche respinto, in Commissione, tutte le proposte volte ad attribuire questa competenza al Ministero della giustizia.

Nel testo che proponiamo all'Assemblea abbiamo recepito l'osservazione di diversi colleghi di specificare meglio la disciplina di valutazione degli immobili in caso di materie prime e di prodotti semilavorati poi trasformati. È il caso della concorrenza di più pegni su queste materie trasformate.

Accogliendo un emendamento, abbiamo anche esteso la facoltà di concedere il pegno anche su crediti di terzi e precisato che il pegno può avere per oggetto beni immobili immateriali come i brevetti. Abbiamo rafforzato e semplificato l'obbligo di comunicazione in caso di escussione del pegno e disciplinato le modalità di una eventuale opposizione del debitore in caso di escussione del pegno nonché la procedura della consegna del bene al creditore in questo caso, diciamo, patologico.

L'articolo 2 disciplina il patto marciano, che di per sé sarebbe già oggi lecito in base ad una ormai nota sentenza della Corte di cassazione del 2013 che ha precisato che tale patto è lecito a differenza del patto commissorio che resta vietato nell'ordinamento italiano. Il patto marciano è lecito perché manca, in tale istituto, lo squilibrio patrimoniale, ossia la possibile eccedenza, rispetto al debito, del valore del bene immobile consegnato o trasferito al creditore. In sostanza, non può esserci, o meglio non deve esserci, uno squilibrio patrimoniale eccessivo. Con l'introduzione dell'articolo 48-*bis*

del testo unico bancario, il legislatore dà certezza giuridica a questo importante istituto e conferma l'elaborazione giurisprudenziale in materia.

Vorrei precisare che tale istituto è accessibile solo a imprenditori, banche o altri soggetti autorizzati a concedere finanziamenti al pubblico ed è aperto, chiaramente, solo ai beni immobili. Il sistema di pubblicità è garantito con le trascrizioni nei registri immobiliari. Il vantaggio per il creditore sta nel non dover esperire procedure esecutive lunghe e costose, come accade oggi nel modello tradizionale, essendo avvantaggiato da un sistema molto più semplice e spedito in caso di inadempimento del debitore. In tal caso, infatti, può avvalersi della condizione sospensiva e chiedere il trasferimento dei beni in suo capo versando la differenza di valore stimato.

Vorrei aggiungere - poiché sono emerse molte perplessità in sede di discussione in Commissione - che non è detto che questo sistema debba sempre essere sfavorevole al debitore, anche rispetto alle tradizionali forme di esecuzione e vendita forzata, perché non sempre, in caso di applicazione delle tradizionali modalità, il creditore riesce a realizzare un valore superiore alla stima; spesso, soprattutto nella situazione attuale di forte crisi del settore immobiliare, il ricavato di una vendita è molto minore della stima. Nel caso del patto marciano il creditore deve, invece, versare il valore stimato e non c'è alcuna possibilità di abbassamento di quel prezzo. In questo senso, il patto marciano può anche risultare vantaggioso per il debitore rispetto all'altra procedura, che comporta anche maggiori spese esecutive.

Abbiamo tenuto conto, accogliendo una serie di emendamenti presentati da più Gruppi, delle osservazioni critiche in merito alla garanzia della *par condicio*, soprattutto rafforzando la pubblicità, con l'iscrizione nei registri immobiliari, e introducendo la modifica per cui questo istituto è applicabile solo ai beni immobili e solo ai rapporti tra impresa e banche, escludendo espressamente la prima casa. Queste modalità, peraltro, erano già previste nel testo del decreto-legge.

Abbiamo recepito le obiezioni della Commissione giustizia e di altri colleghi, che avevano ravvisato un eccessivo rigore in ordine al numero delle rate mensili e del periodo di inadempimento, presupposto per il quale possa scattare la clausola del patto marciano. Abbiamo approvato una significativa modifica allungando i termini di questo inadempimento da sei a nove mesi, ai quali si aggiungono, poi, ulteriori sessanta giorni dopo la comunicazione del creditore: ossia, prima di dover subire uno spossessamento del proprio bene immobiliare, devono passare undici mesi di inadempimento, che a noi sembra un periodo sufficientemente lungo e accettabile.

Abbiamo introdotto un'altra modifica: qualora il debitore abbia già restituito l'85 per cento del capitale questi nove mesi di inadempimento devono addirittura diventare dodici; anche questo per venire incontro a situazioni in cui un debitore sostanzialmente ha restituito il suo debito e ha una temporanea difficoltà verso la fine del rapporto di finanziamento.

Un altro grande tema era l'applicazione di questo nuovo istituto, il patto marciano, ai contratti già in essere; in questo caso abbiamo preferito respingere tutti gli emendamenti, perché riteniamo di dover demandare alla libera contrattazione tra le parti la scelta se applicare o no il patto marciano ai finanziamenti già in essere. Siccome nessuno può essere obbligato a sti-

pulare un contratto con una clausola di patto marciano e poiché si tratta anche di imprese e non di consumatori, pensiamo che questo possa garantire, forse, il libero gioco delle parti in campo.

Abbiamo rafforzato, invece, il contraddittorio sulle stime del perito, dando facoltà al debitore di fare, entro dieci giorni, delle osservazioni, se ritiene che la stima del suo immobile fatta dal perito non sia congrua o che vi siano degli errori. In questo modo credo abbiamo rafforzato il sistema delle garanzie.

Abbiamo accolto anche un emendamento che precisa che il conto dedicato sul quale debba eventualmente essere versata l'eccedenza tra il debito e il valore del bene immobile trasferito alla banca sia senza spese. Tutte le spese di questo conto devono essere accollate alla banca e non deve esserci un aggravio di costi per il debitore.

All'articolo 3, al fine di facilitare la creazione di un mercato per i crediti deteriorati, si prevede l'istituzione di un registro elettronico presso il Ministero della giustizia, dove sono evincibili tutte le procedure fallimentari esecutive in atto ed anche tutte le situazioni di amministrazione straordinaria, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e piani di risanamento, in modo tale che i potenziali creditori, prima di dare dei finanziamenti, possano valutare meglio la situazione economica delle imprese. Tutto questo in attuazione di un regolamento dell'Unione europea, sul modello già praticato con successo negli Stati Uniti con il cosiddetto Pacer.

L'articolo 4 prevede una serie di modifiche al codice di procedura civile, per accelerare e semplificare le procedure esecutive, oggi spesso molto farraginose e costose. Così viene limitata la facoltà di presentare opposizione all'esecuzione, dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene, salvo il caso di motivi sopravvenuti o di causa non imputabile al debitore. Viene anche semplificato l'*iter* di liberazione del bene, affidando l'esecuzione della liberazione non più all'ufficiale giudiziario, ma al custode, sempre però sotto la vigilanza di un giudice e secondo modalità e tempi che decide il giudice stesso. Non abbiamo ritenuto di dover accogliere emendamenti volti a ritrasferire questa competenza all'ufficiale giudiziario, perché pensiamo che debba essere un giudice a valutare queste situazioni e non invece l'ufficiale giudiziario.

Abbiamo invece accolto degli emendamenti volti a precisare che la disciplina per liberare il bene immobile da beni mobili di terzi presenti *in loco* venga fatta in analogia alla procedura già praticata per altre liberazioni. Abbiamo previsto, recependo un emendamento, che la riduzione del valore al 50 per cento dell'ultima base d'asta possa avvenire solo dopo il quarto tentativo infruttuoso di vendita e non dopo il terzo. Abbiamo precisato meglio che l'obbligo della vendita telematica di beni immobili deve avvenire dopo la messa a punto del sistema del portale delle vendite, oggi non operativo, per cui si è creata un'incertezza che abbiamo risolto con questo emendamento. Vorrei rimarcare che, anche successivamente all'entrata in vigore del nuovo sistema di vendita telematica, sarà sempre possibile procedere in parallelo con il sistema tradizionale.

Ritengo degna di nota anche la disciplina, che abbiamo introdotto in sede di conversione del decreto-legge, relativa alle distribuzioni, anche par-

ziali, del ricavato in caso di contenzioso: anche somme accantonate oggetto di controversia possono essere distribuite ai creditori, se questi creditori consegnano una fideiussione bancaria (abbiamo esteso lo stesso sistema anche al fallimento).

Abbiamo precisato anche la disciplina dell'articolo 2029-*bis* per le garanzie del creditore contro cessioni del debitore di beni a titolo gratuito, per eludere il suo obbligo di adempiere. Abbiamo introdotto una precisazione nel sistema *rent to buy*, chiarendo che, in caso di inadempimento, il creditore può avvalersi della procedura di convalida di sfratto per liberare il bene immobile; questo era un emendamento richiesto con forza dagli operatori.

L'articolo 5 prevede l'accesso del curatore, del liquidatore e del commissario giudiziale ai dati relativi ai debitori delle procedure concorsuali, ai fini del recupero crediti: su tale articolo non abbiamo apportato modifiche significative. Degno di nota è invece l'articolo 5-*bis* in cui abbiamo introdotto un nuovo elenco dei professionisti che possono provvedere alle operazioni di vendita dei beni pignorati, per garantire una migliore formazione per lo svolgimento di tale compito assai delicato, demandando però le modalità relative ai corsi che devono essere frequentati ad un decreto ministeriale.

L'articolo 6 modifica alcune norme della legge fallimentare al fine di velocizzare le decisioni del comitato dei creditori e le udienze, applicando modalità telematiche.

Mi avvio alla conclusione: l'articolo 7 prevede la facoltà della SGA, una concessionaria costituita nell'ambito del salvataggio del Banco di Napoli, di acquistare e gestire crediti anche di altri soggetti e non solo dell'ex Banco di Napoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marino Mauro Maria.

MARINO Mauro Maria, *relatore*. Signora Presidente, il decreto-legge in esame era molto atteso e ritengo sia anche significativamente importante per noi. Gli argomenti trattati all'interno di tale decreto-legge sono cinque e vanno messi in relazione tra di loro. Ci sono le misure a sostegno delle imprese e per l'accelerazione del recupero dei crediti, di cui ha parlato già il senatore Zeller, e le modifiche alle procedure fallimentari, anch'esse già trattate dal mio collega. Ci sono poi altri tre temi: le procedure per il rimborso ai clienti delle quattro banche che sono state oggetto della procedura di risoluzione del novembre scorso (la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, la Banca delle Marche, la Cassa di Risparmio di Ferrara e la Cassa di risparmio di Chieti) e per coloro che hanno investito nelle obbligazioni delle banche stesse; l'ampliamento dell'operatività del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito e, infine, le disposizioni in materia di imposte differite attive.

C'era una grande attesa per il testo al nostro esame, perché esso è l'ultimo di una serie di interventi che hanno cercato di considerare nel proprio insieme il mondo delle banche. La 6ª Commissione permanente del Se-

nato aveva già svolto un'interessante indagine conoscitiva sul sistema bancario, in relazione ai meccanismi di vigilanza europei, che era arrivata a delle conclusioni nel novembre dell'anno scorso. Nel frattempo, proprio in quei giorni, si creavano situazioni di grande tensione, che vedevano l'applicazione di norme europee, che di fatto andavano in un senso diverso dalle aspettative dello stesso sistema bancario italiano. Rispetto alle quattro banche citate in precedenza c'era l'attesa di poter applicare e utilizzare le risorse del Fondo interbancario di tutela dei depositi, mentre un'interpretazione restrittiva delle norme data a livello europeo aveva fatto sì che, senza arrivare al *bail in*, che veniva recepito nel nostro ordinamento nel novembre dell'anno scorso e che sarebbe entrato in vigore dal primo gennaio del 2016, ci fosse l'applicazione della fase intermedia del *burden sharing*. Quindi si è trattato di un rivolgimento totale, che rappresenta anche un momento di riflessione significativo rispetto a ciò che dovrà essere, da qui in avanti, il rapporto del cliente con le banche, attraverso una specie di rivoluzione copernicana.

Il Governo e il Parlamento avevano seguito con attenzione questi temi dai tempi del decreto-legge n. 83 del 2015 e proprio perché c'era stata questa attenzione non si è arrivati impreparati, pur trovandosi in una situazione molto complessa che ha visto cambiare le regole del gioco mentre il gioco era in corso. Questo è ciò che di fatto ha creato un momento di oggettiva difficoltà per i cittadini investitori, che ad esempio si erano rivolti alle obbligazioni, una volta elemento di certezza e di sicurezza, e che si sono visti applicare delle norme che invece rendevano quegli investimenti molto meno sicuri, ma anche la necessità di un intervento a tutto campo che riguardasse ulteriori specificità che permettessero al sistema bancario italiano, che è un sistema bancario sano, assolutamente sano, con alcuni elementi di criticità, di poter gestire in maniera intelligente le criticità stesse.

Fatta questa premessa, entrando nel merito, il collega faceva già riferimento all'articolo 7, che dispone dell'acquisizione da parte del MEF della Società per la gestione di attività SpA, costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. Su questo articolo 7 c'è stata da parte di diversi colleghi un'attenzione significativa. In sede della seconda indagine conoscitiva che abbiamo svolto sul sistema bancario, noi della 6ª Commissione avevamo avuto la possibilità di avere un'interlocuzione con il ministro Padoan, il quale già in quella sede aveva specificato che questa operazione non costituiva una vendita, ma una restituzione. L'attenzione particolare posta dai colleghi su questo tema ha fatto sì che il Governo, in sede di discussione degli emendamenti, abbia illustrato nello specifico il portato di tale operazione, il patrimonio della società stessa e anche le prospettive di operatività che riguardavano la medesima.

L'articolo 8 definisce le nozioni di investitore, banca in liquidazione, nuova banca, fondo di solidarietà e fondo interbancario di tutela dei depositi. È molto importante, perché rappresenta il perimetro alla luce del quale devono essere interpretate le norme che vengono dopo e nello specifico quelle degli articoli 9 e 10.

L'articolo 9 è fondamentale, perché riguarda direttamente il tema delle procedure dei rimborsi ai clienti delle quattro banche. Prima di illustrarlo penso che sia importante fare una premessa. Quello che è successo,

cioè l'ipotesi di rimborso agli obbligazionisti, è una cosa *una tantum* che nasce da una interlocuzione con l'Unione europea, la quale ha fissato quattro paletti che hanno rappresentato (questi invece sì) il limite dell'azione da parte della Commissione stessa. Io ritengo che quanto fatto dal Governo sia qualcosa di veramente significativo e comunque non più ripetibile, proprio perché rappresenta la possibilità di gestione di una fase di transizione e di tutela nei confronti di soggetti che, come dicevo prima, si sono visti cambiare le regole del gioco mentre il gioco era in corso. Tuttavia, i paletti che sono sorti dalla interlocuzione con la dimensione europea sono: la data rispetto alla quale considerare la possibilità d'intervenire (che è quella del 12 giugno 2014), il patrimonio mobiliare di 100.000 euro, il reddito lordo ai fini dell'IRPEF (che deve essere inferiore ai 35.000 euro) e l'ultimo, il termine del rimborso massimo dell'80 per cento. Come si combinano questi parametri?

L'articolo 9 stabilisce che l'accesso diretto al fondo di solidarietà - e sottolineo diretto perché le fattispecie sono diverse - al fine del riconoscimento dell'indennizzo forfetario è valido per gli investitori che siano in possesso di un patrimonio immobiliare di proprietà inferiore a 100.000 euro o che abbiano un reddito lordo, ai fini dell'IRPEF, nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro. Questo «o» è fondamentale perché è l'elemento che amplia moltissimo la possibilità di accesso diretto al fondo stesso: soggetti che abbiano acquistato strumenti finanziari di cui all'articolo 8, primo comma, lettera a), entro la data del 12 giugno 2014 - ovvero la data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di quella che sarebbe stata la nuova normativa bancaria (BRRD), il principio dell'introduzione del *burden sharing* e del *bail in* - e che li detenevano alla data di risoluzione delle banche in liquidazione, che possono chiedere direttamente al fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e delle spese connesse alle operazioni di acquisto e della differenza positiva tra rendimento degli strumenti finanziari subordinati e rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri.

Viene poi specificato che la presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario preclude la possibilità della procedura arbitrale, che nasceva dai commi da 857 a 860 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016. Parimenti, l'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esprimere le procedure dell'articolo 9, laddove questa procedura sia già stata attivata; mentre, limitatamente agli strumenti finanziari acquistati oltre il 12 giugno 2014, gli investitori possono accedere alla procedura arbitrale anche laddove abbiano fatto istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfetario e in relazione agli strumenti acquistati in data anteriore al 12 giugno 2014. È evidente che questa è una data arbitraria, e tuttavia, essendo uno dei quattro paletti che l'Unione europea ci pone, è comunque difficilmente discutibile.

Quindi, preso atto dell'esistenza di questi paletti, abbiamo cercato di agire per rendere più facile e accessibile la procedura prevista all'interno dell'articolo stesso, e, grazie al lavoro significativo fatto dalla Commissione, questo risultato è stato ottenuto, oltretutto con la collaborazione di tutti. Preso atto che non si poteva intervenire su questi elementi, si è invece interve-

nuti anzitutto con una specificazione del reddito, che è passato da lordo a complessivo; poi - altro elemento evidenziato - si è sostituito il termine per la dichiarazione dei redditi del 2015 al 2014, anzitutto, per dare un elemento di certezza e poi, essendo la dichiarazione dei redditi 2015 un *work in progress*, per permettere di accelerare le procedure stesse.

È stata eliminata la richiesta della copia di pagamento alla banca in liquidazione e del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati; è stato di fatto permesso che, per il reperimento dei documenti, le banche fossero tenute a dare copia all'investitore entro quindici giorni dalla sua richiesta. In altre parole, avevamo dei blocchi che ci impedivano di andare oltre un certo limite, ma tutto quello che era possibile fare per venire incontro al risparmiatore è stato fatto nella maniera più assoluta. Questo è stato possibile grazie al contributo di tutta la Commissione e penso anche con un po' di orgoglio da parte del Parlamento, che è riuscito a migliorare un provvedimento che apriva già prospettive assolutamente significative.

L'articolo 10 ha proceduto alla sostituzione del comma 856 (dotazione e limiti del fondo di solidarietà) e ha modificato il comma 857 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016. Di fatto, è stato abolito il tetto di 100 milioni di euro, previsto in precedenza. A tal proposito, noi ci siamo sempre trovati nella situazione un po' complessa di pensare di non dovere agire per il timore che ci fosse un passo indietro e che questo venisse riconosciuto come intervento da considerarsi aiuto di Stato.

Data l'eccezionalità dell'intervento, che nasceva dalla necessità di gestire una fase di transizione che ha visto delle persone essere soccombenti e danneggiate dall'introduzione delle nuove norme, la possibilità di individuare dei parametri che venissero loro incontro ha visto la necessità di incontrarsi in modo significativo con il livello europeo.

Il limite di 100 milioni, introdotto nella legge di stabilità, è stato invece abolito ed ha portato al 30 giugno il termine per l'emanazione dei decreti del Ministro dell'economia. Questo è un tema importante e delicato perché, come avrete capito, da una parte abbiamo la possibilità di un accesso diretto ad un fondo che permette di avere l'80 per cento immediato (fatto veramente eccezionale); dall'altra, invece, c'è la possibilità del ricorso arbitrare. È però giusto che il cittadino sia posto nella condizione di poter scegliere se utilizzare uno strumento o l'altro, e senza l'emanazione di tali decreti ci si trova in una situazione monca, perché da una parte si sa esattamente qual è la procedura, ma dall'altra non si ha la possibilità di scegliere, perché non si sa quali siano i criteri che verranno adottati per la procedura arbitrare. È pertanto importante procedere in questo senso in tempi strettissimi da parte del Ministero.

L'articolo 11 apporta una serie di modifiche alla vigente disciplina delle imposte differite attive (DTA) o attività per imposte anticipate, per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato. Anche su questo aspetto siamo intervenuti, come Commissione, permettendo di far sì che il versamento avvenga non solo da parte della consolidante, ma anche in qualità di consolidati; è stato inoltre presentato un emendamento sostitutivo dei

relatori, che ha reso più facilmente interpretabile ed applicabile la norma stessa anche per un problema di sovrapposizione di tempi.

L'articolo 12 invece introduce una deroga, per gli anni 2016-2017 con riferimento al personale del credito, della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterale. Il tema dell'articolo 12 è delicato, perché avremmo voluto fare di più. Innanzitutto, avremmo voluto poter intervenire anche nei confronti delle banche di credito cooperativo e avremmo voluto ampliare le possibilità dell'intervento, con una serie di emendamenti che erano stati presentati, ma purtroppo vi è stato un vincolo molto forte nei rilievi operati dalla Ragioneria generale dello Stato. Abbiamo pertanto deciso, come Commissione, che si interverrà con l'approvazione di un ordine del giorno unitario per cercare di sviluppare e approfondire nuovamente questi temi in modo da dare una risposta a una questione piuttosto delicata.

L'articolo 13 invece agisce in materia di copertura finanziaria. Questo è il veloce prospetto del decreto in discussione. Ribadisco concludendo che tale provvedimento non va considerato in quanto tale, ma come un'ulteriore perla di una collana che sta affrontando la questione del sistema bancario italiano - ribadisco, un sistema bancario sano - che non ha mai ricevuto aiuti di Stato, a differenza di quello che è successo in altre realtà. La Germania, che adesso è così rigida - permettetemi questa considerazione - ha dato alle proprie banche 237 miliardi. Noi, in un interessante prospetto, abbiamo visto che i soldi erogati, sono stati poi restituiti, permettendo peraltro un piccolo guadagno per lo Stato di 100 milioni. Cito questo dato perché troppe volte vediamo emergere nei *mass media* solo una serie di elementi negativi. È giusto dire che noi ci stiamo occupando con attenzione di questo tema, ma, poiché il substrato su cui stiamo operando è fertile, ci auguriamo si possa rimettere in moto quel meccanismo di ripresa di cui il nostro Paese ha sicuramente bisogno.

Questo decreto-legge, anche con gli apporti dati dal Parlamento, credo possa rappresentare un ulteriore tassello in questo senso, sperando che se ne vedano presto gli effetti positivi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Stefani per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, lamentiamo, anche in questo caso, l'abuso dello strumento del decreto-legge, che dovrebbe essere volto a regolamentare delle situazioni in casi di necessità e urgenza. Per l'ennesima volta, invece, c'è un ricorso reiterato a questo strumento, in aperta violazione delle norme costituzionali. Questo ricorso continuo è stato oggetto di un richiamo da parte dello stesso Capo dello Stato e vi sono state numerose sentenze della Corte costituzionale.

Fino ad oggi, viste le proposte di riforma in ballo, la funzione legislativa spetta collettivamente alle Camere e questo dovrebbe essere un principio. Si sta invece verificando, ormai da tempo, uno sbilanciamento e una forzatura degli equilibri e dei poteri rispetto al dettato costituzionale. Di fat-

to è stato spostato in capo al Governo ogni potere legislativo con un metodo che, in realtà, evita un produttivo confronto, pubblico, in queste Camere. Ricordiamoci, infatti, che l'esame di un disegno di legge diventa pubblico quando è discusso in Assemblea e i nostri cittadini possono effettivamente vedere, assistere e partecipare alle determinazioni che qui vengono prese. Il ricorso alla normativa di urgenza ha una giustificazione squisitamente politica. Per un verso si vogliono evitare tempi lunghi, ma in realtà si è visto che per alcuni provvedimenti, quando anche le opposizioni sono coinvolte nella giusta misura, la trattazione di un argomento non è eccessivamente dilatata e può avvenire con tempi che permettono un vero esame e approfondimento della materia. Probabilmente il vero motivo non è la paura della lunghezza del dibattito, ma il non voler correre il rischio di non vedere approvato il disegno di legge esattamente nei contenuti voluti dal Governo. È quasi come se si dovesse imporre la soluzione governativa e si temesse che il Parlamento possa apportare delle modifiche. Questo è ancora più grave, perché significa che l'attività di questa Assemblea è completamente azzerata. Forse questo Governo teme che la maggioranza non sia così coesa e che, soprattutto in quest'Assemblea, ci possano essere opinioni difformi da parte di coloro che apparentemente appoggiano questo Governo ma che, in realtà, dissentono da molte delle decisioni assunte.

Lamentiamo, inoltre, che con il provvedimento, per l'ennesima volta, si vada a intervenire su una materia di natura procedimentale. Chi ha voluto esaminare attentamente il contenuto del disegno di legge si sarà accorto che stiamo parlando di norme che non riguardano solo il mondo bancario, ma anche la procedura civile e, in particolare, il processo dell'esecuzione civile, su cui in modo assolutamente inopportuno il Governo e la maggioranza hanno inciso negli ultimi tre anni con più provvedimenti, stravolgendo il contenuto di un processo esecutivo. Non si può continuare ad attaccare norme e modificare articolati senza tenere conto dell'apparato organico e sistematico delle norme. Il processo esecutivo è delicatissimo, perché può rendere vana una sentenza: una sentenza di condanna in materia civile che non viene eseguita vanifica il contenuto della sentenza stessa. Quindi, il processo esecutivo deve funzionare, altrimenti è come se non funzionasse tutto il sistema di giustizia che ha portato alla sentenza. *(Applausi del senatore Divina)*.

Ma se noi andiamo a incidere in continuazione sulle norme, si perde veramente la possibilità di una impostazione coerente. E qui arriviamo, a un sistema del processo con degli articolati molto dilatati e farraginosi, con notevoli problematiche nell'applicazione e nell'interpretazione. Ora, abbiamo il problema dell'applicazione pratica con gli ufficiali giudiziari e i relativi problemi del processo telematico.

In questa materia così delicata interveniamo con decreto-legge, quindi con una efficacia immediata di alcune norme che poi magari saranno convertite o saranno applicate in maniera modificata. Signori, emanare un decreto-legge su questa materia è da irresponsabili. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Per questa ragione per l'ennesima volta solleviamo una questione pregiudiziale su tale problema. Avete varato decreti-legge in materia di pro-

cedura penale. Ora qui arriviamo ai decreti-legge sul processo esecutivo. Ma le norme di legge non possono essere trattate a mo' di sassolini. Le leggi sono quelle che inquadrano l'insieme di un processo. Intorno a quel processo, non ruotano solo il magistrato e l'avvocato, ma anche i cittadini.

Per questa ragione - ripeto - solleviamo per l'ennesima volta una questione pregiudiziale di costituzionalità sul provvedimento in esame, sottolineando che, per l'ennesima volta, c'è una eterogeneità delle materie trattate. Si può ravvisare la necessità e l'urgenza singolarmente in tutte queste norme? Abbiamo forse rinvenuto il presupposto di urgenza solo relativamente all'articolo 10, sull'allungamento dei termini previsti per l'emanazione di decreti del Ministero dell'economia e delle finanze. Ma solo su quell'articolo. Per il resto, non è possibile individuare il presupposto di necessità e urgenza.

Dov'è la necessità e l'urgenza di un nuovo istituto come quello del pegno mobiliare possessorio? O di questi trasferimenti mobiliari in sede di esecuzione mobiliare? Forse la necessità e l'urgenza esistono per voi, per salvare alcune banche. È questa la problematica, quella di voler salvare gli istituti bancari.

Il sistema bancario non può essere continuamente affrontato con dei provvedimenti che hanno, anche questi, natura di decreti-legge. Già il decreto-legge n. 18 del 2016 è andato a incidere sul credito cooperativo, modificando quello che è un apparato complesso. Abbiamo avuto anche il decreto-legge n. 183 del 2015, il cosiddetto salva banche, che ha avuto anch'esso un effetto disastroso sul mondo del risparmio. Abbiamo avuto in sostanza continui interventi parziali su un comparto, il settore bancario, che dovrebbe essere affrontato in maniera organica.

Si vuole sistemare un problema? Lo si affronti in maniera organica e non con interventi *spot* che non fanno altro che produrre effetti dannosi per tutto il nostro Paese. Per tutte queste ragioni, noi chiediamo di non procedere all'esame di questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Buccarella*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Crimi per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signora Presidente, vogliamo parlare di questo provvedimento, in particolare per chi sta fuori da quest'Aula, perché si renda conto di cosa stiamo votando. Voglio parlare a quei cittadini radunati qui fuori e che stanno manifestando.

Siamo davanti all'ennesimo decreto salva banche: sì, salva banche. Il relatore lo ha definito una perla. E non poteva proprio dare una definizione migliore. È l'ennesima perla in questa collana di perle che sono i vari decreti salva banche approvati in questi mesi.

In realtà questo è un cavallo di Troia, perché, dietro all'accattivante titolo che reca «Norme a favore degli investitori in banche in liquidazione», esso nasconde trappole. Una vera e propria truffa semantica, al pari della truffa perpetrata alle spalle dei risparmiatori.

Con questo decreto-legge il Governo, di fatto, si preoccupa di favorire la riscossione dei crediti da parte delle banche, introducendo procedure sempre più veloci, che si rivelano potenzialmente letali per le imprese. E solo marginalmente, come vero e proprio fumo negli occhi, introduce anche delle norme per il risarcimento dei risparmiatori truffati. Infatti, prima di prendere decisioni a tutela dei risparmiatori ha aspettato per poter trovare il modo migliore per salvare anche le banche. Risparmiatori truffati - ripeto: truffati - e non investitori audaci e spregiudicati come qualcuno ha avuto il coraggio di definirli.

Vogliamo ricordare da chi sono stati truffati? Sono 130.000 risparmiatori che hanno perso i propri risparmi custoditi in azioni, obbligazioni subordinate di Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara, Cassa di risparmio di Chieti. E sono solo le ultime quattro in ordine temporale rispetto alle precedenti; il primo nome, Banca Etruria, ormai tristemente famoso, in quanto legato al padre del Ministro per i rapporti con il parlamento, Maria Elena Boschi.

Sono risparmiatori che hanno visto andare in fumo i loro risparmi, ingannati una volta e oggi ancora una volta ingannati da questo Governo che aveva promesso di tutelarli: il Governo Renzi-Boschi, il governo di Banca Etruria.

Siamo di fronte al solito decreto-cavallo di Troia: dietro all'apparente intento di provvedere alla salvaguardia dei risparmiatori truffati dalle banche, già salvati *in extremis* sempre da questo Governo, prima le banche e poi i risparmiatori, il decreto-legge nasconde altre norme, che, anziché tutelare i risparmiatori, tendono a tutelare le banche e a permettere un più agevole recupero dei crediti sempre da parte delle stesse; ma poche sono le norme volte a consentire un agevole recupero dei crediti da parte dei risparmiatori e a incentivare la disponibilità del credito da parte degli istituti bancari.

Signori, questo Paese soffre. Soffre quando soffrono le piccole e medie imprese che ne sono l'anima, soffre quando le piccole e medie imprese chiudono per una scarsa disponibilità economica. Soffre quando un'impresa chiude perché non è riuscita a investire per diventare più competitiva nel mercato.

Diventare più competitiva a volte significa investire denaro nuovo, significa potersi permettere macchinari nuovi e nuovi beni strumentali, e per farlo, purtroppo, oggi serve il finanziamento delle banche. Banche che quel finanziamento non lo danno. Per renderlo più facile, per riportare le banche a fare il loro dovere, la loro *mission*, la loro funzione principale, non si interviene sulle banche, non si impongono criteri tali da rendere il credito da parte delle banche obbligatorio, da spingerle a farlo, disincentivando le banche che non svolgono questa funzione in modo adeguato. No, assolutamente. Lo si fa, al contrario, incentivandole.

Alle banche va sempre riconosciuto un incentivo, vanno premiate se fanno quello che in teoria dovrebbe essere il loro dovere. E come vengono incentivate? Introducendo una serie di norme e codicilli che permettono di rientrare dal credito facilmente. Perché ad oggi, secondo le banche, il motivo per cui non danno credito e non concedono prestiti è la mancata certezza del recupero. Ma in realtà hanno perso la loro vera natura di istituti di credi-

to per diventare cassa di partiti, cassa di politici e politicanti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Riecheggia ancora la frase famosa «Abbiamo una banca». Ve la ricordate? «Abbiamo una banca» significava avere una cassa da cui attingere per le esigenze elettorali o del partito.

Si potrebbe far funzionare meglio la giustizia, renderla più celere, permettere ai giudici di avere le risorse necessarie per rispondere alle numerose richieste in tempi ragionevoli e con la certezza della verità. E invece no; anche in questo caso si tenta la via stragiudiziale, si cerca di far sì che le banche diventino giudici di se stesse e dei propri debitori, innescando meccanismi perversi di ricatto e soggezione.

È così che entrano in gioco le norme del pegno non possessorio che permette alle imprese di mettere a garanzia del debito bancario un bene mobiliare riguardante l'attività produttiva. Attenzione: «permette alle imprese», perché questa è la modalità con cui voi presentate queste norme. È una possibilità in linea teorica, ma di fatto aumenta a dismisura il potere contrattuale delle banche, essendo le imprese spesso a corto di liquidità e finanziamenti a causa della situazione di crisi e quindi costrette a inserire nel contratto con la banca la nuova disciplina, pena la non erogazione del credito.

La cosa comica è il modo in cui viene presentato, come un'opportunità, una possibilità, la solita truffa semantica, per dire che da domani tu, impresa, avrai uno strumento in più, ma in realtà quello strumento in più è che potrai impegnarti i beni di famiglia, quelli dell'azienda, come una volta si faceva al banco dei pegni. Bello strumento!

La banca non rischia mai niente, la banca presta soldi come se non facesse parte di questo sistema Paese, come se non risentisse direttamente della crisi. Man mano che le aziende chiudono, chiudono i conti correnti, chiudono le linee di credito e chiudono le banche. È una conseguenza naturale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Voglio ricordare le parole di Nick Hanauer, uomo di affari americano: «Mentre persone come voi e me prosperano oltre i sogni di ogni plutocrate nella storia, il resto del Paese - il 99,9 per cento - resta molto indietro e arretra. Il divario fra quelli che hanno e quelli che non hanno peggiora sempre di più. Io guadagno all'anno 1.000 volte l'americano medio, ma non compro mille volte più roba. La mia famiglia negli ultimi anni ha comprato tre automobili, non 3.000. Ho acquistato qualche paio di pantaloni e qualche camicia all'anno, come molti altri americani. Ho comprato due paia dei migliori pantaloni di lana, ma non avrei potuto acquistarne 1.000. Ho invece messo via il mio denaro *extra*, là dove non fa molto bene al mio Paese. Se i 9.000.000 di dollari di Hanauer in più dei 10.000.000 di guadagni annuali fossero andati a 9.000 famiglie invece che a lui, sarebbero stati pompatori di nuovo nell'economia attraverso il consumo e avrebbero creato più occupazione. Questi soldi stanno invece nei conti bancari di Hanauer o investiti in società che non hanno abbastanza clienti potenziali a cui vendere.

C'è poi il famoso passaggio automatico della proprietà dei beni immobiliari delle imprese alla banca, ad esclusione del bene adibito ad abitazione principale. Attenzione, so già che il Governo farà apparire ciò come una grande vittoria, dicendo che ha impedito che le banche possano appro-

priarsi dell'abitazione principale, nascondendo però che, dietro questo, possono appropriarsi di tutto il resto in caso di ritardi nel pagamento.

Viene saltata la procedura giudiziaria davanti al tribunale, che ha così il solo compito di nominare un perito per stimare il valore dell'immobile. Chi tutela il debitore da un'eventuale truffa della banca? Chi lo tutela da un calcolo errato di interessi o rate laddove decide di non pagare perché, appunto, ritiene che ci sia un errore o una truffa? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Anche in questo caso si tratta, in linea puramente teorica, di una scelta facoltativa dell'impresa, ma come possiamo immaginare che si tratti di una scelta libera quando chi ha il coltello dalla parte del manico è sempre la banca? Chi ricorre al credito di una banca è perché ne ha bisogno e sappiamo bene che le banche non danno soldi a chi non mette davanti un valore corrispondente e nessuna banca eroga un prestito o apre una linea di fido se non dietro la garanzia di un bene che possa essere prontamente acquisito. Magari sarà una forma di differente agevolazione negli interessi e avremo i crediti agevolati (cioè uguali a quelli di adesso) e i crediti ordinari (cioè più cari di quelli di adesso) nell'uno o nell'altro caso.

Si prevede anche che il credito delle banche disciplinato nell'articolo in esame prevalga giuridicamente su tutti gli altri crediti, compresi quelli dei fornitori dell'impresa e dello Stato, ad esempio le imposte. Stiamo quindi sostenendo che la banca che eroga un credito con queste clausole ha la precedenza su tutti gli altri creditori. Ma quale banca non si getterà a pesce su questa nuova forma di strozzinaggio? Diamole infatti il nome che si merita: strozzinaggio. Dicono che la norma non sia retroattiva, ma il dare la possibilità di inserire questo patto nei contratti di credito già in essere la rende di fatto retroattiva.

Ricordo inoltre la previsione della sostituzione dell'ufficiale giudiziario con un custode giudiziario pagato a parcella e, quindi, incentivato a portare a compimento velocemente le espropriazioni degli immobili.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Crimi.

CRIMI (*M5S*). Mi avvio a concludere, signora Presidente, anche se sono moltissime le questioni da affrontare.

Vorrei soffermarmi anche sulle modalità con cui è stata portata a conclusione questa riforma, che non so come definire se non come un ennesimo regalo alle banche. Siamo dinanzi all'ennesimo decreto-legge, all'ennesima fiducia, all'ennesimo svilimento del Parlamento, all'annullamento del dibattito e della discussione, alla volontà di rendere la Costituzione carta straccia. Non basta quella "schiforma" che avete già approvato: voi volete umiliare, ancora una volta, la Costituzione.

Il vostro capo ha detto che dopo i ballottaggi entrerà nel partito con il lanciafiamme e quindi occorre prepararsi al peggio. Voi potete però stare tranquilli perché avete sempre eseguito gli ordini a comando, senza indugio e rimorso. Potete stare tranquilli. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD*). Voi ve ne fregate di noi e dei cittadini che rappresentiamo e proseguite sempre con la stessa arroganza e sbruffoneria che il vostro capo vi ha insegnato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Bernini per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, ringrazio come sempre i relatori del provvedimento, il collega Zeller per la sua illustrazione e il presidente Mauro Maria Marino. Si tratta di un ringraziamento non formale.

Quello in esame è un provvedimento estremamente complesso su cui - voi colleghi lo potete testimoniare - abbiamo cercato, per quanto possibile, di dare il nostro contributo. Condivido molte delle perplessità evidenziate dai colleghi che mi hanno preceduto.

Presidente Marino, questo provvedimento non è una perla. È un provvedimento molto opaco, che si basa su degli errori compiuti nel passato, ancora inemendati. È un provvedimento che presenta elementi di criticità sotto il profilo formale, procedurale e sostanziale. Non voglio essere troppo burocratica. Noi abbiamo presentato una questione pregiudiziale con un contenuto molto espanso. Abbiamo voluto entrare anche nel merito perché, mai come in questo provvedimento, la forma è sostanza e la sostanza è forma.

Avendo i canonici dieci minuti per illustrare tutte le perplessità costituzionali che abbiamo nei confronti di questo decreto-legge, ho cercato di evidenziare alcuni punti. Ho cercato quindi di autocensurarmi perché, mai come in questo provvedimento, tantissime sono le perplessità costituzionali e i colleghi, nonostante la loro bravura nell'esposizione, non sono riusciti a nascondere alcune criticità che emergono proprio dalle loro stesse parole.

La prima criticità sta nel titolo. Siamo al 49° decreto-legge che passa - sfuggendo tra l'altro ad ogni controllo di questo Parlamento perché purtroppo la maggioranza vince e noi dell'opposizione possiamo denunciare le patologie, ma non possiamo fermare la corsa del treno anticostituzionale, rappresentato da questo provvedimento - sulla base di criteri di disomogeneità che sono denunciati dallo stesso titolo. È infatti il titolo che ci racconta che all'interno di questi provvedimenti c'è la violazione costituzionale. È lo stesso titolo che ci racconta che non esistono quella necessità e quella urgenza previste dall'articolo 77 che, evidentemente, il presidente Renzi ritiene di poter modificare per via consuetudinaria. A forza di fare decreti-legge totalmente sprovvisti dei presupposti di necessità ed urgenza, pensa che prima o poi l'articolo 77 si considererà cambiato per via consuetudinaria. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Sta facendo giurisprudenza. In realtà, noi non lo abbiamo capito, ma il suo obiettivo è quello di fare giurisprudenza. Sta, però, a noi denunciare la patologia insita in tutto questo. Credetemi, è un'ironia molto amara quella che stiamo facendo.

Si tratta di un provvedimento particolarmente infelice sotto questo profilo, perché noi abbiamo un ulteriore elemento di grande criticità che si innesta sull'incostituzionalità, dato dalla modalità brutale, e sottolineo brutale, di predisposizione delle leggi. Modalità brutale, sciatta e inefficace. Anche questa volta facciamo norme strappate da una finta emergenza e innestate su un corpo di norme che deve essere stabile, chiaro, assolutamente trasparente ed inequivoco, per dare ai suoi utenti, tutti i cittadini, e ai suoi in-

terpreti, la certezza del diritto. Noi, con un decreto-legge disomogeneo, cambiamo insieme, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, il codice civile, il codice di procedura civile e la legge fallimentare. Ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo? In ogni provvedimento, peraltro d'urgenza, in ogni decreto-legge totalmente sprovvisto dei requisiti di necessità e urgenza, sta un pezzettino di cambiamento dei testi fondamentali per la vita democratica e per la certezza del diritto di questa Repubblica.

Colleghi, è alquanto inquietante, anche perché queste modifiche, su cui ora entrerò nel merito, oltre ad essere assolutamente inopportune, incostituzionali e creare un ulteriore elemento di confusione nel corpo normale e naturale di queste discipline sono anche profondamente inique.

Questa non è una valutazione di merito. Qui dobbiamo scendere in una parte delicata, *in corpore vili*, nella parte più delicata di questo provvedimento che il presidente Marino ha cercato di giustificare attraverso i quattro paletti dell'Europa. Collega Marino, lei ed io insieme abbiamo avuto a che fare con l'Europa nella scorsa legislatura, e sappiamo che l'Europa rappresenta certe volte un velo di Maya che, le assicuro, i risparmiatori traditi dalle quattro banche decotte non vedono l'ora di squarciare.

Non credo che i risparmiatori traditi - poi passerò alle modalità di risarcimento parziali, insufficienti e assolutamente discriminatorie che prevede questo decreto - saranno contenti di sapere che l'Europa ha previsto un criterio temporale per il loro soddisfacimento o dei parametri di reddito e di rendita che - per carità, riconosco alla Commissione di aver cercato di dilatare quanto possibile - ma che rimangono assolutamente insoddisfacenti.

Colleghi, Presidente, presidente Marino, perché il rimborso forfetario? Avete questo riflesso vagale, lo avete fatto anche con le pensioni, per la mancata indicizzazione delle pensioni per due anni. Voi decidete e addirittura lo chiamate *bonus*, come se faceste pure una cortesia ai risparmiatori, risarciti solo in parte e in maniera insoddisfacente e discriminatoria. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

E vogliamo parlare, a proposito di tecnica legislativa sciatta in maniera imbarazzante, dei famosi 80 euro che ci avete sbandierato nelle orecchie per due anni e che adesso un milione e 400.000 destinatari devono restituire perché non avevano i criteri di reddito necessari e sufficienti per riceverli? Peraltro, sono già stati erogati dal datore di lavoro e spesi. Ve ne rendete conto? È una patologia che si innesta su un'altra patologia.

Noi vi abbiamo detto e ve lo ripetiamo a proposito di questo provvedimento: non facciamo leggi *spot*, non facciamo leggi di apparente soddisfacimento di alcune istanze, che ritenete non rinviabili e che poi ci rimbalzano in faccia con una violenza straordinaria. È successo per gli 80 euro, e sarà un dramma perché gli 80 euro dovranno essere restituiti da persone che li hanno già spesi e che hanno un reddito addirittura inferiore ad 8.000 euro. E lo stesso accadrà a questi risparmiatori perché, colleghi, non facciamo finta di non sapere che tutte queste belle intenzioni non hanno ancora un canale di attuazione.

Il presidente Marino lo diceva prima, con molta delicatezza, ma questo famoso Fondo di solidarietà cui si dovrà attingere per risarcire, in maniera - ripeto - assolutamente parziale, iniqua e discriminatoria, solo una por-

zione minimale dei risparmiatori delle quattro banche - lasciando fuori peraltro gli altri risparmiatori di tutte le banche popolari e di credito cooperativo di cui si stanno rivelando adesso le truffe che non sono ricomprese in questo provvedimento - è un canale ancora chiuso perché ci vogliono i decreti attuativi.

Ancora una volta abbiamo davanti un provvedimento ad efficacia differita, totalmente in controtendenza rispetto allo spirito del decreto-legge, anche se ormai abbiamo capito che per Renzi il decreto-legge è una categoria dello spirito non un modo di legiferare dotato, purtroppo, di caratteristiche di normazione primaria. Però, ripeto, non esistono ancora i modi per questo risarcimento.

Concludo, Presidente, perché vedo che il mio tempo sta volgendo al termine, rinviando al testo della nostra pregiudiziale. Vorrei però sottolineare il fatto che questa fantomatica procedura arbitrale per la regolamentazione della quale ci si riferisce alla legge di stabilità, è ancora totalmente priva di contenuti, come privo di contenuti e di fondi è il Fondo di solidarietà attraverso cui dovranno essere risarciti questi risparmiatori. Parliamo, ancora una volta, del nulla, di modalità che avrebbero potuto essere attuate, poste in essere mesi fa, quando il Governo avrebbe dovuto farlo non con uno strumento come il decreto-legge ma con un atto di normazione secondaria, con un decreto ministeriale. Se si fosse voluto, si sarebbe potuto farlo in maniera corretta, in tempi congrui e per un equo ed efficace soddisfacimento dei risparmiatori.

Ancora una volta, colleghi, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che racconta tante cose, promette tante cose ma minaccia di mantenerne molto ma molto poche. Per tutti questi motivi e per tanti altri ancora che abbiamo indicato in maniera molto più analitica nella nostra pregiudiziale, chiediamo che il percorso di questo provvedimento si fermi qui. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP4. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, questo provvedimento è l'ennesimo intervento normativo di riforma del settore bancario con lo strumento del decreto-legge.

Secondo il disegno costituzionale - ogni volta insistiamo su questo elemento - i decreti-legge traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono destinati a operare immediatamente allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare sopravvenute e urgenti necessità, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Da ciò, quindi, discende immediatamente l'inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare riforme di sistema, quale quella contemplata in questo provvedimento e anche in altri che abbiamo esaminato recentemente. Non è, quindi, lo strumento del decreto-legge che può intervenire su materie come queste, che incidono direttamente sul diritto sostan-

ziale e processuale, anche con rilevanti ricadute sul sistema socioeconomico.

Le modifiche al codice bancario e al codice di procedura civile, le relative norme di attuazione, nonché la legge fallimentare richiedono processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, a causa delle numerose implicazioni, rinvii e sistemazioni progressive, che mal si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturati al decreto-legge.

Alcune disposizioni contenute in questo decreto, infatti, sono destinate a entrare in vigore solo dopo l'adozione di regolamenti di attuazione e altre non introducono alcunché di innovativo, ma solo adempimenti stringenti in capo ai soggetti che operano in ambito esecutivo, individuale e concorsuale.

Tra l'altro - se entro più specificamente nel merito di alcune disposizioni, lo faccio perché sono comunque rilevanti dal punto di vista della pregiudiziale di costituzionalità da noi avanzata - emerge, nell'ambito di alcune disposizioni, in modo evidente, che, a differenza di quanto enunciato, le misure contenute negli articoli relativi al sistema delle garanzie, all'accelerazione del recupero crediti e alla riduzione dei tempi delle procedure esecutive, non sono finalizzate a sostenere le imprese o i cittadini, bensì, introducendo istituti e strumenti nuovi, ad avvantaggiare e rafforzare unicamente le banche, che avranno, tra l'altro, ancora maggiore facilità per conciliare i loro unici interessi.

I requisiti restrittivi per l'accesso al Fondo di solidarietà previsti dall'articolo 9 sono solo alcuni esempi, ma molto chiari e lampanti, delle numerose norme discriminatorie presenti nel provvedimento, che escludono dal rimborso automatico intere categorie di risparmiatori, ledendo in maniera rilevante il principio di eguaglianza sostanziale, enunciato dal comma 2, dell'articolo 3 della Costituzione. Mi riferisco alle scelte del Governo di circoscrivere il beneficio solo a coloro in possesso di un patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100.000 euro o con un reddito lordo inferiore a 35.000 nell'anno 2015 e limitandolo all'importo dell'80 per cento del corrispettivo pagato; di non permettere anche a chi abbia acquistato gli stessi titoli presso altri istituti bancari di beneficiare del rimborso forfetario, introducendo una distinzione giuridica tra clienti privati delle quattro banche, che hanno acquistato sul mercato secondario, e privati investitori che hanno acquistato presso altri istituti, e di includere nel conteggio del patrimonio mobiliare dell'investitore gli strumenti finanziari subordinati azzerati per evitare ovviamente gravi distorsioni a danno di chi detiene quote importanti di tali strumenti finanziari.

Parimenti, le disposizioni in materia di espropriazione forzata, in particolare la liberazione dell'immobile pignorato senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario e il trasferimento dell'immobile tramite l'attivazione del patto marciano, svolgendosi unicamente su impulso del creditore, senza la presenza del giudice, non offrono sufficienti garanzie al debitore e, in mancanza di contrappesi, vi è il reale rischio che le banche possano imporre la nuova forma di garanzia per concedere il finanziamento all'imprenditore, con la possibilità, in caso di inadempienza del debitore, di diventare proprie-

tari del bene, violando il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

E ancora. L'articolo 4, incidendo in modo rilevante sulle procedure delle aste giudiziarie, impone una vera e propria svendita del patrimonio privato violando l'articolo 42, comma 2, a tutela della proprietà privata.

Nello specifico, viene previsto che il tribunale possa disporre massimo tre esperimenti di vendita, ognuno con un ribasso di un quarto rispetto al precedente prezzo. Qualora tutti dovessero andare deserti, il magistrato potrà disporre una quarta asta, riducendo addirittura il prezzo dell'immobile fino al 50 per cento. Ad aggravare l'impatto negativo contribuisce l'efficacia retroattiva della norma, che si applica anche a tutti i pignoramenti immobiliari anteriori alla riforma ed ancora in corso e a quelli per cui si sono già svolti tre esperimenti d'asta, che quindi possono essere chiusi anticipatamente al ribasso dal giudice.

La norma relativa alla procedura arbitrale, alternativa alla richiesta di rimborso forfetario, non chiarendo le modalità in cui si svolgerà l'arbitrato, non consente ai risparmiatori di decidere quale procedura intraprendere e non consente al risparmiatore di accedere alla procedura di arbitrato, qualora la procedura per ottenere l'indennizzo forfetario non si concluda per mancanza dei requisiti o per l'impossibilità di reperire la documentazione richiesta. Essa soprattutto non prevede esplicitamente che l'accesso alle due procedure, di rimborso forfetario e di arbitrato, non precluda l'avvio o la prosecuzione di azioni risarcitorie, in sede civile o penale, nei confronti delle nuove banche o di altri soggetti, attentando quindi a quella che la nostra Costituzione (articolo 47, commi 1 e 2) ritiene una risorsa fondamentale per lo sviluppo della collettività, cioè il risparmio stesso. Per questo motivo, chiediamo all'Assemblea di non procedere all'esame del disegno di legge in oggetto.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno intende intervenire, passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

ENDRIZZI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Non è possibile, senatore Endrizzi. Si deve votare per alzata di mano.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signora Presidente, si trattava ovviamente, da parte del senatore Endrizzi, di una richiesta di verifica del numero legale, prima del voto per alzata di mano sulle questioni pregiudiziali.

Chiediamo pertanto la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2362

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Stefani e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Bottici e da altri senatori (QP2), dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP3) e dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP4).

Non è approvata.

BUCCARELLA *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signora Presidente, nonostante la buona stampa che accompagna ancora il Governo Renzi, a differenza di qualche tempo fa... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, chi deve uscire dall'Aula è pregato di farlo in silenzio, altrimenti la senatrice Bonfrisco non riuscirà a svolgere il suo intervento. Vi chiedo la cortesia di agevolarle il lavoro.

Prego, senatrice Bonfrisco.

BONFRISCO *(CoR)*. Grazie, signora Presidente, ma vado rapidamente al punto. Nonostante la buona stampa di cui gode il Governo, a differenza di qualche tempo fa i commentatori e gli addetti ai lavori evidenziano sempre di più la distanza che si va consolidando tra gli effetti dell'operato dell'Esecutivo e le intenzioni che lo animano. Anche il testo che stiamo e-

saminando può essere annoverato nell'elenco delle interpretazioni fornite dal Governo sulle sue azioni, che ricevono regolari smentite, più o meno diplomatiche, anche nei più importanti consessi istituzionali. L'ultima in ordine di tempo arriva dalla Banca d'Italia, che riduce le stime di crescita e raffredda le aspettative per un aumento dell'inflazione; lo stesso ha fatto l'OCSE, che ha aggiunto anche la previsione di un rallentamento del *trend* occupazionale, e lo ha dovuto riconoscere persino l'ISTAT, a proposito della crescita che, ove mai fosse partita, si è già fermata.

(Brusio. Richiami della Presidente).

Troppe volte, in questi due anni e mezzo, ci siamo trovati di fronte a provvedimenti generici - e questo decreto-legge è uno di quelli - dalla prosa il più delle volte involuta, pieni di errori e a volte di orrori di varia natura, dal banale refuso al reiterato rinvio a norme non più vigenti, provvedimenti che un'istituzione degna di questo nome non dovrebbe nemmeno accettare di discutere. Questo Parlamento si è ridotto a fare l'ufficio legislativo del Governo, perché potremmo raccontare - oltre al racconto immaginifico del Governo Renzi - che cosa nei tanti testi approssimativi e sommari, varati dal Consiglio dei ministri e scaricati in Parlamento, abbiamo dovuto correggere, migliorare e condizionare, all'attenzione dei senatori, per poter sfornare un testo che potesse reggere anche alla prova del vaglio costituzionale.

Questa volta, però, come le questioni pregiudiziali hanno messo in evidenza, la forma diventa drammaticamente sostanza, come ha detto la collega senatrice Bernini, e il provvedimento che esaminiamo sta proprio dentro questo *vulnus*, per cui si interviene con un decreto-legge in un ambito in cui, tra diritti compressi e innovazioni, stiamo cambiando la faccia dell'economia del Paese.

Nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri che approvò il decreto-legge in esame, il presidente Renzi lo ha salutato come il provvedimento che avrebbe risolto in maniera definitiva i problemi del sistema bancario nazionale: un sistema sano, a detta di tutti, ma che evidentemente proprio tanto sano non doveva essere, se quattro banche, come quelle che sono state ampiamente citate, situate tutte nel Centro Italia, hanno posto all'attenzione di tutti noi il fatto che, probabilmente, nella regolarità delle loro attività, c'era qualche piega che andava letta meglio e che gli istituti di vigilanza, dalla Consob alla Banca d'Italia, avrebbero potuto e dovuto fare meglio il proprio lavoro. Abbiamo anche dovuto registrare il fatto che è stato emanato un decreto-legge per queste quattro banche e per sanare il *vulnus* drammatico della caduta di fiducia da parte dei risparmiatori italiani verso il sistema bancario in questa area geografica, mentre non viene previsto lo stesso trattamento per i risparmiatori di un'altra area parte del Paese, ovvero il Nord-Est, colpiti dalle gravissime difficoltà della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, che supporteranno tutto da soli. Ciò accade perché, probabilmente, nelle quattro banche oggetto del decreto-legge c'era anche dell'altro, che doveva essere ricompreso, sanato e risolto. Renzi definisce quello in esame come il decreto-legge che risolve i problemi del sistema bancario nazionale, ma non è vero: esso risolve i problemi di quattro banche di uno specifico territorio. Perché?

Perché in realtà il decreto-legge, articolato nelle tre parti che sono già state ampiamente citate soprattutto dai relatori che mi hanno preceduto, è tutt'altro che sistematico. Nelle prime due parti, quelle più direttamente rivolte alla soluzione dei problemi degli istituti di credito, il testo governativo si caratterizza per la frammentarietà e lo scarso approfondimento delle dinamiche e delle conseguenze immediate e future delle disposizioni che contiene. A cosa mi riferisco, signora Presidente? Al fatto che l'intervento in quest'ambito è ben lungi dal far rendere conto il sistema economico di come il decreto-legge sostanzi davvero un sostegno all'annoso problema del sistema bancario, delle sofferenze, dei crediti incagliati e di quelle situazioni che, all'indomani della sventurata e irresponsabile approvazione del *bail in* da parte del Parlamento, compresa quest'Assemblea, è emersa all'attenzione di tutti. È esploso il bubbone di quelle sofferenze che dentro i bilanci delle banche costituivano un drammatico appesantimento che impediva poi, nell'ambito della vigilanza europea, alle nostre banche di poter continuare a svolgere il proprio ruolo.

Cosa si produce quindi con il decreto-legge in esame? La prima parte viene spacciata per una novità, ma non è altro che un intervento marginale e secondo noi ancora farraginoso e pletorico sulla ridefinizione dei due istituti già utilizzati nella pratica e nelle attuali procedure espropriative. Essa determina un intervento squilibrato, apparentemente in favore delle banche, ma solo apparentemente, perché in realtà nemmeno alle banche servirà questo provvedimento, che di sicuro non servirà a contemperare le legittime ragioni di tutte le parti in causa. Infatti, come è già stato detto, chi si occuperà dell'equilibrio corretto tra creditore, debitore e altri creditori a vario titolo? Perché ci preoccupiamo solo di risolvere una parte del problema, quando questa era l'occasione per intervenire, soprattutto in testi così complessi e delicati come quelli della procedura civile, a favore di tutte le imprese, le banche e chiunque si trovi nella condizione di essere un creditore e di non veder riconosciuto il proprio diritto?

Questa è una visione meramente finanziaria dei cosiddetti *non performing loan*, che sono certamente un tema finanziario, ma se inseriti in una visione veicolata da chi opera sui mercati internazionali (quelli che frequentano i salotti delle banche, dove le azioni si pesano e non si contano) e che attraverso questa visione macro dei problemi è abituato a standardizzare. Questo lo fa anche la BCE e anche quel sistema di vigilanza che ha inteso assumere uno *standard* che non contempla minimamente realtà economiche e finanziarie anche sane, come il senatore Mauro Maria Marino ha ricordato, tipiche del nostro sistema italiano. Secondo noi, invece, il Governo avrebbe dovuto essere più accorto e non pensare unicamente allo *spread* o a margini operativi per risolvere questo problema, ma avere una visione più di dettaglio, perché a questo serve l'analisi che è stata fatta dal lavoro della Commissione, peraltro pregevole.

A questo riguardo, il senso delle proposte che abbiamo presentato si muoveva nella consapevolezza che banche e imprenditori, banche e imprese, sono parte di un unico sistema, vitale per l'economia nel suo insieme, che non può rinascere privilegiando una parte a scapito dell'altra; è solo responsabilizzando tutte le parti in gioco che possiamo davvero cambiare il verso,

in modo che non sia solo un *hashtag* o un tormentone, ma sia una realtà seria e concreta a favore delle nostre aziende.

Vorrei concludere questo mio intervento in discussione generale ricordando che nel buon lavoro della Commissione molta attenzione è stata posta a migliorare il testo, ma non ne è stata posta abbastanza per migliorarlo non solo per il verso finanziario che aveva e per l'attenzione ai bilanci che doveva avere, ma anche per quelle persone che compongono questo sistema e che invece non sono state riconosciute all'interno del sistema finanziario e assicurativo come parti vitali.

Quel capitale umano che, secondo noi, ha la stessa importanza del capitale finanziario e vale almeno tanto quanto nell'affrontare una crisi di sistema che questo provvedimento ci auguriamo possa risolvere, ma che invece temiamo non risolverà. (*Applausi dei senatori Liuzzi, Quagliariello e Scilipoti. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signora Presidente, mi soffermerò su quanto previsto dall'articolo 2 di questo decreto-legge, con l'introduzione del cosiddetto patto marciano e lo faccio per denunciare un pericolo gravissimo che sta per essere introdotto nel nostro ordinamento a danno delle imprese e a preciso e sfacciato vantaggio delle banche e degli istituti finanziari.

Vediamo di spiegare in poche parole in cosa consiste questo patto, la cui ammissibilità è certamente stata già dichiarata dagli organismi giurisprudenziali italiani e anche dalla dogmatica, ma che, per le condizioni in cui sta per essere introdotto, ci porta assolutamente nel campo del killeraggio delle imprese.

Si tratta di poter trasferire la proprietà o il diritto reale di un bene immobile direttamente in favore del creditore senza passare attraverso le procedure esecutive note, quelle che vedono il normale *iter* dell'atto di precetto, del pignoramento, della vendita e della possibilità del debitore esecutato di potersi difendere tutte le volte in cui il credito azionato sia contestabile.

Nel caso di specie, per quanto riguarda le banche, chi ha conoscenza dei tribunali sa benissimo che il contenzioso giudiziario relativo alla quantificazione dei crediti delle banche è molto frequente. Mi riferisco alle note questioni relative all'anatocismo bancario, alle clausole illegittime contenute nei contratti di mutuo, agli interessi anche di tipo usurario che sono conteggiati, con procedimenti anche penali che spesso nascono in danno delle banche e dei loro rappresentanti legali.

Qui il punto, cari colleghi, è che, introducendo nel testo unico bancario il nuovo articolo 48-*bis*, stiamo facendo entrare - come ha detto il collega Crimi - un cavallo di Troia, ed è bene che gli imprenditori italiani sappiano sin d'ora a quale rischio vanno incontro nel momento in cui chiederanno un finanziamento, un mutuo alle banche. Ma soprattutto - ahinoi - anche coloro che hanno già in corso un finanziamento e un mutuo potranno cadere in questa che può essere una trappola mortale per le imprese.

Diciamolo chiaramente: l'avverarsi della condizione che permetterà alle banche di apprendere direttamente il bene immobile messo a garanzia si verifica con il solo mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive. Ebbene, in Commissione finanze, aderendo in minima parte alle sollecitazioni del Movimento 5 Stelle e anche di altre opposizioni, è stata parzialmente modificata la norma, prevedendo che il ritardo nel pagamento di ogni singola rata non sia più di sei mesi (come oggi stabilito nel testo unico bancario) ma di nove mesi. Questo evidentemente è un pannicello caldo che non metterà le imprese al riparo dal rischio di perdere la disponibilità dei beni immobili, fatta eccezione per la casa di abitazione del debitore, del coniuge e dei più stretti congiunti. Per fortuna, almeno ancora c'è questo limite, ma certamente non servirà a liberare le imprese dal rischio facilmente immaginabile di ciò che ne conseguirà e che vale, ripeto, anche per i finanziamenti oggi in corso.

Infatti, le banche chiameranno l'imprenditore che ha in corso un finanziamento, magari un mutuo decennale o ventennale per rimborsare un finanziamento per l'impresa, lo convocheranno cortesemente in filiale per fargli firmare un'integrazione contrattuale, che sarà una pattuizione fatta ai sensi del nuovo articolo 48-*bis* del testo unico bancario, che istituisce il patto marciano. E l'imprenditore, che sia consapevole o no di questo, si recherà in filiale, perché sappiamo benissimo qual è la realtà delle imprese: quando la banca chiama, l'imprenditore è costretto a correre. (*Applausi della senatrice Nugnes*).

La giustificazione del relatore Zeller, secondo la quale comunque occorre una sottoscrizione volontaria per far operare questo patto, in realtà è una giustificazione vuota, nulla, perché sappiamo benissimo, e sfidiamo chiunque a dimostrare il contrario, che oggi un istituto bancario che ha in corso un finanziamento a favore di un piccolo o grande imprenditore è oggettivamente in una posizione di forza. Quindi questa scusa non esiste.

Il primo grandissimo errore, oltre al volere introdurre questo patto marciano, è renderlo applicabile ai finanziamenti in corso: questo porterà migliaia di imprenditori italiani a mettersi un cappio intorno al collo perché, nel caso di una rateazione mensile, qualora tre rate, anche non consecutive, non siano pagate, o meglio non siano pagate entro nove mesi da ogni singola scadenza, quell'immobile o quegli immobili (opifici, terreni, beni immobili che non siano case di abitazione), verranno direttamente presi dalla banca. Infatti non è un caso che le banche adesso, allontanandosi da quella che dovrebbe essere la loro funzione storica, istituzionale ed economica, stiano creando società immobiliari per gestire il patrimonio immobiliare che finora non hanno mai avuto direttamente, ma che ora dovranno gestire. Avremo queste società - immagino, delle *real estate* bancarie - che provvederanno a commercializzare i beni immobili presi con questa clausola nelle condizioni di mercato più favorevoli e magari anche lucrandoci. Ora, che le banche debbano perseguire fini di lucro noi non lo mettiamo in dubbio, né la nostra è una posizione ideologicamente contraria alle banche: noi siamo i primi a sapere bene che un sistema creditizio funzionale è una risorsa ed è una necessità per fare andare avanti l'economia del Paese e le imprese. Ma le condizioni in cui il sistema bancario opera in Italia credo siano note a tutti e

quindi, richiamando quanto il relatore ha esposto nella sua relazione con riferimento al patto marciano, che già esiste in altri Paesi europei come la Germania e l'Olanda per cui non c'è rischio a introdurlo anche in Italia, sfido il relatore o chiunque altro a dimostrare che la situazione normativa e la tutela dei correntisti, dei risparmiatori e degli imprenditori che accedono al finanziamento bancario nel nostro Paese sia uguale a quella dei Paesi citati. Così non è, e la cronaca quotidiana ci dà notizia di quanto il quadro normativo a tutela dei risparmiatori e dei correntisti lasci molto a desiderare.

Per di più è previsto che questo patto valga anche per le procedure esecutive pendenti, quindi siamo veramente alla follia. Nelle procedure esecutive in corso, la banca che si sarà fatta firmare questo patto creditorio abbandonerà la procedura esecutiva per la pignorazione diretta del bene. Tutto questo a discapito delle ragioni del debitore, delle imprese in questo caso, tutte le volte in cui ha motivo di contestare il credito. Non a caso oggi, nelle procedure esecutive immobiliari, nelle cancellerie delle sezioni commerciali dei tribunali, ai delegati alla vendita, cioè a coloro che quantificano il credito delle banche, sono inviate circolari per specificare i criteri, per evitare che le banche, come fanno e cercano di fare molto spesso, carichino il loro credito di interessi o di altre voci non dovute. Tutto questo sparirà.

Allora il dover ricorrere ancora una volta al decreto-legge, l'aver infilato questa normativa nell'ambito di un farlocco sistema di risarcimento per i risparmiatori truffati dalle quattro banche è l'ennesimo sfregio che questa maggioranza e questo Governo vogliono imporre, disvelando una sfacciata volontà di favorire il sistema bancario e finanziario e, paradossalmente, di danneggiare le imprese, che sappiamo essere la risorsa primaria per il mantenimento in piedi di questo Stato (*Applausi dal Gruppo M5S*).

E noi lo sappiamo bene, noi che nei fatti aiutiamo le imprese anche con il taglio dei nostri stipendi, e vederle con il cappio al collo per questa normativa vergognosa è qualcosa contro la quale ci opporremo in ogni maniera. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto*). Signora Presidente, colleghi, penso che questo sia l'ennesimo provvedimento che interviene in materia di credito in questa legislatura, con lo stesso taglio delle disposizioni adottate fino ad oggi in merito, e cioè con un'ottica destinata più al sistema finanziario e alla tutela di percorsi di arricchimento sul possesso del capitale, piuttosto che alla promozione di una sostanziale riforma del sistema creditizio volta a sostenere l'attività economica per il rilancio dello sviluppo del nostro Paese in Europa e per affrontare i gravi problemi di natura sociale che subisce in questa fase il nostro Paese. Mi riferisco, in modo particolare, alla disoccupazione e alla conseguente povertà.

Come è stato rilevato da più parti, anche nella discussione avviata questa mattina, è vero che la struttura del provvedimento tende a salvaguardare gli istituti di credito e le banche, che non possono essere e non sono il fine del sistema economico, bensì uno degli strumenti per sorreggere il nostro sistema economico. Io che vengo da sinistra, non sono un grande appas-

sionato dell'economia di mercato, che affida alle regole della relazione economica tra soggetti il destino di un'economia; sono più perché si ritorni a fare una programmazione economica e perché sia rilanciato l'intervento dello Stato e della comunità, perché una comunità esiste e sta in condizioni di benessere se pensa a se stessa e l'esclusione progressiva dello Stato dall'azione di programmazione economica produce danni anche al sistema economico di mercato: si sviluppano percorsi di accumulazione parassitaria che rendono molto più complicato lo sviluppo dell'economia e il mantenimento di livelli di benessere sociale nel nostro Paese, in Europa e in Occidente. Suggerisco a tutti la lettura dell'ultimo libretto che scrisse Galbraith prima di morire: «L'economia della truffa». Ci siamo affidati ai maghi della cosiddetta finanza, che divorano anche loro gran parte delle risorse che si producono e sono superpagati per mantenere alti i livelli di redditività del capitale, cancellando possibilmente e devastando il sistema produttivo. Questo è un provvedimento che sposa quell'ottica, in particolare nell'istituzione del pegno non possessorio, che sembra una cosa quasi positiva.

Con il pegno non possessorio si costituisce una garanzia sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, per continuare a esercitare l'attività d'impresa e avvalersi del credito per poter sviluppare la propria azienda. La realtà è che, in un sistema che è soffocante per le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, questo diventa uno strumento attraverso il quale si rende ostaggio l'impresa.

Il sistema finanziario, il sistema del credito e le banche così come le stiamo producendo hanno poco interesse a svolgere una delle principali funzioni per le quali sono nati, cioè raccogliere il risparmio e destinarlo ad investimenti, certo garantiti, ma funzionali allo sviluppo economico. La banca oggi ha una preoccupazione, quella di mantenere il più possibile nelle proprie casse la propria liquidità per farne oggetto di speculazione finanziaria, perseguendo l'arricchimento attraverso l'investimento del capitale su se stesso e non sull'attività produttiva, che è più rischiosa, più faticosa e richiede capacità manageriali nel settore produttivo nel quale si decide di investire ed è sottoposta a difficoltà che derivano spesso da andamenti, anche di mercato, che si decidono in altre parti del mondo, molto difficilmente controllabili e in mano a soggetti che sfuggono totalmente anche alle regole dei singoli Paesi.

Ebbene, siccome questa è la dinamica, il risultato è che anche ciò che apparirebbe utile, ai fini dell'accesso al credito, diventa uno strumento di consegna come ostaggio al sistema del credito e della finanza, perché insieme alla costituzione del pegno non possessorio c'è un sistema degli interventi di recupero dei crediti che assume una caratteristica veramente rischiosa.

Le dinamiche con le quali si concludono le aste giudiziarie e le procedure connesse a quelle aste giudiziarie hanno la logica di chi vuole approfittare del fallimento, mettendo lo stesso istituto di credito (quello che dovrebbe favorire lo sviluppo dell'economia, sostenere l'impresa e promuovere l'intrapresa privata e il rischio personale dell'imprenditore) nella condizione di approfittare e di speculare sul fallimento. E lo fa attraverso la partecipazione all'asta giudiziaria per conto terzi, in un sistema come il nostro, che è sempre attenzionato da ogni tipo di magistratura perché permeabile alla cor-

ruzione così come ci dicono la Corte dei conti e tutti gli osservatori finanziari autorevoli che hanno come compito l'analisi dei comportamenti delle nostre amministrazioni e dei soggetti che concorrono alla gestione dello sviluppo, o meglio dell'economia del nostro Paese, perché lo sviluppo è agiuntivo e molto difficile da raggiungere.

Signora Presidente, concludo dicendo che noi avremmo preferito - e non rinunciamo a pensare che si possa fare - adottare finalmente una normativa quadro sul credito, che consenta a tutti, alle imprese, ai cittadini, oltre che agli operatori di quel settore, di capire dove stiamo andando e quali sono i rischi di questo sistema per poter funzionare a beneficio della comunità. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgrò. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRÒ *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che giunge oggi in Assemblea si colloca all'interno di un complesso percorso di riforma del settore creditizio italiano, che si inserisce nel più ampio processo in atto a livello europeo.

Permettetemi di farvi dono di un episodio presentatosi alla mia persona pochi giorni fa e, per essere più chiari, vi voglio parlare di una frase che da alcuni giorni è oggetto dei miei pensieri: «È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli» (Matteo, 19,24).

LEZZI *(M5S)*. Amen.

SCILIPOTI ISGRÒ *(FI-PdL XVII)*. È una parola essenziale per comprendere il rapporto di Gesù con la ricchezza. L'immagine è forte, paradossale, com'è nello stile semitico. Tra la ricchezza e il Regno di Dio c'è incompatibilità ed è inutile voler annacquare un insegnamento che più volte ritroviamo nella predicazione di Gesù, quando dirà, ad esempio, che non si può servire Dio e Mammona (cioè la ricchezza). O quando sembra chiedere al giovane ricco rinunce impossibili all'uomo, ma non a Dio.

PRESIDENTE. La prego di attenersi all'argomento oggetto della discussione.

SCILIPOTI ISGRÒ *(FI-PdL XVII)*. Mi dispiace contraddirla, Presidente, ma è argomento proprio della discussione.

Che cosa condanna allora Gesù? Non certamente i beni di questa terra in sé, ma chi è attaccato ad essi. E perché? È chiaro: perché tutto appartiene a Dio e il ricco invece si comporta come se le ricchezze fossero sue. Il fatto è che le ricchezze prendono facilmente nel cuore umano il posto di Dio e accecano e facilitano ogni vizio. Paolo, l'apostolo, scriveva: «Coloro che vogliono arricchire, cadono nella tentazione, nel laccio e in molte bramosie insensate e funeste, che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione. L'attaccamento al denaro, infatti, è la radice di tutti i mali; per il suo sfrenato

desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se stessi tormentati con molti dolori».

Quale allora l'atteggiamento di chi possiede? Occorre che egli abbia il cuore libero, totalmente aperto a Dio, che si senta amministratore dei suoi beni e sappia, come ha detto Giovanni Paolo II, che sopra di essi grava un'ipoteca sociale. I beni di questa terra, non essendo un male per se stessi, non è il caso di disprezzarli, ma bisogna usarli bene. Non la mano, ma il cuore deve stare lontano da essi. Si tratta di saperli utilizzare per il bene degli altri. Chi è ricco lo è per gli altri.

«Io ho scelto Dio solo, nessunissima altra cosa» e sono certo che quando apparirò davanti al Dio dei nostri padri, il suo figlio e nostro fratello Gesù non mi dirà: «È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel Regno dei Cieli». E per voi, miei amati fratelli, banchieri, bancari, parlamentari, religiosi, economisti, imprenditori e commercianti, spero che le vostre sorde orecchie non sentano l'assordante grido nel deserto del coerede di Dio e nostro signore Gesù Cristo dirvi: «È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel Regno dei Cieli!»

Ma adesso ritorniamo al disegno di legge, oggetto del mio intervento. Vi stavo parlando del provvedimento recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione». Il testo si prefigge l'obiettivo di accelerare il recupero del credito a tutela di chi concede finanziamenti.

Come sapete, ho già affrontato il problema più e più volte in passato, schierandomi dalla parte di tutti quei cittadini e consumatori vessati da tassi di interesse fuori controllo e da indebiti bancari di varia natura. A maggior ragione oggi, mi sento di fare una riflessione profonda perché pare che la situazione non sia destinata a migliorare.

Nella Bibbia si legge: «Il ricco domina sul povero e chi riceve prestiti è schiavo del suo creditore». Personalmente ritengo che questa citazione descriva perfettamente una realtà che è rimasta tristemente immutata nei secoli anzi, che forse è stata ulteriormente aggravata da una bramosia di ricchezza che ha portato a creare delle vere e proprie mostruosità in tema di economia mondiale.

Sto parlando di signoraggio, ossia il reddito derivante dall'emissione di moneta, quel flusso di moneta derivante dalla differenza tra il valore reale e quello commerciale delle banconote stampate. Tale plusvalenza viene sottratta al popolo italiano in virtù della perdita della sovranità monetaria, attuata da una *lobby* di affaristi ai danni delle singole nazioni. Una pratica che è stata resa possibile nel nostro Paese anche grazie alla cessione incontrollata di quote della Banca d'Italia a soggetti privati, perpetrata a tradimento nel corso degli ultimi ventiquattro anni.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Scilipoti Isgrò.

SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, poiché non posso concludere, chiedo cortesemente di poter consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signora Presidente, con questo decreto-legge «cavallo di Troia», come giustamente lo ha definito il senatore Crimi, il Governo, pur dichiarando altro, favorisce ancora una volta le banche, promuovendo la riscossione dei crediti tramite procedure più veloci, ma potenzialmente letali per le imprese, prevedendo anche un parziale pasticcio, perché non è equo il risarcimento per i risparmiatori truffati.

Con il pegno non possessorio di cui all'articolo 1 del decreto-legge, che mette a garanzia il bene mobiliare dell'impresa (attività, mezzi, strumenti, attrezzature e adesso mi dicono anche crediti), si aumenta di fatto in modo spropositato il potere contrattuale del soggetto già più forte, ossia l'istituto creditizio, costringendo di fatto le imprese ad accettare l'inserimento nel contratto della nuova disciplina, solo teoricamente facoltativa e non retroattiva, mettendo ancora una volta in dubbio, qui in Italia, la certezza del diritto, come già accaduto per le energie rinnovabili fotovoltaiche, pena non ricevere l'erogazione del credito.

L'articolo 2 del decreto-legge prevede che i beni immobili dell'impresa che non siano - bontà loro! - abitazione principale passeranno direttamente nella proprietà della banche in caso di inadempienza nel pagamento dopo un certo numero di rate non pagate in un determinato lasso di tempo. Un lasso di tempo che in Commissione è stato anche allungato, ma le rate restano tre, anche non consecutive, e quindi ben lontane dalle sette rate che erano considerate necessarie per vantare il credito previsto dalla normativa del 1993. Inoltre, il credito della banca magicamente prevale giuridicamente su tutti gli altri creditori in caso di fallimento, sia i fornitori che i lavoratori e anche lo Stato con le imposte.

Agli articoli dall'8 al 10 si disciplina il risarcimento per i risparmiatori truffati nel salvataggio delle quattro banche popolari tramite il tristemente famoso decreto salva banche: una grande ammissione di colpa del Governo. Questo risarcimento sarà però solo per l'80 per cento e solo per risparmiatori con reddito complessivo inferiore ai 35.000 euro (ci poniamo qui l'interrogativo se «complessivo» voglia significare del nucleo familiare e, quindi, aver sostituito «complessivo» a «totale» stia a significare un abbassamento del livello e ancor meno creditori potranno accedere a tale risarcimento), oppure con un patrimonio inferiore a 100.000 euro. Si tratta quindi di requisiti rigidi, inconcepibili e limitati tra l'altro solo a chi ha acquisito obbligazioni subordinate prima del 12 giugno 2014, ossia prima della pubblicazione del *bail in*, che poi con questo provvedimento non ha alcun rapporto, anche perché il *bail in* è diventato esecutivo nel dicembre. Non si capiscono quindi i motivi di questa data. Tutti gli altri si dovranno avvalere dell'arbitrato. Quindi si verranno a creare inevitabilmente paradossi di rimborsi milionari e di mancati rimborsi per redditi di poche migliaia di euro di differenza e non si eviteranno ricorsi, con danni generali per tutti, per gli imprenditori e per le banche.

In conclusione, ripetendo cose già dette più volte e ribadite anche in Commissione da auditi di un certo rilievo, ma che noi riteniamo sempre importante ribadire, le banche hanno abdicato da lungo tempo alla loro funzione originaria di sostegno all'economia reale, atta a fornire il diritto al credito, che è costituzionalmente sancito, agli individui, alle famiglie e alle aziende, e al dovere di accompagnare e sostenere nel percorso imprese, piccole e grandi, iniziative, progetti e *start-up*.

Le banche, come noto, concentrano ormai quasi tutte le loro attività in funzioni esclusivamente speculative in ambito finanziario, perseguite troppo spesso con spregio del rischio dei risparmiatori e con conseguenti danni enormi sull'economia del Paese. Questa situazione ha avuto negli anni riflessi fortemente negativi sull'economia reale e questo non lo dice il Movimento 5 Stelle, ma lo dicono gli analisti del settore della grande crisi economica che ci attanaglia ormai da decenni.

Come se non bastasse, le banche troppo spesso si dedicano a funzioni concorrenziali. Concorrenza certamente sleale proprio nel mondo imprenditoriale che dovrebbero sostenere, occupandosi di funzioni direttamente commerciali, quali vendite di beni ed erogazione di servizi (adesso si stanno organizzando al meglio per il grande patrimonio immobiliare che gli piovierà addosso). La banca deve tornare al suo ruolo sociale, deve rinsaldare la sua attività con il tessuto produttivo concreto. È necessario che le banche siano spinte a rischiare a fianco degli imprenditori e tornare così a produrre ricchezza reale per tutti, creando imprese concrete e tangibili che producano beni, servizi e lavoro. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO (*LN-Aut*). Signora Presidente, la Lega Nord non condivide né il metodo con cui si sta portando avanti questo provvedimento, né il merito e i contenuti di questo testo, che introduce dei cambiamenti secondo noi molto rilevanti nel rapporto tra banche e debitori, imprese e famiglie. Ci sembra che i temi e l'importanza di questo provvedimento siano trattati con molta leggerezza, trascuratezza, e poca attenzione persino dagli organi di informazione.

Passano spesso da quest'Aula provvedimenti di rilevanza molto relativa che riempiono i vuoti dell'attività parlamentare e vengono trattati dedicandovi molto tempo, con discussioni molto approfondite e potendo affrontare tutti gli emendamenti uno per uno, votandoli.

Ogniquale volta viene portato avanti, invece, un provvedimento rilevante che ha incidenza sulla vita reale dei cittadini in difficoltà, quasi sempre la procedura adottata da questo Governo e da questa maggioranza è la stessa, decreto-legge e voto di fiducia, e questo è inaccettabile. Si cerca ogni volta di eliminare il disturbo provocato dall'attività parlamentare per espressa volontà del Presidente del Consiglio. È una procedura assolutamente antidemocratica e autoritaria che precede quanto avverrà se passerà la riforma costituzionale promossa da Renzi. Bisogna eliminare il disturbo provocato dal voto degli elettori e dall'attività parlamentare in Assemblea: questi sono i due capisaldi dell'attività legislativa così come la intende il Presidente del

Consiglio; un esercizio del potere senza che la rappresentanza dei cittadini possa incidere.

È vero, in Commissione è avvenuta una discussione approfondita, però dobbiamo notare due cose. In primo luogo, l'accoglimento degli emendamenti è, a nostro avviso, superficiale. Sono stati accolti emendamenti che correggono errori evidenti del decreto-legge, e su quelli evidentemente anche la maggioranza ha dovuto chinare il capo e fare ammenda; c'erano poi emendamenti che avrebbero modificato in modo sostanziale il provvedimento su cui invece la maggioranza si è limitata ad approvare alcuni emendamenti di facciata che danno una risposta assolutamente parziale e insufficiente ad aspetti di grande rilevanza.

Entrando nel merito del provvedimento, voglio chiarire che la Lega Nord ha presentato una serie di emendamenti per cercare di dare un contributo per la correzione di un decreto-legge che non condividiamo assolutamente. Siamo disposti, purché non si arrivi alla fiducia, a ritirare gran parte degli emendamenti che abbiamo ripresentato in Assemblea e a mantenerne solo 30 relativi ai temi che avevamo sottolineato anche in Commissione e da parte nostra ritenuti più importanti, purché il dibattito avvenga in modo costruttivo anche in quest'Aula parlamentare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ci sono temi, poi, che riguardano la prima parte del decreto-legge, che non hanno trovato una risposta efficace. Sappiamo che per quanto riguarda il patto marciano la norma prevede che dopo tre rate non pagate e un tempo che è stato alzato da sei a nove mesi di mancato pagamento si mette in moto un procedimento assolutamente rapido di fronte al quale il cittadino non ha possibilità di difendersi, finalizzato a fargli perdere le sue proprietà a vantaggio degli istituti bancari. Non potete dirmi che avere innalzato da sei a nove mesi il tempo dopo il quale scatta questo meccanismo sia una risposta sostanziale rispetto alle osservazioni delle opposizioni e anche di alcuni senatori della maggioranza. *(Applausi del senatore Candiani)*.

Bisognava aumentare il numero delle rate, bisognava fare in modo che le rate non pagate fossero consecutive, si doveva sopprimere la previsione dell'applicazione del patto marciano per i contratti già in essere. L'estensione dell'applicazione di queste nuove norme ai contratti in essere, evidentemente non sarà conseguente ad un accordo delle parti, come voi avete detto; la nuova normativa verrà infatti applicata ogniqualvolta un debitore andrà in banca e chiederà di rivedere le proprie istanze e le proprie situazioni debitorie, o chiederà nuovi prestiti. Ogniqualvolta che lo farà, è evidente che la banca avrà una posizione di forza per chiedere, a fronte di tale discussione, l'introduzione del patto marciano. Quindi questo è un favore evidente alle banche ed è un danno per i cittadini, gli artigiani, le imprese e tutti coloro che si trovano in difficoltà.

Abbiamo manifestato delle perplessità rispetto alla riduzione del ruolo dell'ufficiale giudiziario a favore di questo custode, perché seppure è vero che ormai c'è una procedura consolidata in cui l'ufficiale giudiziario viene avvertito come una figura ostile, è anche vero che quest'ultimo ha acquisito una professionalità che, a volte, gli consente di dare un contributo positivo a risolvere situazioni molto delicate.

È evidente che vengono tolte tutte le garanzie che avevano i cittadini per difendersi dall'aggressività di questi meccanismi che possono metterli sul lastrico. Cambiano sostanzialmente i rapporti di forza tra le banche e i cittadini e tra le banche e le imprese a favore delle banche.

Abbiamo poi presentato una serie di emendamenti all'articolo 9, perché i requisiti che avete adottato per accedere al risarcimento sono molto stretti. Il senatore Scilipoti Isgrò parlava della cruna dell'ago; ebbene, noi riteniamo che sia più facile che il cammello passi dalla cruna dell'ago piuttosto che un risparmiatore truffato possa ottenere l'indennizzo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Questa è la verità sul provvedimento. Avete fissato tutta una serie di paletti con la Commissione europea che sono assolutamente discrezionali e lesivi dei diritti dei risparmiatori truffati. Questo doveva essere il cardine del provvedimento, invece non lo è. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Voi volete dare una risposta di superficie, dire che tutelate i risparmiatori truffati, quando nella realtà volete togliere dal tavolo un problema politico con una risposta assolutamente inadeguata e parziale.

Sono troppi i temi per poterli affrontare in tempi ristretti: il reddito di 35.000 euro; la data discrezionale entro la quale si può riconoscere l'indennizzo (obbligazioni sottoscritte prima del 12 giugno 2014); tutta la documentazione che deve produrre il cittadino truffato; le procedure complesse attraverso le quali ottenere questi indennizzi.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore.

TOSATO (*LN-Aut*). Sono risposte assolutamente inadeguate, che dimostrano una sola volontà del Governo, quella che ha portato avanti anche con il decreto salva banche: tutelare gli interessi dei forti e di abbandonare a se stessi i sacrosanti diritti dei cittadini truffati. Questo è il vostro indirizzo e questo è l'indirizzo del provvedimento, che noi contestiamo e di fronte al quale manifestiamo tutta la nostra contrarietà. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge oggi in discussione, come questo Governo ci ha abituato, è totalmente discrezionale, è un palliativo. Il Governo toglie il veleno da una ferita, tutela solo una parte senza guardare al quadro d'insieme. Non è stata, infatti, studiata una soluzione valida per tutti, che offra un'effettiva tutela, anche nel lungo periodo.

Da un testo che entra nei tema delle esecuzioni ci si aspetterebbe un intervento normativo che, ferma la tutela dei creditori, finalmente impedisca la svendita dei beni degli esecutati. Il debitore oggi subisce - passatemi il termine - oltre al danno la beffa di vedere i propri beni, anche gli immobili, venduti a cifre così basse da non coprire nemmeno i costi, davvero esorbitanti ed inutili, delle procedure di incanto. Si parla di un abbattimento dei prezzi che possa superare anche il 70 per cento del valore di mercato.

Nemmeno i creditori sono soddisfatti di tali svendite restando quasi sempre a bocca asciutta. Nel migliore dei casi solo le banche ottengono qualcosa dalle aste. Questo sarebbe stato l'unico intervento davvero urgente in materia esecutiva, eppure il Governo riesce nell'impresa di peggiorare una normativa già catastrofica, vessando ancora di più i debitori e lasciando i creditori, ad eccezione delle banche, largamente insoddisfatti.

Per quanto riguarda, poi, le disposizioni relative agli investitori delle banche in liquidazione, quello che mi preme maggiormente sottolineare è la situazione in cui sono incappati gli investitori della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Dalla lettura degli articoli 8 e successivi del provvedimento in discussione, infatti, è possibile comprendere come le misure urgenti da adottare a favore degli investitori da applicare in presenza di determinati presupposti risultino esperibili solo nei confronti degli investitori delle seguenti banche: Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Chieti. Ebbene gli azionisti della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca resteranno fuori e non potranno conseguire alcun indennizzo. Si tratta di un folto numero di azionisti, che forse sarebbe meglio definire vittime. Infatti anche Veneto Banca, come Banca popolare di Vicenza, è costretta ad azzerare il valore delle azioni, per quanto entrambe si dicano disponibili ad andare in conciliazione con tutti i loro clienti possessori di azioni (visto che ormai tali azioni sono così svalutate ed invendibili, tutto ciò non sembra altro che un tentativo per chiudere la vicenda a poco prezzo, senza garantire un giusto e adeguato risarcimento ai risparmiatori coinvolti). Si tratta poi di conciliazioni che, nella maggior parte dei casi, partono con una lettera di richiesta di risarcimento e si concludono in un nulla di fatto.

La mia casella *e-mail* è piena di richieste di aiuto da parte di risparmiatori, che sottolineano il fatto che Veneto Banca ha venduto queste azioni senza informare i consumatori dei possibili rischi, abbassandone poi il valore dell'80-90 per cento rispetto a pochi mesi prima e rendendo di fatto nulla la possibilità di rivenderle. Si tratta di famiglie, lavoratori, piccole aziende e associazioni che si sono fidate di banche in cui si investiva da generazioni; persone che hanno risparmiato una vita e adesso si ritrovano con niente mano. Ma questo Stato non dovrebbe difendere il risparmio, così come sancito dall'articolo 47 della Costituzione?

Nel dicembre 2015, ad esempio, Veneto Banca aveva fissato il prezzo di recesso delle azioni a 7,30 euro, obbligando di fatto gli azionisti che avessero voluto liberarsi delle azioni a perdere l'81 per cento del valore di ogni azione e generando una violazione dei diritti e degli interessi dei consumatori, stabiliti dal codice del consumo e dalla normativa dei settori bancario e finanziario. Gli azionisti di queste banche sono posti in una tale situazione di inferiorità da sembrare surreale. Infatti le due banche non solo hanno tagliato il prezzo, ma impediscono ufficialmente agli azionisti di avvalersi del diritto di recesso. Le perdite scaturite sono superiori ai 7 miliardi di euro: una cifra maggiore, quindi, a quella delle altre quattro banche messe assieme citate nel presente disegno di legge. È inaccettabile che debbano essere i risparmiatori a dover pagare le difficoltà degli istituti bancari.

Per salvare le banche, infatti, potrebbe scattare il meccanismo del *bail in*, per cui proprio i possessori di azioni e obbligazioni sarebbero obbligati a mettere i soldi di tasca propria per tenere a galla l'istituto di credito. I piccoli risparmiatori che fanno la fila davanti agli sportelli delle associazioni di tutela dei consumatori sono tantissimi e la speranza che possa esserci per loro un risarcimento delle perdite subite è sempre più remota. Non si tiene conto di tutti quei risparmiatori che erano convinti di investire i risparmi di una vita, con l'assicurazione che il rischio sarebbe stato bassissimo, più che altro a causa delle comunicazioni false e fuorvianti dei consigli di amministrazione attualmente oggetto di indagini, che, a ben vedere, non sono mai stati oggetto di controlli incisivi da parte degli organi di controllo del sistema bancario. Come spesso accade, a rimetterci sono i lavoratori, le famiglie e quei piccoli imprenditori che già coraggiosamente tentavano di farsi strada in un periodo di profonda recessione.

Concludo augurandomi che si vorrà tener conto di una soluzione a più ampio raggio, che miri effettivamente a far sì che non ci sia un crollo totale della fiducia dei risparmiatori nell'intero sistema bancario, coinvolgendo, in casi del genere, gli azionisti e gli obbligazionisti per tentare una soluzione condivisa, affinché non vengano più estromessi dalla BCE. Soprattutto, mi auguro che si voglia estendere le procedure di rimborso anche agli azionisti delle banche popolari venete, onde evitare una crisi economica che peserà per decenni sull'economia e sulla società veneta e non solo.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signora Presidente, siamo in presenza di un decreto-legge che contiene cose diverse. Mi soffermerò, nel mio discorso, su due macrotemi: il tema del risarcimento ai risparmiatori truffati e il tema dell'offerta che viene fatta alle imprese.

Riguardo al discorso dei risparmiatori, abbiamo un risarcimento dovuto, perché si tratta di persone che non avevano alcuna colpa nell'essere state immischiate in queste modalità non corrette. Ebbene, essi si vedono risarciti come per una specie di grazia, che viene loro da un Governo che però non li ha saputi tutelare precedentemente. Sicuramente si tratta di un rimborso parziale e non per tutti, perché si pongono limiti irrisori, perché ciò riguarda soltanto chi ha un reddito molto basso, al di sotto dei 35.000 euro, e un patrimonio immobiliare al di sotto i 100.000 euro. Pensiamo soprattutto al caso di coloro che superano tale reddito, ma non a seguito di imbrogli o di corruzione, ma perché svolgono attività che consentono loro di superare tale soglia di reddito; il decreto in esame non prevede per loro un risarcimento, nonostante quanto accaduto derivi dal fatto che le banche non hanno minimamente rispettato le regole, che dovrebbero invece essere rispettate quando si invitano le persone ad investire, e non hanno offerto chiarezza sugli investimenti che i loro clienti andavano a sottoscrivere. Ciò è andato a vantaggio di chi lavora nelle banche e di chi trae profitto da queste proposte di investimento: essi continuano infatti a mantenere inalterati i profitti ulteriori derivanti dalle proposte di investimento ai risparmiatori. Queste decisioni

così discutibili sono state prese e inserite nel decreto-legge al nostro esame, in cui, come diceva anche la senatrice Bonfrisco, vengono cambiati i codici civile e di procedura civile e vengono fatti cambiamenti alla procedura fallimentare. Si tratta quindi di un decreto che, mentre non tutela i diritti dei cittadini, cambia le regole.

Inoltre, non si è voluto in alcun modo, almeno fino ad ora, dare risposta alla situazione assurda che vivono i cittadini di Pizzoli. Sto parlando di quanto accaduto nel caso di Banca Etruria nel paese di Pizzoli: nel caso specifico, ciò che ricade su tutti a livello nazionale è diventato di una gravità inaudita, visto che un abitante di quel paese su quattro è stato truffato. A Pizzoli ci sono 4.000 abitanti e 1.000 di loro sono stati investiti da questa truffa. La cosa ancor più grave è che non si è voluto tener conto di un ordine del giorno che chiedeva quantomeno di considerare tale situazione. Il risarcimento a questi risparmiatori va posto in essere al cento per cento: si tratta infatti di un'area terremotata che non è stata nemmeno ricostruita...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Blundo.

BLUNDO (*M5S*). ...e gli investimenti in azioni subordinate sono stati anche destinati alla ricostruzione e garantiti con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze. Mi chiedo veramente dove vogliamo andare: alle imprese si concede la possibilità di prendere prestiti per comprare attrezzature e poi si requisiscono gli immobili. Gli immobili non fanno credito e nessuno ha voluto considerare che tale situazione di acquisizione di immobili diventa un ulteriore vantaggio per le banche in fallimento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il provvedimento in esame viene emanato con modalità di urgenza e ancora una volta assistiamo al ricorso alla questione di fiducia. In realtà, il provvedimento contiene misure che non sono affatto urgenti. Si fa davvero fatica a trovare un solo articolo che evidenzi questa necessità, ad esclusione forse dell'articolo 10, ma quello che è più grave, tuttavia, è che tali norme non sono risolutive per i problemi delle banche.

I provvedimenti del Governo che abbiamo visto finora (e non sono stati pochi) non hanno portato alcuna soluzione alla crisi del sistema bancario. È vero, al contrario, che le regole europee sulla vigilanza e il sistema di vigilanza stesso hanno ricreato, anche se con ritardo, un nuovo quadro di certezze. Va detto che la Banca d'Italia è stata intempestiva su molti dei provvedimenti adottati e questa intempestività la spinge ora a considerare favorevolmente alcuni provvedimenti adottati dal Governo. In realtà, se si fosse intervenuti prima nei casi delle quattro piccole banche in amministrazione straordinaria, si sarebbe evitato anche il decreto-legge odierno per indennizzare gli investitori truffati; tuttavia, quello che secondo me è più im-

portante e che più ci sta a cuore è che probabilmente avremmo evitato queste truffe.

Vorrei preliminarmente sottolineare, ricordandolo a me e a tutti i colleghi, che gli indennizzi dovuti agli inconsapevoli investitori delle quattro piccole banche andranno sicuramente a pesare sulla fiscalità generale. Quello che non ci convince nel provvedimento in esame è l'assunto che per risolvere il problema delle crisi delle imprese si vogliano ora facilitare le procedure per il recupero dei crediti. In realtà si aiutano le banche a cedere sul mercato i propri crediti deteriorati e si agevolano altresì gli istituti che, dopo averli acquistati, li andranno a recuperare, forzatamente e con procedure più facili, anche mediante procedure stragiudiziali. Sarà infatti possibile agire sia sui beni immobili che su quelli mobili, attraverso l'introduzione nel nostro ordinamento, come tanti hanno ricordato questa mattina, dell'istituto del pegno non possessorio. Sono questi i beni che quasi sempre costituiscono gli strumenti principali per l'attività di una impresa o di un professionista. Si crea in questo modo una nuova gerarchia dei creditori: i primi creditori non saranno i soggetti più deboli (dipendenti e fornitori), ma diventeranno gli istituti di credito.

In realtà, in Italia le banche non sono arrivate allo stato di amministrazione straordinaria a causa dei crediti deteriorati, ma, nella maggior parte dei casi, per operazioni finanziarie fraudolente. Il deterioramento dei crediti è stata solo una conseguenza della pessima gestione, riconducibile a gruppi manageriali di scarsa qualità professionale, etica e morale. È il caso del Monte dei Paschi di Siena, della Carige, della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, quattro banche che erano grandi e in alcuni casi prestigiose. Nel loro piccolo anche la Banca Popolare dell'Etruria, Carife, Cassa di risparmio di Chieti e Banca delle Marche hanno dimostrato, nel migliore dei casi, di possedere un *management* inadeguato che le ha malgestite.

La cosa più angosciante è il fatto che mentre la vigilanza faceva anche piccoli passi per controllarle, le banche malgestite erano legate tra loro da una sorta di *fil rouge*, tanto che per assurdo quando la Banca Etruria aveva già dimostrato evidenti segni di difficoltà, l'unica offerta di integrazione arrivata era stata, ironia della sorte, quella della Banca popolare di Vicenza, che pure di problemi ne aveva e assai ben più gravi.

In realtà è il mercato che alla fine regola ogni cosa e al momento stiamo assistendo a un livello di speculazione altissimo sui nostri istituti di credito quotati, che li sta costringendo a continui aumenti di capitale, anche laddove questi siano dotati di patrimoni importanti. Vi sono al momento banche che posseggono un patrimonio netto pari a cinque volte la propria capitalizzazione di borsa: questo significa che i corsi azionari sono con tutta evidenza soggetti a speculazioni di breve periodo.

Dall'altro lato va rilevato che entrano nel capitale delle banche italiane anche fondi di investimento di lungo periodo. Questo è certamente un segnale importante del riconoscimento del valore intrinseco degli istituti di credito italiani.

Da una parte, quindi, l'azione della BCE, dall'altra quella dei nuovi criteri per la vigilanza bancaria hanno creato le condizioni per un sistema

bancario più forte - si può dire - nonostante gli interventi poco risolutivi in questo campo del Governo.

In realtà quello che manca ed è sinora mancato (posto che in natura nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma) è un provvedimento che vada a recuperare le risorse sottratte fraudolentemente alle banche da chi le gestiva; ma soprattutto manca ancora un quadro di fiducia, di maggiori certezze normative, regolamentari e di controllo che faccia crescere il volume di risorse che le banche destinano all'economia reale. È questo il grave problema di cui dovremmo occuparci, e questa dovrebbe essere la nostra prima attenzione perché senza questa attenzione e senza questa volontà di occuparci del problema, rischiamo di non agganciare questa fase ciclica di crescita economica. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mattesini. Ne ha facoltà.

MATTESINI (PD). Signora Presidente, il mio intervento si concentrerà sostanzialmente sugli articoli 8 e 9, ovvero quelli riguardanti misure in favore degli investitori delle banche in liquidazione.

Il lavoro parlamentare di questi giorni ha ulteriormente migliorato il testo del decreto-legge, che - lo dico con nettezza - ha rappresentato già un rilevante, significativo passo in avanti rispetto alla misura contenuta nella legge di stabilità, ottenendo un risultato capace di risarcire al cento per cento tutti coloro che sono stati truffati. Ciò attraverso il superamento del tetto dei 100 milioni per il fondo attivato con la legge di stabilità, perché tutti coloro che sono stati truffati devono essere risarciti, e lo saranno attraverso le due modalità previste: l'indennizzo automatico e l'arbitrato.

Sottolineo che con la previsione dell'automatismo, e dei requisiti per accedere ad esso, si è fatta una scelta che ha guardato con grande attenzione alle fasce più deboli.

Nel passaggio parlamentare, che ha costituito davvero un lavoro significativo e proficuo, anche il riferimento al reddito di 35.000 euro, uno dei due requisiti per accedere all'automatismo, è stato migliorato stabilendo che il reddito cui si fa riferimento non è quello lordo ma quello complessivo, così come definito dall'articolo 3 del TUIR, con la conseguenza importante di allargare la platea di coloro che possono accedere all'automatismo. Si tratta davvero di un elemento fondamentale che, insieme alle tante altre modifiche che sono state apportate, migliora il provvedimento, grazie anche ad un lavoro importante fatto in Commissione, in una continua intesa e volontà comune tra maggioranza e Governo, ma anche da parte di tutti i colleghi parlamentari, che ha portato altresì ad accogliere molte delle proposte che sono venute dalle associazioni dei cittadini.

Abbiamo fin qui parlato dell'automatismo, ma voglio anche ribadire che l'investitore che vorrà dimostrare la violazione degli obblighi d'informazione, diligenza, correttezza e trasparenza, potrà ricorrere all'arbitrato ottenendo il 100 per cento. A tal proposito tengo a precisare quanto sia importante il contenuto dell'articolo 10, che prevede che entro il 30 giugno sia adottato dal Governo il decreto attuativo riguardante le procedure dell'arbitra-

to. Ciò significa che dopo il 2 luglio, data di scadenza del decreto-legge che stiamo approvando, avremo anche il decreto attuativo relativo all'arbitrato e questo, come diceva il senatore Mauro Maria Marino, è importante perché è essenziale che i risparmiatori, che devono poter scegliere con cognizione se ricorrere all'automatismo ovvero all'arbitrato, abbiano ben chiare le procedure. Sottolineo questo perché da più parti, anche in sede di audizioni, da parte delle associazioni, dei cittadini che sono stati truffati, si è parlato spesso dell'arbitrato come di una tagliola, un qualcosa di rischioso perché le procedure non sono chiare; quindi, la scelta di arrivare al decreto attuativo entro il 30 giugno è importante.

Permettetemi di domandare a me stessa, ma anche a voi, cosa ha prodotto questo grande cambiamento così significativo dalla legge di stabilità ad oggi. Sono state tante, infatti, le persone che me lo hanno chiesto. Io sono di Arezzo e tantissimi cittadini mi hanno domandato perché questa soluzione, già riconosciuta come molto positiva, non sia stata adottata prima; perché non lo abbiamo fatto subito. È bene dire, fuori dalle polemiche politiche, che non guardano al bene delle persone ma solo al gusto dello scontro, che ciò non si è fatto semplicemente perché non era possibile. È stato grazie all'azione continua, pressante, propositiva e tenace del Governo, a partire dal Presidente del Consiglio Renzi al ministro Padoan, che abbiamo convinto l'Europa. Ricordate, colleghi, la cautela con cui, in punta di piedi, il ministro Padoan ha dovuto cercare a dicembre gli aggettivi con cui descrivere il fondo dei 100 milioni? Fu costretto - utilizzo questo verbo - ad usare il termine «umanitario» al fine di evitare che da parte dell'Europa ci fossero chiusure e *stop* al fondo stesso.

A distanza di pochi mesi, la Commissione europea, che aveva impedito scelte diverse, tramite Margrethe Vestager, commissaria europea per la concorrenza, ha detto in modo molto chiaro - mi riferisco ad una intervista della commissaria al «Corriere della Sera» - che chi si è fidato delle banche ed è stato imbrogliato deve essere risarcito dal Governo perché si tratta di un caso di vendita scorretta. Quindi si tratta di un grande cambiamento, di un grande risultato che non era né scontato né casuale perché - lo ribadisco - è frutto di un'azione governativa che ha sempre avuto l'obiettivo di risarcire tutti i cittadini, della cui truffa non è responsabile il Governo o questo Parlamento.

Voglio ribadire quali sono stati i risultati importanti di questo percorso parlamentare. Dentro i quattro paletti categorici dell'Europa (i 35.000 euro, i 100.000 euro, la data del 12 giugno e il tetto dell'80 per cento), abbiamo introdotto grandi novità: dell'ampliamento della platea ho già parlato; c'è poi lo spostamento dalla data del 2015 al 2014 quale data indicativa per la denuncia dei redditi su cui basare il calcolo dei 35.000 euro. Si è anticipato di un anno tale data in modo che si possano protrarre ulteriormente i tempi per la determinazione del reddito degli imprenditori individuali, coltivatori ed altri, essendo essi vincolati alla presentazione del modello Unico.

Un altro elemento di novità è l'allungamento dei tempi per la presentazione delle istanze al fondo: si passa infatti dai quattro mesi ai sei mesi. Ed ancora di grande rilevanza è la facilitazione per la documentazione che l'investitore dovrà allegare all'istanza; tale documentazione dovrà essere fornita

dalla banca entro quindici giorni dalla richiesta. Tengo anche a sottolineare che è stata chiarita dagli uffici la questione della cointestazione, che era un elemento di grande preoccupazione.

Con questo decreto-legge e con i miglioramenti apportati diamo risposta a tutti coloro che avevano perso tutto, e - ci tengo a dire - non per responsabilità del Governo o di un decreto (che arriva invece a valle di disastri compiuti da altri). Lo dico in modo particolare perché si tratta di disastri che nascono anche - tengo a dirlo in modo molto chiaro - da una scarsa e inadeguata vigilanza, anche colpevole, in parte di Bankitalia, ma sicuramente in modo sostanzioso da parte della Consob: perché se la Bankitalia ha per legge l'obbligo di vigilanza ai fini del contenimento del rischio, della stabilità patrimoniale e della sana e prudente gestione da parte degli intermediari, la Consob ha invece, anche sulla base della legge n. 268 del 2005, il compito di controllare la trasparenza e la correttezza degli intermediari, nonché, dopo la suddetta legge del 2005 (dopo aver vissuto le tremende situazioni legate ai *bond* argentini, Cirio e Parmalat) il controllo sulle obbligazioni bancarie.

Mi domando allora perché la Consob, anche dopo l'agosto 2013 quando è entrato in vigore il *burden sharing* (ma anche dopo) ha continuato a permettere che fossero emesse obbligazioni subordinate da collocare al dettaglio, la cui rischiosità era dissimulata ed il cui rendimento, che andava tra il 4 e il 5 per cento, era di poco superiore agli altri titoli pubblici. Mi chiedo inoltre: perché la Consob ha tolto dai prospetti di vendita gli scenari probabilistici? Il presidente Vegas ha detto più volte che questo era vietato dall'Europa, ma non è così: l'Europa invita invece ad inserire nei prospetti di vendita gli scenari probabilistici.

Ho ascoltato alcuni colleghi, come ad esempio i senatori Crimi, Blundo ed altri, ribadire, parlando delle quattro banche e in particolare di Banca Etruria, che quest'ultima sia in qualche modo la banca del PD, la banca di Renzi, la banca della famiglia Boschi. Guardate, se la Banca Etruria è tra le banche messe in liquidazione, la responsabilità non è di nessuno di tali soggetti; la responsabilità è, come per le altre banche, di una malagestione.

Voi sapete che la magistratura sta anche indagando sulle responsabilità penali, ed io lo dico in modo molto chiaro: spero che chi ha sbagliato paghi; spero che la magistratura arrivi rapidamente alla conclusione di queste indagini. Ciò che ha portato la Banca Etruria ad essere liquidata è stata proprio la *mala gestio*, la scelleratezza con cui sono stati fatti prestiti e investimenti totalmente slegati dal territorio, frutto di gestioni che per tanto tempo sono state autoreferenziali, così come sta dimostrando anche la relazione del commissario di Bankitalia che ha certificato nel corso del tempo gli andamenti della malagestione della banca.

Penso che noi dovremmo avere una grande responsabilità, perché riconoscere l'importanza di questo decreto-legge e il fatto che esso abbia la capacità di restituire a tutti ciò che hanno perso (perché se si vuole riavere il cento per cento, si può ricorrere all'arbitrato), è un elemento di grande importanza.

La pacificazione sociale va nell'interesse dei cittadini e di un rapporto tra banche e territorio, che deve tornare ad essere positivo perché i territori hanno bisogno di una politica finanziaria che li possa sostenere. Se, inve-

ce, c'è chi sceglie ancora, per il gusto della polemica e per qualche voto in più, di fare puramente polemica senza riconoscere un passaggio così importante, vuol dire che non ha a cuore l'interesse dei cittadini, ma solo l'elemento di speculazione politica. Questo porterà poco lontano e sicuramente non aiuterà una sana politica finanziaria e, visto che la prossima sfida è la vendita della banche, un lavoro di salvaguardia dei posti occupazionali perché in queste banche lavorano decine di migliaia di persone.

Penso che il risultato che portiamo a casa oggi con questo decreto-legge sia di grande responsabilità e apra nuove prospettive. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI (*CoR*). Signora Presidente, noi del Gruppo Conservatori e Riformisti abbiamo cercato di valutare oggettivamente e senza pregiudizi il decreto-legge sottoposto al nostro esame. Non voglio dire che ci ha colpito subito l'eccessivo *favor* verso il mondo bancario e le banche interessate più direttamente da questo tipo di decreto, ma sicuramente abbiamo puntato la nostra attenzione a verificare se, all'esito dell'approvazione del decreto e dell'ulteriore conversione in legge, ci sarà un'ulteriore sperequazione da parte del sistema legislativo vigente a favore delle banche e un'ulteriore discriminazione nei confronti di imprese e cittadini che banche non sono, soprattutto per la parte relativa - il mio intervento si concentra solo su questo aspetto - alla riscossione dei crediti da parte delle banche.

Non entro nel merito di tutte le questioni tecniche e giuridiche che riguardano le novità introdotte dal decreto per quanto riguarda la possibilità di utilizzare strumenti innovativi da parte delle banche. Voglio solo dire che il decreto, come è stato detto anche durante l'illustrazione delle questioni pregiudiziali, introduce sicuramente delle agevolazioni o, addirittura, consente di saltare, per quanto riguarda le banche, dei passaggi di tutela giurisdizionale. Questo per noi è incostituzionale e, per questo, abbiamo votato a favore delle questioni pregiudiziali proposte anche dagli altri Gruppi d'opposizione.

Il provvedimento crea, inoltre, un'ulteriore sperequazione a sfavore delle imprese. Noi non dobbiamo porci solo il problema del mondo bancario e degli istituti di credito, ma di tutti gli imprenditori e cittadini che hanno anche loro il diritto di soddisfare i propri crediti in maniera efficiente, così come con questo decreto si ritiene di poter fare solo per le banche. Pensiamo a quanto sia frustrante, in un momento di crisi economica come quello attuale, per le imprese riscuotere i propri crediti. Faccio solo l'esempio dei crediti verso le pubbliche amministrazioni: un'impresa creditrice verso le pubbliche amministrazioni si trova di fronte ad una serie di ostacoli notevoli. Penso al sistema dei debiti degli enti locali e territoriali: molto spesso ci si trova di fronte all'impignorabilità di somme, molte altre volte ci si trova di fronte all'impossibilità di riscuotere i crediti perché le amministrazioni non possono pagare per i limiti del Patto di stabilità, che non consente neanche a Comuni, Province e Regioni non in crisi e con la tesoreria piena di soldi di soddisfare i crediti delle imprese. Il nostro tentativo è stato allora molto

concreto e pragmatico e volto ad introdurre dei miglioramenti al decreto-legge che ristabilissero un certo equilibrio tra i crediti che devono essere riscossi e che il sistema bancario non riesce a riscuotere e i crediti di imprese e cittadini che diventano crediti di serie B.

È sulla base della considerazione della pari dignità costituzionale che bisogna riconoscere ciò, sia al mondo del credito e al concetto, introdotto nella Costituzione, della tutela del risparmio, sia a chi fa l'imprenditore e rischia quotidianamente per garantire lavoro, sviluppo e crescita economica.

In questa direzione, con questa *ratio*, vanno letti alcuni emendamenti che, improvvidamente, nel passaggio in Commissione non sono stati considerati nella giusta luce, come quello che era sicuramente un modo pragmatico e non ideologico per cercare di risolvere i problemi, e non solo delle banche. Mi riferisco a emendamenti come il 4.15, che introduceva un riparto, anche parziale, delle somme realizzate nell'ambito di procedure esecutive, anche in pendenza di controversie tra creditori concorrenti o tra creditori e debitori; con esso si voleva riconoscere anche per i crediti non totalmente contestati, ma solo parzialmente, di poter dare una accelerazione e garantire una riscossione, anche parziale, nei confronti dei creditori che questo diritto vedono compresso con il sistema attuale.

Ricordo poi gli emendamenti, sempre all'articolo 4, con i quali si è cercato di accorciare notevolmente i tempi delle procedure esecutive immobiliari. È vero che negli ultimi anni ci sono stati una accelerazione e un miglioramento in termini di tempistica rispetto alle vecchie procedure esecutive, che duravano oltre dieci anni e che, invece, negli ultimi tempi sono diventate più brevi. A volte, però, le sorti di un'impresa commerciale o industriale sono legate a tempi ancora più ristretti.

La nostra idea, quindi, era di accelerare i tempi del processo esecutivo immobiliare, non solo facendo dei salti tesi alla degiurisdizionalizzazione a favore delle banche, ma anche cercando di snellire ulteriormente le procedure esecutive, addirittura potendo evitare una serie di rinvii da una udienza all'altra e cercando di partire da subito con l'iscrizione a ruolo, con una procedura molto più snella rispetto a quella prevista dal codice di procedura civile vigente.

Con gli emendamenti 4.65 e 4.67 si è cercato di attuare la logica della svendita degli immobili, cercando di valorizzarli il più possibile. E ricordo che gli immobili oggetto di procedure esecutive immobiliari vedono ridurre notevolmente il proprio valore per due motivi: la lungaggine delle procedure e, quindi il fattore tempo, e il fatto che le procedure sono realizzate in maniera tale che non si punta a realizzare il massimo profitto, il massimo rialzo - se è possibile usare questa espressione - nella vendita, ma riducono pesantemente, con i rinvii e i vari passaggi, il valore immobiliare.

I nostri emendamenti cercavano, quindi, di ottimizzare il più possibile questa fase, che è critica e spesso vede entrare l'impresa in una situazione patologica dalla quale, nei momenti di crisi economica, è difficile uscire.

Altri emendamenti intendevano garantire la continuità aziendale delle imprese in crisi, che si vedono assoggettate a procedure esecutive e concorsuali, in modo migliore rispetto a quello previsto dall'attuale sistema vigente, cercando soprattutto di garantire le sorti delle imprese prima ancora

delle esigenze della fase più patologica, quella dell'esecuzione o, addirittura, della procedura concorsuale.

In altre parole, noi abbiamo cercato di migliorare il decreto-legge, ristabilendo un equilibrio sostanziale tra istituti di credito e imprese sulla base di questa funzione, che deve essere riconosciuta sì agli istituti di credito, ma anche agli imprenditori, che sono la linfa vitale della nostra economia, e soprattutto alle piccole e medie imprese.

Ma la Commissione prima, con passaggi farraginosi e certamente frustranti per chi si era posto l'obiettivo di migliorare il testo, e poi addirittura il voto di fiducia sul maxiemendamento che sta per arrivare, annullano totalmente il nostro tentativo.

Il decreto-legge in esame - non voglio ripetermi e usare espressioni ormai abusate da tutti noi che siamo all'opposizione di questo Governo - costituisce la cifra distintiva e consente di decodificare il DNA del Governo Renzi. In questo caso potremmo dire che sono vicini alle banche e lontani dai cittadini e dagli utenti dello stesso mondo bancario, contigui ai consigli di amministrazione dei diversi istituti di credito e insensibili ai drammi di soci e correntisti. E si rileva questa distanza anche dinanzi alle proposte emendative costruttive e non ideologiche che ho illustrato prima. Si voleva solo sveltire il processo esecutivo e aiutare gli imprenditori in crisi, ma non si è voluto prestare ascolto a questo tipo di istanze.

Quindi, potremmo concludere che quel solco che segnava la distanza tra Governo e cittadini è diventato prima una trincea e oggi un vero e proprio fossato e i risultati del 5 giugno sembrano attestarlo plasticamente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quagliariello. Ne ha facoltà.

*QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, vorrei fare una breve retrospettiva. Ricordo quando di questa vicenda si è iniziato a parlare: eravamo alle porte della pausa natalizia e siamo tutti stati immersi in complicatissime questioni riguardanti il diritto bancario italiano ed europeo.

All'inizio è stato fin troppo facile puntare il dito contro l'Europa e dare agli euro-burocrati la colpa di quanto avvenuto a Banca delle Marche, Carichieti, Carife e Banca Etruria. Già allora però si ponevano alcuni quesiti che non hanno fin qui avuto risposta: se il Governo Renzi era così contrario alle norme europee sul *bail in*, perché non si è speso fino all'ultimo istante per tentare di opporvisi?

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 12,28)

(*Segue QUAGLIARIELLO*). Se aveva idee migliori per la risoluzione delle crisi bancarie, perché non le ha messe sul tavolo? Perché non ha usato la forza della sua rappresentanza in seno alle istituzioni comunitarie, come invece ha fatto o almeno cercato di fare in altre occasioni? E ancora, colleghi, una volta che queste regole, nel bene o nel male, sono state emana-

te, perché nel trasferirle nell'ordinamento italiano si è andati avanti a due velocità, a seconda che si trattasse di amministratori o di risparmiatori?

Come abbiamo cercato di ricordare invano al Governo in quei giorni, le due direttive gemelle, una sulle procedure di risanamento delle banche, l'altra sulla garanzia dei depositi dei risparmiatori, erano state approvate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - non a caso - in contemporanea, lo stesso giorno. Senza l'una, l'altra sarebbe stata non solo inutile, ma dannosa. Lo si è visto dopo pochi giorni con quello che è successo nel nostro Paese. Il Governo infatti, per una fortuita casualità, si è ricordato di recepire frettolosamente la direttiva sul risanamento delle banche (il 16 novembre 2015), appena in tempo per applicarla ai casi delle quattro banche in oggetto e, in particolare, di Banca Etruria (il 22 novembre 2015). Per un'altra fortuita casualità, invece, ha dimenticato nei cassetti di Palazzo Chigi, fino all'8 marzo 2016, la direttiva che creava il sistema di garanzia dei depositi dei risparmiatori, i quali, infatti, si sono visti azzerare i risparmi dalla sera alla mattina.

Anche qui, però, serve un po' di precisione nella ricostruzione. Non tutti i risparmiatori si sono visti azzerare i risparmi, perché dalle notizie che sono trapelate sulla stampa (le avete lette tutti) dalla procura di Arezzo si sospetta che alcuni risparmiatori eletti siano stati avvisati per tempo di ciò che sarebbe successo. La presunta soffiata avrebbe sottratto alla banca 288 milioni di euro in poche settimane, creando una voragine nei conti e accelerando ulteriormente il *default* dell'istituto toscano. Il tutto a dispetto degli ignari che a quelle banche avevano affidato i risparmi di una vita.

A seguito del "fallimento guidato" di Banca Etruria & Co. siamo stati spettatori di un teatrino di false promesse e velati sospetti avanzati da alcuni rappresentanti dell'Esecutivo. Da un lato, infatti, a partire dalla scorsa legge di stabilità si sono susseguite rassicurazioni su una imminente soluzione; dall'altro, si è più volte lasciato intendere che questi risparmiatori fossero colpevoli di «un investimento sbagliato». Alcuni membri del Governo li hanno addirittura paragonati a degli «imprenditori che si assumono il rischio di impresa». Sarebbe facile ironizzare sulla riscoperta, d'un tratto, delle regole del mercato liberale.

Noi, che forse abbiamo qualche titolo in più per parlare di leggi del mercato e sostenere che esse sono uguali per tutti e che chi più guadagna più rischia, diciamo con chiarezza che queste regole sarebbero valse qualora i risparmiatori aretini fossero stati consapevoli di ciò che stavano sottoscrivendo. Da quanto emerge dalle indagini e propagato dalla stampa, in questo caso le cose sono andate in modo piuttosto diverso.

I dirigenti di Banca Etruria avrebbero portato al fallimento l'istituto finanziario a suon di concessione di lauti finanziamenti a imprese alle quali, poi, chiedevano in cambio false consulenze. Gli stessi dirigenti avrebbero sollecitato i sottoposti affinché vendessero le obbligazioni subordinate allo sportello. I funzionari, poi, pur di ottemperare all'ordine, avrebbero addirittura falsificato i profili di rischio dei clienti, attribuendo loro lauree e titoli di studio mai conseguiti. Sono stati ritrovati documenti in cui pensionati di novantatré anni dichiaravano, a loro insaputa, di non voler ritirare i soldi investiti per i dieci anni successivi. Evidentemente, la loro aspirazione di vita

è abbastanza lunga e ciò mi ricorda quello scrittore tedesco che diceva che a cento anni non si preoccupava di morire perché leggeva i necrologi e scopriva che alla sua età non sono poi tanti quelli che muoiono.

Elementi come questi non possono che testimoniare una pesante responsabilità da parte dei vertici di Banca Etruria. Davanti a questo genere di "fango" riportato dai giornali (così è stato definito dal Presidente del Consiglio in quest'Aula), lo stesso *Premier* ha pensato, in principio, di scaricare ancora una volta la patata bollente sull'onnipresente Raffaele Cantone, una sorta di *passepourtout*: a lui il noioso e ingrato compito di operare la selezione tra i risparmiatori che - cito - rientravano nella categoria «signori che prendevano il 7-8 per cento di interessi coscientemente» da coloro che "prevedevano il 7-8 per cento" a loro insaputa.

Colleghi, la percentuale di clienti presumibilmente truffati da Banca Etruria sembra essere talmente alta che persino i nuovi vertici della cosiddetta *good bank* hanno tentato invano di accelerare i tempi, proponendo al Governo di provvedere a un primo parziale rimborso finanziato con risorse autonome.

Man mano che le indagini procedevano e le relazioni della Banca d'Italia venivano rese note, anche il Governo ha dovuto prendere atto dell'insostenibilità di questa vicenda, tanto da mettere da parte Cantone, dare il ben-servito all'ambasciatore Sannino (allora capo della Rappresentanza italiana presso l'Unione europea e definito troppo morbido nelle trattative con l'Europa) e trasformare magicamente un tecnico governativo di alto livello come Carlo Calenda in diplomatico della Repubblica. A Carlo Calenda - lo abbiamo capito in seguito - l'ardua missione di fare la voce grossa in Europa per ottenere maggiori risorse evitando di incappare nell'ostacolo degli aiuti di Stato. Soldi, questi, destinati al risarcimento degli «scellerati investitori di Banca Etruria». I 100 milioni stanziati in sede di legge di stabilità - lo avevamo detto in tempi non sospetti e credo che il presidente Sangalli mi può essere testimone - sarebbero stati assolutamente inadeguati a ripianare un buco di 328 milioni di euro. A tanto ammontano le perdite subite dai risparmiatori. Non a caso, colleghi, la nomina dell'attuale ministro dello sviluppo economico Calenda nella prestigiosa Rappresentanza di Bruxelles risale al 19 gennaio, il nulla osta dell'Unione all'aumento di capitale a 300 milioni di euro del Fondo destinato ai risparmiatori è arrivato il 20 aprile, e Carlo Calenda ha restituito la feluca solo 16 giorni dopo per essere promosso a capo del Dicastero di Via Veneto.

Il 29 aprile, giunti oramai alla ventiduesima «settimana decisiva» - perché ogni settimana era annunciata come tale - il decreto per gli indennizzi ha finalmente visto la luce. Meglio tardi che mai, avranno pensato i 10.559 correntisti protagonisti di questa amara vicenda. Certo, perché non sapevano ancora che nemmeno questa sarebbe stata la volta buona - cerco di parlare con linguaggio comprensibile al Governo - e che si sarebbero trovati davanti a numerosi bivi, molti dei quali li avrebbero portati in strade senza uscita. Ad esempio, tra coloro che avevano effettuato l'investimento prima del 12 giugno 2014 e coloro che lo avevano sottoscritto dopo si fa una grande differenza. La data spartiacque - non a caso - è quella in cui sono state pubblicate sulla *Gazzetta* dell'Unione europea le due direttive gemelle. La

seconda categoria potrà accedere solo alla lunga e farraginoso strada dell'arbitrato, mentre per chi ha investimenti precedenti al giugno 2014 si apre anche la strada del risarcimento automatico. Automatico sì, ma con molti se: se il reddito è inferiore ai 35.000 euro; se il patrimonio mobiliare è inferiore ai 100.000 euro; e in ogni caso, nella più rosea delle ipotesi, il rimborso non potrà essere maggiore dell'80 per cento di quanto investito; al netto di oneri e spese di acquisto; al netto della differenza fra il rendimento complessivo dei titoli incriminati e il rendimento dei titoli di Stato. E se mai capitasse che questa differenza fosse a vantaggio dell'investitore, questa verrà decurtata dalla somma risarcita. A chi opti per una delle due soluzioni, poi, verrà automaticamente preclusa l'altra. In sostanza, traducendo in italiano - e chiedo al Governo se ho capito bene - stiamo dicendo a questi 10.559 nostri concittadini: «siete stati truffati, avete perso i risparmi, a volte i risparmi di una vita, ma in fondo se guadagnate più di 1.500 euro al mese o avete altri investimenti finanziari del valore di un *box* auto a Roma, oppure se quando siete stati ingannati dalla vostra banca non eravate coscienti che era entrata in vigore una direttiva europea, che il Governo non avrebbe ratificato se non quando utile per il caso Etruria, allora, la vostra truffa è nulla e voi non avete bisogno di essere risarciti». Verrebbe da commentare: «Non è questo il mercato, bellezza!».

Colleghi, con questo sistema si disincentiva di fatto l'accesso all'arbitrato affabulando i risparmiatori con un sedicente rimborso automatico che, come ho cercato di dimostrare, automatico non è.

Si prendono quindi due piccioni con una fava: si illudono i risparmiatori di poter recuperare almeno in parte quanto perso e si evita - come sarebbe avvenuto grazie agli arbitrati - di rendere nota la percentuale degli investitori spericolati, come definiti dal *Premier*, e quindi si evita, per differenza, di sapere quanti sono gli investitori truffati da Banca Etruria.

A questo punto ci siamo illusi di poter esercitare il nostro ruolo di legislatori, modificando il decreto durante l'esame in questo ramo del Parlamento, ma anche l'ultima fiammella di speranza si è spenta quando abbiamo compreso che ogni ipotetica modifica doveva rientrare in emendamenti sottoscritti dai relatori, previo nulla osta del Governo. Arrivati in quest'Aula, con metodo altrettanto democratico, si annunzia l'apposizione della questione di fiducia in entrambe le Camere.

Colleghi senatori, rappresentanti del Governo, dopo questa estenuante vicenda, di cui ancora molto si dovrebbe conoscere e molto si dovrebbe discutere, non riesco proprio a trovare alcuna motivazione ragionevole per votare a favore di questo provvedimento. Per me che faccio parte dell'opposizione è scontato, ma forse anche qualche collega della maggioranza ci dovrebbe pensare. In questo caso, concedere la fiducia in bianco all'Esecutivo non è soltanto un errore, è davvero qualcosa di più. E forse varrebbe la pena non avere correlazioni di carattere "morale" con un provvedimento di questo tipo. (*Applausi dal Gruppo (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lezzi. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, sarebbe stato interessante che i parlamentari del PD, così bravi a difendere questo provvedimento, fossero venuti ieri mattina fuori da questo palazzo, dove c'erano gli investitori che sono stati platealmente truffati e ora anche ignorati, come è stato ignorato quell'uomo che si è persino suicidato perché aveva perso la dignità oltre che i propri risparmi. Ma di questo ci si dimentica e nel provvedimento in esame si parla di Fondo di solidarietà, perché il Partito Democratico è buono, come lo sono il *Premier* e il ministro Boschi, il cui padre è una persona per bene. Pensate che andava persino a scuola a piedi, come se il resto degli italiani avesse fatto chissà cosa fino adesso, o non avesse lavorato e i risparmi di una vita fossero caduti dal cielo. Queste non sono delle persone per bene?

Loro vanno in televisione e dicono che quei risparmiatori si sono comportati da speculatori, hanno voluto guadagnare di più e allora hanno accettato anche il rischio. Sarebbe stato interessante, invece, avere qui il caro padre, persona per bene, del ministro Boschi, il ministro Boschi, il ministro Padoan e Renzi ai quali porre alcune domande per avere precise risposte. Sarebbe stato interessante conoscere tutto ciò che c'è dietro ai 15 milioni di fatture false emesse da Banca Etruria. E bisognerebbe chiedere delle spiegazioni su come mai gli amministratori, più cinque sindaci, tra i quali c'era anche il padre della Boschi (persona per bene), si sono concessi 198 posizioni di fido per 185 milioni di euro. Ne hanno utilizzati 142 e 108 non sono tornati indietro. E allora perché non torna indietro ai nostri poveri concittadini il cento per cento del maltolto? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sarebbe anche interessante sapere, dal momento che Bankitalia, la CONSOB, Padoan, Renzi, la Boschi e il padre della Boschi (persona per bene) lo sapevano, che già dal febbraio 2012 l'agenzia Fitch ha abbassato il *rating* di Banca Etruria, e questa quindi, non poteva più rivolgersi a quei mercati istituzionali dove gli investitori professionali potevano calcolare il rischio. E invece hanno ingannato anche sui finti rendimenti. Ricordiamo che, nel periodo in cui avete rifilato scientemente quelle azioni subordinate ai nostri concittadini risparmiatori - vere persone per bene che hanno lavorato una vita - a loro questo non lo avete detto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Avete fatto addirittura disinvestire i BTP e cosa avete dato in cambio? Mentre quei BTP avevano un rendimento di poco più del 4 per cento e Banca Intesa - prendiamo la banca più solida - andava oltre il 6 per cento, loro hanno preso il 3,50 per cento: meno di tutti. Sono stati truffati più di una volta.

E poi Padoan e il governatore di Banca d'Italia Visco vanno in televisione a dire che la proposta di reddito di cittadinanza non serve a niente, ma dicono pure di non averla neanche letto, così come forse non hanno letto neanche le domande che cercano disperatamente di avere risposte. Qui fuori c'erano decine e decine di risparmiatori che vogliono queste risposte. Voi avreste dovuto rimborsare il cento per cento perché, con la complicità del Governo e con il padre della ministra Boschi, persona perbene, che sedeva in quel consiglio di amministrazione da anni, e non negli ultimi sei mesi, avete truffato quelle persone scientemente e le state ingannando e insultando ancora, ancora e ancora e non riuscite a dare delle risposte.

Riuscite a fare provvedimenti *pro* banche e *pro* grandi imprese, ma quando si tratta dei piccoli imprenditori che hanno investito i risparmi di una vita e che, purtroppo, non si chiamano Marchionne né "Riva d'Ilva", allora tutto tace, tutto si infogna e si insabbia. Questo state facendo.

Se non è così, richiamo con l'Adusbef tutti i risparmiatori. Abbiate il coraggio, la faccia e la trasparenza di portare Pierluigi Boschi, padre della Boschi e persona perbene, la Boschi stessa, Padoan, Renzi e tutta la maggioranza fuori dai palazzi senza scorta, per andare a parlare con quella gente a cui state rubando ancora i soldi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MATTESINI (*PD*). Ma che stai dicendo? Ci sono andata da sola, sempre.

LEZZI (*M5S*). Siete disonesti e in quest'Aula, nei programmi televisivi e sui giornali non riuscite ad abbracciare l'onestà, neanche di fronte alla più plateale evidenza dei fatti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, cari colleghi e care colleghe, io, così come tutto il Gruppo di Forza Italia, non condivido il provvedimento in esame e cercherò di spiegare i motivi. Tuttavia, credo sia giusto dare atto innanzitutto ai relatori Zeller e Mauro Maria Marino - e quest'ultimo anche nella sua veste di Presidente della Commissione - e al sottosegretario Baretta che in Commissione è stato consentito all'opposizione di lavorare sul provvedimento e di esprimere le sue opinioni, opinioni che talvolta sono state tenute in considerazione - secondo noi, troppo poco - e troppo spesso no. In ogni caso, la discussione è stata approfondita e, per certi aspetti, seppure minoritari, utile. Mi auguro - e conto sulla correttezza del presidente Marino, del suo correlatore Zeller e del sottosegretario Baretta - che il maxiemendamento che arriverà tra poco al nostro esame tenga conto realmente del lavoro compiuto e degli emendamenti che in Commissione sono stati approvati.

Passiamo al provvedimento. La prima parte del provvedimento, sostanzialmente, attraverso una serie di articoli, tende a supplire a una delle grandi carenze del nostro Paese, e cioè il fatto che, quando un creditore trova un debitore che non vuole o non può pagare, in realtà, per recuperare il proprio credito, i tempi sono biblici. La strada maestra sarebbe stata quella di fare una vera riforma della giustizia civile, sia nelle norme che nel funzionamento.

Il provvedimento è una risposta parziale a un problema che in realtà esiste. Qual è il problema che penso sia giusto sottolineare in questa vicenda? Quando una grande o una media impresa o un'impresa strutturata si confronta con la banca, che è in questo caso il creditore, è attrezzata: ha un avvocato, sa di cosa parla, ha un potere contrattuale determinato. Ma quando il debitore è un piccolissimo artigiano, un piccolo imprenditore che ha tre o quattro dipendenti, non ha un ufficio legale efficiente e, se va dall'avvocato, deve pagare la parcella (e speriamo che sia corretto e non cerchi di crearsi

delle benemerienze nei confronti della banca con cui tratta). Insomma, non abbiamo una trattativa alla pari.

Nel patto marciano - ad esempio - logicamente si consente a chi ha già contratti in essere di sottoscrivere anche il nuovo patto, dando ulteriori garanzie. Quando un debitore dà ulteriori garanzie a un creditore, si aspetta di avere un qualche vantaggio, come ad esempio una maggiore dilazione nei tempi dei pagamenti o una diminuzione del tasso di interesse. Noi avevamo previsto che ci fosse un obbligo, sotto questo punto di vista, ma il nostro emendamento non è stato approvato. Quello che chiediamo è che, al di là di alcuni miglioramenti che sono stati apportati (sono stati concessi tempi meno draconiani nella restituzione o prima di impossessarsi del bene), ci sia una vigilanza da parte del Governo perché il soggetto debole, che è soprattutto il debitore non ben organizzato e strutturato, non soccomba nei confronti della banca, che sicuramente è più attrezzata.

Per quanto riguarda la questione dei rimborsi, si è cercato di lavorare perché i paletti, che - come il relatore Marino ha correttamente ricordato - sono stati introdotti nel provvedimento a seguito delle trattative svolte dal Governo con la Comunità europea, fossero un po' ampliati, per dare di più, per creare meno problemi, e vincoli, per fare in modo che la documentazione che si deve produrre sia minore nella quantità e non comporti difficoltà, proprio per avvantaggiare, anche in questo caso, i truffati più deboli, rispetto a quelli che magari sono di più.

Vorrei sottolineare due aspetti sotto questo punto di vista, che sono molto importanti. In primo luogo, come ha ricordato il relatore, è indispensabile che l'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Commissione sia effettivamente realizzato dal Governo e che quest'ultimo faccia in fretta a emanare le norme sull'arbitrato. Il relatore ha già spiegato questo punto e non perdo altro tempo per illustrarne la necessità. Ringrazio, quindi, il relatore per averlo ricordato.

In secondo luogo, c'è un ordine del giorno che chiede che l'interpretazione fiscale sia fatta in modo tale che colui il quale viene rimborsato (con un rimborso dell'80 per cento per chi non ricorre all'arbitrato, mentre non sappiamo quanto darà l'arbitrato) non venga ulteriormente tassato. Sotto questo punto di vista, sappiamo che qualcuno ritiene che siano tassabili e qualcun altro che non lo siano. La Commissione finanze ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che dice che non devono essere tassati. Mi auguro che venga tenuto in considerazione questo aspetto.

Vorrei poi passare a un altro punto che mi sembra rilevante, l'articolo 12, sul quale anche il relatore ha posto l'accento. Il sistema bancario ha bisogno di una profonda ristrutturazione. È necessario che vengano ridotti i costi per essere competitivi a livello internazionale. L'uso delle tecnologie moderne comporta delle ristrutturazioni, che comportano dei sacrifici per il numero delle persone che possono lavorare. È stata prevista la possibilità di ricorrere al Fondo di solidarietà, ma in modo troppo parziale; degli elementi vanno ulteriormente estesi.

Mi dispiace che non siano stati accettati determinati emendamenti e che non sia stato possibile approvare all'unanimità un ordine del giorno che per lo meno sancisse quanto sto per dire, che reputo indispensabile.

Vorrei utilizzare qualche minuto per spiegare che cosa Forza Italia ritiene necessario per l'economia del Paese. Nel nostro territorio si è registrato un fenomeno che non deve essere sottovalutato: in presenza di una crisi economica drammatica, negli ultimi anni è aumentato il risparmio, per due motivi.

Il primo motivo è che la forbice reddituale tra le persone ricche e quelle con un reddito medio e povere si è ampliata in modo spropositato, tanto che ci sono persone che non sanno dove mettere i loro soldi. La seconda motivazione, che è ancora più rilevante, è che le persone con reddito medio, medio-basso o povere, se hanno qualche risparmio, per la terribile paura per il proprio futuro, non spendono ciò che hanno e aumentano i propri risparmi, ridotti all'osso, magari facendo sacrifici nel proprio tenore di vita, mangiando di meno o mangiando la carne una volta di meno alla settimana. Se non si darà ai lavoratori la tranquillità per il proprio futuro, non si caverà un ragno dal buco.

Dico con molta chiarezza che l'introduzione del *bonus* degli 80 euro o l'ipotesi del reddito di cittadinanza, portata avanti dal Movimento 5 Stelle, non sono utili all'economia del Paese. Per carità, aiutano le persone che ricevono i soldi, ma non servono all'economia del Paese, che ha invece bisogno che riprendano gli investimenti e la gente abbia prospettive per il proprio futuro. Signori miei, io che sono vecchio ricordo cosa accadeva nel nostro Paese negli anni Cinquanta che, è bene ricordare e tenere un po' a mente. La più grande impresa italiana - la FIAT, tanto per non fare nomi - aveva due caratteristiche. In primo luogo, essa si faceva vanto di aumentare i propri occupati - 70.000, 100.000, 120.000 o 200.000 persone occupate - e, in secondo luogo, l'amministratore delegato, che aveva sulle proprie spalle l'azienda, guadagnava 30, 40 o 50 volte - neanche 100 - quanto guadagnava l'operaio della FIAT che guadagnava di meno. Adesso, nel mondo e anche in Italia, si è premiati dal mercato se si licenziano i lavoratori e coloro i quali gestiscono le aziende, magari uno o due anni prima di portare i libri in tribunale o di dichiarare *default*, guadagnano 2.000, 3.000 o 4.000 volte ciò che guadagnano i lavoratori di quell'impresa. Si tratta di un paradosso, di una abnormità che porterà disastri e, lo dobbiamo tenere presente.

In Europa nel 1968, prima in Francia e in Germania, poi nel 1969 in Italia - da noi è arrivato un po' in ritardo, ma è durato di più - c'è stato l'autunno caldo come risposta al fatto che la crescita del Paese non era stata sufficientemente perequata. Sul piano sociale adesso stiamo davvero molto peggio. Allora, se invece di approvare provvedimenti tampone si riuscirà a ricostruire un rapporto virtuoso, fondato sul lavoro e sulla tranquillità di coloro che lavorano, credo che si farà una cosa buona e positiva. Ecco perché credo che all'articolo 12 si dovrebbe dire che il settore bancario, dove saranno apportate grandi ristrutturazioni e dove ci sono persone che sono state molto bene negli anni scorsi, verrà da noi aiutato a ristrutturarsi e a migliorare, in modo da creare i minori danni sociali possibili. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moscardelli. Ne ha facoltà.

MOSCARDELLI (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ho ascoltato il dibattito e alcuni interventi mi hanno lasciato molto sorpreso. A essi dedicherò, quindi, due minuti, perché credo siano state fatte valutazioni assolutamente non condivisibili e lontane dalla realtà.

Desidero, però, in premessa dare atto al Governo, al presidente Marino e al relatore Zeller di aver consentito di svolgere in Commissione un lavoro molto proficuo, che ha visto tutte le forze di maggioranza e di opposizione contribuire positivamente al lavoro e al miglioramento del provvedimento oggi in esame. Do altresì atto al collega Carraro della sua correttezza, come sempre, perché interviene allo stesso modo in Commissione e in Assemblea. Egli, infatti, pur non mancando di manifestare dal suo punto di vista limiti e insufficienze, ha riconosciuto un lavoro positivo, a differenza di altri interventi in cui, al clima costruttivo registrato in Commissione, poi in Assemblea hanno fatto seguire veri e propri comizi di propaganda con insulti vari.

Su due punti i senatori Crimi e Carraro hanno iniziato e chiuso il dibattito. Il senatore Crimi ha mosso tutta una serie di rilievi critici, sottolineando la difficoltà di credito a sostegno dell'economia reale, soffermandosi sul tema della produttività e sulla necessità di ammodernamento dei macchinari industriali. Sono tutte situazioni assolutamente lontane dalla realtà, visto che il tema degli interventi sull'intero sistema del credito e sul rafforzamento del sistema bancario è teso a consentire il miglioramento del sostegno all'economia reale; dall'altra parte, i provvedimenti adottati, con la legge Sabatini e con il superammortamento, hanno determinato risultati molto positivi nel settore dei macchinari industriali, tanto che da questo punto di vista la ripresa è stata molto vigorosa e forte nel settore meccanico e manifatturiero in cui siamo *leader* a livello mondiale. Si ha, quindi, un doppio effetto positivo.

Se poi vogliamo mettere in rilievo il tema della produttività che da venti anni attanaglia il nostro Paese, credo che le varie e diverse opinioni che si sono misurate hanno dato il senso della difficoltà, della situazione difficile che viviamo. Fino al 1995, infatti, la dinamica della produttività del nostro Paese è stata in linea con quella degli altri Paesi europei e negli ultimi venti anni registriamo una situazione di palude, di ristagno, che è un problema vero. Probabilmente ha ragione chi tra gli osservatori ha individuato la causa vera nel blocco, nella paralisi, nella mancanza di riforme che alla fine, nella competizione con la globalizzazione, e quindi con una competizione globale, tutto il nostro sistema Paese con le sue arretratezze (dalla pubblica amministrazione, al mercato del lavoro, alla formazione, al fisco e a quant'altro) ha scontato e continua a scontare. E solo adesso con la vigorosa stagione di riforme stiamo cercando di uscire da questa difficoltà.

Sul tema del risparmio vorrei far notare al collega Carraro che, in una fase iniziale, abbiamo avuto una ricomposizione dello *stock* del risparmio delle famiglie che lo avevano consumato negli anni della crisi. In realtà i dati ci dicono che la ripresa del PIL, proprio a fronte delle difficoltà del commercio globale, è sostenuta dalla domanda interna, dalla ripresa dei mu-

tui edilizi, del credito al consumo, dall'acquisto di automobili, di case e così via. C'è, in realtà, una ripresa di fiducia e di spesa, favorita anche da alcuni provvedimenti. È vero - come lei stesso ha sottolineato - che una parte importante del nostro Paese vive al di sotto della soglia di povertà e, quindi, occorrono provvedimenti che vanno dal reddito di inclusione sociale, al sostegno per i figli a carico, al sostegno ai redditi medio-bassi, al rinnovo dei contratti che, in realtà, servono non solo a dare spinta economica al Paese e fiducia alle persone, ma anche e soprattutto hanno la valenza di provvedimenti di giustizia sociale non più rinviabili.

Il decreto-legge che oggi ci accingiamo a convertire in legge è un provvedimento importante che si colloca all'interno di un complessivo percorso di riforma del settore creditizio italiano, che a sua volta si inserisce nel più ampio processo in atto a livello europeo.

A partire dagli inizi del 2015, il Governo ha avviato un processo di riforma teso a rendere gli istituti creditizi più competitivi e a potenziarne il ruolo di supporto all'economia reale. In particolare, vanno ricordate la riforma delle banche popolari e la più recente riforma delle banche di credito cooperativo.

Gli effetti positivi dell'azione riformatrice messa in campo con questi provvedimenti si osserveranno nei prossimi mesi, contribuendo in modo deciso al rafforzamento di tali banche e, in generale, del sistema bancario italiano, promuovendone il consolidamento patrimoniale, il miglioramento dei modelli di *governance* e dei sistemi di valutazione del merito di credito delle imprese, nonché l'aumento dell'offerta di finanziamenti.

All'interno di questa strategia è bene ricordare che il Governo è poi intervenuto con diverse misure sul principale ostacolo alla ripartenza del credito, rappresentato dalla mole dei crediti deteriorati accumulatasi nei bilanci delle banche. In proposito, voglio ricordare il decreto-legge n. 83 del 2015 (cosiddetto decreto fallimento), che ha introdotto misure per rendere più efficienti il recupero dei crediti e facilitare il ricorso a forme negoziali di risoluzione delle crisi d'impresa, prevedendo la deducibilità piena e immediata delle perdite su crediti. Con quest'ultima previsione il trattamento fiscale delle svalutazioni sui crediti è stato allineato a quello degli altri principali Paesi, consentendo di accrescere gli accantonamenti sui prestiti deteriorati e di ridurre i disincentivi alla loro cessione.

Il successivo decreto-legge n. 16 del 2016 (cosiddetto decreto banche) ha previsto un meccanismo di garanzia dello Stato, a prezzi di mercato, a copertura delle *tranche senior* emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, realizzate a fronte della cessione da parte di intermediari finanziari di portafogli di crediti in sofferenza: un ruolo centrale nel favorire la cessione dei crediti non performanti e la creazione di un mercato efficiente di tali crediti, che potrà avvenire grazie all'importante ruolo che sarà chiamato a svolgere il Fondo Atlante. Si tratta di una strategia di ampio respiro che, in linea con le nuove misure europee, dovrebbe ricostruire un nuovo rapporto tra investitori e settore creditizio e tra quest'ultimo e l'economia reale, in modo da allinearli alle esigenze dell'attuale congiuntura economica.

Una positiva notazione sistemica riguarda infine la circostanza che il provvedimento in conversione si inserisce in un complessivo ripensamento

culturale delle diverse procedure che si attivano a fronte dei mancati pagamenti dei crediti. Il decreto-legge, infatti, arriva a poca distanza di tempo dal disegno di legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza dove, in linea con l'orientamento adottato dai principali ordinamenti europei, si è tentato di esprimere una nuova visione dello stato di difficoltà finanziaria, anche grave, visto come una possibile evoluzione fisiologica del ciclo dell'attività aziendale, da prevenire o gestire al meglio.

Nel merito delle singole disposizioni, sono importanti le misure sulle procedure di insolvenza e sulle procedure esecutive, che si aggiungono a quelle già varate alcuni mesi fa, che, insieme all'istituto del cosiddetto patto marciano, contribuiranno a semplificare gli adempimenti e a snellire le procedure per il recupero dei crediti.

Il complesso degli interventi avrà ripercussioni positive sull'economia reale in quanto le banche che rientrano più facilmente dei loro crediti avranno a disposizione spazi maggiori in bilancio per erogare prestiti alle imprese.

Per quanto riguarda le ricadute sul sistema produttivo, vorrei ricordare un dato. La situazione italiana relativa ai crediti in sofferenza presenta delle peculiarità rispetto agli altri Paesi. Una risposta coerente non può che muoversi lungo due direttrici: velocizzare il recupero dei crediti delle banche verso le imprese, allineando i tempi italiani alle richiamate *best practice* internazionali; rendere più flessibile il sistema delle garanzie che assistono i finanziamenti, in modo da facilitarne l'ottenimento da parte delle imprese.

La normativa introdotta e oggi in discussione è costruita intorno a queste due direttrici, rispondendo così a un'esigenza più volte rappresentata dalla classe imprenditoriale, cioè restituire efficienza e redditività al sistema creditizio in modo da garantire maggiore disponibilità di credito e migliori condizioni, a beneficio dell'economia reale.

In particolare, le misure adottate potranno avere un impatto positivo non solo sull'apertura di nuove linee di finanziamento, ma anche per la rinegoziazione dei finanziamenti in essere.

Grazie al testo in esame, sarà più facile per le imprese ottenere finanziamenti dagli istituti di credito, che possono contare su procedure semplificate e celeri per recuperare le somme erogate in caso di inadempimento nel pagamento delle rate.

Il patto marciano prevede l'assegnazione stragiudiziale degli immobili dati a garanzia di un finanziamento ed è la novità più rilevante tra quelle del decreto-legge. Essa prevede la possibilità che, a fronte di un finanziamento, le parti stipolino un contratto di cessione di un bene quale garanzia della restituzione. In caso di inadempimento del debitore, la banca entra in possesso del bene con una procedura molto semplice, senza il passaggio per il sistema giudiziario; al debitore spetta comunque la differenza tra debito residuo e il valore del bene, che viene stimato da un perito indipendente, nominato dal giudice.

Per il poco tempo a disposizione non mi dilungherò su altri aspetti importanti, che però sono stati sottolineati da vari interventi dei colleghi e dei relatori. Importanti sono, ad esempio, le misure che hanno impatto sui

contratti di finanziamento già stipulati e sulla rinegoziazione di questi contratti; le misure di modifica della legge fallimentare e le procedure concorsuali, così come l'impatto che hanno altre misure importanti come il pegno non possessorio.

Nella sostanza, il provvedimento in esame introduce elementi di riequilibrio funzionali del sistema giuridico ed economico in grado di favorire un effettivo fattore di sostegno all'economia reale, contribuendo al rilancio del tessuto produttivo del Paese. Si bilanciano gli interessi in gioco salvaguardando i principi di buona fede e correttezza contrattuale.

Nell'attuale contesto economico è determinante assicurare che, a fronte di una corsia accelerata per il recupero dei crediti, si introducano presidi in grado di generare benefici concreti per le imprese in termini di ammontare, costo e durata dei finanziamenti, che dovranno risultare maggiormente sostenibili per le stesse imprese, contribuendo, in coerenza con la linea adottata dalla BCE, a delineare una politica nazionale per il credito anticiclica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zeller.

ZELLER, *relatore*. Signor Presidente, credo che le perplessità espresse da più parti, soprattutto dalle forze di opposizione, in ordine a questo decreto-legge non siano fondate. Ritengo invece che i nuovi strumenti introdotti con il decreto-legge e perfezionati dal nostro lavoro in Commissione porteranno l'Italia ad essere all'avanguardia in Europa. Non dobbiamo infatti dimenticare che da parecchi anni, se non decenni, sia in dottrina ma anche nelle maggiori conferenze internazionali in tema di moderne garanzie per il credito è stato chiesto con forza di modernizzare gli strumenti che oggi sono in vigore. Dobbiamo ricordare che la maggiore parte dei sistemi di garanzia risale al lontano 1942 e sin da allora poco si è fatto.

È vera la critica del senatore Carraro, secondo il quale urgerebbe anche un intervento complessivo in materia senza ricorrere allo strumento del decreto-legge, ma questo avverrà con la legge delega, che è in fase di preparazione, sulla riforma del processo civile. Il Governo ha preferito anticipare alcuni punti di questa grande riforma complessiva che erano urgenti e questo spiega l'adozione del decreto-legge.

A ben vedere, credo che il risultato sia positivo, perché anche in altri Paesi si cerca da anni di riformare il sistema delle garanzie senza però che finora i risultati siano stati molto lusinghieri. Penso alla discussione che da anni vi è in Germania, dove si auspica l'adozione degli stessi strumenti di cui stiamo oggi discutendo in Italia, e che sono stati già attuati senza che il Governo tedesco sia stato finora in grado di dare una risposta valida.

D'altra parte, non credo sia neanche convincente dire che questi strumenti producono un rafforzamento del potere delle banche a discapito del debitore, perché ci sono sempre due facce di una medaglia. Esistono, infatti, anche delle opportunità per il debitore, che, in assenza di questi strumenti, forse farebbe più fatica ad avere accesso al credito perché gli istituti bancari sarebbero ancora più restii a finanziare un'impresa in assenza delle

apposite garanzie o di strumenti per la celere soddisfazione del proprio diritto creditizio in caso di inadempimento da parte del debitore.

Anche dal punto di vista della pubblicità, al giorno d'oggi la cosa più importante è che tutti siano al corrente della situazione patrimoniale attuale di un debitore perché solo in questo modo possono decidere se concedere o no l'apertura del credito.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 13,18)

(Segue ZELLER, relatore). Sia l'istituto del pegno non possessorio che la previsione del patto marciano rispondono a questa esigenza.

Richiamando il rilievo del collega Carraro, con il quale abbiamo collaborato bene nelle ultime settimane recependo diversi emendamenti della sua parte politica, la richiesta di prevedere in norma un obbligo per una parte contrattuale di concedere un trattamento di maggiore favore ad un debitore a prima vista sembra molto fondata; però, a ben vedere, ci siamo resi conto che è cosa abbastanza ovvia, perché nessun debitore accetterà un patto marciano se non avrà in cambio qualcosa di positivo come una dilazione della restituzione delle rate da parte delle banche, un miglior tasso di interesse o qualche altra contropartita. Se non è così, nessun imprenditore sarà così poco accorto da dare in garanzia un immobile per ottenere nulla in cambio. Per questo credo che scriverlo in norma sarebbe stato inutile e anche dannoso, perché avrebbe aperto a delle possibilità per i creditori inadempienti. Tutti sappiamo che il grande male in Italia sono non solo i tanti avvocati, dei quali uno è il relatore, ma anche le tante possibilità che noi legislatori abbiamo introdotto negli ultimi decenni con cavilli, eccezioni e procedure farraginose, che hanno consentito di trovare sempre un motivo per dilungare le esecuzioni, instaurando procedimenti lunghi e costosi. Penso che la competitività dell'Italia soffra anche per questo motivo, perché non scriviamo le leggi in modo chiaro, inseriamo la possibilità di fare eccezioni dappertutto e rendiamo illeggibili i testi di legge.

Con questo provvedimento, che tratta già una materia molto complessa, abbiamo cercato di semplificare al massimo possibile proprio per cambiare il modo di legiferare.

Lo scopo del provvedimento non è solo la semplificazione, ma anche l'accelerazione. E si può accelerare unicamente se non vi è la possibilità di bloccare un procedimento da parte di un debitore. Solo così cresce anche la fiducia tra le imprese e le banche. In caso di apertura di credito, infatti, si dà la fondamentale certezza del diritto.

Recependo anche tanti emendamenti dei colleghi, abbiamo migliorato il testo rendendolo meno attaccabile dal punto di vista giuridico.

Sulla questione dell'applicazione dei contratti già in essere mi sono già dilungato, perché abbiamo studiato e discusso a lungo una procedura che consentisse al debitore di bloccare il decreto ingiuntivo, offrendo, di iniziativa sua, un patto marciano, e costringendo in questo modo la banca a esprimersi sull'accettazione o meno di questa garanzia.

Era un articolato lungo e complesso e, alla fine, insieme al Governo abbiamo deciso di abbandonare questa strada, per il semplice motivo che in-

trodurre un subprocedimento in un procedimento ingiuntivo sarebbe stato forse controproducente. Anche questo abbiamo previsto in questo decreto-legge: che il creditore che ottiene un decreto ingiuntivo aspetta, evidentemente, che questo diventi esecutivo e che, se entro i famosi quaranta giorni non c'è opposizione, non possa essere bloccato.

Quanto al consentire al debitore di offrire, entro quaranta questi giorni, una garanzia immobiliare in cambio del blocco della esecutività del decreto ingiuntivo, conoscendo anche le prassi dei debitori che, comprensibilmente, in un momento di difficoltà, utilizzano tutti gli strumenti a loro disposizione per evitare l'inevitabile, in quel caso saremmo andati contro la finalità principale di questo decreto-legge: quella di facilitare, semplificare e accelerare.

In questo senso abbiamo abbandonato questa strada, ma il confronto e gli spunti offerti dai colleghi erano molto utili. Abbiamo infatti preso sul serio tutto quello che i colleghi hanno detto e abbiamo analizzato singolarmente le proposte. Quelle che ci sembravano conformi allo spirito del decreto-legge le abbiamo accettate, altre, invece, no, ma sempre in uno spirito di coerenza.

Con il sistema delle stime e con il rafforzamento delle garanzie di terzietà del perito abbiamo migliorato il testo evitando anche delle distorsioni. Una questione è rimasta incompleta. L'incompatibilità o l'esclusione di un comportamento anticoncorrenziale delle banche e degli intermediari. In effetti questo tema ci era stato posto: una banca non può trasferirsi l'immobile del debitore e, al contempo, fare l'intermediatore e il mediatore immobiliare.

Su questo tema non era possibile individuare la soluzione in questo decreto-legge, ma il Governo si è assunto l'impegno di affrontarlo o nel provvedimento sulla concorrenza o in un altro apposito provvedimento, perché il tema è stato ben posto dai colleghi dell'opposizione, e sicuramente va trovata una soluzione.

Lo stesso vale per il tema delle locazioni e il tentativo di risolverlo in questo provvedimento. Non è stato possibile perché il decreto-legge non è la sede idonea per disciplinare un istituto così importante.

Il Governo ha anche assunto l'impegno politico di affrontare il tema della disciplina del *leasing* in un apposito provvedimento. È necessario infatti affrontare la disciplina per la fase patologica di un negozio di *leasing*, perché oggi purtroppo - è un *unicum* credo in Europa - i contratti di *leasing* non sono soggetti a una disciplina di legge, com'era per il patto marciano prima che entrasse in vigore questo decreto-legge. (*Il senatore Martelli fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marino Mauro Maria.

MARINO Mauro Maria, *relatore*. Signor Presidente, signori membri del Governo, ringrazio tutti i colleghi intervenuti in questo dibattito. Permettetemi di replicare celermente a quegli interventi che ho ritenuto degni di considerazione, perché in alcuni casi - mi dispiace dirlo - mi sono trovato

più di fronte a un comizio che ad osservazioni precise e puntuali. Questo denota fundamentalmente che nel dibattito ci sono state sfumature diverse a seconda che l'intervenuto avesse seguito i lavori o non avesse avuto questa fortuna.

Tuttavia, per il rispetto che devo loro, la prima risposta va alla senatrice Stefani: il problema che ci poniamo noi non è quello di salvare le banche, ma di essere utili al Paese. E quando si dice che si è di fronte a degli interventi *spot* - permettetemi, con tutto il rispetto necessario - non si ha presente il quadro delle cose che stiamo facendo.

Avevo utilizzato la metafora della perla infilata nella collana, che la senatrice Bernini, con il suo cordiale garbo, ha criticato, ma la serie di provvedimenti danno veramente il senso di una visione d'insieme: soltanto per ricordarli, si tratta dell'intervento che è stato fatto sulle quote di Bankitalia, il significativo intervento sulle banche popolari, che sta cominciando a produrre frutti che sono riconosciuti da tutti, perché le banche popolari oggi sono sicuramente più forti di quanto non lo fossero prima, e dell'intervento sulle banche di credito cooperativo, con gli aspetti collegati della garanzia delle cartolarizzazioni e delle sofferenze.

Per fortuna ci siamo trovati preparati su questi temi, perché come 6ª Commissione abbiamo svolto due indagini conoscitive che hanno rappresentato il fertile substrato su cui è stato poi possibile seminare. Infatti nella visione d'insieme si ha la capacità di cercare non di risolvere il singolo problema, pur degno di nota (come ha giustamente evidenziato nel suo intervento la senatrice Blundo, che è quello che riguarda la specificità dell'area di Pizzoli), ma di intervenire in maniera sistematica a favore dei cittadini e dei risparmiatori. Tanto è vero che il grosso errore commesso dalla senatrice Blundo nel suo intervento è quando ha detto «35.000 e 100.000» (lo ha fatto sicuramente in buona fede, perché ho visto che alcuni emendamenti sono stati presentati proprio perché c'era stata una cattiva interpretazione della norma, avendo chiaro dove volessero andare ma finendo coll'andare nel senso contrario). Faccio presente che dei quattro parametri non è «e», ma «o», il che amplia la platea in maniera enorme, perché basta che ci sia uno dei due ai fini della possibilità del rispetto e dell'accesso forfetario. Mi sembra che questa sia una specificazione necessaria e importante per uscire dalla logica dell'equivoco.

Allo stesso modo, in questa visione d'insieme sicuramente non sfugge che, come ha detto il senatore Mandelli, di cui abbiamo accolto un intervento significativo, in Italia la crisi delle banche non è causata dai *non performing loan* - ciò è chiarissimo - ma nasce da altre situazioni. Si tratta, però, della crisi di alcune banche e non del sistema bancario, il quale presenta degli elementi di criticità, ma è assolutamente solido. Come ci è stato spiegato durante le audizioni, accelerare i tempi di riscossione fa sì che quello che, con riferimento allo *stock* di credito in sofferenza (che attualmente è intorno ai 200 miliardi, di cui 83 netti), vi sia un abbattimento progressivo e velocissimo che porta a 165 miliardi se i tempi passano da sette a quattro anni. Questi sono gli elementi reali su cui ci dobbiamo concentrare e che hanno cercato di rappresentare l'elemento ispiratore dell'azione che i relatori, in accordo totale con il Governo, hanno effettuato.

Rispondendo all'indicazione del presidente Carraro, vigileremo che ci sia una coincidenza tra il testo approvato in Commissione e il maxiemendamento, ma penso che ciò sia in linea con il comportamento del Governo. Non abbiamo dubbi, anche perché il lavoro svolto in Commissione con il coinvolgimento di tutti (a partire dal Governo, della maggioranza e della minoranza) è stato di qualità, come è stato ricordato sia dalla senatrice Mattesini, che dallo stesso presidente Carraro (che ringrazio per questo pubblico riconoscimento).

Come detto all'inizio, siamo di fronte a una rivoluzione copernicana che riguarda il cambiamento del rapporto tra il cliente e le banche, come determinato dalla direttiva BRRD. Andiamo a gestire in via eccezionale una fase di transizione sapendo che l'eccezionalità non varrà più per il futuro, ma lo facciamo con coscienza di causa, convinti di dare un contributo significativo al sistema Paese, all'interno di un progetto complessivo di riforma bancaria e non come un singolo *spot*. Questa è la scommessa che ci stiamo giocando e penso che, continuando così, insieme la potremo vincere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo. *(Il senatore Martelli fa cenno di voler intervenire).*

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2362, di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, che recepisce le modificazioni proposte dalla Commissione. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

MARTELLI *(M5S)*. Avevo chiesto la parola prima.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, penso che la sua intenzione fosse di chiedere la parola per avanzare la proposta di non passaggio all'esame degli articoli. Ciò doveva però essere fatto durante la discussione generale. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

È stata data la parola al ministro Boschi per la replica e la Presidenza non può che prendere atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo. Conformemente alla prassi, la Presidenza trasmette il testo dell'emendamento alla 5ª Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Convoco pertanto la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito e sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,34, è ripresa alle ore 13,55).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Comunico le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo. Alla discussione sulla fiducia sarà dedicata un'ora e venticinque minuti; successivamente, un'ora e quaranta minuti saranno riservati alle dichiarazioni di voto. Pertanto, la chiama per il voto avverrà orientativamente tra le ore 16 e le 16,30.

Sospendo la seduta in attesa delle determinazioni della 5ª Commissione permanente.

(La seduta, sospesa alle ore 13,56, è ripresa alle ore 15,08).

Presidenza del vice presidente GASPARRI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2362 e della questione di fiducia (ore 15,08)

PRESIDENTE. Do la parola al Presidente della Commissione bilancio, senatore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.900.

TONINI (PD). Signor Presidente, la 5ª Commissione ha esaminato con una certa attenzione il testo del maxiemendamento ed esprime parere di nulla osta rispetto ai profili di copertura con quattro osservazioni, che ci permettiamo di trasmettere al Governo perché ne tenga conto nel presentare alla fiducia dell'Assemblea il maxiemendamento.

La prima osservazione riguarda la parte dell'emendamento 1.900 ricompresa nelle «Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59». Laddove si apportano modifiche all'articolo 1, comma 7, dopo la lettera *b*), che si conclude con le parole: «dandone comunicazione al datore della garanzia» si passa direttamente alla lettera *d*). È quindi, evidentemente, saltata, nella trascrizione dagli emendamenti approvati in Commissione all'emendamento presentato dal Governo, la lettera *c*). Alla lettera *c*), le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente comma 4», la parola: «valutazione» è sostituita con la seguente: «determinazione» e le parole: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa», sono sostituite con le seguenti: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore». Questa lettera è saltata nella trascrizione e noi lo facciamo rilevare al Governo perché eventualmente proponga il suo reinserimento.

Successivamente, al comma 7-ter, c'è una modifica del testo valutato positivamente, in sede consultiva, dalla 5ª Commissione. Mi riferisco al periodo che recita: «L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore, di esperto stimatore o di un commer-

cialista da lui scelto». Per ragioni che hanno a che fare anche con profili di copertura finanziaria, noi proporremo di tornare al testo valutato positivamente dalla 5ª Commissione, inserendo, dopo le parole «anticipate dal creditore», le parole: «e comunque a carico del medesimo», in quanto questa specificazione è assolutamente rilevante dal punto di vista degli oneri.

La terza questione da rilevare per la Commissione non ha profili finanziari e quindi l'effetto è neutro. Laddove, dopo l'articolo 5 è inserito l'articolo 5-bis, al comma 5 è scritto: «Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto», mentre nel testo valutato dalla Commissione bilancio era scritto «Sino alla scadenza dell'ottavo mese successivo all'emanazione del decreto». Si tratta di una modifica che, però, la Commissione ha riconosciuto non presentare profili finanziari.

Più rilevante è invece la nota in calce alla relazione tecnica, verificata positivamente dal Ragioniere dello Stato e quindi bollinata. Il Ragioniere generale scrive quanto segue: «Si procede alla verifica positiva della relazione tecnica, ad eccezione dell'articolo 12-ter, di cui si chiede lo stralcio per mancanza di copertura finanziaria, in quanto la cessione a banche e intermediari finanziari dei crediti d'imposta per interventi di riqualificazione energetica, essendo effettuata nei confronti di operatori finanziari e non dei fornitori, come previsto dalla richiamata norma della legge di stabilità 2016, determina, secondo le regole di contabilità nazionale, la registrazione di un prestito del soggetto finanziatore allo Stato per l'importo della cessione e un corrispondente trasferimento del controvalore dallo Stato al privato. L'effetto di tale operazione è peggiorativo del debito e del deficit per l'intero importo del credito ceduto».

La Commissione ha preso atto di questa nota del Ragioniere generale dello Stato, la condivide e quindi raccomanda al Governo l'espunzione dell'articolo 12-ter dal testo del maxiemendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di queste osservazioni. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo accoglie le proposte e le osservazioni relative alle correzioni o ad integrazioni: quella di inserire la lettera mancante, quella di inserire la frase: «e comunque a carico del medesimo» e quella di espungere l'articolo 12-ter.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un problema regolamentare e procedurale.

Ho in mano una relazione tecnica che non è riferita al maxiemendamento presentato, ma è una relazione tecnica in cui si esprime il parere rispetto agli emendamenti, come gli emendamenti 1.8, 1.21 all'articolo 1 e così via, e in particolare, come ricordato dal presidente Tonini, l'emendamento

1.58, in cui nulla si dice essendo stato presentato un testo difforme rispetto al testo del maxiemendamento. Quindi la relazione tecnica analizza ed esprime un parere rispetto a un testo che è diverso dal testo del maxiemendamento.

Tutto ciò fermo restando, l'eliminazione o il recepimento di quelli che sono stati i riferimenti del Presidente della Commissione bilancio, che ha giustamente sottolineato le differenze tra una cosa e l'altra, determinano non la semplice eliminazione di punti, tipo lo stralcio dell'articolo 12-ter, ma comportano l'introduzione di parole, sensi e pesi economici diversi rispetto a quello che è il maxiemendamento.

Quindi, se il Governo intende risottoporci un testo modificato, perché il testo è modificato da un punto di vista quantitativo e qualificativo, ben venga, però, se il soggetto titolato, che ha avuto la delega per richiedere la fiducia e depositare l'emendamento, è il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, solo questi può venire, proporre le modifiche e mantenere la fiducia che è stata richiesta, e non il Sottosegretario, che non ha la delega per porre la questione di fiducia, né tantomeno può modificare il testo di un maxiemendamento su un decreto-legge.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, non ho molto da aggiungere all'intervento del presidente Calderoli, se non convenire con quanto ha detto il senatore Tonini.

In Commissione bilancio abbiamo dovuto rilevare alcune differenze, su cui abbiamo anche espresso il nostro parere, come ha riferito il Presidente, ma questo naturalmente ci porta anche ad alcune considerazioni di carattere procedurale, ossia che ci dovrebbe essere una maggiore possibilità di esame dei testi, dato quello che è accaduto, e non essere lasciato all'estemporanea capacità dei componenti della Commissione bilancio di intervenire su un testo che, peraltro, in sede di merito, non hanno avuto la possibilità di esaminare definitivamente.

Mi rivolgo anche alla Presidenza, perché valuti l'opportunità, la prossima volta, che ci siano tempi più congrui, e anche un giudizio da parte della Commissione di merito rispetto all'allineamento tra il testo approvato in Commissione e il maxiemendamento, perché è vero che il Governo può presentare quello che vuole, ma quando il Governo viene a presentare un testo e ci dice che è uguale a quello approvato in Commissione, è chiaro che ci dovrebbe essere, a questo punto, anche da parte della Commissione di merito, un esame per verificare se è vero, perché purtroppo non è la prima volta che capita che questo Governo ci presenti delle differenze senza annunciarle.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, trovo saggia la considerazione sulla tempistica per consentire verifiche in tempi più adeguati.

Per quanto riguarda le osservazioni sollevate dal presidente Calderoli, faccio notare che quando il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia, come si evince dal resoconto, ha parlato di un testo che recepisce le modificazioni proposte dalla Commissione, esattamente ciò di cui si è fatto promotore il Presidente della Commissione bilancio, rilevando tre errori materiali che rendevano il testo non conforme a quello approvato dalla Commissione.

Quindi la votazione avviene nella sostanziale dichiarazione fatta dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, che ha fatto esplicitamente riferimento al recepimento delle modificazioni proposte dalla Commissione e che il presidente Tonini ha ribadito, anche dopo la discussione che immagino ci sia stata in Commissione bilancio, aggiungendo altresì - e su questo richiamo l'attenzione del Governo - la questione dello stralcio dell'articolo 12-ter, se ho ben colto, rispetto al quale c'è un problema di copertura. Vorrei quindi riacquisire la consapevolezza del Governo rispetto a questo stralcio, quindi riteniamo che si possa procedere.

Sottosegretario Baretta, ci vuole confermare la posizione del Governo rispetto all'articolo 12-ter?

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Confermo che verrà espunto dal testo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, non abbiamo chiarito il problema dell'emendamento 5.3 (testo 4). Nell'emendamento si parla di ottavo mese, mentre il testo del maxiemendamento reca «dodicesimo mese». Quale deve intendersi essere il testo? Ottavo mese o dodicesimo mese?

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, il presidente Tonini lo ha già chiarito.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Il sottosegretario Baretta ha detto del recepimento della frase «a carico del medesimo » e dell'espunzione dell'articolo 12-ter, mentre nulla ha detto sulla scelta tra otto e dodici mesi.

PRESIDENTE. Il presidente Tonini ne ha parlato, però per ulteriori...

CALDEROLI (*LN-Aut*). Il presidente Tonini non è colui che presenta l'emendamento. Egli segnala dei problemi e il Governo deve dire se recepisce o no.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a chiarire direttamente in merito a questo ulteriore punto.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. È molto semplice: il testo coincide con il voto della Commissione finanze e, quindi, rimane il riferimento al dodicesimo mese.

Come detto poco fa dal presidente Tonini, la Commissione bilancio ha rilevato che ciò non ha conseguenze di carattere finanziario e, quindi, manteniamo il testo votato in Commissione. (*Commenti del senatore Calderoli*).

PRESIDENTE. Il Governo ha detto che si tratta del testo approvato in Commissione. Mi pare che la questione sia chiara.

MARTELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Signor Presidente, questo modo di procedere è a dir poco non convincente. Il Governo sta chiedendo la fiducia su un testo contenente un oggetto che dovrebbe essere espunto successivamente. Ma quando?

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Adesso.

MARTELLI (*M5S*). Adesso? Allora non è più il testo su cui chiedete la fiducia, ma diventa un'altra cosa. Ciò non è corretto da un punto di vista procedurale. Sono sicuro che adesso la Presidenza, naturalmente, mi vorrà convincere che ho torto, ma ciò non farà differenza, perché - ripeto - questa cosa non è proceduralmente corretta.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, è immediatamente stralciato. Non la voglio convincere, però questo è un dato di fatto. Quindi il comma 12-ter non c'è.

MARTELLI (*M5S*). Il Governo ha chiesto la fiducia su un'altra cosa!

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Marin. Ne ha facoltà.

MARIN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, siamo alla cinquantasettesima fiducia (fuori dall'Aula parlavo con colleghi di altri Gruppi e si diceva che abbiamo perso il conto dell'esatto numero delle fiducie, se 58, 59 o 60).

Anche oggi, dopo il voto delle amministrative, l'apposizione della fiducia da parte del Governo è un atto politico importante. Ricordo che siamo

al quarantasettesimo decreto-legge, quindi provvedimento avente carattere di urgenza (poi ci spiegherete qual è l'urgenza).

Prima di entrare nel merito del provvedimento e degli aspetti politici, vorrei soffermarmi su un aspetto. Il Governo non può passare sopra in questo modo alle osservazioni fatte dal senatore D'Alì, dal senatore Calderoli e dal collega del Movimento 5 Stelle. Si tratta di cose importanti. Il Governo ha adottato un decreto-legge - ripeto, il quarantasettesimo - particolarmente importante e urgente. Dobbiamo intervenire, anche se non sappiamo quali saranno i decreti attuativi che il Governo è delegato ad adottare. Quindi l'urgenza c'è, ma sappiamo solo a grandi linee come si risolvono i problemi (o, meglio, come non si risolvono) con questo decreto-legge.

In secondo luogo, sul provvedimento viene posta la fiducia e quindi non si esaminano in Assemblea tutti quegli emendamenti che avrebbero potuto migliorare il testo del provvedimento che, come già rilevato nel corso della discussione generale, è debolissimo (sul quale poi dirò qualcosa anch'io). Viene quindi posta la fiducia; il maxiemendamento arriva in fretta e in furia, la Commissione bilancio lavora e fa quello che può e ci viene detto che il testo approvato in Commissione finanze non sarebbe stato cambiato oppure sarebbe stato modificato successivamente. C'è una confusione totale; è il solito pressapochismo di questo Governo.

Mi stupisco che i senatori di maggioranza (soprattutto quelli che - lo dico con il massimo rispetto - sono stati eletti con i voti del centrodestra) possano continuare a dare la fiducia a un Governo che, come abbiamo visto domenica scorsa, non gode più della fiducia del Paese (ne parleremo dopo). *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Mi soffermo brevemente sul decreto-legge. Qualche mese fa si sono salvati (anche in quel caso con un decreto-legge e, quindi, con urgenza) quattro istituti bancari. Si fa, ricordo bene, la voce grossa con i piccoli risparmiatori e una voce debole - flebile, flebile, flebile come fa sempre il debole Renzi - con i forti, cioè con i banchieri.

Noi, tutte le forze di opposizione, come tutte le persone di buon senso, chiediamo che non vengano fatte differenze tra le persone truffate dagli istituti bancari. Questo decreto-legge, contro la Costituzione italiana che dice che siamo tutti uguali, fa subito un distinguo, cioè dice che si procederà a rimborsare solo chi non ha proprietà immobiliari per un valore fino a 100.000 euro e ha un reddito lordo IRPEF non superiore ai 35.000 euro. Chiedo ai senatori di sinistra che sostengono questo Governo di sinistra se hanno fatto due conti: vuol dire che persone che hanno un reddito di 1.710 euro al mese, magari con due o tre figli e che hanno risparmiato per far studiare i ragazzi, non rientreranno in questo decreto: redditi mensili di 1.800 euro non rientreranno. Quando votate e non ci permettete di presentare gli emendamenti perché ponete la cinquantasettesima fiducia, vi ponete la domanda di cosa votate o il fine ultimo, l'obiettivo principale è solo tenere in vita questo Governo ormai spompato? *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Questo è il punto numero uno sul quale non mi dilungherò. Certo, c'è una parte della maggioranza che non parla, forse anche solo per decenza, e ci sono colleghi senatori - che stimo - del Partito Democratico che, in forte imbarazzo, credo che si iscriveranno anche in pochi a parlare oggi pomerig-

gio. La mia prima domanda è: ma vi chiedete cosa state votando? Cosa vi costringono a votare con la fiducia?

In secondo luogo, vorrei sapere se questo decreto-legge deve servire alle banche o alle piccole imprese e agli artigiani. A chi serve?

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 15,28)

(*Segue MARIN*). Immagino che avrete letto il testo. Ricordava bene prima un senatore che non è del mio Gruppo: stiamo parlando di cose che riguardano gli italiani, si parla di tre rate non pagate. Ma secondo voi, prima ancora che gli istituti bancari li chiamino, gli artigiani avranno degli avvocati? Magari quegli artigiani che guardano alle banche per le risorse che le stesse dovrebbero mettere a disposizione delle piccole e medie imprese e invece non lo fanno (poi diremo qualcosa anche sull'istituto bancario). Quando le banche chiameranno le piccole e medie imprese, ripeto, gli artigiani, i lavoratori di aziende con due dipendenti e chiederanno loro di firmare, da chi saranno sostenuti? Secondo voi avranno degli avvocati o dei commercialisti? Si faranno aiutare? No: firmeranno, come veniva ricordato stamattina dai colleghi di opposizione che hanno parlato; firmeranno immediatamente tutto e subito per sperare di andare avanti e si consegneranno mani e piedi agli istituti bancari.

L'economia non riparte. Adesso lo avete capito anche voi cosa è successo stamattina alla Confcommercio: siamo passati dagli annunci ai fischi. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). I fischi di oggi al Presidente del Consiglio li avete sentiti anche voi o siete entrati anche voi nella fase "non vedo, non sento, non parlo"? Almeno i numeri li leggete? Quelli delle elezioni amministrative della settimana scorsa li avete letti? I fischi di oggi vi hanno fatto capire che l'economia non riparte. Credete che questo decreto d'urgenza (non vedo urgenza rispetto a questa cosa, naturalmente) aiuterà l'economia a ripartire? O ancora una volta aiuterà i forti a fare la voce grossa con i deboli e cioè con le persone che lavorano e rappresentano il tessuto del Paese, gli artigiani, le piccole e medie imprese, per esempio nella Regione da cui provengo.

Nulla contro la grande impresa, naturalmente, ma per Renzi è importante andare con l'amministratore delegato di una grande azienda in America magari, ma non pensare ai piccoli e medi imprenditori. Non è importante pensare ai commercianti con i negozi che chiudono. Ma le vedete le indagini che evidenziano quanti negozi chiudono nel nostro Paese? (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Ci credo che abbia preso fischi oggi. Non mi stupisco perché conosco le persone per bene. Viene invitato il Presidente del Consiglio, poi però il fischio non glielo risparmiano e non serve dire «ho fatto l'arbitro», non serve buttare sempre tutto sul ridere. I problemi del Paese sono molto seri.

Di questo decreto-legge si è già detto molto questa mattina; io ho ricordato due cose, le più semplici da intuire e da comprendere, e mi auguravo che le capiste e le comprendeste anche voi. Si risparmia su una parte e, tra le altre cose, quella parte è forfetaria. Il forfetario, il *bonus* sono cose ormai entrate nell'uso comune di questo Governo.

Per inciso, come ricordava questa mattina una senatrice del mio Gruppo, 1.400.000 persone dovranno restituire il *bonus*: non è solo un danno, ma anche una beffa. Hanno preso i soldi, magari li hanno anche spesi e dovranno restituirli. Altro che far partire l'economia! Voi affossate le economie familiari. Infatti, non si può dire che 80 euro sono importanti, soprattutto moltiplicati per qualche mese, e poi dire che non importa se devono restituire 400-500 euro. O sono importanti - e sono importanti sempre - o non sono importanti mai. Le famiglie, 1.400.000 persone che dovranno restituire quegli 80 euro per un certo numero di mesi ricevono una mazzata sulla loro testa, che si aggiungerà all'aumento delle tasse locali dei Comuni, per tutto quello che state combinando con gli enti locali.

Ho detto qualcosa relativamente al decreto-legge, ma siccome stiamo discutendo di una fiducia, bisogna ricordare che la fiducia è al Governo. Mi rivolgo veramente a chi è stato eletto contro la sinistra e che non può condividere questa sinistra: vogliamo continuare a dare la fiducia? Io capisco che le divisioni del Partito Democratico - con il massimo rispetto - sono all'ordine del giorno sui giornali, in televisione e nelle discussioni quotidiane fuori da quest'Aula, ma vogliamo continuare a dare la fiducia a un Governo che fa il male di questo Paese?

Le elezioni della settimana scorsa ci hanno detto che gli italiani non ne possono più. La luna di miele, quella del 40 per cento delle elezioni europee, è finita da un pezzo; adesso non ci sono più gli applausi, ma i fischi delle assemblee generali; non ci sono più i voti del 40 per cento, ma i voti a tutte le altre forze di opposizione. Il Governo Renzi, ormai, prende la fiducia solo in quest'Aula e in quella della Camera. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Richiami della Presidente*).

Devo concludere, signora Presidente, ho finito il tempo.

Fuori, tra la gente, la fiducia è già sparita, è evaporata, è diventata evanescente, esattamente come è evanescente non solo il Presidente del Consiglio, ma anche questa squadra. Infatti, se chi fa la squadra è evanescente, inadeguato e non all'altezza, metterà intorno a sé, tranne pochi, rarissimi casi, una squadra composta da giocatori evanescenti.

Mi piacerebbe che i parlamentari, anche di maggioranza, delle forze che sostengono questo Governo dimostrassero di non essere evanescenti e chiudessero (perché se non lo faremo noi lo faranno a ottobre gli italiani con il referendum costituzionale) quello che è un periodo tristissimo: l'era del Governo Renzi. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, colgo l'occasione di questi minuti in discussione generale per segnalare delle gravi mancanze, non solo in quello che è scritto nel testo di questo decreto-legge, assolutamente non condivisibile sia nel contenuto sia nel metodo con cui si è arrivati ad approvarlo. Si è voluto fare un decreto-legge che, per l'ennesima volta, parla di banche proprio per tutelare la banca. Ricordo, infatti, un emendamento del mio collega Tosato che, a questo punto, chiedeva di cambiare il titolo: «Disposizioni a tutela delle banche».

Colgo l'occasione per segnalare che noi in Commissione avevamo proposto degli emendamenti e degli ordini del giorno. Visto che si è parlato di situazioni di crisi di queste banche, tant'è che vengono previsti dei processi espropriativi e la possibilità addirittura di trasferimento di un immobile dato in garanzia a favore della banca, per agevolare il recupero del credito della banca o comunque una patrimonializzazione di quel credito, ci si dimentica che invece ci sono situazioni bancarie molto gravi in Italia. Ne segnalo, in particolare, due nel Veneto. Si tratta di due situazioni che sono state completamente dimenticate e gli emendamenti e gli ordini del giorno che abbiamo proposto non hanno avuto alcun tipo di seguito. Faccio riferimento a due tristissimi e drammatici casi verificatisi in Veneto. Uno riguarda la totale *mala gestio* della questione delle banche popolari, sia della Banca popolare di Vicenza che della Veneto Banca. In particolare, a proposito della Banca popolare di Vicenza, ispezioni fatte già nel 2001 hanno segnalato irregolarità e si è arrivati al 2015 con un nulla di fatto sul fronte dei controlli su questo istituto. A seguito di quei disastrosi decreti, attraverso i quali è stato previsto l'obbligo della trasformazione delle banche popolari, obbligandole quindi alla quotazione, siamo arrivati ad un valore delle azioni della Banca popolare di Vicenza, che ancora nel 2014 era stimato a 62,50 euro ad azione, pari oggi a 0,10 euro ad azione. Ma cosa è successo nel frattempo? Pur sapendo che si andava incontro a questo disastro, dovuto alle conseguenze di un decreto-legge che è stato approvato qui, nonostante ciò, la Banca popolare di Vicenza ha fatto 43.000 nuovi soci dal 2013 al 2014, sapendo benissimo che andavano incontro ad una situazione di totale disastro.

Arriviamo quindi ad oggi con un sistema nel quale questi risparmiatori non sono stati assolutamente ascoltati e non hanno avuto nessun tipo di ristoro. Non solo vi sono aziende che hanno perso dei valori importanti, ma stiamo parlando di singoli cittadini che hanno perso tutti i loro risparmi, i risparmi di una vita, che potevano essere dell'ordine di qualche decina di migliaia di euro. Ma, fossero anche state poche migliaia di euro, se quello era tutto il risparmio di una vita, per quella persona una situazione del genere è un disastro.

Ricordiamo che negli Stati Uniti reati quali l'aggiotaggio, le false comunicazioni, il falso in bilancio, l'estorsione e la truffa avrebbero portato a pene da trent'anni all'ergastolo, quando invece qui in Italia per questo tipo di reati sono previste delle pene lievissime, con ciò concedendo a chi gestisce questi istituti bancari di fare praticamente quello che vuole, tanto poi le conseguenze sono irrisorie. Quindi ci troviamo adesso con 119.000 azionisti, con 5.666 dipendenti, ma soprattutto con dei dati che troviamo veramente allarmanti.

Attualizzati ad oggi, i danni conseguenti alla Prima guerra mondiale, fra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ammontano a 10 miliardi di euro, ovvero esattamente pari al danno che si è venuto a creare in questi territori per le perdite della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Dal punto di vista economico, signori, i risultati sono stati pari a quelli di una guerra mondiale. Noi abbiamo avanzato delle proposte e presentato degli emendamenti, sui quali è calato un vergognoso silenzio. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (*AL-A (MpA)*). Signora Presidente, ovviamente nel merito sarà la collega Eva Longo, vice presidente della Commissione finanze, a fare la dichiarazione di voto a nome del Gruppo. A me preme sottolineare che questo è un piccolo passo in avanti verso le riforme e che il nostro è un Gruppo nato per fare in modo che questa fosse una legislatura di riforme e che non vi fosse il solito scioglimento, per avere un'altra legislatura e continuare ad avere i poli contrapposti, uno contro l'altro, a giocare a chi fa meno, cioè al tanto peggio tanto meglio.

Noi riteniamo - e invitiamo il sottosegretario Baretta a fare attenzione a questo punto - che si debba fare una grande riforma della giustizia civile che in sé ricomprenda tutto; questo provvedimento va comunque in direzione di quel solco e di quell'indirizzo; quindi il nostro Gruppo - come poi dichiarerà la collega Eva Longo - voterà a favore. Per parafrasare una celebre frase di Vittorio Alfieri: riforme, sempre riforme, fortissimamente riforme. È necessario compiere ogni sforzo per portare avanti, in questa legislatura, le riforme necessarie per far avanzare il Paese.

Ho ascoltato prima il collega Marin. Lungi da me essere il difensore di Renzi; noi non siamo né alleati, né apparteniamo al Partito Democratico, ma io c'ero questa mattina all'assemblea della Confcommercio, invitato dal senatore Sangalli. C'era anche il presidente del Gruppo di Forza Italia, Paolo Romani, e c'era anche Giulio Tremonti. Sì, c'è stato qualche fischio, ma solo una decina su 2.000 persone e "una rondine non fa primavera". Debbo dire che il presidente Renzi ha preso questi pochi fischi in sostanza dicendo: «Se avete il coraggio fischiateci, ma io vada avanti con le riforme». Noi, signor Presidente, saremo contestati e forse anche insultati, ma continueremo a dare il nostro contributo per far approvare tutte quelle riforme che riteniamo giuste per il Paese. Qualcuno diceva che bisogna tornare alla politica con la «P» maiuscola. Riteniamo di essere un Gruppo parlamentare per le riforme e quindi un Gruppo con la «G» la «P» e la «R» maiuscole, perché questo è il nostro obiettivo e cercheremo di portarlo avanti, anche a dispetto di chi vorrebbe che non votassimo le riforme necessarie al Paese e si continuasse ad avere due schieramenti contrapposti, per farci del male e non dotare il Paese di quelle riforme cui questa mattina ha fatto riferimento il presidente Sangalli sia attraverso un'immagine sia dicendo che ci vogliono le riforme e che i commercianti e le imprese d'Italia hanno bisogno di riforme. Egli ha infatti invitato il Governo e i due rami del Parlamento ad adoperarsi per fare le riforme e per sostenere le imprese, che hanno fatto grande l'Italia, con un marchio famoso nel mondo. (*Applausi della senatrice Longo Eva*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Voglio fare due piccole premesse: avendo quindici minuti di tempo a disposizione, mi allargo. La prima premessa è che siamo alla cinquantanovesima votazione di fiducia. Per fare un paragone, negli ultimi dieci anni in Francia, in forza del comma 3 dell'articolo 49 della

loro Costituzione, l'hanno chiesta una volta e da quando c'è la vigente Costituzione, da una sessantina d'anni, l'hanno chiesta 85 volte. Noi siamo a 59 votazioni di fiducia nel giro di due anni. In effetti se ne sta un po' abusando. Giusto per la cronaca, in Francia c'è un istituto secondo cui, quando si chiede la fiducia, automaticamente c'è la possibilità di presentare una mozione di censura, ovvero una sfiducia al governo e se essa raccoglie almeno 58 firme, il Governo va a casa. Fantastico: sarebbe bello se fossimo in Francia! Peccato che non ci siamo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

La seconda premessa è che, da quando sono in Senato, cerco di ascoltare tutti i discorsi che vengono fatti, a prescindere dalla loro qualità, perché penso sempre che ci sia la possibilità di imparare qualcosa. Mi piacerebbe che anche voi della maggioranza ascoltaste quello che dite, perché un decreto-legge di questo tipo - entro ora nel merito del provvedimento al nostro esame - può essere difeso, però gettando la maschera. Non potete dirci che il decreto-legge in esame è fatto per salvare posti di lavoro o per risarcire le persone truffate, perché se volete risarcire, il risarcimento va dato tutto e non in parte. In secondo luogo, non si possono far pagare anche le tasse sul risarcimento e sull'indennizzo: questo non lo si può fare. Soprattutto non si può prevedere un risarcimento fino all'80 per cento, a condizione di avere meno di 100.000 euro di capitale in quello strumento finanziario oppure che l'ultima dichiarazione dei redditi fosse al di sotto dei 35.000 euro. Se, per caso, avessi optato per il risparmio amministrato e avessi 30 milioni di euro in quello strumento finanziario, i proventi del risparmio amministrato non andrebbero nella dichiarazione dei redditi e quindi figurerei con una dichiarazione dei redditi pari a zero. Quindi il mio risarcimento sarebbe prioritario rispetto a quello di una persona che avesse dichiarato un reddito di 35.001 euro. Questa è una "piccolissima" disparità: meditate, colleghi, perché questa roba è scritta nel testo che andrete a votare, lasciando stare tutte le altre cose che dite.

Evidenzio un'altra cosa interessante: bisognerebbe dirsi - e se voi lo diceste sarei più contento - che questo è uno dei provvedimenti che rientra nella categoria di quelli finalizzati a fare in modo che le banche non falliscano, perché abbiamo un grossissimo problema a proposito del sistema bancario. Vedete: qua la storia non insegna mai nulla, perché questo fatto per la prima volta è stato evidente negli anni Ottanta in Giappone, quando le banche facevano esattamente quello che hanno fatto in Europa e in Italia, ovvero prestavano soldi un po' a tutti. Li prestavano con tanta più manica larga, quanti più erano i soldi che venivano richiesti. In Italia succede la stessa cosa: la maggior parte dei soldi che le banche prestano, li prestano a chi ne vuole tanti. Le banche fanno meno storie per darne tanti e più storie per darne pochi, e quando te ne danno pochi chiedono anche delle garanzie. Ebbene, sull'onda di quello che successe in Giappone, l'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokio arrivò quasi a 40.000 punti (per capirsi adesso gravita a 16.700). Questo è quanto è successo quella volta, perché poi è scoppiata la bolla immobiliare: i valori immobiliari erano stati sparati verso l'alto e dopo sono crollati. È successo di nuovo pochi anni fa negli Stati Uniti e lo schema è stato uguale e naturalmente è successo di nuovo adesso, perché c'è ancora un problema di bolla creditizia.

Il punto è che non si riesce bene a capire quanti soldi le banche hanno dato a gente che non è in grado di restituirli, soprattutto considerando azioni come quelle della Banca Boschi, alias Banca popolare dell'Etruria e del Lazio «nuova» (perché adesso si chiama Nuova Banca Etruria). Sono banche che hanno dato prestiti così e questi soldi non tornano. Ovviamente non hanno potuto chiedere soldi sul mercato, perché gli azionisti non ne hanno più. Ci sono state richieste di aumenti di capitale avanzate da grosse banche come Unicredit e Intesa San Paolo, che poi non si sono fatti perché gli azionisti hanno detto: «*No tengo dinero*». Ciò significa che bisogna trovare il modo di ricapitalizzare le banche in un'altra maniera. Come? Le partecipate e gli enti locali sono stati dei precursori. Si ricorre cioè a un giro di immobili: tu sei sottocapitalizzato, io ti giro un immobile mio, diventa tuo e automaticamente il tuo patrimonio sale. Permettiamo alle banche di mettere le mani facilmente sui beni mobili e immobili delle imprese, dopo aver toccato naturalmente quelli dei privati (cioè le case), nella speranza che questo faccia patrimonio. Peccato che le banche non se ne fanno niente di capannoni, immobili o oppure di materie prime, pertanto presumibilmente devono cartolarizzare (cioè affibbiare il danno a qualcun altro e lasciare che si arrangi lui), oppure provare a vendere, inondando il mercato di qualcosa di cui è già saturo, cioè costruzioni o materie prime, deprimendolo ulteriormente, facendo scendere i corsi immobiliari e il valore delle materie prime e svalutando ulteriormente il patrimonio immobiliare che le banche stesse hanno, quindi in ultima analisi fanno un danno a sé stesse.

Sono questioni di economia di base e non sono difficili da comprendere. Questo è il motivo per cui i provvedimenti che avete messo in fila per aiutare le banche non funzionano. Il vero motivo per cui tutto non funziona è che le banche stanno facendo la cosa sbagliata, cioè usano i tuoi soldi per fare profitto: se va bene i profitto lo prendono loro, se va male ci rimetti tu. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Questo è lo schema usato per le ultime quattro banche e non funziona perché il denaro è quello. Una volta che ci siamo inventati di prendere a prestito il denaro dal futuro (chiamasi erogazione di mutui e prestiti), non possiamo più creare denaro; le banche non hanno mai avuto questo potere di creazione del denaro, però hanno il potere di distruggerlo.

Il bubbone (quello che va fatto notare) è che se adesso si vuol fermare questo, la prima cosa da dire è che quello che le banche movimentano è troppo rispetto a ciò che hanno in pancia: attualmente le banche sono chiamate, al massimo della tutela patrimoniale, al 12,5 per cento di garanzia su quello che ora amministrano. Significa che se tutti noi andiamo a richiedere i nostri soldi, questi sono garantiti per 12,5 per cento e non di più; significa che mancano dei soldi, quindi bisognerebbe limitare la possibilità delle banche di amministrare. Voi avete fatto esattamente il contrario: avete dato alle banche la possibilità di mettersi insieme perché diventassero più grosse nella speranza che chi aveva più soldi in pancia potesse aiutare chi ne aveva meno. Questo esperimento è stato già fatto negli Stati Uniti ai tempi della crisi immobiliare, quando hanno cercato di dare in pasto le ex sorelle (come Bear Sterns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley) a qualcuno di più grande. Infatti Bank of America ne ha preso un pezzo e Wells Fargo se ne è

preso un altro. È andata a finire che Bank of America e Wells Fargo non stanno andando bene, perché si sono prese il bubbone con tutto il suo carico di debiti. Vogliamo farlo anche qui? Ci state provando con le banche popolari. Avete cioè provato a mettere insieme (è bellissimo il matrimonio) la Banca popolare di Milano e la Banca popolare di Novara, che in realtà è fatta dalla Banca popolare di Novara e da quella di Verona, San Geminiano e San Prospero, e da tutto quello che vi viene in mente. Il risultato di tutta questa bellissima operazione è che una volta le azioni di questo istituto valevano circa cento euro e adesso ne valgono quattro. Valgono così poco perché nessuna delle due banche che ha fatto disastri e ha dato soldi "alla qualunque" può salvare l'altra. Al massimo vanno a fondo tutte e due: quella che sta affogando butta un salvagente di piombo all'altra e vanno a fondo insieme.

Queste cose sono state già dette non da me, ma da fior di analisti finanziari nel corso degli anni; quindi, continuare su questa strada significa continuare ad erodere il capitale.

Sapete perché poi il bubbone è venuto fuori? Perché le banche sono state riempite di titoli di Stato grazie ai prestiti della BCE, dato che la BCE si è inventata che se si continua a battere moneta, finché qualcuno non si accorge che c'è una crisi di materie prime, e quindi non c'è inflazione, la si può creare dal nulla; quindi, le banche la prendono, comprano i titoli di Stato e speculano sul rendimento. Peccato che, da un lato, voi fate questo e, dall'altro, c'è l'esigenza di ridurre lo spread sui titoli di Stato. Quindi, si riduce il rendimento dei titoli; allora, se si dà da una parte e si strozza dall'altra, come minimo il risultato è zero. Anche questa non è molto difficile da comprendere; io non sono né un economista e neppure un analista finanziario, eppure queste cose le ho capite.

Trovo altresì vergognoso che diate la colpa alla CONSOB. È vero, la colpa è anche sua, ma ce ne siamo accorti adesso che la CONSOB non vigila o vigila male? Al Governo ci siete voi e noi siamo all'opposizione - mi pare - quindi starebbe a voi fare in modo di rafforzare il potere di vigilanza di CONSOB e Banca d'Italia. Non è difficile. Lo dice anche Renzi: basta una legge. Bravo Renzi! Falla però questa legge, oppure continuiamo solo a dar fiato alla bocca.

Stiamo andando in sostanza a strangolare la piccola e media impresa, insieme al piccolo risparmiatore. Se uno volesse essere preciso, io sono stato truffato con moduli MiFID precompilati che non mi sono stati illustrati; varie persone, direttori mi hanno detto: «Vuoi 50.000? Te ne do 60.000, ma mi devi comprare 10.000 euro di azioni o di obbligazioni subordinate, altrimenti questo prestito non te lo do». Ecco, queste persone, se volessero andare avanti, si troverebbero di fronte una giustizia civile lunghissima per cui dovrebbero innanzitutto mettere mano al portafoglio e poi, se capita, qualcuno gli darà ragione. Tra quanto tempo non si sa.

Queste persone vengono messe di fronte al ricatto del tipo: «Meglio pochi, maledetti e subito, e magari ci pago su anche un po' di tasse ma dammeli, e rinuncio ad un mio diritto». Avete trasformato il diritto di un risparmiatore di riavere quello che con fiducia ha dato alla banca, in un regalo. Trasformate un cittadino in un suddito. Questo non è un concetto diffici-

le da comprendere, e una persona che siede in questi banchi non dovrebbe mai fare né pensare o avallare cose di questo genere, e invece voi lo state facendo. Lo stesso vale per le piccole imprese, quelle che non hanno il *pool* di avvocati. Cosa fanno queste persone? Accettano ciò che gli viene dato. Poi, però, non venite a lamentarvi se molte delle società, magari in accomandita semplice o Snc faranno la trasformazione in Srl per cercare di scaricare il loro rischio. Vogliamo fare anche questo? Questa si chiama distruzione del tessuto produttivo italiano.

Eppure, con i piccoli non vi fate scrupolo mentre con gente come i Riva e l'ILVA vi fate tutti gli scrupoli di questo mondo. Di fronte ad un'azienda che perde 2,5 milioni al giorno, ancora trovate il modo di chiedere alle banche di fare prestiti ponte. Adesso si spiega perché voi volete così tanto aiutare le banche e perché le banche chiedono e ottengono. Se al sistema bancario si chiede di fare cose assurde come salvare un'incudine, come un'azienda decotta, la banca dopo verrà a chiedere una contropartita. Verrà a dire: «Quella volta mi ha chiesto di salvare la Fiat, L'ILVA e tutte queste società decotte? Io l'ho fatto. Non mi dai niente in cambio?» Ecco allora la ricapitalizzazione delle quote di Banca d'Italia, la ripulitura della quaterna delle banche, Montepaschi di Siena non si tocca e poi? Ci saranno altre banche ancora.

A proposito, ma la vostra Commissione d'inchiesta sul sistema bancario che fine ha fatto? Non vedo il senatore Stefano Esposito, quello che ha detto che sarebbe stata fatta, incardinata e portata in Aula. Sì, l'ha detto, ma non ha detto quando. Infatti, stiamo ancora aspettando.

Le persone perlomeno aspettano una cosa semplice: la verità. Bisogna avere il coraggio di dire ai cittadini che hanno perso soldi perché li hanno persi e non criminalizzarli dicendo che è un investimento di rischio. È vero, comprare un'obbligazione è un investimento di rischio, però lo si deve dire. Questo è il principio della trasparenza e dei moduli MiFID: io devo sapere esattamente dove mi stai facendo mettere i soldi. Quando questo viene meno, si parla di truffa, e un truffato va indennizzato al cento per cento, cosa che non è stata fatta.

Però ditelo: «Noi siamo dalla parte del sistema bancario e chi se ne frega», così noi qui ci mettiamo tutti tranquilli e io non apro più bocca. Però non venite a raccontarci la favola, perché le favole qui non le vogliamo più sentire, ma soprattutto non vogliono sentirle le persone fuori di qui, perché ci sono migliaia di persone che hanno perso dei soldi e non vogliono sentirsi dire: «ti do la manchetta, basta che te ne stai buono». Questa è la cosa più importante che dovrete fare e spero ancora che la facciate. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, approfitto di questo ennesimo dibattito sulla fiducia per qualche considerazione politica che potrà anche lasciare il tempo che trova, ma che, almeno per quanto riguarda, ritengo doverosa. Sul provvedimento hanno

parlato altri colleghi che sono intervenuti. Ci sarà, immagino, una dichiarazione di voto di merito e dico soltanto che il Governo su queste vicende ha perso la sua aura di rottamatore, perché il Governo Renzi è entrato un po' in affanno con due tipi di vicende, quella bancaria prima e quella petrolifera poi. Di quest'ultima tra l'altro adesso si parla poco, ma resta sullo sfondo. Ricordate Potenza? Sembra una vicenda conclusa da tempo e invece in realtà è ancora in atto. (*Brusio*).

Grazie, senatore Cassano, facciamo una volta per uno, se lei che fa parte del Governo potesse ascoltarmi... Già siamo pochi qui in Aula.

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate parlare il senatore Gasparri.
Prego, senatore Gasparri, continui.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Dicevamo che il Governo ha perso un po' la sua verginità su vicende bancarie e vicende petrolifere, che guarda caso sono le vicende classiche della politica: di questioni bancarie ce ne sono state anche in altri Governi del passato; di vicende petrolifere ne ricordo una con il comandante generale della Guardia di finanza Giudice (se ricordo bene il suo nome), negli anni Ottanta.

Questo decreto-legge cerca di mettere riparo malamente ad alcune cose. Ripeto, non entrerò nel merito, ma cito ad esempio la questione dell'80 per cento solo per coloro che hanno un certo reddito; come si sono comportati i vertici della Banca Etruria; i conflitti di interesse e famigliari del ministro Boschi, di babbo Boschi, di fratel Boschi. Ne abbiamo dette tante che sono verità elementari. E il mondo bancario nel suo complesso, ma anche la sinistra bancaria si vedono oggi ancora una volta messe un po' sul banco degli imputati. Ricordo tutte le vicende del Monte dei Paschi di Siena, che sono altre, diverse e non risolte. Ricordo, ed è un po' un paradosso, che il presidente dell'Associazione bancaria italiana era Mussari. Lo ricordo nella scorsa legislatura quando veniva spesso nella sua veste istituzionale a colloquio con i Capigruppo per rappresentarci la preoccupazione della crisi bancaria; forse pensava alla crisi del Monte dei Paschi di Siena che conosceva, essendo anche presidente di questo istituto bancario. E mi fa un po' ridere, in tempi di antipolitica e di rottamazione della politica, che dopo Mussari ed altri alla presidenza dell'ABI è dovuto andare un galantuomo che prima era un politico, l'amico Patuelli, cui rivolgo un saluto dall'Aula del Senato. È un paradosso, in un'epoca in cui i politici fanno schifo e sono una casta, che il mondo bancario, dopo una crisi grave, è dovuto ricorrere a un politico perbene come Antonio Patuelli, che è diventato nel frattempo importante dirigente del mondo bancario (ha lasciato la politica attiva da qualche decennio). È un po' un paradosso, se ci pensate: il mondo delle banche cerca un politico - e ha fatto bene - mentre noi qui sembra che dobbiamo mettere i banchieri al posto nostro.

Io difendo le ragioni della politica, voto convintamente la sfiducia e sono indignato per quello che è stato fatto ai risparmiatori. Credo che anche la Banca d'Italia si debba fare un esame di coscienza, questo inutile istituto con questo inutile governatore Visco. Ma cosa hanno fatto e cosa hanno controllato? Ricordo che un Governo precedente all'attuale ha nominato a

presidente della RAI Tarantola, che era vice direttore generale della Banca d'Italia, adibita alla vigilanza se non ricordo male (vero, senatore Tremonti?). Siccome non aveva vigilato su quello che accadeva al Monte dei Paschi la fecero presidente della RAI.

Adesso anche la Banca d'Italia avrebbe molte cose da spiegare: cosa ha fatto Visco? Cosa hanno fatto? Io, un po' per paradosso, ho chiesto l'abolizione della Banca d'Italia, tanto c'è la BCE e l'euro, brutto o bello che sia. Dunque a che serve la Banca d'Italia? A niente.

Peraltro la Banca d'Italia ha molto da farsi perdonare. Leggevo le notizie delle banche venete di Zonin, che rappresentano un altro scandalo bancario: ma avete letto quanti dirigenti della Banca d'Italia venivano assunti poi da Zonin? Ma che vergogna questa Banca d'Italia! Che lerciume! Noi veniamo additati come politici perché siamo la casta delle caste e quelli della Banca d'Italia? Passavano dalla Banca d'Italia alle banche di Zonin. Ed erano quelli che dovevano controllare! Che Zonin abbia fatto delle cose non corrette mi auguro che sia la magistratura a sancirlo, ma alla Banca d'Italia chi glielo presenta il conto? Vergognati Visco di questo passaggio da Banca d'Italia alle banche venete che hanno impoverito i cittadini, come fanno i colleghi veneti, ma lo sappiamo anche noi. Le azioni da 60 euro sono scese a 60 centesimi. La provincia di Vicenza e dintorni ha perso punti di PIL.

Vengo ora alla fiducia. Oggi il Governo avrà la fiducia e Renzi dirà: ho la fiducia. Sono forte. Chi se ne importa del ballottaggio. Solidarizzo con Renzi. I fischi - prima ne ha parlato il collega Marin - non sono stati tantissimi, però qualcuno l'ha preso questa mattina alla Confcommercio. Poi ha fatto anche un discorso e ha cercato di prendere anche qualche applauso. Il ragazzo non è stupido, altrimenti non avrebbe fatto fuori tutto il vertice dell'ex Partito Comunista e Letta. Che sia sveglio ce ne siamo resi conto. Quindi, anche la Confcommercio dopo i fischi ha un po' ribaltato le cose. Renzi oggi prende la fiducia al Senato, ma non so se saranno decisivi i voti dei colleghi di AL-A. Non vedo il collega Barani, ma lo dico ai senatori Mazzoni e Longo: uno degli insegnamenti morali di queste elezioni è che certe scissioni possono servire ad alimentare un po' di consenso parlamentare e ad allungare la vita ai Governi, ma poi non hanno riscontro popolare. Noi, come Forza Italia, abbiamo avuto risultati buoni a Milano e pessimi a Roma. I risultati mi sono ben chiari, tuttavia il centrodestra ci sarà se saprà essere unito. Ne parlo in termini politici perché questo è un voto di fiducia.

Invece, l'altro schieramento ha il fiato pesante per le banche, il petrolio e le promesse tradite. Renzi può anche avere la fiducia e probabilmente, collega Barani, sarà decisivo il voto di AL-A. Colleghi di AL-A, rendetevi conto di quello che vi dicono i signori del PD: dateci il voto al Senato, mai ai comizi non vi fate vedere perché se arriva qualcuno di AL-A a Napoli e a Cosenza non andiamo neanche al ballottaggio e a Cosenza vince addirittura il centrodestra al primo turno. Vogliono i voti in Senato per le fiducie, ma non li vogliono in giro.

Oggi, sul «Corriere della Sera», leggevo un articolo in cui si diceva che non vogliono alleanze con Verdini e sembra che AL-A abbia dovuto riunirsi per tranquillizzarsi. Le scissioni danneggiano chi le subisce e il mio partito certamente ha subito danni in termini di forza e di consenso. Se ne

rendono conto tutti. Ma danneggiano anche chi le fa perché non ho visto ottenere successi elettorali dalle varie scissioni, parlo del centrodestra.

Colleghi di Area Popolare e del Nuovo Centrodestra, lo dico anche a voi. I nostri risultati hanno luci e ombre. Non voglio leggere le percentuali. Date pure la fiducia, ma se poi non ve la danno gli elettori, che gliela date a fare a Renzi questa fiducia?

Dei colleghi Conservatori e Riformisti non ho visto risultati elettorali brillantissimi. Le scissioni danneggiano chi le subisce, noi, danneggiano chi le fa che non prende voti e chi se ne avvale, colleghi del Partito Democratico, perché il vostro dibattito interno verte legittimamente sul non voler Alfano e Verdini nei comizi. Nella sinistra si apre un dibattito più che legittimo.

Quindi, allora ci vuole un po' più di linearità nei comportamenti, cari colleghi. È inutile lamentarsi il giorno dopo della lettura dei dati elettorali, perché è con i voti di fiducia che nasce la confusione perché devi compensare, devi avere i voti e allora vai a inseguire l'uno o l'altro. Oggi serve. Non so se stasera sarà decisivo il voto di Tizio o di Caio. So che lo è stato, perfino per la leggina sulle Province del Friuli-Venezia Giulia. La Serracchiani ha avuto la fiducia sulla sua leggina con i voti decisivi di AL-A perché ci volevano 161 voti per raggiungere un quorum qualificato e ce ne sono stati 165. Senza i nove voti di AL-A sarebbero stati 156 e quella legge non sarebbe passata. La Serracchiani è contenta, ma poi perderà a Pordenone a Trieste e, forse, perderà anche le regionali.

Colleghi del PD, Governo, Renzi, che evoco metaforicamente, che ve ne fate di queste fiducie con persone di cui vi vergognate? Prendete la fiducia e poi non avete la fiducia degli elettori. Per questo, colleghi del centrodestra, confido che noi potremo riconquistare il Governo di questo Paese. Loro avranno anche questa sera la fiducia sul decreto-legge, pessimo, sulle banche, ma alla fine non c'è una vera fiducia elettorale. E quelli che puntellano il Governo con queste fiducie saranno scaricati, perché per la sinistra sono impresentabili. E lo dico senza ritenere impresentabili quelli con i quali ho condiviso un percorso. Sono quelli che aiutano che vi tengono ai margini.

Ho voluto fare una considerazione di natura politica. In fondo, questa sarebbe anche una Assemblea politica e democratica, oltre che un votificio su decreti.

Quanto alla discussione precedente: se il testo fosse conforme o fosse la fotocopia, sul comma 5 e sull'articolo 12-ter, ma che mi importa se la forma è giusta o sbagliata. A importare è la sostanza della politica. È un pessimo decreto-legge, è un pessimo Governo, un pessimo affastellare di numeri che non vi porterà da nessuna parte. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del dise-

gno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BONFRISCO (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CoR*). Signora Presidente, nell'iniziare le dichiarazioni di voto al termine di una discussione generale che ha messo in evidenza molti aspetti, sia tecnici che politici, la mia dichiarazione punta soprattutto a fare emergere quanto in questo decreto-legge c'è di sbagliato e a far comprendere a chi ci ascolta e - speriamo - a tutti gli italiani che presto si accorgeranno degli effetti di questo provvedimento.

Intervenire dopo il senatore Gasparri, che ha messo in evidenza il contesto politico nel quale questo decreto-leggeva a calarsi, è per me particolarmente impegnativo e serio.

Cosa non mette abbastanza in evidenza la discussione generale svoltasi finora? Che questo decreto-legge, sostanzialmente, non servirà a nulla. È costato tanta fatica a chi ha voluto produrlo, cioè al Governo, che però non si è preso la cura e la fatica di scriverlo correttamente e di affrontare il vero tema che rappresenta il cuore di questo decreto-legge.

Il tema è trovare una soluzione attraverso una procedura di semplificazione del diritto (quando la semplificazione del diritto non diventa abuso del diritto), senza mettere mano all'unico dato certo che avrebbe risolto questo problema. Guardiamo cosa ci ha dimostrato la storia più recente di altri Paesi. Mi riferisco soprattutto alla Germania che, di fronte alla crisi e alle sofferenze bancarie nel proprio sistema del credito, ha risposto con l'unica misura seria che si poteva assumere: mettere risorse in quel sistema bancario per evitare la crisi sistemica, la crisi da paura e la crisi da incertezza. E la Germania non aveva il problema che abbiamo avuto noi. Il nostro sistema, da una parte, era più solido ma, dall'altra, vi è un problema con la nostra vigilanza. E nessuno pensi di cavarsela ascrivendo tutte le omissioni alla CONSOB, perché sappiamo bene che così non è.

Come ha appena finito di descrivere bene il senatore Gasparri, la nostra vigilanza vigilava poco o, almeno, vigilava con particolare attenzione su qualcuno ma molto meno su altri. Così è accaduto che un piccolo sistema di banche, quelle di quell'area territoriale che questa mattina descrivevo in discussione generale, tutte situate nel Centro Italia, tra la Toscana e dintorni, ha potuto ingannare i suoi risparmiatori per l'omissione delle varie vigilanze.

Ricordo, a me ovviamente e non certo al Governo, che lo sa benissimo, che il risparmio è costituzionalmente garantito. Noi di questa Costituzione possiamo anche fare carta traccia, ma vi sono alcuni principi (e questo è uno di quelli) che garantiscono la solidità e la tenuta di un Paese.

Il risparmio deve essere collocato correttamente e difeso dall'azione delle leggi, dalla loro forza e da chi deve vigilare che quel risparmio venga garantito e difeso. Noi, invece, stiamo andando a legiferare, in virtù dell'iniziativa del Governo con il suo decreto-legge, su un sistema, quello bancario, che registriamo non essere stato opportunamente vigilato.

Peraltro, abbiamo impedito al Parlamento di intervenire nel pieno di una crisi finanziaria come quella che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo ancora. Ha ragione chi stamane ha voluto ricordare il rapporto tra quanto accaduto alle quattro banche, che qualcuno si ostina a chiamare "banchette" (è vero che rappresentano solo l'1 per cento del sistema bancario italiano e del risparmio italiano) e la paura che ciò ha inoculato nel nostro sistema e nel risparmiatore. Come vedete, questo si sta ripercuotendo, anche per le omissioni di vigilanza di cui parlavo prima, su altri territori e su altri sistemi bancari, come quello del Veneto, in capo alla Banca Popolare di Vicenza e a Veneto Banca.

Perché tutto questo? Perché la nostra risposta, a differenza di quella tedesca, opera su piccoli dettagli, che peraltro mandano in crisi, dal nostro punto di vista, quel sistema delle garanzie alle imprese a presunto vantaggio di un sistema di garanzie per il settore bancario che divorerà quel poco che resta della nostra economia. Infatti, il sistema di recupero di quel credito e di quella sofferenza è sbilanciato - come abbiamo detto in più occasioni - unicamente a favore delle banche. Questa era l'occasione per consentire alle banche e al sistema economico di rivitalizzarsi.

Giungo al dunque e alla parte conclusiva della mia dichiarazione di voto, che, come si può ben intendere, è nettamente contraria al provvedimento in esame, perché questo maldestro tentativo - alla fine di questo si tratta - non fa altro che dividere e discriminare: in primo luogo discrimina tra la banca creditrice e i creditori di altro tipo. Attenzione che tra questi non c'è soltanto il sistema delle imprese, cioè un'impresa che fatica a recuperare il proprio credito da un'altra impresa, ma ci sono altri creditori, assai importanti, che sono i lavoratori, che nelle situazioni di prefallimento, di difficoltà e di crisi aziendale sono importantissimi. Noi a quei creditori non stiamo dedicando la stessa attenzione, che giustamente dobbiamo dedicare al sistema bancario perché risolva i propri problemi di bilancio, ma stiamo creando un discrimine e questo è gravissimo per gli effetti che produrrà questo maldestro decreto-legge.

Tornando alla questione delle quattro banche e all'individuazione dei limiti patrimoniali e reddituali che danno diritto al rimborso forfettario, siamo sicuri che siano proprio giusti? Se una truffa c'è stata - e ci auguriamo che venga non solo stigmatizzata, come tutti facciamo, ma seriamente colpita - questa presunzione non può non estendersi anche nei confronti dei risparmiatori che non rientrano in quei limiti.

Non è possibile, come dice il nostro presidente Marino, dire sempre che "il meglio è nemico del bene", perché questa volta il principio fondamentale di uguaglianza, messo così tanto in discussione, produrrà altri contenziosi che difficilmente potranno far dire a questo Governo che il decreto-legge in esame è servito alle banche, è servito a risolvere il problema dei risparmiatori truffati ed è servito al sistema economico, perché così non sarà.

Noi abbiamo proposto l'eliminazione di quei limiti, ma mi rendo conto che il Governo questo poteva fare e questo ha fatto. So quale sia stato il lavoro del sottosegretario Baretta, al quale riconosco non solo il merito di averlo seguito nel migliore dei modi, ma di essere uno dei pochi componenti del Governo ad avere la capacità di comprendere quanto questo decreto-

leggesi riverserà inutilmente sulla nostra situazione economica e quindi non risolverà alcun problema. Nel rendere merito a lui, sono qui a sottolineare come l'attuale Governo, invece, non abbia saputo presentarsi a questo appuntamento con le carte a posto, nemmeno con i calcoli della Ragioneria Generale dello Stato, che potevano in qualche misura agevolare una scrittura migliore e il perfezionamento di questo decreto-legge.

E nessuno si nasconda dietro il fatto che le opposizioni si sono opposte, perché le opposizioni non hanno impedito al Governo di lavorare; anzi, hanno favorito la migliore delle soluzioni possibili per quei risparmiatori truffati e anche perché ci auguriamo che il provvedimento in esame possa davvero aiutare il nostro sistema bancario a risolvere i problemi.

La fuga dalla realtà, quella che contraddistingue anche questo decreto-legge, è un grave vulnus per il nostro sistema...

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, la invito a concludere.

BONFRISCO (*CoR*). Signora Presidente, mi avvio a concludere.

Nel dichiarare il voto contrario del Gruppo Conservatori e Riformisti al provvedimento in esame, desidero lanciare un appello all'Esecutivo: che il Governo faccia finalmente il Governo e adotti provvedimenti che servano a qualcosa. Questo, infatti, è l'ennesimo decreto-legge che non affronta il tema vero: mi riferisco al fatto che, come la Germania ha risolto i suoi problemi delle sofferenze, anche noi avremmo dovuto farlo per tempo e prendere atto della realtà, vale a dire del fatto che solo con un forte intervento di risorse economiche si può risolvere il problema. Il resto sono e saranno solo palliativi.

Mi auguro che il Governo sia costretto a prendere atto del fatto che, non risolvendo il problema dello *stock* delle sofferenze, che ci trasciniamo dagli anni della crisi finanziaria, il provvedimento in esame non risolverà proprio niente. A un provvedimento che non risolve nulla si può solo dare un voto contrario. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

TOSATO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (*LN-Aut*). Signora Presidente, il Governo e i relatori hanno sostenuto che il provvedimento in esame si colloca nel solco di altri interventi analoghi, promossi dalla maggioranza per sostenere la ripresa economica.

La verità è profondamente diversa. Il provvedimento in esame non aggredisce le cause della crisi, ma le sue vittime. Su questo punto abbiamo visioni totalmente diverse. Secondo la vostra, le banche sono vittime delle imprese e degli artigiani che non pagano i debiti contratti e delle famiglie che non pagano puntualmente le rate dei mutui. Per voi i cittadini non sono vittime delle banche gestite in modo fallimentare e fraudolento, ma hanno perso i loro risparmi perché disattenti, impreparati e sprovveduti. Non è co-

sì: i risparmiatori sono stati truffati e vanno risarciti. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Con provvedimenti di questo tipo non promuovete la ripresa; tutelate le banche e non i risparmiatori. Voi continuate a far ricadere il prezzo della crisi sui cittadini e favorite le banche nell'impossessarsi dei beni delle famiglie italiane in difficoltà. Infierite senza scrupoli su imprese, artigiani e famiglie che sono già in ginocchio e approvate norme per rendere tali furti facili, veloci e legali. La crisi bancaria esiste non perché non si vogliono pagare i debiti contratti con le banche, ma perché non si è più in grado di farlo.

Negli ultimi anni si sono registrati un meno 10 per cento del PIL e un meno 23 per cento del ricavato nel settore manifatturiero, ma voi fate finta di niente. La colpa è anche e soprattutto vostra: avete ceduto sovranità, soprattutto quella monetaria, all'Unione europea e alla Germania, una vera follia che sta distruggendo il nostro sistema economico.

Voi cosa fate? Aiutate imprese e famiglie? No, date alle banche i mezzi più efficaci per portar via loro ogni bene e risparmio. I cittadini italiani sono stretti nella morsa fisco italiano e banche e voi, con queste norme, la stringete ancora di più, probabilmente in modo irreparabile. Con il provvedimento in esame non risolvete i problemi del Paese, ma - anzi - li aggravate ulteriormente, creando ulteriori fallimenti, drammi familiari e sofferenze per i nostri cittadini.

La Lega Nord non vuole essere vostra complice in queste vicende: non lo siamo mai stati e non lo saremo mai. Voteremo contro la conversione del decreto-legge e contro la fiducia a questo pessimo Governo, che ha ancora la fiducia del Parlamento, ma che da tempo ha perso la fiducia della stragrande maggioranza dei cittadini italiani. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). I cittadini ve lo dimostreranno presto, il prossimo ottobre, in occasione del referendum sulla riforma costituzionale. Il tempo è scaduto per questo Governo. Le prime avvisaglie si sono avveritate nelle elezioni di domenica scorsa e in occasione del ballottaggio ci sarà la conferma. A ottobre finalmente verrà mandato a casa un Governo lontano dalla nostra gente, lontano dai problemi reali dei nostri territori, concentrato esclusivamente nel fare cassa, raccogliere denaro e affossare tutti noi, la nostra economia e le nostre famiglie. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

TREMONTI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMONTI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, signori senatori, finora ho avuto difficoltà nel trovare ragioni per votare la fiducia a questo Governo e non ho trovato ragioni per votare la fiducia neppure in questo decreto-legge. Comunque cercherò di svolgere un intervento in qualche modo costruttivo. Per chi vuole intendere la parola "costruttivo", a futura memoria ricordo che da questi banchi si è votato contro il *bail in*, dai vostri si è votato a favore del *bail in*. Quindi forse è il caso di fare una certa riflessione sul futuro.

Voi oggi chiedete la fiducia a quest'Assemblea su questo decreto-legge. Io vi invito a pensare di chiedere la fiducia sul prossimo decreto-legge e forse non solo in quest'Aula perché è abbastanza evidente che quanto è in questo decreto-legge non basta e che quanto arriva da fuori sovrasta tutto in modo drammatico. Non è un mistero che entro luglio usciranno gli *stress test* europei, non è un mistero che il risultato sarà negativo per alcune banche europee ed è certo che sarà negativo per alcune banche italiane. Il fatto che la valutazione negativa sia anche fuori non è ragione per essere tranquilli, bensì lo è per essere preoccupati perché l'esperienza ci insegna che se la crisi è fuori viene aggravata e determinata proprio verso l'Italia. Si può dire che quei *test* hanno una base di metodo non corretta ed è vero, sono molto casuali. Dal primo *test* risultò tutto in ordine e tre mesi dopo fallì Dexia. Sono mentalmente sballati e tuttavia non si può fare un discorso di metodo per esorcizzarli e non credo che basti lo strumento denominato Atlante. Atlante è un accordo di cartello ma lo *stress* l'ha già subito, non è necessario lo *stress test* sulle banche italiane, è già stressato fortemente il signor Atlante.

Per inciso vi inviterei ad un uso più prudente della mitologia. Nell'iconografia, infatti, Atlante è una figura imponente che porta sulle spalle un piccolo globo. Forse i termini andrebbero invertiti: in questo caso è un omi-no che porta sulle spalle un'enorme massa di problemi. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Vi invito anche a non usare la parola Icaro, tratta sempre dalla mitologia, per nominare il prossimo, pur necessario, strumento.

Che cosa fare? Io ho l'impressione, e credo tutti l'abbiamo e anche voi l'avete, che la materia non sia stata gestita in questi lunghi mesi con la necessaria lucidità e con la necessaria capacità. Credo che non dobbiate e non possiate più limitarvi con gli *aut aut* di continui voti di fiducia. La materia esclude questa tecnica. La natura drammatica dei problemi esclude la sufficienza di questa tecnica d'Aula. Faccio una proposta: perché non vi aprite ad accettare anche le idee degli altri, le proposte degli altri? (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Ferme le divisioni politiche, tuttavia nella comune responsabilità verso le famiglie e il risparmio, perché non pensate davvero ad una Commissione interparlamentare che raccolga tutto quanto è necessario per affrontare una realtà che arriva e sarà molto più drammatica di quella che è stata finora?

Resto dell'idea che le direttive europee non possano disapplicare la nostra Costituzione. Non credo che la direttiva sul risparmio possa, comunque, disapplicare l'articolo 47 della nostra Costituzione, l'articolo che definisce, come principio sacro, che la Repubblica tutela il risparmio. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII e della senatrice Bottici).

LONGO Eva (AL-A (MpA)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO Eva (*AL-A (MpA)*). Signora Presidente, a distanza di qualche settimana, siamo nuovamente chiamati ad occuparci di banche. Il decreto-legge al nostro esame è ovviamente diverso da quello licenziato solo qualche tempo fa, ma gli obiettivi sono identici: contribuire al rafforzamento patrimoniale degli intermediari finanziari, per ridurre, in qualche modo, l'impatto della crisi economica. Crisi in via di superamento, ma in modo talmente lento e tortuoso da non lasciare spazio al facile ottimismo.

Del resto, le chiavi per risolverla con maggiore celerità non sono nelle nostre mani, né in quelle del Governo. Finché la politica europea sarà dominata dalle ossessive preoccupazioni tedesche, non sarà facile riconciliare politica monetaria e politica di bilancio, né individuare quell'ancoraggio - un *target* d'inflazione del 2 per cento - che dovrebbe essere il comune presidio per dare coerenza all'intero sistema.

Purtroppo, almeno finora, si è verificato il contrario: da un lato una politica monetaria fin troppo espansiva; dall'altro una politica di bilancio tendenzialmente restrittiva, a livello globale. Ne è derivato un *surplus* delle partite correnti della bilancia dei pagamenti europei, che ha sostenuto il corso dell'euro nei confronti del dollaro, contribuendo ad inasprire la crisi dell'economia reale di tutta l'Eurozona.

In un quadro così contraddittorio, il sistema bancario, non solo italiano, ha subito forti contraccolpi. Manca, infatti, una domanda di credito che sia, anche, solvibile, a causa del ristagno della domanda interna e delle difficoltà che molte aziende, poco internazionalizzate, incontrano sui mercati globali. Pesano inoltre i volumi dei crediti incagliati, che determinano fenomeni di spiazzamento patrimoniali, essendo necessario tenere immobilizzate riserve consistenti per far fronte al rischio che deriva da oltre 200 miliardi di crediti deteriorati, ai quali, nel periodo 2012-2015, si è fatto fronte con rettifiche di bilancio, che hanno compresso i relativi profitti, per un importo pari a 120 miliardi di euro. Quella residua esposizione, pari a circa 80 miliardi, quasi 5 punti di PIL, riduce notevolmente la capacità di credito da parte delle stesse banche, costringendole alla ricerca di continue garanzie reali.

La via maestra per risolvere un problema di questa natura sarebbe la riforma della giustizia civile, la cui lentezza è tale da aver fatto strame di ogni certezza del diritto. I tempi del processo sono talmente lunghi ed impervi da impedire qualsiasi soluzione delle relative controversie. Non è certo un caso se questo *handicap* costituisce uno dei principali ostacoli alla presenza di capitali esteri nel nostro Paese: non essendovi alcuna garanzia per la tutela dei singoli interessi, i grandi fondi d'investimento internazionali preferiscono rivolgersi altrove, confinando il nostro Paese in una sorta di limbo autarchico, che è la negazione stessa del principio di modernità al tempo della globalizzazione.

Di fronte alle difficoltà di procedere lungo le linee di una riforma generale della giustizia civile, si è scelta la strada di un piccolo ritocco, che mira soprattutto ad accelerare le procedure per la riscossione di eventuali crediti. Si tratta di una procedura che ha una portata generale, come indicato dall'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame, ma la cui valenza più significativa è quella recata dal successivo articolo, che riguarda i rapporti tra il

debitore e i singoli istituti di credito. Questo è infatti il rapporto prevalente che caratterizza l'economia italiana, piuttosto che quello relativo al singolo fornitore con il suo cliente. In questi casi lo strumento individuato è quello del pegno mobiliare non possessorio, vale a dire la costituzione di un pegno, a garanzia dei crediti o dei finanziamenti concessi, sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa. Beni che rimangono comunque nella disponibilità del debitore, costituendo l'oggetto dell'impresa. Pegno che si trasferisce automaticamente su oggetti della stessa specie e tipologia, ogni qual volta quelli originari sono utilizzati nel processo produttivo.

L'istituzione del pegno determina un privilegio a favore del creditore, nell'eventualità in cui il debitore dovesse fallire. Il relativo credito è comunque iscritto nella massa passiva, ma in posizione diversa rispetto agli altri. E l'eventuale escussione del pegno è rivolta solo a soddisfare le istanze di quest'ultimo. Poiché il nuovo istituto altera la *par condicio* dei creditori, è necessario che ad esso sia data adeguata pubblicità.

Nell'articolo 3 è quindi descritta la relativa procedura. Se le garanzie per il creditore, che sono rappresentate dal patrimonio senza vincoli dell'imprenditore, si riducono, è bene che la cosa si sappia; è bene, cioè, che vi sia un regime di pubblicità adeguato al fine di tutelare i terzi in buona fede.

In caso di inadempienza da parte del debitore, il creditore può procedere all'espropriazione forzata del bene pignorato. In questo caso, il pegno cessa di essere non possessorio e diventa possessorio, ma con le varianti proposte dall'articolo 2, riferite cioè al sistema di finanziamento da parte delle banche o altri istituti di credito. Da qui le motivazioni del precedente giudizio. Per consentire ai singoli istituti finanziari un maggior dinamismo gestionale, si stabilisce un nuovo canale di finanziamento, assistito da un sistema di garanzie più rapido ed efficiente.

È utile aggiungere che simili disposizioni riducono l'esposizione al rischio di carattere sistemico e quindi dovrebbero - il condizionale è d'obbligo - contribuire al maggior rilancio degli investimenti, rendendo più agevole il finanziamento bancario.

L'ultimo articolo recepisce alcune disposizioni comunitarie in tema di credito di imposta, prevedendone una diversa regolazione più in sintonia con le regole sugli aiuti di Stato.

Dall'analisi delle singole disposizioni risulta pertanto evidente come il cuore del provvedimento sia rivolto essenzialmente ad alleviare il sistema bancario italiano, in un momento di particolare difficoltà, nella consapevolezza che solo un sistema bancario sgravato da costi indiretti possa contribuire con maggiore determinazione alla ripresa dell'economia nazionale.

Nel condividere quest'interpretazione, non posso tuttavia non fare voti affinché lo stimolo che le singole banche possono esercitare su un'imprenditoria ancora troppo piccola si trasformi sempre più in una guida strategica. Abbiamo bisogno di avere banchieri sempre più amici delle imprese: più *tutor* che non semplici esattori. Nella speranza che anche questo provvedimento possa contribuire a questo più ampio orizzonte, dichiaro il voto favorevole del Gruppo AL-A. (*Applausi dal Gruppo AL-A (MpA) e del senatore Cuomo*).

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, Sinistra Italiana voterà contro la fiducia al Governo e di questo certo non vi meravigliate. Ormai siamo arrivati alla cinquantasettesima questione di fiducia, che viene posta non solo sui decreti-legge - il cui numero è ormai notevole - ma sulla maggior parte dei provvedimenti di rilievo sottoposti all'esame di questa Assemblea e del Parlamento. Credo che ci troviamo fronte, nei fatti, ad un'anticipazione del progetto stesso della riforma costituzionale renziana, vale a dire una trasformazione vera e reale della nostra democrazia, eliminando quasi totalmente il peso parlamentare.

Voteremo convintamente "no" anche nel merito del provvedimento, che costituisce l'ennesimo intervento normativo di riforma del settore bancario, attraverso lo strumento del decreto-legge. Non mi dilungo di nuovo, visto che abbiamo già espresso le nostre opinioni in merito, sul fatto che non vi siano, da nessun punto di vista, soprattutto in caso di decreti-legge che hanno ad oggetto riforme in qualche modo strutturali, i requisiti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Voteremo contro il provvedimento in esame, perché il problema che poniamo e che abbiamo posto anche negli interventi in discussione generale è molto chiaro.

Da ciò che emerge dalla relazione, la prima delle motivazioni del decreto-legge in esame è quella di contenere misure a sostegno delle imprese: poi, ovviamente, si parla anche di accelerazione nel recupero dei crediti. Anche il provvedimento in esame si inserisce dunque nel mondo che il presidente del Consiglio Renzi va raccontando in giro, anche in questa campagna elettorale, dicendo che tutto va bene, che ci aspetta un luminoso avvenire, che sono in corso la ripresa occupazionale e quella economica. Anche questo decreto-legge viene dunque spacciato come uno degli strumenti che il Governo sta mettendo in campo per sostenere le piccole e medie imprese e aiutarle in un processo di ripresa economica, ma a nostro avviso le cose non stanno esattamente così e il problema è che, ormai, non siamo solo noi a pensarlo.

Il mondo in rosa che viene dipinto da Renzi, agli occhi di molti cittadini ha un colore molto diverso. Sono i cittadini, gli uomini e le donne, i lavoratori, gli artigiani e i piccoli imprenditori che, dalla mattina alla sera, non vedono la ripresa e continuano a vedere e a vivere concretamente una situazione differente. Essi vivono quotidianamente il dramma della disoccupazione o il dramma delle imprese e dei negozi che chiudono. Faccio questo esempio, visto che oggi il *Premier* è andato in visita alla Confcommercio e credo che anche in quella sede non abbiano molto apprezzato questa visione "in rosa", perché sanno esattamente come stanno le cose e cominciano ad infastidirsi.

Quando si vivono quotidianamente problemi molto seri, se c'è qualcuno che va a raccontare continuamente che le cose vanno assolutamente bene, forse si comincia a non prenderla più alla leggera e si inizia non solo

ad esprimere rabbia, come si è visto alle ultime elezioni, ma anche a comportarsi di conseguenza. Anche il provvedimento in esame, che abbiamo già visto dipingere in tal modo, a nostro avviso non fa gli interessi dei cittadini, degli artigiani e delle imprese. A nostro avviso, ancora una volta si tratta di un provvedimento che avvantaggia e rafforza unicamente le banche. Non lo dico però nel senso di un rafforzamento del nostro sistema bancario. Lo dico nel senso di mettere ancora una volta i cittadini in una posizione di sudditanza e le banche in un ruolo diverso. I motivi del giudizio che esprimiamo sono rintracciabili in un vantaggio che non è per i cittadini ma per le banche, anche per la distorsione cui esse hanno fatto ricorso in questi anni, sia nel sistema del credito, sia come si è visto per l'amara vicenda di tutti i risparmiatori truffati.

Noi vediamo chiaramente tutto questo in una serie di strumenti e di istituti che vengono inseriti nel provvedimento in esame. Mi riferisco al pegno non possessorio, anch'esso presentato come la possibilità che, beni immobili possano continuare a essere destinati all'esercizio dell'impresa, quindi ad un impiego produttivo; dall'altra parte però - ed è l'elemento su cui io invito tutti a soffermarsi - esso potrebbe indurre ingiustificate richieste di adeguamento delle garanzie da parte della banca stessa. Certamente sono state apportate delle piccole modifiche, ma credo che non cambino il senso e il pericolo che noi intravediamo.

Noi riteniamo che il patto marciano sia alquanto penalizzante. Anche a questo riguardo sono stati apportati dei cambiamenti, ma a nostro avviso essi non sono tali da indurre ad una modifica sostanziale che ci porta ad esprimere un giudizio positivo su di esso. Anche con i cambiamenti introdotti (ad esempio quella secondo cui alla scadenza della prima delle rate non pagate, se il debitore ha già versato l'85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento è portato da nove a dodici mesi), a nostro avviso il trasferimento alla banca della proprietà di un bene immobile è alquanto penalizzante, perché noi immaginiamo facilmente le conseguenze per le imprese, in particolare per quelle piccole e medie che avranno ancor più difficoltà a rinegoziare i propri mutui.

La questione delle aste giudiziarie a nostro parere è una vera e propria svendita del patrimonio italiano (di cui ci vantiamo sempre molto), nonché della nostra platea di piccoli proprietari. Anche a questo riguardo sono state fatte delle piccole modifiche: da tre aste deserte si passa a quattro prima che il giudice possa disporre una quinta asta, riducendo addirittura il prezzo dell'immobile fino al 50 per cento, tuttavia noi esprimiamo un giudizio molto negativo su questa procedura.

Arriviamo poi all'altro elemento che tradisce l'operazione fatta, cioè quello che riguarda i risarcimenti alle migliaia di risparmiatori truffati dalle famose quattro banche. A fronte di comportamenti illeciti a danno dei risparmiatori, sarebbe infatti stato doveroso da parte del Governo prevedere il rimborso integrale dei titoli, invece di fare cittadini di serie A e di serie B. Oltre tutto anche i requisiti molto restrittivi per l'accesso al Fondo di solidarietà a nostro avviso sono assolutamente discriminatori. Vi sono poi da considerare altri elementi, già affrontati da me e dal senatore Uras in discussione generale, riguardo alla tempistica e alla procedura arbitrale.

Dal nostro punto di vista, quindi, il decreto-legge in esame, che sarà ancora una volta propagandato come un provvedimento di aiuto alle imprese, ai cittadini e per il risarcimento dei risparmiatori falliti, non tutela il risparmio, non aiuta e non garantisce i cittadini stessi e le piccole e medie imprese. Ancora una volta credo vi sia stata una grande scrittura anche da parte delle banche.

Per questo motivo, signora Presidente, colleghi, il Gruppo Misto-SI-SEL voterà contro la fiducia. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, intervengo soltanto per dire che questo decreto-legge rappresenta un ulteriore tassello per il sistema produttivo del Paese e per la sburocratizzazione delle procedure.

Il Gruppo di Area Popolare dichiara il proprio pieno sostegno e il voto favorevole alla fiducia.

Chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento, affinché venga allegato al Resoconto. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BOTTICI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (*M5S*). Signora Presidente, mi viene da sorridere quando in quest'Aula sento parlare di riforma della giustizia civile e penale da Gruppi parlamentari che al loro interno hanno dei rinvii a giudizio. Mi auguro che non ci mettiate mano solo per questo. Veniamo a cosa sta accadendo.

Avete presentato questo decreto-legge spacciandolo come la soluzione per smuovere l'economia reale. Questa è una truffa. Non è vero niente. Tutti i provvedimenti che questo Governo ha fatto a favore delle banche non hanno portato assolutamente a incentivare il credito da parte delle banche alle imprese italiane. (*Applausi della senatrice Bulgarelli*). Sono serviti semplicemente a ripulire i bilanci delle stesse banche perché nei prossimi *stress test* le banche italiane saranno veramente in crisi.

È di pochi giorni fa un articolo in cui si parla di rischio *bail in* per altre tre banche italiane: la Cassa di risparmio di San Miniato (che nel 2015 ha registrato un rosso di 67,6 milioni); la Cassa di risparmio di Rimini (con un rosso di 38 milioni) e la Cassa di risparmio di Cesena (con un rosso di 37 milioni).

In Italia abbiamo bisogno di altro, perché le banche che vogliono finanziare le imprese, lo fanno. Infatti, a RCS (Rizzoli-Corriere della Sera) è stato concesso il rifinanziamento del proprio debito, per poi andare a fare un

accordo con Cairo, di 352 milioni. Non è vero, allora, che le banche non possono concedere credito, ma è vero che banche concedono credito agli amici degli amici e che poi, quando fanno dei danni, come è successo, a pagare è il risparmiatore, perché la truffa delle quattro banche create da voi con la messa in liquidazione è derivata dal concedere finanziamenti che si sapeva benissimo non sarebbero rientrati.

Smettetela di raccontare balle al popolo italiano perché veramente i cittadini fuori sono stanchi e chi è stato truffato - ripeto, da voi e della male gestione delle banche italiane - ha perso i risparmi di una vita. È verissimo che un soggetto si è già suicidato e non vorrei accadesse ancora.

Analizziamo il testo. Con l'articolo 1 istituite il pegno non possessorio, ossia la possibilità - voi dite per l'impresa, noi diciamo a vantaggio della banca - che si possa accedere al credito, ponendo a garanzia un bene strumentale dell'azienda, potendo però continuare ad utilizzarlo. Tuttavia, in caso di manifestarsi dell'inadempimento, che è comunque stabilito dalla banca stessa, la vendita, l'escussione o l'appropriazione del bene non seguiranno le normali procedure esecutive, pregiudicando quindi la possibilità del debitore di appellarsi e fare opposizione. Quindi questo è un favore bello grosso alle banche, che concederanno credito solo a chi è talmente messo male economicamente che sarà disposto anche a mettere a repentaglio la propria azienda pur di continuare la propria attività: fregato due volte.

Che dire poi dell'articolo 2? Introducete nel nostro ordinamento il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di un bene immobile sospensivamente condizionato, ossia il patto marciano, che consente al creditore di soddisfarsi sulla cosa data in garanzia acquisendola o vendendola direttamente al verificarsi dell'inadempimento. Il patto marciano, che si distingue dal patto commissorio, vietato dall'articolo 2744 del codice civile, è per la Cassazione ammissibile solo se non sussiste sproporzione tra l'entità del debito e il valore del bene dato in garanzia, se la vendita o l'acquisizione del bene dato in garanzia avviene sulla base di una perizia di stima, e se prevede l'obbligo per il creditore di restituire al debitore l'importo che eccede l'ammontare del credito.

In questo provvedimento, invece, manca la previsione per cui l'erogazione del finanziamento non possa essere condizionata alla presenza di tale clausola, perché non avete voluto inserirla, e considerato il maggior potere contrattuale delle banche, che voi avete fornito e continuate a fornire, questo provvedimento farà sì che gli imprenditori saranno di fatto obbligati ad accettare di fatto il patto marciano, se vorranno continuare la propria attività, e quindi a pagare le tasse. Ve lo ripeterò fino allo sfinimento: si tratta di quelle entrate da cui derivano i nostri stipendi, non dimenticavelo mai, perché più voi diminuite le entrate fiscali e meno soldi abbiamo anche per gli stipendi.

Manca il riferimento esplicito al fatto che non debba sussistere una sproporzione tra l'ammontare del finanziamento e il valore del bene immobile dato in garanzia: non l'avete voluto scrivere. Manca il riferimento al fatto che il trasferimento del bene estingue comunque l'obbligazione del debitore, anche se il valore di stima dell'immobile è inferiore all'ammontare del debito residuo.

Ora vi chiedo: se l'economia italiana è in crisi, e quindi c'è una svalutazione degli immobili, secondo voi potrà accadere che il bene posto in garanzia sia minore del debito residuo? È possibile, ma voi non avete voluto inserire questa clausola, né avete voluto inserire nel testo la possibilità che il contratto tra i due soggetti privati potesse prevedere questo. Continuate a difendere le banche.

Poi, come inadempimento viene definito il mancato pagamento di tre rate non consecutive, se mensili, oppure di una rata se la rateizzazione è superiore al mese. In Commissione il sottosegretario Baretta ha spiegato che se una rata viene comunque pagata, non viene considerato mancato pagamento. Vorrei ricordare che il testo unico bancario definisce come mancato pagamento quella rata che viene pagata oltre il centottantesimo giorno dalla scadenza, quindi si poteva scrivere benissimo questa spiegazione; invece non avere spiegato che comunque il pagamento della rata va a non costituire inadempimento darà luogo a contestazioni, ma il debitore si vedrà comunque togliere il bene posto in garanzia. Sempre a favore delle banche. Per non dire di tutte le altre cose che avete fatto con la modifica della normativa sul fallimento.

Che dire poi del rimborso ai risparmiatori? Intanto, è un indennizzo, e già utilizzare la parola indennizzo significa che c'è stato un danno. Avete messo dei paletti, che sono i paletti imposti dall'Europa, ma non avete assolutamente spiegato alcune cose e vi sottopongo un dubbio: noi abbiamo chiesto che nella legge sia espressamente scritto che gli indennizzi non vengono tassati. Questo perché la persona fisica sicuramente non avrà la tassazione dell'indennizzo, ma si porrà il problema per l'imprenditore individuale, per l'agricoltore e anche per il coltivatore diretto. Mi auguro che questo dubbio venga risolto in Commissione con la risposta alla nostra interrogazione.

Vorrei poi ricordare che tutta la truffa delle quattro banche risulta anche da MiFID sbagliate, che sono compilate a caso. Diverso tempo fa noi abbiamo chiesto le dimissioni di Vegas e ultimamente la trasmissione «Report» ha riportato un documento in cui si dimostra che Vegas ha tolto dalle informazioni il foglio in cui si indica la probabilità di un investimento.

Sicuramente noi non daremo la fiducia a questo Governo, che continua a favorire le grandi imprese e i grandi gruppi bancari, e ci auguriamo che i cittadini in tutte le piazze continuino ad urlarvi il loro no, perché è veramente ora che voi andiate a casa. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

SCIASCIA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIASCIA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, il provvedimento in esame, di 14 articoli, può essere suddiviso in più parti: la prima (articoli da 1 a 3), che prevede l'introduzione di nuovi istituti o la modifica sostanziale di precedenti; la seconda (articoli 4 e 5), che modifica, anche in modo sostanziale, le disposizioni previste dal

codice di procedura civile in tema di espropriazione forzata allo scopo di rendere le procedure più incisive e soprattutto più rapide; la terza (articolo 6), dove vengono modificate le norme della legge fallimentare, anche in questo caso per accelerarne l'*iter*; la quarta (articoli 8, 9 e 10), forse quella di maggior preminenza e comunque di notevole impatto sociale, che prevede il ricorso al Fondo di solidarietà per l'erogazione di un indennizzo forfetario, nella misura dell'80 per cento di quanto pagato dagli investitori persone fisiche per l'acquisto dei titoli da definire «tossici» emessi dalle 4 banche poste in liquidazione.

Da notare che in alternativa - e qui occorre riflettere bene - l'investitore potrà, una volta emanato un apposito decreto, richiedere l'arbitrato previsto dalla legge di stabilità per il 2016, tenendo conto che l'arbitrato potrà avere anche esito negativo o con risarcimento inferiore al *quantum* forfetario previsto dalla norma.

Da ultimo, l'articolo 11 tende a risolvere le problematiche sollevate dalla Commissione europea in ordine alla facoltà, concessa con precedente norma, alle aziende e in primo luogo alle banche, di monetizzare le imposte attive anticipate iscritte in bilancio mediante la loro conversione in credito d'imposta, che, come è noto, sono immediatamente utilizzabili o cedibili. A tale scopo si è stabilito che questo beneficio, per non essere classificato in sede europea quale "aiuto di Stato", sia soggetto al pagamento di un canone annuo sino al 2029. Si tratta di una norma di una complessità - mi sia consentito - astrale che prevede, per la determinazione del canone dovuto una serie infinita di calcoli.

La discussione in Commissione finanze è stata ampia e articolata, ma caratterizzata comunque dalla fretta del Governo di definire al più presto il provvedimento. Desidero qui ringraziare tutti i componenti della Commissione e i suoi funzionari per l'impegno profuso.

Per quanto concerne gli articoli 1 e 2, viene istituito, all'articolo 2, il cosiddetto patto marciano. Su tale argomento mi sia consentita una breve digressione, perché, al di fuori ovviamente di questa Assemblea, non ci sia chi, novello Don Abbondio, si chieda "Marciano chi era costui?". Elio Marciano era un giurista vissuto ai tempi dell'imperatore Caracalla e, quindi, tra il II e il III secolo dopo Cristo. Secondo gli studiosi di diritto romano, è il primo giurista che abbia posto il fondamentale elemento di diversificazione dal patto commissorio, e cioè quello che preventiva la necessità di una stima del bene pignorato da contrapporre all'ammontare del credito concesso.

Le norme di cui all'articolo 1 (pegno mobiliare non possessorio) si applicano unicamente alle imprese, ma perché questa limitazione? Forse i professionisti non necessitano di credito per l'esercizio della loro attività? La possibile apertura in tal senso è stata tuttavia denegata sia dai relatori che dal Governo per motivi che ancora oggi mi sfuggono.

Altro appunto è in ordine alle concessioni dell'indennizzo, previsto dagli articoli 8, 9 e 10, ai soli clienti delle quattro banche commissariate. Ma per quale ragione la persona fisica - posto che l'indennizzo compete unicamente agli investitori persone fisiche anche se imprenditori individuali - che ha acquistato i medesimi titoli "tossici" da una banca diversa dalle quattro commissariate non deve essere risarcito? Non ha forse subito il medesimo

danno? Se la ragione è che nelle quattro banche commissariate vi è stato un input all'acquisto, diciamo non corretto, ci pare che questa ragione non sia sufficiente per escludere dall'indennizzo questa categoria.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 17,03)

(Segue SCIASCIA). Inoltre, il risarcimento è limitato - come più volte segnalato in Commissione - ai soli investitori delle quattro banche commissariate e, quindi, non è stato adottato alcun provvedimento a favore dei clienti-sottoscrittori di altre banche - in particolare una di tutta rilevanza situata nel Nord-Est - che hanno acquistato o dovuto acquistare titoli di eguale natura di quelli emessi dalle banche commissariate.

Per quanto poi concerne gli istituti di cui agli articoli 1 e 2, essi sono stati strutturati con assoluta posizione di preminenza per il creditore. È pur vero, come sostenuto dai relatori, che sia il pegno non possessorio che il patto marciano si perfezionano con il mutuo consenso, del debitore e del creditore, ma - a mio avviso - ciò non basta. Non può sfuggire che il contraente forte, cioè colui che eroga il credito e quindi le banche, potrebbe "spingere" il debitore a sottoscrivere il patto proponendo interessi e commissioni di basso importo, a fronte della possibilità (reale) di ottenere con pronto effetto la soddisfazione del proprio credito nell'ipotesi di inadempimento. Purtroppo la maggior parte degli emendamenti tendenti alla parificazione delle posizioni è stata respinta.

Quali considerazioni finali? Il giudizio sul provvedimento non può essere del tutto negativo, soprattutto per la parte che prevede l'indennizzo dei risparmiatori raggirati, ma - ripeto - solo ad una parte di essi. Inoltre, nei suoi primi articoli il provvedimento è eccessivamente sbilanciato in favore del contribuente forte. Come già rilevato, esso non dispone - fatto ancor più rilevante - a parità di condizione, indennizzi a favore di risparmiatori che hanno sottoscritto i titoli presso altri istituti, con possibile declaratoria in sede di contenzioso di norme in contrasto con i principi costituzionali.

Inoltre, a fronte di una pluralità di emendamenti volti a chiarire che l'indennizzo/risarcimento non è soggetto a IRPEF, il Governo si è riservato di decidere su tale argomento, visto l'orientamento negativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Ricordo che tutti i membri della Commissione, cui va un ulteriore plauso, hanno sottoscritto un ordine dei giorno che invita il Governo a ben valutare la soggezione a imposta di detto risarcimento. Non può sfuggire che sottoporre a IRPEF il risarcimento comporterebbe una non indifferente diminuzione di esso, tale da risultare inferiore all'80 per cento previsto.

Da ultimo, si ritiene deprecabile il continuo uso della fiducia per l'approvazione di provvedimenti così complessi, in particolare se proposti con decreto-legge e - come detto - di notevole impatto sociale. Una discussione in Assemblea, con tempi non condizionati, avrebbe sicuramente migliorato il provvedimento.

Per tutti questi motivi, il Gruppo Forza Italia voterà contro il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

ROSSI Gianluca (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Gianluca (PD). Signor Presidente, visto che altri colleghi lo hanno fatto, chiedo anche io di essere autorizzato a consegnare il testo scritto del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio il voto favorevole del Partito Democratico, dal momento che il provvedimento, anche grazie al lavoro di sensibile miglioramento svolto dalla Commissione finanze, come riconosciuto da alcuni colleghi, contiene una serie di interventi tesi a favorire un quadro di regole e garanzie per le imprese, le banche, gli investitori e i creditori. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto del suo intervento.

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Per una situazione di emergenza legata a voli aerei, che non saranno poi disponibili fino alla giornata di sabato, hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Cucca e Lai.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Catalfo).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Catalfo.

PEGORER, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Amati, Amoruso, Angioni, Astorre, Auricchio
Barani, Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilar-
di, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi
Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Cassano, Chiavaroli, Chiti,
Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Conti, Corsini, Cucca, Cuomo
D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De
Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia
Esposito Giuseppe, Esposito Stefano
Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Fi-
lippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi, Fucksia
Gambaro, Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gotor, Gra-
naiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti
Ichino, Idem, Iurlaro
Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lon-
go Eva, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia
Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Mari-
nello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni,
Merloni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli,
Mucchetti
Nencini
Olivero, Orellana, Orrù
Padua, Pagano, Pagliari, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Parente, Pe-
gorer, Pezzopane, Piccinelli, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato
Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gian-
luca, Rossi Luciano, Russo, Ruta
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonogo,
Spilabotte, Sposetti, Susta
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zandoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no i senatori:

Aracri, Arrigoni, Augello, Barozzino, Bernini, Bertorotta, Bisinella,
Bocca, Bonfrisco, Bottici, Buccarella, Bulgarelli
Calderoli, Campanella, Candiani, Carraro, Casaletto, Catalfo, Centi-
naio, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Compagna, Cotti, Crimi
D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, De Petris, Donno
Endrizzi
Fasano, Fazzone
Gasparri, Giarrusso, Giovanardi, Giro, Giroto
Lezzi, Liuzzi, Lucidi
Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Mastrangeli,
Messina, Mineo, Molinari, Montevecchi, Moronese, Morra, Mussini
Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli

Quagliariello
Rizzotti
Sciascia, Scilipoti Isgrò, Serafini, Sibilia, Stefani
Tarquinio, Taverna
Vacciano.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	240
Senatori votanti	239
Maggioranza	120
Favorevoli	169
Contrari	70

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 59.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 21 giugno 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 21 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione di mozioni sulle concessioni demaniali marittime e lacuali
(testi allegati)

II. Discussione di mozioni su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche (*testi allegati*)

III. Ratifiche di accordi internazionali (*elenco allegato*)

La seduta è tolta (*ore 17,52*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (2362) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (2362) (Nuovo titolo)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI,
CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI,
VOLPI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione»;

la recente prassi legislativa del ricorso continuo e reiterato all'uso del decreto-legge utilizzato dall'attuale Governo e più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, oltre a svilire i presupposti di adozione della stessa decretazione di urgenza, comporta anche un *vulnus* all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, nonché uno svuotamento ed una mortificazione del ruolo del Parlamento, privando in particolare l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;

basti qui ricordare, *ex multis*, la sentenza n. 171 del 2007 nella quale la Corte stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004, per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, e la sentenza n. 128 del 2008, attraverso la quale puntualizza l'«evidente mancanza» dei presupposti fattuali e la disomogeneità dei decreti-legge. Inoltre l'illegittimità costituzionale del procedimento

legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che secondo la richiamata giurisprudenza è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;

l'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica: il Governo, infatti, utilizza il ricorso allo strumento del decreto legge solo perché un disegno di legge, avrebbe tempi per l'approvazione definitiva troppo lunghi;

è palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali solo ed esclusivamente perché incapace di trovare una maggioranza parlamentare coesa;

il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;

in particolare, il Governo in carica ha fatto uso larghissimo della decretazione d'urgenza, con una media, come ha specificato lo stesso Ministro per le riforme costituzionali, di 2,23 decreti al mese che, benché inferiore rispetto alla media di 2,55 del Governo Letta e 2,66 del Governo Monti, resta comunque alta, tanto da richiamare l'attenzione del Presidente della Camera che, già nell'ottobre 2014, ammoniva il Presidente del Consiglio dichiarando come l'uso eccessivo dei decreti legge rischiasse di alterare il fisiologico funzionamento della Camera dei deputati;

tale strumento, infatti, è spesso utilizzato in assenza di una valida motivazione d'urgenza, e il suo abuso appare ancora più inappropriato tenuto conto del fatto che in questa legislatura i disegni di legge dell'esecutivo godono di una posizione di favore rispetto a quelle di iniziativa parlamentare, sia in termini di numero (soltanto l'1 per cento di quest'ultime arriva all'approvazione contro il 29 per cento di quelle governative), che in termini di tempo (è necessario più di un anno per le prime, mentre per proposte governative si arriva al licenziamento anche prima dei due mesi dall'inizio dell'*iter*);

il Governo continua però ad utilizzare lo strumento della normativa d'urgenza in modo improprio, perseverando nello svuotare il Parlamento delle proprie prerogative: anche in questo caso, le argomentazioni illustrate dal Governo non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento, composto da disposizioni palesemente prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

il provvedimento in oggetto, inoltre, presenta diversi profili di criticità in ordine al rispetto dei profili di costituzionalità anche da un punto di vista sostanziale e gli interventi previsti dal decreto-legge riguardano un complesso di materie assolutamente eterogeneo;

innanzitutto, la quasi esclusiva presenza, in questo provvedimento, di norme di natura ordinamentale, divenuta ormai prassi di questo esecutivo, acquiscono in maniera esponenziale l'inappropriatezza e l'incostituzionalità del decreto-legge in esame, tanto che nella relazione illustrativa non si fa che un debolissimo accenno alle insufficienti e giuridicamente inconsistenti motivazioni di necessità e urgenza, le sole che possono costituire il fondamento giuridico di un decreto legge, a norma dell'articolo 77 della Carta, e che legittimerebbero il Governo ad adottare atti aventi forza di legge. Allo stesso modo, il Preambolo non fa riferimento a circostanze oggettive a supporto della necessità ed urgenza degli interventi che è solo formalmente enunciata;

secondariamente, l'eterogeneità delle materie trattate appare in aperto contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge devono contenere disposizioni omogenee e corrispondenti al titolo. La legge n. 400 del 1988, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza;

l'aleatorietà dei contenuti del decreto-legge, già a partire dal titolo, determina infatti la compresenza di norme riguardanti materie che, se pur interdipendenti, nella sostanza richiederebbero di essere trattate in distinti provvedimenti, al fine di soddisfare i requisiti di omogeneità richiesti dalla Costituzione, della legge 400 del 1988 e delle sentenze della Corte costituzionale;

l'elevata disomogeneità del contenuto del decreto-legge, inoltre, comporta una valutazione differenziata sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per ciascuna delle disposizioni legislative in esame;

nel merito, con gli articoli da 1 a 4, sono stati introdotti, per un lato, con l'articolo 1, il pegno mobiliare non possessorio, e per altro lato, con l'articolo 4, disposizioni in materia di espropriazione forzata, tutte norme chiaramente e palesemente di natura ordinamentale. Dette statuizioni, in primo luogo, non appaiono riconducibili all'ambito materiale oggetto del provvedimento, alle sue finalità ovvero alla partizione del testo nella quale sono inseriti: in tema, si ricorda, come peraltro già accennato, quanta enunciato dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanta già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, «tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita»;

allo stesso modo, nella seconda parte, riguardante più specificatamente il settore bancario, si prevedono norme di natura ordinamentale, quali quelle contenute nell'articolo 11, che introduce una nuova disciplina in merito alle imposte differite attive o nell'articolo 7, che

dispone l'acquisizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.;

in questa parte, l'unica disposizione che sembra presentare presupposti di urgenza è contenuta nell'articolo 10, il quale prevede un allungamento dei termini, dallo scorso 31 marzo al prossimo 30 giugno, per l'emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, previsti dal comma 857 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) e che il Governo non ha ancora provveduto ad emanare;

la disciplina degli articoli 8 e 9, che ugualmente potrebbero essere giustificati da motivazioni di necessità, dato l'obbligo politico e morale di risarcimento degli investitori non professionisti delle banche poste in risoluzione che hanno perso i propri risparmi proprio a seguito di un atto del Governo (con il decreto-legge denominato *ad hoc* «Salva-Banche» (decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183) poi confluito nella legge di stabilità 2016), presentano comunque, nel merito, notevoli profili di criticità rispetto all'osservanza del dettato costituzionale;

la consistenza dell'indennizzo, pari soltanto all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto e il complicato procedimento per accedervi, nonché le limitazioni reddituali poste per usufruirne, presentano una palese violazione degli articoli costituzionali che proteggono il risparmio, in particolare dell'articolo 47 che «incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme»;

a questo proposito, è utile qui ricordare la parte della relazione del Presidente Meuccio Ruini che accompagnò il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana relativa all'articolo 47: «Tre brevi disposizioni chiudono la parte dei diritti economici. Affermato il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle imprese, si rinvia nei modi e nei limiti ad una legge regolatrice. Nel breve cenno alla cooperazione, che deve essere uno dei maggiori caposaldi di una democrazia economica, vi è già l'avviamento alla disciplina legislativa che è necessaria per stabilire la figura e le caratteristiche della società cooperativa e la sorveglianza che gli stessi operatori invocano per colpire gli abusi della falsa cooperazione. L'altro accenno alla tutela del risparmio ed alla vigilanza sul credito contiene - né più si poteva fare nella costituzione - un'indicazione al coordinamento di norme ed istituti, che manca oggi in Italia.»;

le considerazioni del Presidente dell'Assemblea costituente, seppur risalenti, risultano oggi ancora molto attuali, tanto più se si considera, in maniera globale, il disegno governativo di riforma dell'intero settore bancario: questo decreto, infatti, si somma ai due precedenti decreti legge che hanno già profondamente minato la *ratio legis* dell'articolo 47 della nostra Carta costituzionale: il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, che, rifondando le banche di credito cooperativo, ha profondamente intaccato la tutela del risparmio, soprattutto delle fasce più svantaggiate della popolazione, inficiando, al contempo, i principi di utilità sociale e carattere

mutualistico, costituzionalmente garantiti dall'articolo 45, delle banche cooperative;

l'altro decreto-legge, il n. 3 del 24 gennaio 2015, è invece intervenuto a riformare un'altra - e consistente - parte del sistema bancario nazionale, quello delle banche popolari, violando palesemente il coordinato disposto degli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione poiché non ha tenuto in nessun conto l'effettivo ruolo svolto dalle banche popolari come enti di partecipazione e di aggregazione delle realtà economiche e sociali presenti sul territorio;

questo *modus operandi* sembrerebbe addirittura profilare, per analogia, la violazione della sentenza n. 360 del 1996 in cui la Corte costituzionale, condannando la reiterazione dei decreti legge non convertiti, afferma che «la prassi della reiterazione, tanto più se diffusa e prolungata nel tempo - come è accaduto nella esperienza più recente - viene, di conseguenza, a incidere negli equilibri istituzionali (v. sentenza n. 302 del 1988), alterando i caratteri della stessa forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento (art. 70 della Costituzione)»;

seppur non si tratti di decreti legge non convertiti, il continuo intervento parziale nei diversi comparti del settore bancario si presenta ugualmente suscettibile di creare la stessa non certezza del diritto sanzionata nella sentenza n. 360, mentre sembrerebbe più opportuna, oltre che costituzionalmente legittima, una riforma attuata mediante il normale *iter* legislativo, al fine di ponderare nella maniera più approfondita possibile, e in una unica soluzione, un intervento globale su questa materia;

il Governo, emanando norme che chiaramente costituiscono un *favor* alle banche e sostengono i poteri economici del Paese, mostra continuamente una palese noncuranza dello spirito costituzionale di solidarietà, mutualismo e utilità sociale, ma soprattutto dell'articolo 3 che sancisce la promozione e la tutela del principio di libertà sostanziale tra i cittadini, che, declinato al settore bancario, si traduce in una maggiore protezione dei risparmiatori non professionisti e non certo in quella degli istituti bancari e dei suoi vertici;

al posto di normare in favore degli istituti di credito e finanziari, proponendo, come contropartita, dei parziali ed incerti rimborsi dei risparmiatori - che sono invece i veri soggetti tutelati dalla Costituzione - sarebbe invece opportuno prevedere una riorganizzazione del sistema bancario al fine di introdurre un principio attraverso il quale venga valorizzato il modello di banca tradizionale che raccoglie depositi ed eroga credito alle famiglie e al sistema produttivo rispetto alle banche d'affari che attuano operazioni finanziarie ad alto rischio;

il presente decreto-legge suscita dubbi di compatibilità con il principio esiziale di cui all'articolo 101, primo periodo, della Costituzione, su cui si fonda la giurisdizione, che è «La giustizia è amministrata in nome del popolo». Infatti, l'utilizzo della normativa d'urgenza da parte

dell'esecutivo esautora, come peraltro già accennato, in sostanza, la funzione legislativa del Parlamento e quindi dell'organo che per Costituzione è chiamato ad esercitare la rappresentanza e il volere popolare,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

QP2

BOTTICI, PETROCELLI, CRIMI, BUCCARELLA, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione»;

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché norme destinate agli investitori in banche in liquidazione, misure concernenti le imprese e il recupero crediti, nonché altre disposizioni finanziarie in materia di imposte differite attive e di riqualificazione professionale del personale del credito. L'eterogeneità delle norme in parola - al solito apparentemente e formalmente ricondotte al titolo grazie al pretesto semantico connesso all'ambito bancario - correlata all'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza in non poche delle parti che compongono il decreto, che ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, comma secondo, devono essere «straordinari», nonché la presenza di disposizioni ad effetto ordinamentale o pluriennale, costituiscono elementi non conformi a quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza. In ciò il contenuto normativo del decreto legge non si configura in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto n. 400 del 1988 secondo cui i decreti legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». A tal proposito, con numerose sentenze (tra le altre la n. 171 del 2007 e la n. 22 del 2012) la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di un decreto-legge non a motivo della sua reiterazione, bensì per la mancanza dei presupposti di cui all'articolo 77, comma secondo della Costituzione (casi straordinari di necessità e urgenza) rispetto a numerose integrazioni normative proposte in sede di conversione;

l'articolo 47, primo comma, della Costituzione dispone che «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». Il risparmio costituisce un primario valore costituzionale che l'ordinamento normativo ha il dovere di incoraggiare attivamente ed in tutte le sue molteplici forme, compresa la stabilità del sistema bancario e della sua regolazione. L'affievolimento del diritto al risparmio incide, direttamente, sulla funzione strumentale della distribuzione della ricchezza, in conformità a quanto disposto dagli articoli «economici» della Costituzione repubblicana. Tali obiettivi di tutela non vengono conseguiti - sia sotto il profilo metodologico sia sotto il profilo contenutistico di merito - da nessuno dei decreti-legge in materia bancaria che, a fronte della gravissima situazione innescata da casi di pessima gestione di taluni istituti territorialmente molto rilevanti, si sono succeduti ripetutamente senza riuscire minimamente ad invertire una crisi di settore che anzi pare acuirsi e prefigurare prossimi scenari ancor più inquietanti;

alla luce di quanto esposto, lo scrutinio parlamentare - come già rilevato in sede di esame di analogo decreto nella fase iniziale della Legislatura - deve essere particolarmente efficace e pregnante, dal momento che la clausola di eccezionalità imposta dalla Carta costituzionale non può essere trasformata in uno strumento meramente politico, volto a ratificare frettolosamente decisioni governative, talvolta prive di coerenza e di tenuta giuridica. Si determina così il serio rischio di dover tornare continuamente - sempre attraverso la decretazione d'urgenza - ad apportare correzioni e modifiche a norme non ben meditate. Questo effetto è dovuto alla scelta, anch'essa di carattere politico, di non voler procedere a riforme organiche e condivise per via ordinaria, seppur con la necessaria speditezza. Inserendosi in tale filone, il presente decreto-legge interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali - dal diritto civile, al diritto fallimentare, all'acquisizione erariale di società, alle imposte differite attive o attività per imposte anticipate, ai fondi di solidarietà - che assai difficilmente possono considerarsi avvinti dal nesso oggettivo o funzionale richiesto da costante giurisprudenza costituzionale affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. In tali termini, i contenuti normativi del disegno di legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale) che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;

sotto il profilo generale va poi valutato negativamente il continuo susseguirsi di modifiche normative al codice di procedura civile e, più specificatamente, al libro III dedicato al processo di esecuzione, già sensibilmente e recentemente modificato dal decreto legge n. 83 del 2015. La reiterata stratificazione normativa sui medesimi ambiti, spesso priva di coordinamento, mina le basi della certezza del diritto e, dunque, della ragionevolezza quale canone guida del settore: caratteristica, questa, fondamentale tra gli operatori giuridici ed economici con riferimento al diritto sostanziale, a quello processuale e, più in generale, al sistema socio-economico-produttivo nazionale, che nel sistema processuale civile deve

poter fare affidamento per regolare i rapporti tra parti in una cornice di equilibrata tutela, con particolare riferimento alle parti più deboli;

considerato, inoltre, che:

rilevano negativamente, sotto il profilo del vaglio di costituzionalità, alcune norme particolarmente incisive, la cui criticità è stata ampiamente sollevata nel corso dell'esame in sede referente e, per i profili di competenza, dalle Commissioni 1ª e 2ª in sede consultiva. Si tratta, ovviamente, di rilievi riferiti al testo pubblicato in Gazzetta ed attualmente vigente, dal momento che le limitate correzioni proposte dalla Commissione referente da un lato non appaiono incidere sostanzialmente sul merito delle criticità, dall'altro non si ha alcuna garanzia che possano essere confermate ovvero ulteriormente migliorate. Ci si riferisce, in particolare, all'indennizzo automatico degli investitori in obbligazioni subordinate delle quattro banche oggetto della procedura di risoluzione della crisi bancaria, il quale viene condizionato al possesso di rigidi requisiti, determinando una disparità tra risparmiatori, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, e all'introduzione del principio del pegno non possessorio, il quale, a determinate condizioni, consentirebbe alle banche creditrici di acquisire i beni oggetto del pegno senza un preventivo pronunciamento del giudice, con ciò sfavorendo i creditori privilegiati nell'ambito della procedura esecutiva. L'articolo 1, quindi, appare complessivamente in contrasto con il diritto alla difesa e al contraddittorio tra le parti, del principio di legalità e del già richiamato articolo 3 della Costituzione;

quanto alle previsioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge in titolo, esse assicurano alle banche e agli altri soggetti autorizzati a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, strumenti particolarmente incisivi a tutela delle loro posizioni creditorie, tali da far temere che l'uso degli stessi possa ridursi ad essere non compatibile con un'adeguata tutela delle ragioni delle corrispondenti posizioni debitorie. A fronte di questi profili problematici, il complesso di interventi a favore del sistema bancario - quasi che meritevoli di particolare tutela venissero ritenuti solo i crediti delle banche e non quelli delle altre imprese o comunque dei cittadini - viene ad essere schermato attraverso una serie di limitate ed insufficienti misure a favore degli investitori che sono risultati gravemente danneggiati a seguito delle attività gestionali poste in essere, con gli esiti tristemente noti, dalle banche in liquidazione indicate dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge in esame, Senza necessità di soffermarsi sul dettaglio di tutte le previsioni che regolano il funzionamento del fondo di solidarietà che potrà erogare indennizzi forfettari agli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), dalle predette banche, risulta chiaro dalla semplice lettura della norma come l'accesso al fondo sia consentito solo ad una serie di condizioni, alcune delle quali chiaramente poste in violazione del principio di parità di trattamento. In particolare, è stato evidenziato in sede consultiva come appaia di una ragionevolezza così dubbia da sfiorare l'arbitrio il fatto che l'acquisto degli strumenti finanziari debba essere avvenuto entro una data astrattamente

fissata, nel caso di specie fissando il termine nel giorno 12 giugno 2014; si tratterebbe della data di pubblicazione della direttiva dell'UE sul *bail in*, ma non vi è chi non veda come, anche a voler considerare che tale normativa è stata recepita in Italia solo alla fine dell'anno scorso, tale spartiacque temporale risulta del tutto incomprensibile e comunque non correlato alle circostanze concrete delle vicende considerate, ledendo in tal modo interessi meritevoli di essere valutati mediante parametri più ragionevoli;

le criticità maggiori sono riferibili agli articoli 1, 2 e 4 del decreto. Per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 1, l'applicabilità del pegno non possessorio, sembra irragionevolmente estesa a beni gravati da diritti reali mentre, in relazione all'articolo 2, non viene assolutamente contemplata la tutela del debitore in considerazione della sua posizione di contraente debole rispetto agli istituti di credito. Soprattutto, non sono stati tenuti in alcun conto gli effetti dell'applicabilità del nuovo articolo 48-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993 ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, nonché le conseguenze della mancanza di una disciplina per la posizione degli altri creditori che abbiano seguito trascrizioni o iscrizioni successivamente all'iscrizione ipotecaria relativa al finanziamento cui si riferisce il patto di trasferimento. Ne tantomeno sono state valutate le conseguenze dell'applicabilità del patto Marciano alle procedure esecutive immobiliari pendenti. Si tratta di elementi di contraddittorietà del disposto normativo che inficiano, sotto più profili, la stessa tenuta del decreto sul piano applicativo e che si riverberano in una lesione di interessi costituzionalmente temperati per il semplice motivo che non è proceduto a contemperare equamente le situazioni interessate dal decreto stesso. Con riferimento all'articolo 4, sono evidenti i profili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 24 della Costituzione della norma che preclude la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ed è altresì irragionevole la mancanza di una disciplina transitoria per i contratti già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge nonché per la posizione dei creditori che si succedono dopo l'istituto di credito. Con riferimento al patto Marciano di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame, va ricordato che l'istituto è ammesso nell'ordinamento solo ove ricorrano determinate condizioni, mentre la formulazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame rispetta i limiti e le condizioni, sottostanti all'ammissibilità del patto Marciano secondo l'orientamento della giurisprudenza, solo formalmente. Il «meccanismo» di trasferimento dell'immobile all'istituto di credito non avviene nel rispetto di un procedimento vero e proprio. Mancano del tutto i requisiti di terzietà del perito che deve effettuare la stima dell'immobile prima del trasferimento. Infine, con riferimento ai casi di inadempimento al pagamento, sottolinea che è troppo stringente e vessatorio per il debitore il limite delle tre rate, alla luce anche della previsione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che, disciplinando i casi di inadempimento al pagamento da parte del debitore, assume come inadempimento rilevante quello relativo a sette rate;

in relazione a tali profili giova ricordare come la Commissione giustizia abbia approvato un parere nel quale si definiscono «gravi» gli effetti dell'introduzione dell'articolo 48-*bis* del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sotto il profilo della mancata tutela della posizione del debitore e del suo affidamento, anche in considerazione della sua posizione di contraente debole rispetto agli Istituti di credito. Atteso che l'Atto Senato in questione non è stato assegnato anche alla Commissione, come pure il profilo contenutistico avrebbe suggerito di fare, si ritiene doveroso richiamare i rilievi contenuti nel parere richiamato, proprio per i profili costituzionalmente rilevanti. In particolare, la Commissione ha rilevato come il decreto non abbia minimamente contemplato gli effetti dell'applicabilità della nuova disposizione anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta, mancando, altrettanto irragionevolmente, una qualsiasi previsione volta a disciplinare esplicitamente la posizione degli altri creditori che abbiano eseguito trascrizioni o iscrizioni successivamente all'iscrizione ipotecaria volta a garantire il finanziamento, a garanzia del quale si riferisce il patto di trasferimento di cui al comma 1 del citato articolo 48-*bis*. Sarebbe stato necessario - ma non è stato assolutamente previsto dal Governo - garantire una forma di «opposizione» alla procedura di trasferimento dell'immobile davanti ad un giudice tutte le volte in cui in titolare del diritto reale vorrebbe contestare il contratto di finanziamento per vizi intrinseci o per la quantificazione dello stesso. Sempre avuto riguardo all'articolo 2, non possono essere condivise, in quanto discriminatorie, le conseguenze dell'applicabilità del patto marciano alle procedure esecutive immobiliari pendenti (anche esattoriali, comma 11), nei confronti degli altri creditori eventualmente già intervenuti, senza possibilità di soddisfacimento delle aspettative creditorie. Sono irragionevoli i termini previsti nell'articolo 2, comma 5, in quanto, secondo la commissione Giustizia, «eccessivamente vessatori» nei confronti del contraente debole del rapporto, aventi natura palesemente discriminatoria. Altrettanto irragionevoli sono i limiti posti dall'articolo 4, che introduce una barriera preclusiva alla proposizione dell'opposizione all'esecuzione, consentendo al debitore di effettuare le contestazioni solo nel corso del processo esecutivo. Ciò comporta una violazione dell'articolo 24 della Costituzione, in quanto preclude all'esecutato la difesa per tutta la fase della liquidazione, che potrebbe essere anche molto lunga, dato che al provvedimento che dispone la vendita potrebbero seguire numerosi tentativi di vendita nel corso di anni;

si può dunque affermare che, a prescindere dalle eventuali correzioni che potranno essere apportate, con riguardo al testo del decreto vigente al momento in cui viene discussa la presente questione pregiudiziale, l'istituto del «pegno non possessorio» di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento, nonché quello del contratto di trasferimento concluso a garanzia di un finanziamento concesso ad un imprenditore da una banca, paiono confermare il diffondersi di prassi in danno agli imprenditori e ai consumatori che, per tramite del riconoscimento legislativo del patto marciano stipulato in situazioni di evidente disparità contrattuale, finisce col

mascherare veri e propri abusi di posizione dominante non compatibili con l'assetto costituzionale. Con riferimento all'articolo 2, irragionevole è l'utilizzo di particolari forme contrattuali ai soli finanziamenti concessi dopo la legge di conversione, eliminando, altresì, la possibilità di apportare modifiche in tempi successivi a quelli della sottoscrizione del finanziamento medesimo. La possibilità di modificare le condizioni contrattuali per i finanziamenti già sottoscritti, infatti, appare fortemente lesiva della certezza dei rapporti giuridici, oltreché dei diritti dell'imprenditore che, versando evidentemente in posizione di subalternità, si troverebbe a subire condizioni contrattuali ingiustificatamente ed irragionevolmente gravose non previste nel prevedibili al momento della stipula del contratto;

anche con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 8 e seguenti, concernenti le misure in favore degli investitori in banche in liquidazione, sarebbe stato necessario un esame organico ed approfondito dei criteri impiegati per individuare i risparmiatori abilitati a chiedere rindennizzo al Fondo interbancario di Tutela e, soprattutto, una disamina reale delle problematiche relative alla gestione degli istituti di credito che, se incentrata su trasparenza, prudenza, coerenza, diligenza e ragionevolezza avrebbe potuto e ancora potrebbe evitare ricadute disastrose della cattiva gestione degli istituti bancari sugli investitori, sui consumatori e sul sistema bancario e creditizio del Paese, bisognoso di interventi riformatori più efficaci e di ben più ampio respiro rispetto alle soluzioni proposte con la pluralità di decreti-legge che il Parlamento è chiamato quasi ritualmente ad approvare in tempi sempre più serrati;

preso dunque atto della palese violazione del principio di ragionevolezza, riconducibile all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 47 della Costituzione, dell'articolo 77 della Costituzione, oltreché di numerose sentenze della Corte costituzionale,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2632.

QP3

BERNINI, GASPARRI, MALAN, FAZZONE

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362, recante Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premesso che:

il disegno di legge al nostro esame, presentato il 3 maggio 2016 - di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante «Di-

sposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione» - , si somma alla lunga serie di provvedimenti di urgenza emanati dal Governo Renzi - 49 ad oggi - spesso in assenza dei criteri di straordinaria necessità ed urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione;

il provvedimento, in esame reca disposizioni che incidono non solamente sul sistema bancario ma anche sulla legge fallimentare. Rilevanti sono alcune delle disposizioni contenute nel Capo I, «Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti», che intervengono, tra l'altro, anche in materia di espropriazione forzata, introducendo importanti modifiche al Libro III del Codice di procedura civile. La chiara intenzione del Governo, nell'ottica di velocizzare le procedure tese al recupero dei crediti, è di semplificare la prassi vigente, e l'espropriazione immobiliare risulta essere la procedura esecutiva nella quale il legislatore interviene con maggiore determinazione;

il provvedimento disciplina, quindi, ambiti non omogenei dove la necessità ed urgenza è ravvisabile unicamente nelle disposizioni a favore di quegli investitori danneggiati delle banche poste in liquidazione che soddisfano determinati requisiti previsti dal decreto-legge, che risultano essere, tra l'altro discriminatori;

esso è privo, inoltre, dei requisiti previsti dagli articoli 81 e 87 della Costituzione, che pure vengono citati nel preambolo del decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*;

alcune disposizioni del decreto-legge per esplicitare i loro effetti positivi necessitano di interventi normativi non ancora emanati previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016). Conseguentemente, disattendendo quello che prevede la decretazione d'urgenza, non tutte le disposizioni di immediata applicazione saranno in grado di produrre effetti altrettanto immediati;

con riferimento alle ricadute non positive per il decreto-legge derivanti dalla mancata attuazione di disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016 si precisa, in particolare, quanto segue:

la citata legge con l'articolo 1, comma 857, ha previsto la definizione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia: *a)* delle modalità di gestione del Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore dei detentori di strumenti finanziari subordinati emessi da Banca delle Marche S.p.a., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a., alimentato e gestito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; *b)* delle modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni; *c)* dei criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo; *d)* delle procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale;

e) delle ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 855 a 858, quest'ultimo relativo al ricorso a procedura arbitrale e alla corresponsione delle prestazioni subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

i decreti previsti dall'articolo 1, comma 857, della legge di stabilità 2016, che dovevano essere emanati entro 90 giorni dalla entrata in vigore, vengono prorogati dal provvedimento in esame a 180 giorni. La non pubblicazione di tali decreti ha già reso il suddetto comma privo degli effetti positivi previsti, comma al quale l'articolo 9 del decreto-legge in commento fa riferimento;

la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 859, della legge di stabilità 2016 - che stabilisce, per quanto concerne il ricorso alla procedura arbitrale, materia di questo decreto-legge, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per disciplinare i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, le modalità di funzionamento del collegio arbitrale e quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali - è svuotata di efficacia: ad oggi il decreto non è ancora stato emanato;

considerato che:

l'articolo 1 del decreto-legge istituisce, presso l'Agenzia delle entrate, il Registro informatizzato dei pegni non possessori, le cui modalità di attuazione sono demandate ad un decreto ministeriale. La Relazione tecnica indica solamente che l'attivazione del Registro avverrà mediante gli interventi di implementazione delle dotazioni informatiche *software* e *hardware* già in uso, con oneri di spesa pari a 200.000 euro per il 2016 ed in 100.000 per il 2017. La Relazione non chiarisce, tuttavia, come evidenziato anche dagli uffici tecnici del Senato, la quota di spesa per l'adeguamento delle strutture informatiche (in conto capitale), né la quota di spesa relativa alle spese di parte corrente per le due annualità. La mancanza di tali informazioni impedisce di comprendere la correttezza dell'impatto stimato sui saldi di finanza pubblica;

la Relazione tecnica, pur precisando che la copertura degli oneri connessi alla gestione, al funzionamento e all'aggiornamento del Registro potrà essere soddisfatta anche mediante il gettito derivante dall'incameramento dei diritti che saranno posti a carico degli utenti in relazione alle operazioni da effettuarsi a valere di tale Registro, non indica il possibile ammontare del gettito. Il riferimento a risorse finanziarie derivanti da ipotetici introiti rappresenta un elemento di debolezza che lascia dubitare dell'affidabilità contabile della norma ai fini della prescritta copertura, l'assoluta mancanza di previsioni di gettito rende gli oneri di spesa, a regime, per il Registro inconsistenti;

l'articolo 2 reca la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari

sospensivamente condizionato. La Relazione tecnica dà assicurazione che le procedure giudiziarie, anche esecutive, connesse al nuovo istituto, potranno essere svolte dall'Amministrazione giudiziaria nell'ambito delle sole dotazioni di risorse umane e strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto è opportuno ricordare che l'articolo 17, comma 7, 4° periodo della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica, stabilisce che «Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime». Tuttavia, la previsione della neutralità finanziaria derivante dall'applicazione dei contenuti dell'articolo in commento risulta non essere supportata adeguatamente dalla Relazione tecnica che dovrebbe riportare i dati e gli elementi idonei richiesti dalla legge per poterla confermare. In particolare, la neutralità finanziaria dovrebbe essere adeguatamente motivata nel caso in cui il diritto reale immobiliare risulti sottoposto ad esecuzione a seguito di riscossione di somme non pagate, secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

l'articolo 3 istituisce, presso il Ministero della giustizia, il Registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, provvedendo a stabilire quali sono i documenti che vengono pubblicati, in forma elettronica, nel Registro, ed i soggetti che hanno accesso alle informazioni contenute. Per l'istituzione del Registro è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. La Relazione tecnica non precisa gli oneri di spesa previsti in conto corrente distintamente da quelli previsti per le spese in conto capitale. Conseguentemente, non è possibile valutare la correttezza della spesa prevista, cioè se le risorse siano o meno sufficienti, o se siano sovrastimate. Inoltre, il 1° periodo del comma 6 stabilisce che «Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta». Sul punto il provvedimento non introduce alcun preciso criterio da applicarsi per decidere la limitazione di pubblicazione di un documento, se non un generale meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta, un criterio decisionale troppo discrezionale perché possa garantire una sua applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale;

l'articolo 4 reca misure volte a semplificare la procedura di espropriazione forzata, anche attraverso modifiche al Codice di procedura civile (pignoramento, vendita all'incanto, vendita a mezzo di commissionario, assegnazione di un bene pignorato, le modalità di vendita di immobili pignorati, opposizione all'esecuzione). In particolare si prevede

che, nel caso in cui la banca abbia pignorato l'immobile del debitore, la liberazione del bene attraverso lo sfratto venga attuata dal custode giudiziario secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità degli articoli 605 eseguenti, cioè disapplicando quegli articoli del Codice che oggi disciplinano l'esecuzione dei pignoramenti e che stabiliscono che al proprietario vada prima inviata una notifica dell'ordinanza e un preavviso con cui si fissa la data dello sfratto non prima di 10 giorni dalla notifica. Il pignoramento con le disposizioni introdotte dal decreto-legge diventa in questo modo immediato. Si precisa, inoltre, che il custode giudiziario, a differenza dell'ufficiale giudiziario, che è un funzionario pubblico ausiliario del giudice, è un privato, il cui unico e primario interesse è vendere prima possibile l'immobile per poter ricevere quanto a lui dovuto per l'incarico svolto;

conseguentemente, le disposizioni contenute nel decreto-legge nel velocizzare la procedura per l'esecuzione di uno sfratto e migliorando i diritti in capo ai creditori, indeboliscono le tutele, ad esempio, per coloro che hanno acquistato la casa con un mutuo e sono in difficoltà nel pagamento delle rate, ad esempio, perché in cassa integrazione, o perché è venuta meno l'occupazione o perché in crisi di impresa, cioè per motivi gravi che effettivamente compromettono la possibilità di onorare quanto dovuto. In questo senso la norma introdotta può peggiorare i problemi sociali che già esistono legati alla disoccupazione;

l'articolo 5 interviene sulla disciplina già prevista dall'articolo 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, stabilendo, in particolare, che ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti;

l'articolo 7 dispone l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, da Banca Intesa San Paolo Spa, dell'intero capitale sociale della sua Società per la Gestione di Attività S.G.A, S.p.A a fronte di un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite. Tale disposizione non pare poter essere ricompresa tra in casi straordinari di necessità e d'urgenza per i quali il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, provvedimenti provvisori con forza di legge;

gli articoli 8 e 9 definiscono, rispettivamente: le nozioni di investitore, Banca in liquidazione, Nuova Banca, Fondo di solidarietà, Fondo Interbancario di tutela dei depositi, prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati, Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS), l'accesso degli investitori al Fondo di solidarietà con erogazione diretta per il danno subito da parte della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, della Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, della Banca popolare

dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, della Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione. In particolare, ai sensi dell'articolo 9, i soggetti interessati, o i loro successori *mortis* causa, per avere diritto all'erogazione diretta, devono, alternativamente, soddisfare i seguenti requisiti: che alla data del 31 dicembre 2015, il valore del patrimonio mobiliare dell'investitore fosse inferiore a 100.000 euro; che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015, il reddito lordo dell'investitore fosse di ammontare inferiore a 35.000 euro;

al fine dell'indennizzo, all'investitore che, ricorrendo le condizioni, presenti richiesta di accesso al Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore dei detentori di strumenti finanziari subordinati, viene erogato un indennizzo forfettario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati, al netto: (i) di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto; (ii) della differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati (rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione) e il rendimento di mercato di un BTP in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di BTP in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina (determinato, in entrambi i casi, sulla base della loro quotazione di chiusura, sempre alla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato);

in alternativa alla presentazione della richiesta di indennizzo forfettario, gli investitori possono esperire la già ricordata procedura arbitrale prevista dall'articolo 1, commi da 857 a 860, della legge di stabilità 2016 (l'attuazione dei cui commi prevede, come già ricordato, l'emanazione di decreti ministeriali ad oggi pubblicati). Al ricorso alla procedura arbitrale vi aderiranno non solamente coloro che scelgono tale possibilità, ma anche obbligatoriamente gli investitori che non possiedono i requisiti soggettivi e patrimoniali previsti per potere ottenere l'erogazione diretta forfettaria, gli investitori che intendono ottenere l'indennizzo in relazione a strumenti finanziari subordinati acquistati dopo la data del 12 giugno 2014, gli investitori che mirano a conseguire un indennizzo superiore a quello forfettario previsto dall'articolo 9 del decreto-legge in commento e gli investitori che non sono in grado di presentare la domanda di erogazione diretta entro il termine previsto;

l'articolo 12 - che amplia l'operatività del Fondo bancario di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito - subordina l'operatività all'emanazione di un regolamento di adeguamento della disciplina del medesimo Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

ricordato che:

procedere con singoli provvedimenti giustificati dalla straordinaria necessità ed urgenza, ex articolo 77 della Costituzione, appesantisce il no-

stro sistema processuale rendendo lo, contrariamente ai principi di semplificazione e snellezza cui si tende, gravoso ed inorganico;

emanare decreti-legge con un contenuto ampio ed articolato costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. In taluni casi, le disposizioni del decreto intervengono su discipline che risultano già stratificate nel corso del tempo, e si rivelano ancora una volta eterogenee e prive delle caratteristiche cui il decreto-legge in quanto tale dovrebbe ispirarsi;

il contenuto del decreto-legge ripropone una serie di disposizioni di assoluta eterogeneità-disomogeneità, al cui interno si rilevano elementi che pongono in modo manifesto l'assenza degli opportuni coordinamenti delle norme, che compromettono di conseguenza i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività della decretazione d'urgenza e prefigurano una evidente violazione del vincolo implicitamente disposto dall'articolo 77 della Costituzione, ribadito esplicitamente dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

non vi è nessuna necessità e urgenza di accelerare i tempi di recupero dei crediti nelle procedure esecutive e concorsuali, perché questo ha il solo scopo di penalizzare tanti imprenditori in crisi e i creditori cosiddetti privilegiati;

l'introduzione del principio del pegno non possessorio, che consentirà alle banche creditrici, in caso di insolvenza dell'imprenditore debitore, di acquisire i beni oggetto del pegno senza un preventivo pronunciamento del giudice, peraltro sfavorendo i creditori privilegiati nell'ambito della procedura esecutiva, appare in contrasto con il diritto alla difesa e al contraddittorio tra le parti, nonché del principio di legalità;

viene pregiudicato il principio sancito dall'articolo 111 della Carta costituzionale, ove prevede che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo. Con il decreto-legge in esame si adotta un istituto che salta il giudizio della magistratura, consentendo alle banche di acquisire le garanzie degli imprenditori in modo diretto. Viene completamente ignorato il passaggio, anch'esso esaltato nel comma secondo, dell'articolo 111, del contraddittorio delle parti. In questo caso una parte, la banca, prevale sull'altra *ex-lege* (o meglio *ex decreto-legge*), ottenendo una maggiore tutela non consentita dalla nostra Costituzione, che prevede sin nei propri principi fondamentali la parità di trattamento, che qui viene violata;

le misure sino ad ora introdotte a favore dei risparmiatori non ristoreranno completamente i soggetti danneggiati dalle banche in liquidazione, tranne che nel caso di ipotesi di ricorso all'arbitrato, con tutte le evidenti difficoltà burocratiche e formali connesse. Ci si chiede inoltre come mai il Governo abbia deciso di intervenire solo nei casi delle quattro banche coinvolte, ben sapendo che, come purtroppo si evidenzia quotidianamente dalle vicissitudini di altri istituti bancari, la platea dei cittadini truffati dalle proprie banche è in realtà molto più vasta;

le Camere sono chiamate a votare sul provvedimento in esame senza che:

a) vi sia contezza, a fronte di quanto occorso, se la Banca d'Italia e la CONSOB esercitino efficacemente i loro poteri di vigilanza, analisi e prevenzione sulle banche e sull'eventuale loro vendita di strumenti finanziari volutamente dannosi per chi investe, cioè se le loro competenze e poteri sono sufficienti a permettere loro di conoscere in maniera continuativa e tempestiva l'affidabilità e la solidità degli istituti bancari italiani e anticipare possibili *default*;

b) vi sia contezza se la Banca d'Italia e la Consob abbiano disposto azioni nei confronti degli istituti bancari oggetto del presente decreto-legge, prima che si arrivasse alla loro liquidazione, a tutela del sistema bancario e degli investitori;

L'articolo 77, secondo comma, della Costituzione subordina l'esercizio del potere della decretazione d'urgenza sul presupposto, imprescindibile, della pre-esistenza di una circostanza di fatto straordinaria, che comporta la necessità e l'urgenza di utilizzare uno strumento eccezionale. Di conseguenza, soltanto entro i suddetti limiti, il Governo sarebbe autorizzato ad esercitare funzioni di decretazione primaria al fine di sopperire ad esigenze indifferibili, che non potrebbero altrimenti e tempestivamente essere soddisfatte con gli ordinari procedimenti legislativi avviati in Parlamento, in maniera tale che la decretazione d'urgenza non si riveli lo strumento attraverso cui scardinare la normale procedura di approvazione delle leggi;

nell'attuale legislatura, i lavori parlamentari sono caratterizzati da un sovraccarico di decreti-legge da convertire, ciò rappresentando una evidente lesione delle prerogative del Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa e delle norme costituzionali che lo disciplinano, e quindi un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, che si accompagna spesso all'eccessivo ricorso all'apposizione della questione di fiducia,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2362.

QP4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA,
CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione della proposta di legge Atto Senato 2362 «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016 recante disposizioni in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione»,

considerato che:

il provvedimento al nostro esame costituisce l'ennesimo intervento normativo di riforma del settore bancario con lo strumento del decreto-legge. Secondo il disegno costituzionale, i decreti-legge traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare sopravvenute ed urgenti necessità, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Da ciò discende l'inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare riforme di sistema, quale è quella contemplata in questo provvedimento, che incide profondamente su materie complesse che investono il diritto sostanziale e processuale con rilevanti ricadute sul sistema socio-economico. Le modifiche al codice bancario, al codice di procedura civile e alle relative norme di attuazione nonché alla legge fallimentare richiedono processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, a causa anche dei molteplici dubbi interpretativi emersi, che necessariamente dovranno essere tali da dover rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge. Alcune disposizioni, infatti, sono destinate ad entrare in vigore solo dopo l'adozione di regolamenti di attuazione ed altre non introducono alcunché di innovativo ma solo adempimenti stringenti in capo ai soggetti che operano in ambito esecutivo individuale e concorsuale;

i requisiti restrittivi per l'accesso al Fondo di solidarietà previsti dall'articolo 9, ovvero le scelte del Governo di circoscrivere il beneficio solo a coloro in possesso di un patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100.000 euro o con un reddito lordo inferiore a 35.000 euro nell'anno 2015 e limitandolo all'importo dell'80 per cento del corrispettivo pagato, di non permettere anche a chi abbia acquistato gli stessi titoli presso altri istituti bancari di beneficiare del rimborso forfettario, introducendo una distinzione giuridica tra clienti privati delle quattro banche che hanno acquistato sul mercato secondario e privati investitori che hanno acquistato presso altri istituti ed includere nel conteggio del patrimonio mobiliare dell'investitore gli strumenti finanziari subordinati azzerati per evitare gravi distorsioni a danno di chi detiene quote importanti di tali strumenti finanziari (si stima che solo a Ferrara la platea dei beneficiari si estenderebbe da circa il 50 all'80 per cento) sono solo alcune delle numerose norme discriminatorie presenti nel provvedimento che escludono dal rimborso automatico intere categorie di risparmiatori ledendo in maniera rilevante il principio di eguaglianza sostanziale, enunciato dal comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione;

parimenti le disposizioni in materia di espropriazione forzata, in particolare la liberazione dell'immobile pignorato senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario (articolo 4, comma 1, lettera *d*) e il trasferimento dell'immobile tramite l'attivazione del patto marciano svolgendosi unicamente su impulso del creditore, senza la presenza del giudice non offrono sufficienti garanzie al debitore e in mancanza di contrappesi vi è il reale rischio che le banche possano imporre la nuova forma di garanzia per

concedere il finanziamento all'imprenditore, con la possibilità, in caso di inadempienza del debitore, di diventare proprietari del bene violano il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

l'articolo 4 incidendo in modo rilevante sulle procedure delle aste giudiziarie impone una vera e propria svendita del patrimonio privato violando l'articolo 42, comma 2, a tutela della proprietà privata. Nello specifico viene previsto che il tribunale può disporre massimo tre esperimenti di vendita, ognuno con un ribasso di un quarto rispetto al precedente prezzo. Qualora tutti dovessero andare deserti, il magistrato potrà disporre una quarta asta, facoltativa, riducendo addirittura il prezzo dell'immobile fino al cinquanta per cento. Ad aggravare l'impatto negativo contribuisce l'efficacia retroattiva della norma che si applica anche a tutti i pignoramenti immobiliari anteriore alla riforma ed ancora in corso, e per quelli in cui sono svolti tre esperimenti d'asta, che quindi possono essere chiusi anticipatamente al ribasso dal giudice;

la norma relativa alla procedura arbitrale, alternativa alla richiesta di rimborso forfettario, non chiarendo le modalità in cui si svolgerà l'arbitrato, non consente ai risparmiatori di decidere quale procedura intraprendere e non consente al risparmiatore di accedere alla procedura di arbitrato qualora la procedura per ottenere l'indennizzo forfettario non si concluda per mancanza dei requisiti o per l'impossibilità di reperire la documentazione richiesta e soprattutto non prevede esplicitamente che l'accesso alle due procedure, di rimborso forfettario e arbitrato, non precluda l'avvio o la prosecuzione di azioni risarcitorie, civili o penali, nei confronti delle «Nuove banche» o di altri soggetti attentando a quella risorsa economica fondamentale per lo sviluppo di una collettività e costituzionalmente tutelata dall'articolo 47, commi 1 e 2, della Costituzione,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2362.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO
HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE
SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE

1.900

Il Governo

V. testo corretto

Em. 1.900 (in formato pdf).

1.900 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

Em. 1.900 (testo corretto) (in formato pdf).

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2362

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DI ACCELERAZIONE DEL RECUPERO CREDITI

Articolo 1.

(Pegno mobiliare non possessorio)

1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito inerenti all'esercizio dell'impresa.
2. Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto

della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.

3. Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.

4. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali.

5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro in conformità al comma 6 e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente.

6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di un'iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione della iscrizione può essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di consentire l'avvio della attività previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 e di euro 100.000 per l'anno 2017.

7. Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, ha facoltà di procedere:

a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita è effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice; in ogni caso è effettuata, a cura del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile;

b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;

c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione; il creditore pignoratorio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa;

d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il creditore pignoratorio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell'appropriazione.

8. In caso di fallimento del debitore il creditore può procedere a norma del comma 7 solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione.

9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere a), c) e d), il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno quando la vendita è avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alle predette lettere a), c) e d) e non corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita, il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma della disposizione di cui alla lettera c).

10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio è equiparato al pegno.

Articolo 2.

(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato)

1. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 48-bis. - (*Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato*). – 1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5.

2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento.

3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria.

5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Al verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1 una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo.

6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Si applica l'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il perito comunica il valore di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o tra-

scritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.

7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.

8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima di cui al comma 6 ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della predetta differenza, qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempito, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento contiene l'espressa previsione di un conto corrente bancario, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempito.

9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva, il creditore, anche unilateralmente, rende nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l'inadempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresì estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

10. Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso l'accertamento dell'inadempimento del debitore è compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell'esecuzione e il valore di stima è determinato dall'esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice dell'esecuzione provvede all'accertamento dell'inadempimento con ordinanza, fissando il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'istante ovvero pari all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito inadempito. Avvenuto il versamento, il giudice dell'esecuzione, con decreto, dà atto dell'avveramento della condizione. Il decreto è annotato ai fini della cancellazione della condizione, a norma dell'articolo 2668 del codice civile. Alla distribuzione della somma ricavata si provvede in conformità alle disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di procedura civile.

11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1, sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare, il creditore, se è stato ammesso al passivo, può fare istanza al giudice delegato perché, sentiti il

curatore e il comitato dei creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile.

13. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.».

Articolo 3.

(Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi)

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.

2. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi:

- a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;
- b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché ai piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;
- d) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
- e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

3. Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato, aventi il contenuto che segue:

a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento di cui al comma 2, le informazioni e i documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura o strumento; all'interno di questa sezione possono essere altresì collocate le informazioni e i provvedimenti di cui all'articolo 28, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e

delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a fini di tutela della stabilità finanziaria, anche della loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari;

c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera *b)*.

4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera *b)*, sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti a fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì previste disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;

b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;

c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere alla sezione del registro ad accesso limitato, il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;

d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.

5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti. Le disposizioni contenute nel regolamento assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848.

6. Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La richiesta di cui al presente comma sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già avvenuta, sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente.

7. In attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, commi 513 e 515, della legge

28 dicembre 2015, n. 208, può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Società provvederà, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

8. Per l'istituzione del registro è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipularsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonché l'eventuale entità della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia espropriazione forzata)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 492, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;

b) all'articolo 503, secondo comma, dopo le parole «dell'articolo 568» sono aggiunte le seguenti: «nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis»;

c) all'articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.»;

d) all'articolo 560:

1) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.»;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.»;

e) all'articolo 569, quarto comma, le parole «può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,» e dopo le parole «con modalità telematiche» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice»;

f) all'articolo 588, dopo le parole «istanza di assegnazione» sono aggiunte le seguenti: «, per sé o a favore di un terzo,»;

g) dopo l'articolo 590, è inserito il seguente:

«Art. 590-bis. - (*Assegnazione a favore di un terzo*). – «Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.»;

h) all'articolo 591, secondo comma, dopo le parole «fino al limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà»;

i) all'articolo 596, primo comma:

1) dopo le parole: «provvede a formare un progetto di distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.».

l) all'articolo 615, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;

m) all'articolo 648, primo comma, la parola «concede» è sostituita dalle seguenti: «deve concedere».

2. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-*sexies* è sostituito dal seguente: «9-*sexies*. Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.»;

b) al comma 9-*septies*, primo periodo, le parole: «il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata».

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *l)*, si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera *d)*, n. 1), si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. La disposizione di cui alla lettera *e)* si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *f)* e *g)*, si applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera *h)*, si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.

(Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati)

1. All'articolo 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito,

anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.».

Articolo 6.

(Modifiche alla legge fallimentare)

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.»;

b) all'articolo 95, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.»;

c) all'articolo 104-ter, decimo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo: «È altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma.»;

d) all'articolo 163, secondo comma, dopo il n. 2) è aggiunto il seguente: «2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.»;

e) all'articolo 175 comma secondo, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.».

Articolo 7.

(Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.)

1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588 (di seguito anche «SGA»), per le quali è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il diritto di pegno ai sensi dell'articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo

1 della legge 19 novembre 1996, n. 588, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite, determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Successivamente all'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la SGA può acquistare sul mercato crediti, partecipazioni e altre attività finanziarie, nonché compiere le ulteriori attività previste dallo statuto, fermo il rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di servizi nei confronti del pubblico. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogati i commi 6 e 6-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588. Lo statuto della SGA è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

Capo II

MISURE IN FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE

Articolo 8.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;

b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;

d) «Fondo di solidarietà»: il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 855, della Legge di stabilità per il 2016;

e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà di cui alla lettera d);

f) «prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati»: la pre-

stazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 25-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attività sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati, nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;

g) «MTS»: il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Società per il Mercato dei Titoli di Stato -- MTS S.p.A.

Articolo 9.

(Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta)

1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;

b) ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro.

2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera *a*), risulta dalla somma di:

a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

b) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

3. L'importo dell'indennizzo forfettario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di:

a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;

b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ri-

cavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.

4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera *b*), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP usati per l'interpolazione è determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS.

5. L'importo di cui al comma 3, lettera *b*), è calcolato moltiplicando tra loro:

a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4;

b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione;

c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati:

a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale;

b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati;

c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

8. L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti:

a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;

b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;

c) attestazione degli ordini eseguiti;

d) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati;

e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera *b*), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non

veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.

Articolo 10.

(Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 856 è sostituito dal seguente: «856. Il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;

b) al comma 857, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 11.

(Attività per imposte anticipate)

1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come successivamente integrato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono optare, con riferimento all'ammontare di attività per imposte anticipate pari alla differenza di cui al successivo comma 2, per il mantenimento dell'applicazione delle predette disposizioni al ricorrere delle condizioni ivi previste. L'opzione è esercitata entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'eser-

cizio in corso al 31 dicembre 2029. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

2. Il canone è determinato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate.

3. L'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 2 è determinato ogni anno sommando algebricamente:

a) la differenza, positiva o negativa, tra le attività per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

b) le attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 55 a 57 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010.

4. Ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma 2 si tiene conto dell'IRES, comprese le relative addizionali, versata con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, e dell'IRAP versata con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi. Si tiene altresì conto dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15, commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano le attività per imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non è dovuto.

6. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del predetto testo unico delle imposte sui redditi, ai fini della determinazione della differenza di cui al comma 2, per imposte versate si intendono l'IRES versata dalla consolidante, le addizionali all'IRES, l'IRAP e le imposte sostitutive di cui al comma 4 versate dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1; l'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 3 è dato dalla somma dell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 3 delle singole imprese di cui al comma 1 partecipanti al consolidato.

7. Il versamento del canone è effettuato per ciascun anno entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo unico delle imposte sui redditi, il versamento è effettuato dalla consolidante.

8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le imprese di cui al comma 1 abbiano incrementato le attività per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, in qualità di società incorporante o risultante da una o più fusioni o in qualità di beneficiaria di una o più scissioni, ai fini della determinazione dell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 3, si tiene conto anche delle attività per imposte anticipate iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei bilanci delle società incorporate, fuse o scisse e delle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta dalle società incorporate, fuse o scisse; ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene conto anche delle imposte versate dalle società incorporate, fuse o scisse.

9. A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, che non abbiano esercitato l'opzione entro i termini di cui al comma 1 e che incorporino o risultino da una o più fusioni di altre imprese, oppure siano beneficiarie di una o più scissioni possono esercitare l'opzione di cui al medesimo comma 1 entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione.

10. Se non è effettuata l'opzione di cui al comma 1, i commi da 55 a 57 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, si applicano all'ammontare delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di cui al comma 2. In caso di partecipazione al consolidato fiscale, la predetta differenza viene attribuita alle società partecipanti in proporzione alle attività per imposte anticipate di cui ai citati commi da 55 a 57 detenute da ciascuna di esse.

11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del canone di cui al comma 1, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, sono destinate:

a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.

(Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito)

1. Limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalità di cui al comma 9 lettera b) dell'articolo 26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, può essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. L'operatività delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV

COPERTURA FINANZIARIA

Articolo 13.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 6, 3, comma 8 e 7, pari complessivamente a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.900 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1 del 6 giugno 2016 e all'elenco cronologico dei Resoconti seduta n. 640 .

Allegato B**Integrazione all'intervento del senatore Scilipoti Isgrò nella discussione generale del disegno di legge n. 2362**

Eppure nostro Signore Gesù Cristo è stato molto chiaro riguardo la compulsione irrefrenabile all'accumulo di ricchezze: nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, versetto 19, si legge: «Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano; accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore».

Vi dico ciò perché siamo chiamati ad amministrare il Paese non solo con la diligenza del buon padre di famiglia, ma con vero e proprio spirito fraterno e cristiano, in quanto tutti gli uomini sono stati creati uguali dall'unico vero Padre che è il nostro Dio.

Di conseguenza, bisogna di fatto restituire la sovranità, attraverso la restituzione della Banca d'Italia stessa, al popolo italiano, ed a tal proposito fu il Governo Berlusconi ad emanare una legge, la n. 262 del 28 Dicembre 2005, dal titolo «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», in cui si riformava l'assetto proprietario della Banca d'Italia, prevedendo la restituzione entro tre anni delle quote di partecipazione al capitale in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici. Tale provvedimento, purtroppo, non è mai entrato in vigore; al contrario, alla decadenza del Governo Berlusconi sono stati abbattuti quei paletti che mantenevano il controllo nelle mani di organi pubblici, trasformandola di fatto in una società con azionisti tutti privati, finanche stranieri.

Ma procediamo con ordine.

Partiamo col dire che il nostro sistema economico è ormai soggetto a problemi storici che riguardano appunto l'entità dei crediti deteriorati detenuti dalle banche, e l'elevato tempo richiesto nell'escussione delle garanzie e di conseguenza nella difficoltà di reimmettere risorse, sempre più necessarie, nel circuito economico del Paese.

Difatti, come è noto a tutti, i tempi di recupero dei prestiti sono eccessivamente lunghi in Italia, e rappresentano quindi un serio svantaggio competitivo, sia per le banche che per le imprese del nostro Paese. Esiste, in altri termini, un «buco» italiano nel rimettere in circolazione un bene precedentemente posto a garanzia di un debito non ripagato.

Possiamo fare un confronto con gli altri Paesi europei per aver ben chiara la situazione. Vediamo appunto come in Germania, Austria e Polonia i tempi di escussione delle garanzie sono di 12-24 mesi, mentre in Italia sono previsti in media 7 anni, cioè più del triplo del tempo rispetto agli altri Paesi del Continente.

La Banca Mondiale colloca l'Italia al centoundicesimo posto nel mondo, nella sua classifica che tiene conto del rapporto tra i tempi e i costi necessari per recuperare un credito, mentre i nostri principali *competitor* so-

no ben lontani da noi: la Germania al dodicesimo posto nel mondo e la Francia al quattordicesimo.

Il problema delle sofferenze bancarie è dovuto in gran parte a questa lentezza cronica nei tempi di recupero.

Passando poi ai numeri, possiamo notare come i crediti deteriorati, che si sono accumulati nei bilanci delle banche italiane in questi anni segnati dalla crisi economica, siamo alquanto elevati; in particolare, dalla fine del 2011, coinciso con la caduta del Governo Berlusconi, l'importo delle sofferenze è praticamente esploso: si è passati dai 107 miliardi di euro fino ad oltre 200 miliardi nel gennaio 2016. Le sofferenze sui prestiti a famiglie e imprese sono circa 193 miliardi di euro, di cui 140 riguardano i finanziamenti alle imprese, mentre nel 2011 erano pari a soli 70 miliardi, quindi sono più che raddoppiati.

L'importo totale dei crediti deteriorati, verso tutti i settori, di cui le sofferenze sono la parte più problematica, è di circa 340 miliardi di euro.

Le stime del Fondo Monetario Internazionale che riguardano l'Italia, parlano di un valore pari all'11,2 per cento di prestiti in sofferenza rispetto al totale dei crediti, mentre la media dell'area euro è di 4,3 per cento, quindi siamo ben al di sopra della media europea. Questo significa che per ogni 100 euro di finanziamenti erogati dagli istituti di credito a famiglie e società, sono da considerare inesigibili in media 11,2 euro: più del 10 per cento del finanziamento, cioè, è andato completamente perso. Questo ha frenato ulteriormente l'erogazione di nuovo credito, già di per sé limitato, da parte degli istituti italiani, frenando così quello che invece dovrebbe essere il motore della ripresa della nostra economia.

I prestiti alle imprese italiane continuano a crollare sempre di più: -0,4 per cento a febbraio, -0,5 per cento a marzo. Nel primo trimestre di quest'anno il credito si è ridotto ulteriormente arrivando a -0,5 per cento al mese (mentre nel 2015 era pari a -0,1 per cento). Lo *stock* di prestiti è diminuito di oltre 140 miliardi di euro.

Ci troviamo quindi di fronte ad una situazione sempre più critica non solo del sistema bancario, ma dell'intero sistema produttivo nazionale che investe in particolar modo le piccole e medie imprese, le quali risentono pesantemente della restrizione del credito erogato dal sistema bancario. È bene sottolineare come la contrazione del credito e dell'attività produttiva abbia conseguenze gravi anche, e soprattutto, sul piano occupazionale: ricordiamoci che ancora oggi la disoccupazione segna livelli allarmanti, tra i più alti in Europa.

Alla luce di quanto detto, un provvedimento che ponga come obiettivo la riduzione dei tempi e la modifica delle modalità di incasso sembrerebbe l'unica via per rivalutare l'affidabilità del nostro Paese in termini di investimento, nazionale ed estero. Ma, come al solito, la questione viene sollevata esclusivamente a vantaggio di una parte coinvolta, favorendo gli interessi economici di pochi, e non viene seriamente affrontata affinché tutto il Paese possa godere appieno dei benefici conseguenti. Non si tratta, come si legge nella seconda lettera ai Corinzi di San Paolo, di mettere i cittadini nel bisogno per dare sollievo ai creditori, ma di seguire un principio di uguaglianza,

cosicché «chi aveva raccolto molto non ne ebbe di troppo, e chi aveva raccolto poco non ne ebbe troppo poco».

Anche il Concilio Vaticano II è abbastanza chiaro al riguardo, nella costituzione pastorale «*Gaudium et spes*»: «Lo sviluppo economico non deve essere abbandonato all'arbitrio di pochi uomini o gruppi che abbiano in mano un eccessivo potere economico, né della sola comunità politica, né di alcune nazioni più potenti.

Convieni, al contrario, che il maggior numero possibile di uomini, a tutti i livelli e, quando si tratta dei rapporti internazionali, tutte le nazioni possano partecipare attivamente al suo orientamento».

Cercherò di essere più chiaro passando al merito del provvedimento. Il testo introduce il pegno mobiliare possessorio. Si tratta di uno strumento di garanzia dei crediti delle banche, prevedendo che il debitore possa costituire il pegno non possessorio sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, senza perderne il diritto all'utilizzo e permettere così il perseguimento della continuità aziendale. Si prevede quindi l'iscrizione del pegno su tutti i beni dell'azienda con la sola eccezione di quelli registrati, e potrà riguardare sia gli impianti che le merci. Si riscontrano in tal senso delle problematiche dovute al fatto che i privilegi sui beni mobili, che le norme civilistiche prevedono, sono completamente annullati in quanto i creditori privilegiati, tra cui ci sono i dipendenti, non avranno alcuno spazio su cui esercitare il loro privilegio. Allo stesso modo questo tipo di strumento del pegno mobiliare non possessorio appare per così dire "futuristico", in quanto non provvisto ancora del relativo registro; e come abbiamo ormai imparato, questo Governo preferisce fare *tweet* che fare bene e presto e, con il pressapochismo con il quale procede, chissà per quanto dovremo aspettare che vi siano gli strumenti per la sua applicazione. Di pari passo si prevedono possibili rischi e possibili conflitti tra i titolari del pegno acceso su beni non più esistenti da un lato e, dall'altro, portatori di privilegi che vorranno esercitare il proprio diritto. Questo strumento del pegno, quindi, si presenta poco adatto alla dinamicità dell'economia moderna.

Il provvedimento prevede, inoltre, il cosiddetto patto marciano, cioè l'accordo tra il cliente (imprenditore) e il soggetto finanziatore (la banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti). Nello specifico, viene previsto che il contratto di finanziamento venga garantito dal trasferimento, in favore del creditore, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore.

Il trasferimento è sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore. Appare critico il fatto che il debitore debba fornire una garanzia su un immobile di pari valore. Nel caso in cui questo non avvenisse, la banca potrebbe richiedere condizioni economiche finanziarie peggiorative come ad esempio l'aumento del tasso di interesse o l'aumento del costo delle commissioni. Altra perplessità riguarda la definizione di "inadempimento" contenuta nella norma. Infatti per i pagamenti mensili, bastano tre rate non pagate, anche non consecutive, per far sorgere, nei sei mesi successivi, il diritto della banca ad escutere la garanzia. Sarebbe opportuno prevedere invece un allungamento delle tempistiche che configurano l'inadempimento, in altri termini, si dovrebbe prevedere che vi sia inadempimento se il mancato

pagamento si protrae per oltre 12 mesi dalla scadenza di almeno sei rate, in caso di rate mensili, o di due rate se non mensili.

Un ulteriore aspetto che appare preoccupante della norma è la retroattività del patto marciano, che consente alla Banca di imporre agli imprenditori che hanno già stipulato contratti di finanziamento la modifica delle condizioni contrattuali inserendo nel contratto, con un'induzione forzosa, il patto marciano, senza che vi sia alcuna cautela e garanzia per il soggetto finanziato.

Per quanto riguarda le norme sui rimborsi per gli obbligazionisti subordinati delle banche in liquidazione, tra cui la Banca Etruria - banca in cui, per chi se lo fosse dimenticato, è indagato il padre del Ministro Boschi per truffa ai danni dei risparmiatori, e dove proponevano il disinvestimento dai titoli certi per comperare dei titoli spazzatura - la Banca Marche, Cariferrara e Carichieti, dove migliaia di risparmiatori italiani hanno visto completamente azzerati i loro risparmi, il testo prevede un rimborso forfettario fino all'80 per cento della cifra investita per chi ha un reddito lordo basso, quantificato in meno di 35.000 euro ai fini Irpef, o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro. Qui appare tutta l'illogicità di questa norma. In questo modo vengono inevitabilmente lasciati fuori tutti gli altri senza alcun motivo. C'è stata una mega truffa ai danni di migliaia di risparmiatori, e oltre ad avere subito un danno, una parte di essi si troverà ulteriormente beffata. Il rimborso deve essere previsto senza limiti restrittivi di reddito. Non si annuncia il dovere del rimborso per poi mettere uno sbarramento discriminatorio per chi non possiede i requisiti previsti. Questo è completamente illogico e discriminante.

Le banche hanno un compito molto importante, che è quello di reggere l'economia attraverso l'uso morale della circolazione del denaro: significa che, garantito il doveroso ricavo dalla compravendita del denaro, occorre contemporaneamente fare in modo che il credito, tutelato da normative statali, cresca e si evolva a vantaggio di tutta la comunità. Vi è invece una vera e propria piaga del sistema bancario che sfrutta, come visto, le debolezze dell'economia per fare affari sulle spalle di chi, economicamente o socialmente, è debole e indifeso.

Come più volte ho affermato, la politica, in quanto tale, deve tenere la schiena dritta di fronte ad un sistema Paese che funziona male: deve abbassare il livello di tassazione, eccessivo ed iniquo, deve snellire la burocrazia dove si dimostra logorante ed inefficace, deve agevolare il credito a chi ne ha bisogno.

I nemici mortali per la nostra economia sono le imposte troppo elevate, gli intoppi burocratici e l'impossibilità di avere credito da parte delle banche. Questo testo di legge introduce una serie di nuove garanzie mobiliari e disposizioni volte sì a ridurre il tempo di incasso dei crediti per le banche, ma non aiuta di certo le imprese a superare le attuali fasi di difficoltà dovute alla pluriennale crisi economica che ancora stiamo vivendo e di cui ancora stiamo pagando il caro prezzo, con troppe imprese e famiglie italiane che faticano ad arrivare alla fine del mese.

Oltre a non offrire quindi misure a favore delle imprese, che rappresentano a tutti gli effetti il volano della ripresa reale del Paese, il disegno di

legge qui presentato appare incostituzionale, contrario ai principi costituzionali della tutela del risparmio del cittadino. Ci troviamo di fronte, ahimè, all'ennesimo provvedimento del Governo sul fronte bancario in poco più di un anno. Questo Governo dimostra sempre più il suo volto, vi è un ossessivo iperattivismo sul tema bancario, contraddistinto da continui interventi mirati a modificarne il sistema a proprio uso e consumo, alla faccia degli ignari cittadini, e per salvare i loro amici e parenti banchieri.

E concludo, ricordando in quest'Aula che i risparmiatori ed i correntisti, ovvero il popolo italiano, devono essere il fine e non il mezzo della politica; parafrasando quanto si legge nella prima lettera di San Paolo a Timoteo, dobbiamo evitare «i conflitti di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che considerano la pietà come fonte di guadagno».

Come ho detto in apertura, Matteo ci ammonisce che nessuno può servire due padroni, quindi una buona volta dobbiamo, in coscienza, decidere se continuare a servire Mammona, ovvero l'egoistica ricerca di un benessere materiale riservato a pochi, oppure Dio e tutti i suoi figli, e far ripartire una volta per tutte l'economia reale di questo Paese.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Gualdani nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2362

Signor Presidente, onorevoli senatori!

Il decreto-legge oggi al nostro esame è un provvedimento di chiusura dell'azione del Governo volta a salvaguardare i cittadini, che hanno investito i loro risparmi in una serie di istituti di credito, la cui solidità si è rivelata estremamente fragile. Ma al tempo stesso l'azione riformatrice mira anche a rilanciare il mercato del credito per il sostegno all'apparato produttivo del Paese. Infatti il decreto contiene una serie di misure volte a snellire le procedure di erogazione e di garanzia del credito, senza inficiare la continuità delle attività imprenditoriali.

Il cuore del provvedimento è certamente costituito dalle previsioni che forniscono ristoro ai clienti delle quattro banche oggetto della procedura di risoluzione nel novembre scorso (Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti), cioè a quelle migliaia di persone che hanno investito in obbligazioni delle banche stesse.

In particolare, coloro che hanno acquistato le obbligazioni entro il 12 giugno 2014, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della Direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (BRRD), possono richiedere indennizzi automatici o accedere alla procedura arbitrale. Invece, coloro che hanno investito in obbligazioni successivamente a tale data possono accedere alla procedura arbitrale prevista dalla legge di stabilità per il 2016. In entrambi i casi le risorse vengono attinte dal Fondo di solidarietà istituito con la legge di stabilità per il 2016, per il quale viene eliminato il tetto di 100 milioni di euro di ammontare inizialmente previsto. È importante segnalare che durante l'esame in Commissione sono state previ-

ste disposizioni per facilitare la presentazione dell'istanza del rimborso: da una parte le banche saranno tenute a fornire ai risparmiatori i documenti da allegare alla domanda, dall'altra il termine entro il quale presentare l'istanza è stato esteso da quattro a sei mesi.

D'altra parte, nel decreto-legge sono presenti norme che favoriscono l'accesso al credito per le imprese e misure di accelerazione del recupero crediti, che conferiscono certezza e rapidità alle procedure anche grazie all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

In particolare, per favorire l'impresa nelle attività di produzione del reddito in caso di fabbisogno di accesso al credito, viene introdotto il principio del pegno non possessorio, grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all'esercizio dell'impresa (per esempio un macchinario) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo (mentre nell'ordinamento precedente perdeva l'uso del bene gravato da pegno). Si introduce inoltre un registro digitale, tenuto dalla Agenzia delle entrate, denominato "Registro dei pegni non possessori".

Inoltre, per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al cosiddetto patto marciano. Quest'ultimo contempla la possibilità che, nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile (che non deve essere la residenza dell'imprenditore), le parti possano stipulare un contratto di cessione del bene stesso che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore.

Durante l'esame in Commissione è stata resa più elastica la procedura di rimborso tramite rate mensili: nello specifico si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi (invece dei precedenti sei) dalla scadenza di almeno tre rate. Allo stesso modo, nel caso di restituzione in unica soluzione o con periodo di rateizzazione superiore al mese (per esempio rate trimestrali o semestrali) l'inadempimento si verifica trascorsi nove mesi (dai precedenti sei) dalla scadenza di una rata non corrisposta. Per tutelare in misura ancora maggiore chi ha contratto il finanziamento e ha quasi completato la restituzione delle rate, si prevede opportunamente che se il debitore ha già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento di cui al medesimo periodo è elevato da nove a dodici mesi.

Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti. qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori. qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore.

Infine, se le parti tra le quali è già in vigore un contratto di finanziamento lo desiderano, possono rinegoziare il contratto di finanziamento già in essere, e in questo contesto possono adottare il patto marciano.

Vengono previste alcune misure per ridurre i tempi di recupero dei crediti e smobilizzare risorse che altrimenti rimarrebbero stagnanti e non utilizzabili nel circuito economico: vengono adottati termini più brevi per la facoltà dei debitori di fare opposizione agli atti dell'esecuzione; si prevede che il giudice debba disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiun-

tivo per le somme non contestate, anche in presenza di una opposizione del debitore; infine l'acquirente del bene in un'asta giudiziaria potrà indicare l'assegnazione dello stesso ad un soggetto terzo.

Di estrema rilevanza sono anche le modifiche previste alla legge fallimentare. Per rendere più celeri le procedure fallimentari si introduce la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori. Inoltre, a garanzia del rispetto dei tempi previsti, potrà essere revocato il curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura.

Inoltre, viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, le quali dovranno essere tutte digitalizzate. Ciò permetterà una più facile consultazione degli atti e dei dati da parte degli operatori e una maggiore trasparenza a vantaggio di tutti i soggetti interessati.

Infine, si amplia l'operatività del Fondo bancario di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito. Per agevolare la gestione degli esuberi di personale, l'indennità di sostegno al reddito può essere erogata fino a sette anni, anziché cinque come previsto attualmente, prima che il soggetto raggiunga i requisiti per la pensione. In questo modo auspichiamo che, nel settore creditizio, l'agevolazione dei flussi in uscita possa garantire al contempo un certo dinamismo di quelli in entrata, per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei più giovani.

Considerando che il decreto rappresenta un ulteriore tassello per il rilancio del sistema produttivo italiano e per la sburocratizzazione delle procedure, il Gruppo Area Popolare dichiara il proprio pieno sostegno e voto favorevole alla fiducia.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Rossi Gianluca nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2362

Il provvedimento al nostro esame si articola su tre direttrici prioritarie: consentire l'adozione di interventi in favore degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche poste in stato di liquidazione lo scorso novembre 2015; adottare misure a sostegno delle imprese; accelerare i tempi di recupero dei crediti nelle procedure esecutive e concorsuali. Tutti interventi tesi a favorire la ripresa economica in un quadro di regole e di garanzie per le imprese, le banche, gli investitori e i creditori.

Con riferimento alla prima direttrice di intervento, le misure adottate si inquadrano in un preciso contesto di riferimento volto a riformare i meccanismi di funzionamento del nostro sistema bancario, in particolare nelle situazioni di crisi di insolvenza e a tutelare gli investitori.

Per affrontare tali problematiche sono stati adottati interventi normativi correttivi sia in ambito comunitario, poi recepiti nel nostro ordinamento, sia a livello nazionale con l'obiettivo di ridurre i rischi dei singoli intermediari bancari.

Nel 2012 è iniziato il processo di costruzione dell'Unione bancaria, fondato sul sistema unico di vigilanza con l'assunzione, da parte della BCE,

di poteri di vigilanza diretta sulle maggiori banche dell'area euro; sul meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie e sul sistema europeo di garanzia dei depositi bancari in via di definizione.

Il decreto legge n. 183 del 2015, poi confluito nella legge di stabilità 2016, ha affrontato e disciplinato la vicenda delle suddette banche, preservando la continuità operativa dei quattro intermediari attraverso la creazione di 4 nuove banche, da cui sono stati tolti dall'attivo crediti in sofferenza, affidando alla società cessionaria il compito di provvedere alla loro vendita sul mercato.

La risoluzione dei predetti enti è stata disposta dalla Banca d'Italia conformemente alla disciplina contenuta nei decreti legislativi nn. 180 e 181 del 2015, attuativi della direttiva BRRD, consentendo di avviare un processo volto ad evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca e a ripristinare le condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca, liquidando le parti restanti. Sono state, poi, trasferite temporaneamente le attività e passività delle banche in liquidazione a enti-ponte costituiti e gestiti con l'obiettivo di far proseguire le principali funzioni, in vista di una successiva vendita sul mercato.

Quindi è stata prevista l'istituzione di un apposito Fondo di solidarietà in favore degli investitori che detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione.

In linea e in continuità con le suddette disposizioni, il decreto-legge oggi all'esame, migliorato dal lavoro in Commissione, prevede, fra le altre misure, i criteri e le modalità per procedere ai rimborsi nei confronti degli investitori con le modalità e modifiche esposte dai relatori.

In sintesi, con tali misure si dà seguito alle attese degli investitori nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e del nostro ordinamento. Ma non solo. L'importanza di queste misure va vista in correlazione con le altre norme adottate nel corso degli ultimi due anni. Si tratta di un complesso di interventi tesi alla stabilità e al recupero di credibilità e trasparenza nei confronti degli investitori. Elementi indispensabili per la ripresa non solo del settore bancario ma anche della nostra economia, che nel corso degli ultimi anni ha duramente pagato la stretta creditizia conseguente alla crisi finanziaria.

Con riferimento alla seconda direttrice del provvedimento, in tema di sostegno alle imprese e in particolare della ripresa del credito, si evidenziano due importanti misure: il pegno mobiliare non possessorio e il finanziamento garantito da trasferimento di un bene immobile sospensivamente condizionato, entrambe promosse attraverso l'ampliamento degli strumenti di garanzia del credito a disposizione delle imprese.

Infine, con riferimento alla terza direttrice, si evidenziano le misure di semplificazione nelle procedure esecutive e fallimentari e di facilitazione nel recupero dei crediti inevasi.

Una delle cause dei ritardi nella crescita economica è stata individuata proprio nelle scarse garanzie poste a tutela del credito. E il mancato pagamento dei crediti è un fenomeno enormemente accresciuto a partire dal 2007, che ha colpito duramente i creditori, che come reazione al fenomeno,

hanno ridotto l'offerta con conseguenti riflessi negativi sulla crescita economica e l'occupazione del Paese.

Per ovviare a tale situazione sono state adottate una serie di disposizioni efficaci: l'istituzione di un apposito registro in formato elettronico finalizzato a garantire una maggiore trasparenza ed efficienza delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, consultabile dalla Banca d'Italia nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza; introduzione di una specifica causa di inammissibilità per l'opposizione al pignoramento proposta dopo la disposizione della vendita o dell'assegnazione del bene; ulteriore possibilità, per la vendita all'incanto dei beni mobili, di determinarne il valore come avviene nei procedimenti di pignoramento; maggiori poteri al giudice nella vendita a mezzo di commissionario; possibilità per il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale di accedere ai dati relativi ai soggetti debitori di procedure concorsuali, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti; puntuali modifiche, infine, alla legge fallimentare.

In conclusione, il sistema bancario italiano, a seguito del recepimento delle direttive comunitarie relative all'Unione bancaria e all'adozione di recenti interventi sul settore bancario, si sta rafforzando e tale processo si consoliderà nei prossimi mesi grazie anche a misure di carattere permanente e attese riforme di sistema, come quella delle Banche popolari e quella delle Banche di credito cooperativo, entrambe finalizzate a superare e sanare le carenze di *governance* e di efficienza gestionale registrate nel corso degli ultimi anni, rese sempre più urgenti a seguito del mutato quadro economico, finanziario e concorrenziale in cui agiscono le banche.

La nostra economia e soprattutto le imprese, rispetto al recente passato, sono in ripresa ma necessitano di un sostegno per accelerare verso una crescita più sostenuta. Si tratta non solo di erogare o razionalizzare risorse, ma anche e soprattutto di favorire la creazione di un ambiente più favorevole alle attività imprenditoriali, da realizzare attraverso profonde semplificazioni normative e burocratiche, l'aumento della trasparenza e della concorrenza e non ultimo favorendo un sistema di maggiore lealtà nei rapporti fra imprese e creditori.

Il provvedimento in esame è una sintesi di tali finalità e pertanto il Gruppo del Partito Democratico voterà convintamente la fiducia al Governo.

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

DISEGNO DI LEGGE N. 2362:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, la senatrice Pelino non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Azzollini, Bubbico, Caliendo, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, Crosio, D'Anna, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fedeli, Floris, Formigoni, Gentile, Minniti, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rubbia, Saggese, Schifani, Valentini, Vicari, Zavoli e Zuffada.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gasparri (*dalle ore 11*), per attività di rappresentanza del Senato; Casini, per attività della 3ª Commissione permanente; Bianco, per attività della 12ª Commissione permanente; Mauro Mario Walter, per attività della 4ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori De Petris Loredana, De Cristofaro Peppe, Cervellini Massimo, Petraglia Alessia, Barozzino Giovanni

Modifica dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali (2435)

(presentato in data 03/6/2016);

senatori Villari Riccardo, Bocca Bernabò, Caridi Antonio Stefano, Mauro Giovanni

Modifica all'articolo 7 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine (2436)

(presentato in data 08/6/2016);

senatori Lepri Stefano, Astorre Bruno, Chiti Vannino, Collina Stefano, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Cuomo Vincenzo, Dalla Zuanna Gianpiero, Del Barba Mauro, Di Giorgi Rosa Maria, Ichino Pietro, Fasiolo Laura, Fattorini Emma, Favero Nicoletta, Idem Josefà, Marino Mauro Maria, Moscardelli Claudio, Orrù Pamela Giacomina Giovanna, Padua Venera, Pagliari Giorgio, Pezzopane Stefania, Saggese Angelica, Santini Giorgio, Scalia Francesco, Spilabotte Maria, Susta Gianluca, Vattuone Vito

Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà (2437)

(presentato in data 09/6/2016);

senatore Naccarato Paolo

Attribuzioni alla Corte dei conti in materia di contenzioso tributario (2438)

(presentato in data 09/6/2016).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 5 e 20 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317:

i pareri circostanziati emessi dalla Commissione europea, dai Paesi Bassi e dalla Svezia (Atto n. 764), nonché le osservazioni formulate dall'Ungheria (Atto n. 782), ai sensi rispettivamente dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2015/1535/UE, in ordine al disegno di legge A.S. n. 1061, recante "Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani";

le osservazioni formulate dalla Commissione e dalla Svezia (Atto n. 763), ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva n. 2015/1535/UE, in ordine al disegno di legge A.S. n. 2308, recante "Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore", già approvato dalla Camera dei deputati.

La predetta documentazione è stata trasmessa alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 1º giugno 2016, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 6 aprile 2016, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 181).

La Corte costituzionale, con lettera in data 6 giugno 2016, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 6 aprile 2016, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1,

comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 182*).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti e documenti

Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 31 maggio 2016, ha inviato la relazione - ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 - sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2015 (*Doc. CXC VIII, n. 4*), nonché la relazione presentata in pari data all'Assemblea ordinaria dei partecipanti, corredata delle considerazioni finali e dal bilancio (Atto n. 783).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pagliari e la senatrice Ginetti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02903 del senatore Vaccari ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 26 maggio all'8 giugno 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 131

BERGER: sull'erogazione del credito d'imposta per la ristrutturazione di alberghi e strutture ricettive (4-05234) (risp. BIANCHI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

CASTALDI: sul progetto di attività estrattiva in mare nel territorio di Chieti (4-00012) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

CENTINAIO: sulla ripartizione del fondo per la tutela del patrimonio culturale (4-05054) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

DE CRISTOFARO: sulla bonifica di un fabbricato nel quartiere Ponticelli di Napoli (4-04139) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE PETRIS ed altri: sulla questione della coltivazione di idrocarburi nel Mediterraneo (4-05615) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE POLI: sulla mancanza dell'insegnante di sostegno per un bambino autistico in una scuola di Carmignano di Brenta (Padova) (4-05266) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

DI BIAGIO, TURANO: sugli adeguamenti salariali del personale diplomatico-consolare a contratto locale negli USA (4-05665) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

FASIOLO: sulla centrale a carbone di Monfalcone (Gorizia) (4-05894) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

GINETTI: sul futuro della sede dell'Onaosi di Perugia (4-05820) (risp. BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

MANDELLI: sulla ratifica del Trattato di Marrakech sulla deroga obbligatoria al diritto d'autore per associazioni di persone non vedenti e ipovedenti (4-03987) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PETRAGLIA: sul versamento della quota contributiva dell'Italia all'Istituto internazionale del freddo (IIF) (4-04444) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

RUSSO: su una lettera del segretario generale dell'Onu relativa al Territorio Libero di Trieste (4-05108) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

SAGGESE: sulle misure di tutela di docenti ITP (insegnanti tecnico-pratici) (4-05009) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

SPILABOTTE ed altri: sul ruolo e la retribuzione dei dirigenti scolastici (4-05358) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

sul corso-concorso per dirigenti scolastici (4-05425) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

URAS ed altri: sullo svolgimento delle prove di concorso per insegnanti in regioni "limitrofe", specialmente nella Sardegna verso il Lazio (4-05408) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00293 (testo 2), del senatore Cappelletti ed altri, pubblicata il 25 maggio 2016, deve intendersi riformulata come segue:

CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI, PEPE, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, GAMBARO, MUSSINI, PALERMO, PETRAGLIA, SCILIPOTI ISGRÒ, URAS, ZIN, CERVELLINI - Il Senato,

premesso che:

le risultanze delle recenti inchieste della magistratura hanno evidenziato diffuse, pluriennali e capillari illegalità nel sistema degli appalti pub-

blici relativo al sistema delle dighe mobili del modulo sperimentale elettromeccanico (Mose) di Venezia. La complessità tecnico-scientifica dell'intervento, la valenza ambientale degli obiettivi asseritamente perseguiti dall'opera strategica di interesse nazionale per la salvaguardia lagunare, l'ingentissima e crescente quantità di denaro pubblico profusa nel corso dei decenni per i lavori connessi e il coinvolgimento degli stessi livelli di controllo nelle illegalità riscontrate dalla magistratura rendono ancor più evidente la valenza negativa del pervasivo sistema di corruzione che la Procura della Repubblica di Venezia ha portato alla luce e tuttora in via di disvelamento, nell'ambito del quale sono risultate indagate o sottoposte a misure cautelari personali decine di amministratori pubblici, funzionari, uomini politici ed imprenditori, a marcare l'inusitata trasversalità e ampiezza del consolidato sistema corruttivo formatosi intorno alle "grandi opere" come il Mose;

sin dall'istituzione, nel 1984, del comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di questi interventi (il «comitatone»), la progettazione e l'esecuzione delle opere venne affidata ad un unico soggetto, il consorzio "Venezia nuova", ma soltanto nel 1992, in seguito all'approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Mose venne sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale che diede, peraltro, esito negativo, come si rileva dallo specifico decreto del Ministero dell'ambiente del 24 dicembre 1998 con cui si esprimeva "giudizio di compatibilità ambientale negativo". A questo non è mai seguito un altro decreto conseguente ad una nuova e ulteriore valutazione favorevole dell'opera, come confermato recentemente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in risposta all'atto di sindacato ispettivo della Camera 3-00876 durante la seduta dell'11 giugno 2014. Nel 2002 venne presentato il progetto definitivo, mentre solo nell'aprile 2003, quando con parere della sola Regione Veneto venne dato inizio a "opere complementari" (quali le lunate e la conca di navigazione nemmeno presenti nel progetto di massima), e nel 2006, quando con il voto del solo Presidente del Consiglio Prodi che assumeva su di sé i voti dei Ministri del Comitato interministeriale per Venezia e il voto contrario del sindaco di Venezia, venne dato inizio alla costruzione del Mose vero e proprio. Sono quindi stati registrati ritardi e aumenti considerevoli nelle spese, tanto che il Mose rientra tra le più costose opere pubbliche mai commissionate in Italia, il cui onere viene sostenuto pressoché interamente dallo Stato. Il progetto è stato puntualmente ed analiticamente criticato da associazioni ambientaliste e comitati di cittadini, per l'impatto ambientale, l'inutilità ed inefficacia e per gli eccessivi costi di realizzazione. Attualmente l'opera non risulta ultimata;

il consorzio Venezia nuova, concessionario per conto del Magistrato alle acque di Venezia dei lavori per la progettazione e la realizzazione del sistema Mose e attualmente commissariato, rappresenta il soggetto attuatore che, sulla base di un contratto di programma pluriennale, stipula gli atti necessari alla realizzazione dei singoli interventi, tra i quali si inseriscono le destinazioni dei finanziamenti istruiti dalla struttura tecnica di missione, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della leg-

ge n. 443 del 2001 (la "legge obiettivo") approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;

particolarmente inquietante è il lievitare dei costi dell'opera. Il totale delle assegnazioni finanziarie destinate al complesso degli interventi riguardanti il sistema è di poco inferiore a 5 miliardi di euro, gestiti in base al contratto stipulato nel 2005 tra il Magistrato alle acque di Venezia del Ministero delle infrastrutture e l'ente attuatore consorzio Venezia nuova. Il valore complessivo del Mose ammonta a quasi 5 miliardi e mezzo di euro, la gran parte dei quali riferita ai lavori, mentre mezzo miliardo di euro è ascrivibile alle piattaforme informatiche per la gestione delle informazioni connesse all'idrografia della laguna ed alla manutenzione fisica del sistema, nonché agli interventi previsti nel piano delle misure di compensazione, conservazione, riqualificazione ambientale e monitoraggi imposte dalla Commissione europea. Circa 560 milioni di euro risultano essere oggetto di approfondimento ai fini dell'assegnazione. Tali risorse derivano solo in minima parte da un'originaria assegnazione derivante dal complesso normativo che costituisce la legge speciale per Venezia, essendo state integrate ripetutamente mediante il ricorso alle leggi finanziarie annuali e con le relative deliberazioni del CIPE. Dei quasi 5 miliardi, 600 milioni di stanziamento sono stati oggetto di revoca nell'ambito delle recenti misure di contenimento della spesa pubblica ma la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha autorizzato la spesa complessiva di oltre 400 milioni di euro per il periodo 2014-2017 per la prosecuzione immediata dei lavori (comma 71 dell'art. 1);

gravemente carente si è dimostrato il sistema di vigilanza e controllo esercitato dalle amministrazioni pubbliche, comprese le strutture ministeriali, tra le quali il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere e il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) presso il Ministero dell'interno. Tale sistema, che pure prevede un'articolata filiera di comunicazioni per il monitoraggio degli interventi, la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, un sistema informatico di vigilanza relativo ai dati di tutti i contratti e subcontratti della filiera delle lavorazioni, un sistema di interconnessione dei dati da parte delle amministrazioni interessate, nonché una banca dati delle informazioni interdittive previste dal codice antimafia (di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011), unitamente alla possibilità di effettuare sopralluoghi tecnico amministrativi presso i cantieri, non ha impedito il verificarsi di irregolarità che, a parte le eventuali responsabilità penali personali dei soggetti coinvolti, disvela in tutta la sua gravità le criticità della legislazione vigente in materia di grandi opere strategiche, introdotta con l'esplicito fine di derogare alla normativa ordinaria e ai relativi sistemi di controllo;

lo stesso atto contrattuale fra lo Stato (Magistrato alle acque) ed ente attuatore, che stabilisce costi e tempi per la realizzazione delle opere, si è rivelato palesemente inidoneo a prevenire e svelare per tempo, bloccandole alle origini, le sistematiche interposizioni corruttive che nel corso dei decenni hanno accompagnato lo sviluppo del Mose, in spregio del superiore obiettivo di salvaguardia dell'intera laguna di Venezia e con gravissimo

danno per la stessa immagine internazionale dell'Italia. Solo a seguito dell'inchiesta si è prospettata la necessità di un intervento straordinario di controllo avente ad oggetto la coerenza fra spese e lavori eseguiti. Tale tardiva iniziativa è peraltro ben lungi dall'essere concretamente e speditamente portata a termine, con l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti nei confronti dell'ampia rete di persone dedite alla distrazione di risorse pubbliche mediante corruzione, concussione, riciclaggio, costituzione di fondi neri e distorsioni del sistema di appalti relativi al Mose;

l'estrema gravità delle condotte emerse è sancita dai nomi delle persone a vario titolo coinvolte nell'inchiesta, tra le quali spiccano, proprio per le funzioni ricoperte, l'ex sindaco di Venezia, l'ex presidente della Regione Veneto, l'ex segretario del CIPE nonché stretto collaboratore di un ex Ministro dell'economia e delle finanze, 2 esponenti del Magistrato alle acque di Venezia, un magistrato della Corte dei conti, un ex generale della Guardia di finanza, un assessore regionale ed un'ex parlamentare europea. Nel 2009 fu ipotizzata, a carico di una delle aziende impegnate nei lavori di costruzione delle barriere, l'accusa di avere emesso fatture false o gonfiate per costituire fondi esteri da utilizzare a fini corruttivi, e già nel 2013 si verificarono diversi arresti che coinvolsero, tra gli altri, il presidente del consorzio Venezia nuova e collaboratori di esponenti politici locali e nazionali. Nonostante ciò ed a dispetto delle numerose denunce e degli allarmi intervenuti nel corso degli anni, nonché degli atti di sindacato ispettivo depositati in Parlamento, nessuna iniziativa di rilievo risulta essere stata assunta per bloccare l'operato del sistema corruttivo, fino all'ultima ondata di arresti del giugno 2014. Il consolidamento del sistema criminoso sarebbe testimoniato anche dal fatto che l'erogazione illecita di denaro per alcuni personaggi coinvolti prescindesse dal singolo atto per configurarsi quale sorta di rendita di posizione connessa alla carica ricoperta in funzione della realizzazione dell'opera strategica nel suo complesso. La vicenda giudiziaria del Mose è arrivata a poche settimane di distanza da quella su Expo 2015, altra opera strategica di rilevantissimo importo finanziario, che ha coinvolto funzionari, esponenti politici, vertici di enti pubblici e aziende private;

sempre nel 2009 numerose associazioni avevano presentato alla Corte dei conti e al Ministero delle infrastrutture una segnalazione-esposto che si riferiva ad uno studio eseguito da una società di consulenza tra le più qualificate ed autorevoli a livello mondiale per la modulazione numerica di sistemi marini complessi che interagiscono tra loro in modo ondoso la quale, su incarico ricevuto dal Comune di Venezia nel 2008, dimostrava che le paratoie di sollevamento del Mose presentano fenomeni di risonanza ovvero sono dinamicamente instabili. Conclusioni peraltro ribadite a seguito di dubbi avanzati dal Comitato tecnico di magistratura dello stesso Magistrato alle acque di Venezia. Le associazioni citate hanno evidenziato come sia costantemente prevalsa la volontà di proseguire in un'opera la cui funzionalità è stata più volte messa in discussione da autorevoli considerazioni tecnico-scientifiche in mancanza di adeguato dibattito sulle possibili alternative, evidenziando i profili di responsabilità per danno erariale assumibili nei confronti dei responsabili politici ed amministrativi dell'*iter* sin qui seguito;

considerato che nella prosecuzione del progetto Mose manca ogni dimostrazione scientifica volta a superare i comportamenti di instabilità dinamica delle paratoie alla bocca di Malamocco, denunciati dal Comune di Venezia con lo studio delle società "Principia" ancora nel 2009, e che sono state rese pubbliche le progettazioni esecutive degli interventi alle bocche di Lido e Chioggia, nei cui elaborati non ci sono evidenze che possano garantire che le opere sperimentali, assunte alla base del dimensionamento, dimostrino il reale funzionamento delle paratoie;

se i soggetti preposti ai controlli e alla vigilanza dell'opera, gli organismi tecnici e gli apparati amministrativi pubblici competenti avessero prestato attenzione alle petizioni e alle documentate denunce venute dai cittadini e dalle associazioni nonché da numerosi esponenti indipendenti del mondo scientifico e professionale, l'*iter* dell'opera sarebbe stato ben diverso e minore spazio avrebbero trovato, conseguentemente, le consorterie politico-affaristiche che gravitano, in ragione delle enormi risorse mobilitate, intorno al sistema derogatorio e alla legislazione speciale delle "grandi opere". È pertanto necessaria una netta inversione di tendenza rispetto alla linea sin qui seguita dalle istituzioni, per restituire credibilità e autorevolezza all'azione pubblica ed arginare il dilagare dei fenomeni corruttivi,

impegna il Governo:

1) a provvedere, con riferimento al Mose, alla cancellazione dell'originaria concessione e risoluzione di ogni ulteriore contratto successivo stipulato con il consorzio Venezia nuova;

2) a procedere all'immediata verifica tecnico-scientifica e contabile del progetto Mose da parte di un organismo indipendente e qualificato composto anche da esperti nel campo della progettazione e modellazione di sistemi marini complessi, con riferimento sia all'effettiva utilità ed efficacia dell'opera che alla congruità dei costi della stessa, valutando altresì la possibilità di approntare le varianti in corso d'opera ancora realizzabili al fine di ridurre l'impatto ambientale e i costi di realizzazione;

3) a disporre, specificatamente, una verifica tecnico-scientifica al fine di conoscere se il progetto esecutivo abbia confermato i dimensionamenti del progetto definitivo, oppure se ci siano state modifiche e di quale entità. Nonché a verificare le prove su modello, utilizzate per la progettazione delle paratoie delle tre bocche di porto e a verificare come sia stato valutato il cosiddetto effetto "scala";

4) ad attivarsi al fine di bandire una gara internazionale per l'espletamento del servizio di manutenzione, inclusa la progettazione e la realizzazione degli appositi impianti;

5) ad adottare misure immediate di penalizzazione delle imprese coinvolte nel sistema corruttivo intorno al progetto Mose e nelle analoghe situazioni che dovessero emergere in relazione ad altre opere strategiche finanziate dallo Stato, valutando le opportune modalità di revoca di ogni autorizzazione, concessione, contratto, affidamento di lavori e sospendendo conseguentemente le procedure attualmente in corso ai fini del relativo appro-

fondimento, tenuto conto del fatto che il contenzioso derivante da tale iniziativa si configurerebbe meno oneroso di quanto sta emergendo in relazione alle irregolarità, ai costi e alle criticità tecniche delle opere;

6) a riesaminare gli atti e le procedure seguite per la realizzazione delle opere strategiche deliberate o in via di autorizzazione, con riferimento sia alle problematiche tecnico-scientifiche emerse che alle risorse impiegate, valutando gli eventuali profili di responsabilità ed avviando celermente le conseguenti procedure per il recupero delle risorse sottratte alla collettività attraverso l'anomalo incremento dei costi di costruzione;

7) a riferire al Parlamento sullo stato delle commesse legate agli appalti per le grandi opere, sul sistema dei controlli e sulla trasparenza degli affidamenti in corso, valutando l'adozione di tutte le opportune iniziative, di carattere sia amministrativo che legislativo, volte a consentire la sospensione, revoca e annullamento degli atti e delle procedure viziate da eventi corruttivi;

8) a procedere, per quanto di competenza, favorendo in particolare l'esame di proposte parlamentari in tale direzione, alla revisione del quadro normativo sull'affidamento dei lavori pubblici, a tutela dei principi di trasparenza e legalità nella gestione delle gare di appalto, con l'obiettivo prioritario del superamento della legislazione speciale che, a partire dalla legge obbiettivo del 2001, ha "semplificato" le procedure in materia di grandi opere derogando la normativa ordinaria e attribuendo poteri immensi ai "commissari straordinari";

9) a provvedere, nell'ambito del ripristino della legislazione ordinaria per le cosiddette opere strategiche, al ripristino delle procedure di valutazione d'impatto ambientale nonché dell'efficacia dei pareri delle istituzioni e delle comunità locali interessate dalle stesse opere, disponendo altresì il divieto dell'affidamento di lavori senza gare e senza progetti definitivi, così come il divieto di ricorso a subappalti;

10) ad avviare conseguentemente, con pari urgenza, un processo di revisione della normativa in materia di affidamento di lavori e finanza di progetto, al fine di eliminare la concentrazione dei poteri relativi a pianificazione, valutazione, attuazione e controllo, di ricostituire organismi di valutazione e controllo ambientale pienamente indipendenti, di garantire la pubblicità e trasparenza delle procedure quale elemento essenziale per la partecipazione pubblica ai processi decisionali e al controllo dell'attività dell'amministrazione pubblica;

11) a rafforzare la normativa in materia di conflitti di interesse anche mediante divieti di contribuzione a partiti, fondazioni ed esponenti politici da parte di imprese che operano in appalti finanziati con fondi pubblici, a potenziare i requisiti soggettivi per la partecipazione alle gare, le sanzioni pecuniarie ed interdittive in caso di violazione delle normative sugli affidamenti nonché a potenziare, in termini di risorse umane specializzate e di mezzi tecnologici avanzati gli organismi di vigilanza, monitoraggio e controllo.

(1-00293)
(Testo 3)

Mozioni

SACCONI, MANCONI, MALAN, CENTINAIO, AIELLO, AN-
GIONI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSI-
GLIO, CONTE, CROSIO, DALLA TOR, DALLA ZUANNA, D'ANNA,
DE POLI, DIVINA, FAVERO, FORMIGONI, FRAVEZZI, FUCKSIA,
ICHINO, LIUZZI, MARGIOTTA, MASTRANGELI, Mario MAURO,
PAGLIARI, PEZZOPANE, SANTINI, SCALIA, SONEGO, STEFANI,
STUCCHI, TOSATO, VALDINOSI, VOLPI, ZIN - Il Senato,

premessi che:

nell'estate 2014, comunità di differenti confessioni religiose, com-
prendenti fra gli altri oltre 125.000 cristiani provenienti da Mosul e dalla
piana di Ninive, hanno trovato rifugio nel Kurdistan iracheno per sottrarsi
all'aggressione dell'ISIS;

nel maggio scorso l'inviato dell'ONU Jan Kubis ha riferito al Consi-
glio di sicurezza che in alcune zone dell'Iraq già controllate dall'ISIS sono
state rinvenute oltre 50 fosse comuni, a conferma dei crimini reiterati ed ef-
ferati commessi dallo stesso ISIS;

la definizione giuridica internazionale di genocidio (art. II della
Convenzione ONU del 9 dicembre 1948) include atti come uccisioni, ferim-
enti, persecuzioni "commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in
parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale";

il 4 febbraio 2016, il Parlamento europeo, richiamando esplicitamen-
te tale definizione, ha adottato la risoluzione sullo sterminio sistematico del-
le minoranze religiose da parte del cosiddetto "ISIS/Daesh"
(2016/2529(RSP)), all'esito di una serie di risoluzioni adottate fin dal 2014
in merito alle persecuzioni di cui sono oggetto le minoranze religiose, indi-
pendentemente dal credo professato;

il 14 marzo 2016, la Camera dei rappresentanti degli USA ha appro-
vato, e ora è all'esame del Senato, una risoluzione secondo cui le atrocità
perpetrate dall'ISIS contro le minoranze religiose ed etniche in Iraq e Siria
includono crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio;

il successivo 17 marzo, il segretario di Stato USA John Kerry ha af-
fermato che Daesh è responsabile di genocidio contro cristiani, yazidi, sciiti
e altre minoranze, e che tali minoranze sono oggetto di aggressione solo
perché professano un credo rifiutato;

il 20 aprile, la Camera dei comuni del Regno Unito ha approvato
all'unanimità una mozione con la quale ha riconosciuto che le minoranze et-
niche e religiose in Iraq ed in Siria soffrono il genocidio per opera di Daesh,

e ha impegnato il Governo a un immediato rinvio al Consiglio di sicurezza ONU perché attivi la Corte penale internazionale,

impegna il Governo:

1) a riconoscere la qualifica di "genocidio" agli atti perpetrati da I-SIS/Daesh ai danni delle minoranze religiose ed etniche sulle quali ha esteso la propria operatività criminale;

2) ad assicurare una più intensa azione diplomatica per superare gli ostacoli di carattere politico che impediscono su tale versante l'attivazione della giustizia penale internazionale;

3) ad avviare presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un tavolo di consultazione permanente con le organizzazioni *no profit* direttamente impegnate nell'aiuto alle minoranze colpite dal genocidio in atto, teso a fornire il sostegno istituzionale possibile e adeguato.

(1-00592)

Interpellanze

CERONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ai commi da 846 a 865 dell'art. 1, ha disposto le procedure di ristrutturazione di 4 istituti bancari: Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio della provincia di Chieti;

la ristrutturazione è avvenuta secondo la nuova legislazione europea in materia che prevede l'applicazione del meccanismo di risoluzione unico. Di conseguenza, i costi dell'operazione sono sostenuti anche dagli azionisti e obbligazionisti delle banche coinvolte, in particolare i risparmiatori in possesso di cosiddetti titoli subordinati emessi dagli istituti ovvero dei classici strumenti di risparmio;

l'operazione ha lasciato scoperti circa 130.000 azionisti e oltre 10.500 clienti che avevano sottoscritto i *bond* subordinati emessi da tali banche;

nel corso del 2015, anche Veneto banca e Banca popolare di Vicenza sono state costrette ad azzerare il valore delle proprie azioni poiché non trovavano sottoscrittori disposti ad acquistarle;

a dicembre 2015, infatti, Veneto banca aveva fissato il prezzo di recesso delle azioni a 7,30 euro, obbligando di fatto gli azionisti che avessero voluto venderle a perdere l'81 per cento del valore di ogni azione (solo ad

aprile il valore era di 39,50 euro). Di seguito la Banca popolare di Vicenza (i cui vertici risultano indagati per aggio) ha fissato il prezzo di recesso: 6,30 euro, il 90 per cento in meno rispetto ai 62,5 euro a cui le azioni erano state collocate fino all'anno precedente;

per questi ultimi istituti di credito, l'Esecutivo non ha emanato alcun provvedimento legislativo né tantomeno ha previsto rimborsi per i clienti e per gli azionisti che, nella maggior parte dei casi, hanno perso gran parte dei propri risparmi;

da notizie in possesso dell'interpellante, la Direzione per gli aiuti di Stato della Commissione europea avrebbe avuto un ruolo decisivo nel richiedere che il valore dei crediti esigibili fosse abbattuto a quasi un quinto del valore iniziale, con la conseguenza di una stima sbagliata che ha prodotto severi effetti nel sistema, portando ad una condizione che vedeva "esacerbare la tensione sul settore del credito e innescare crolli in Borsa";

tale episodio si configura come un'ingerenza da parte della stessa Direzione UE e una perdita di sovranità dello Stato italiano;

nel corso dell'attuale Legislatura, sono stati presentati al Senato vari disegni di legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara SpA, alla Banca delle Marche SpA, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti SpA, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano. Essi sono stati assegnati alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro);

considerato che:

la situazione carceraria italiana manifesta palesemente come l'amministrazione della giustizia sia inadeguata e incapace a tutelare le persone offese dai reati;

la lungaggine burocratica dei processi, l'impossibilità di stabilire tempi certi per la loro esecuzione nonché l'adozione di provvedimenti di amnistia e indulto, anche mascherati, quali da ultimi la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili", e il pacchetto di depenalizzazioni contenuto nel decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2016, decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67", comportano una sfiducia generalizzata dei cittadini nei confronti del sistema giustizia;

per quanto concerne il tema del sovraffollamento carcerario, il paragrafo 76 della nota sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo "Affaire Torreggiani ed altri c. Italia" dell'8 gennaio 2013 ha sancito che il livello di abitabilità raccomandato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti nelle camere di detenzione

collettive sia di 4 metri quadrati. Da questa affermazione della Corte si deduce che in tutte quelle situazioni in cui i detenuti siano costretti a vivere in meno di 4 metri quadrati si è di fronte ad una violazione dei diritti dell'uomo ai sensi dell'art. 3 della Convenzione europea;

le privazioni alle quali sono sottoposti i detenuti non si limitano allo spazio vitale; spesso le celle non sono abbastanza luminose ed aerate. Spesso la collocazione dei servizi igienici non permette un loro utilizzo intimo e dignitoso. Frequentemente, a causa del sovraffollamento e della carenza della Polizia penitenziaria, i detenuti sono costretti a trascorrere molte ore della propria giornata all'interno delle celle, senza la possibilità di svolgere attività lavorative, di istruzione o anche solo ricreative: un programma soddisfacente di attività (lavoro, insegnamento, sport) rivestirebbe un'importanza capitale per il benessere dei prigionieri e per la loro riabilitazione;

per quanto concerne l'analisi delle cause del sovraffollamento, la condizione dell'edilizia carceraria rappresenta sicuramente uno dei fattori più rilevanti. Un'altra causa del sovraffollamento è il massiccio ricorso da parte dell'autorità giudiziaria alla carcerazione cautelare ormai divenuta a tutti gli effetti un'anticipazione di pena. La custodia cautelare in carcere, quale *extrema ratio*, è ormai divenuta la principale se non l'unica misura da applicare per gli indagati e imputati ancora in attesa di giudizio. In sostanza, la detenzione, così come è strutturata in Italia, rende difficoltoso il reinserimento sociale del detenuto, e solo in alcuni casi comporta una vera rieducazione del soggetto stesso. A ciò si aggiunga il fatto che quest'ultima viene sempre più percepita come un evento virtuale. La sfiducia nelle reali possibilità di reinserimento sociale si traduce nell'attribuzione alla detenzione dell'unica funzione che essa appare in grado di svolgere in concreto: la segregazione;

per una compiuta analisi dei problemi in cui versa il sistema penitenziario devono considerarsi le conseguenze del sovraffollamento delle carceri. Sono classificabili come conseguenze puramente soggettive quelle che riguardano il detenuto-persona, leso nel suo animo, e quelle di tipo oggettivo, inerenti al sistema carcerario, quale macchina complessa. Il sovraffollamento sembra quasi rappresentare la traduzione letterale di disumanità: superamento di ogni sopportazione degna dell'essere umano che, purtroppo, nei casi più tragici si trasforma in una libertà-suicidio, unico rimedio nella disponibilità del detenuto. Arrivare ad ammassare più persone in pochissimi metri vuol dire colpire il carcerato nella sua soggettività, privandolo del diritto di "riempire" il suo tempo e il suo spazio svolgendo attività lavorative tese alla rieducazione, come invece vorrebbe una corretta interpretazione dell'art. 27 della Costituzione e l'art. 3 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo;

tenuto conto che:

il combinato disposto fra la situazione carceraria e la questione bancaria evidenzia quanto segue: vi sarebbero da pagare dei risarcimenti per un totale di un miliardo di euro, che sono stati accreditati ai banchieri delle popolari e degli altri istituti liquidati, ma le cause contro costoro si sarebbero

arrestate ancor prima di giungere in tribunale, come accaduto, ad esempio, a Vicenza dove i *manager* indagati hanno incassato buonuscite milionarie;

nell'aprile 2014, Vincenzo Consoli, allora amministratore delegato di Veneto banca, ha ceduto la sua abitazione di Vicenza (una villa palladiana nel cuore della città) a un fondo patrimoniale intestato a se stesso e alla moglie. Una scelta volta a proteggere il patrimonio di famiglia da possibili future azioni giudiziarie;

oltre al dottor Consoli, vi sarebbero circa un centinaio di persone tra consiglieri d'amministrazione, sindaci e revisori dei conti coinvolte nello scandalo delle banche popolari, tra cui, anche, Pierluigi Boschi, Giuseppe Fornasari e Lorenzo Rosi;

inoltre, vi sarebbe un lungo elenco di notabili trascinati nello scandalo: avvocati, notai, imprenditori e anche multinazionali della revisione dei conti, quali "Price Waterhouse", appellata a risarcire 180 milioni di euro per aver dato via libera ai bilanci disastrosi, e forse falsi, di Banca Marche;

vi sarebbe, altresì, il dottor Gianni Zonin, ex presidente della Popolare di Vicenza, altro grande istituto cooperativo del Nordest sotto le indagini della magistratura con decine di migliaia di soci che hanno visto svanire quasi per intero il loro investimento, verso cui non si è potuto procedere legalmente grazie al voto contrario dell'assemblea che detiene la maggioranza azionaria (gran parte degli amministratori in carica, che in teoria dovrebbero gestire il rinnovamento, sono stati nominati ai tempi della presidenza Zonin e hanno avallato e sostenuto la disastrosa gestione della banca negli anni passati);

entro la fine del mese di giugno, l'assemblea dei soci tornerà a riunirsi per rinnovare il consiglio di amministrazione e, forse, l'azione di responsabilità nei confronti del dottor Zonin verrà posta all'ordine del giorno, creando così una vera rottura con il passato;

per la sostituzione del consiglio d'amministrazione di Veneto banca, invece, è dovuta intervenire la vigilanza della Banca centrale europea, che nei mesi scorsi ha richiesto un ricambio completo nelle file degli amministratori, con l'eccezione di quelli nominati di recente, quali il presidente Bolta e il consigliere delegato Cristiano Carrus;

da ulteriori notizie in possesso dell'interpellante, bisognerà attendere molto tempo prima che le inchieste giungano a compimento e le sentenze passino in giudicato ma, nel frattempo, i vari banchieri, notabili, avvocati ed imprenditori rimangono a piede libero, quando invece molti carcerati, condannati o in attesa di giudizio per reati minori si trovano reclusi;

a giudizio dell'interpellante, la situazione non è più sostenibile. È necessario che vengano adottati opportuni provvedimenti affinché il sovraffollamento carcerario sia ulteriormente ridotto, la carcerazione preventiva si limiti al minimo, solo quando vi sia un serio rischio di fuga o inquinamento delle prove, ma soprattutto che vi siano tempi certi in riferimento alla durata

dei processi e che tutti i colpevoli scontino la loro pena indistintamente dalle loro identità,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Governo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative di competenza voglia intraprendere per risolvere le annose problematiche del sovraffollamento carcerario e della relativa gestione della custodia cautelare;

se il Ministro della giustizia non ritenga iniquo che talune persone siano recluse in carcere preventivamente per reati cosiddetti minori mentre altre, nonostante la commissione di reati più gravi, siano in attesa di processo ovvero, nella peggiore delle ipotesi, non risultino nemmeno indagate;

per quali ragioni il Governo abbia preferito sostenere solo taluni istituti di credito sofferenti a discapito di altri, causando così notevoli disparità fra i cittadini, risparmiatori e azionisti delle une e delle altre banche;

se non ritenga di doversi attivare celermente per sostenere l'*iter* dei disegni di legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle vicende relative alle banche di credito cooperativo, all'ordine del giorno della 6a Commissione permanente del Senato, per il rispetto dovuto ai correntisti e agli azionisti che pretendono venga fatta chiarezza;

se non ritenga necessario, nel caso in cui non si riesca a superare l'emergenza carceraria attuale, promuovere l'adozione di provvedimenti legislativi di amnistia o indulto ponderati in maniera da conformarsi a quanto richiesto anche dal Consiglio d'Europa e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per quanto riguarda la detenzione nel nostro Paese.

(2-00393)

Interrogazioni

GRANAIOLA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della difesa - Premesso che:

il 18 aprile 2016 è stato firmato un accordo, di durata quinquennale, tra l'Esercito italiano e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che prevede una vasta collaborazione relativa al monitoraggio, alla sorveglianza e alla protezione ambientale connessa alle attività delle forze armate;

una delle prime attività oggetto dell'accordo sarà il monitoraggio ambientale delle aree marine prospicienti i poligoni di tiro militari, spesso collocati in luoghi di particolare pregio naturalistico;

un analogo accordo era già stato siglato il 23 luglio 2015 tra l'ISPRA e la Marina militare per lo svolgimento di attività in materia di sicurezza nazionale e salvaguardia dell'ambiente marino;

è importante che l'Esercito italiano cominci a preoccuparsi dell'incidenza delle proprie attività addestrative sull'ambiente, con particolare riguardo al monitoraggio chimico-fisico e che ritenga necessario implementare le proprie attività con efficaci misure di prevenzione e di verifica;

considerato che:

è necessario preservare il ruolo di terzietà fino ad oggi svolto dall'ISPRA, ente vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in quanto soggetto che fornisce dati e consulenze essenziali per la magistratura in riferimento ai procedimenti giudiziari concernenti la difesa delle risorse naturali e ambientali del nostro Paese;

gli accordi sottoscritti dall'ISPRA, che prevedrebbero anche un ruolo di consulenza nei confronti delle forze armate italiane, non devono pregiudicare il consolidato ruolo di supporto che l'ISPRA svolge su richiesta della magistratura, nel controllo delle attività svolte dalle forze armate dalle quali in passato sono derivati (ed in futuro potrebbero ancora derivare) danni all'ambiente, alla salute delle popolazioni locali e a quella di cittadini dipendenti dall'Esercito stesso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario rendere pubblico il testo degli accordi siglati dall'ISPRA con gli Stati maggiori della Marina e dell'Esercito in materia di monitoraggio, sorveglianza e protezione ambientale connesse alle attività delle forze armate;

quali misure intendano adottare per preservare l'insostituibile ruolo di terzietà svolto in questi anni dall'ISPRA nell'attività di controllo e di monitoraggio delle condizioni dell'ambiente naturale nelle aree del nostro Paese coinvolte nelle attività di addestramento delle forze armate.

(3-02920)

CENTINAIO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

un'inaccettabile situazione di criticità sociale è da mesi oggetto di denuncia da parte dei lavoratori di Aviapartner, società belga che fornisce servizi di *handling* negli aeroporti europei;

alla società si contesta l'uso strumentale della cassa integrazione solo per accumulare risorse economiche, applicata anche dopo la mezzanotte pur nella consapevolezza che dopo quell'ora non ci sono voli assistiti dalla impresa; l'uso, sempre strumentale, dei ROL alla fine dei turni di notte in orari in cui è risaputo che non ci siano voli; l'assunzione di lavoratori stagionali (anche senza alcuna abilitazione o esperienza di lavoro aeroportuale) in luogo dei dipendenti di Wfs;

riguardo a questi ultimi, sembrerebbe che la Aviapartner stia trattando la "clausola sociale" a seguito del prossimo passaggio di alcune compagnie da Wfs con l'obiettivo di far transitare alle sue dipendenze il minor numero possibile di lavoratori attualmente occupati in Wfs; inoltre, sembra che si rifiuti di pagare la propria parte di *una tantum* a ex dipendenti passati di recente alle dipendenze delle altre società di *handling*;

si ricorda che il contratto collettivo nazionale del lavoro del trasporto aereo prevede la garanzia occupazionale (appunto la clausola sociale) nei casi di trasferimento di attività in ambito aeroportuale a terra: una norma di fondamentale importanza per i lavoratori del settore, ottenuta in cambio di sacrifici economici e di penalizzazioni della condizione lavorativa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative di propria competenza, anche in termini di *moral suasion*, intenda adottare a garanzia del rispetto delle regole esistenti e, quindi, a tutela dell'occupazione e della dignità dei lavoratori coinvolti, i cui diritti e le cui legittime aspettative non possono sempre essere svendute alla logica del maggior profitto.

(3-02921)

GRANAIOLA - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito rilevava, nella relazione del 9 gennaio 2013, a conclusione dei sopralluoghi e delle indagini svolte presso il poligono di Torre Veneri (Brindisi), i seguenti risultati: «in terra, nell'area bersagli sono stati rinvenuti numerosi frammenti metallici da post esplosione, materiale balistico vario e un certo numero di petali per penetratori metallici. In mare, sono stati individuati nell'area prospiciente il poligono numerosi rottami metallici e un certo numero di penetratori metallici con sigle non identificate»;

la Commissione sottolineava, inoltre, come non fosse stato possibile approfondire la situazione relativa a tali ritrovamenti «anche per la mancata acquisizione delle schede tecniche e storiografiche dei colpi completi da 105x617 mod. APFSDS-T DM 33 e da 105/51 lotto IMI 1-1-1985 acquistato presso la ditta IMI (Israël), richieste agli uffici del Ministero della difesa, ma pervenute solo in parte»;

dai sopralluoghi tecnici svolti dai senatori della Commissione emergeva una generale «scarsa osservanza del disciplinare per la tutela ambientale e la bonifica»;

nel corso delle sue sedute, la Commissione ha più volte chiesto chiarimenti al Governo in riferimento ad armamenti di fabbricazione israeliana rinvenuti nel poligono di Torre Veneri, sui quali grava il sospetto di una contaminazione da uranio impoverito e altri metalli pesanti;

su tale vicenda è stato anche aperto un fascicolo dalla Procura di Lecce, a seguito dell'esposto presentato dall'associazione "Lecce bene co-

mune" e dell'acquisizione da parte degli inquirenti di documenti presentati da 3 militari che avrebbero contratto il cancro dopo aver prestato servizio nel poligono;

rilevato che:

lo Stato maggiore della difesa ha elaborato, nel 2013, le «Linee d'intervento e di indirizzo in materia di gestione dei poligoni militari di tiro all'aperto», quali strumenti finalizzati ad una gestione ecocompatibile delle attività di addestramento, che fornisce agli operatori elementi utili per una gestione delle armi e del munizionamento impiegato;

in particolare, le linee guida sollecitano le forze armate a perseguire su questa materia 13 azioni unitarie e trasversali ai diversi Corpi militari, tra le quali spiccano: 1) la possibilità di adottare soluzioni tecniche o procedurali, ove compatibili con le caratteristiche fisiche e d'impiego dei differenti poligoni, tese a contenere la dispersione nell'ambiente dei proiettili delle armi portatili, tanto nel terreno quanto nelle acque costiere, fatta salva la prioritaria esigenza di non compromettere lo svolgimento delle attività addestrative necessarie ad assicurare l'operatività dello strumento militare e la sicurezza del personale impegnato nelle missioni internazionali; 2) il contenimento, ove possibile, del rilascio di residui in mare, nel rispetto dell'esigenza citata. In questo caso, ferma restando l'adozione di tutti i provvedimenti necessari a salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, è necessario compiere un'analisi del rapporto tra costi e benefici, in termini di capacità e risorse tecnologiche e finanziarie richieste e disponibili, per l'eventuale recupero di residui ingombranti e munizionamento inesplosivo nelle acque costiere, o brillamento di quest'ultimo, in rapporto al concreto rischio di incidenti; 3) la limitazione dell'impiego di munizionamento e di ordigni esplosivi, ovvero l'adozione di soluzioni tecniche o procedurali idonee a ridurre l'impatto ambientale, nel rispetto dell'esigenza già vista; 4) l'incentivo, da parte del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale armamenti (SGD/DNA) e delle dipendenti Direzioni tecniche (Terrarm, Navarm ed Armaereo), nonché degli altri enti potenzialmente interessati, alla ricerca industriale e all'acquisto di munizionamento a basso impatto ambientale e altresì la promozione dello studio della problematica nelle pertinenti sedi Nato e UE, oltre che nell'ambito del piano nazionale della ricerca militare;

considerato che:

dalla risposta in I Commissione permanente della Camera all'interrogazione 5-03865 dell'on. Rostellato del 26 febbraio 2015 sono emersi profili problematici riguardo l'utilizzo del poligono di tiro privato denominato "Alpha 22 Shooting Club", sito in provincia di Vicenza;

il Governo ha infatti affermato che il poligono ha ospitato anche attività di formazione e addestramento di reparti speciali dell'Esercito italiano. Da ultimo, nel settembre 2015, è stato utilizzato dal Centro di eccellenza per le unità di polizia di stabilità (CoESPU), con sede a Vicenza, per lo svolgimento di alcune esercitazioni, nell'ambito di un progetto di cooperazione internazionale tra polizie di ordinamento civile e militare, guidato dall'Italia,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero, come più volte denunciato dalla stampa, che nel poligono militare di Torre Veneri siano stati usati armamenti pericolosi per la salute della popolazione civile, poiché contaminati da uranio impoverito e da altri metalli pesanti;

quali misure siano state fino ad oggi adottate, nel poligono di Torre Veneri e nel resto d'Italia, in attuazione delle «Linee d'intervento e di indirizzo in materia di gestione dei poligoni militari di tiro all'aperto» elaborate dallo Stato maggiore della difesa nel 2013;

quali siano le ragioni per le quali sia stato utilizzato, per l'attività di formazione e addestramento, il poligono di tiro privato denominato "Alpha 22 Shooting Club" e non siano invece state utilizzate risorse dell'Esercito, nonché quanto sia diffusa la pratica di utilizzare poligoni di tiro privati anche nel resto d'Italia e quali siano i relativi costi.

(3-02922)

BOTTICI, BULGARELLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, sono state emanate disposizioni volte ad erogare un indennizzo forfettario dell'80 per cento agli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati da banche in liquidazione entro la data del 12 giugno 2014;

il 9 giugno 2016 è all'esame dell'Aula del Senato della Repubblica il disegno di legge n. 2362 di conversione del decreto-legge n. 59, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia;

considerato che:

in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, le somme percepite a titolo di indennità risarcitoria ricevono un diverso trattamento fiscale a seconda della natura dell'indennizzo corrisposto;

né nel testo originario del decreto-legge n. 59, né nel disegno di legge di conversione n. 2362 si dice alcunché in merito alla natura dell'indennizzo né al trattamento fiscale degli indennizzi forfettari che saranno corrisposti agli investitori che, avendone i requisiti, opteranno per tale soluzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quale sarà il trattamento fiscale degli indennizzi forfettari erogati ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, ovvero se gli stessi saranno assoggettati a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

(3-02923)

BERGER - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il codice dell'amministrazione digitale (CAD), ovvero il decreto legislativo n. 82 del 2005, dovrebbe costituire strumento di semplificazione amministrativa, assicurando, tra le altre, la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale tra le pubbliche amministrazioni e il privato, utilizzando a tal fine le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

in particolare, l'art. 5-*bis*, comma 1, così come inserito dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2010, prevede che "La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione";

le modalità di attuazione da parte delle pubbliche amministrazioni sono state stabilite prima con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, poi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 2015, recante "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni";

tale decreto, in vigore il 30° giorno dopo la sua pubblicazione, prevede che le pubbliche amministrazioni, durante un periodo di transizione massimo di 18 mesi, adeguino i loro sistemi di gestione informatica dei documenti per passare, nel 2016, all'amministrazione digitale come auspicata negli obiettivi dello stesso CAD;

con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

nonostante i programmi europei, nazionali e regionali per il miglioramento della connettività e gli investimenti pubblici e privati degli ultimi anni, molte sono le aree rurali e di montagna sprovviste di banda larga e molti sono i cittadini e titolari d'impresa che per ragioni sociali o anagrafiche hanno difficoltà a rapportarsi telematicamente con l'amministrazione (*digital divide*);

in particolare, tanti imprenditori agricoli che con il loro duro e quotidiano lavoro di valore inestimabile coltivano e conservano gli appezzamenti di terra, le aree boschive e le malghe, tutelando l'ambiente e il paesaggio con tecniche tradizionali e spesso senza aiuto di macchinari o trattori, favorendo il turismo e prevenendo il rischio idrogeologico dell'intero Paese, sono ancora sprovvisti di collegamento *internet*, di caselle PEC o dispositivi di firma digitale;

considerato che le disposizioni del decreto entreranno in vigore l'11 agosto 2016,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi, per quanto di competenza, al fine di derogare per le aree di montagna l'applicazione dell'obbligo di trasmissione in formato digitale di istanze, dichiarazioni e dati e, in generale, lo scambio generale di informazioni;

se non intendano prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti legislativi, l'esonero da tale obbligo dei piccoli imprenditori agricoli con un volume di affari non superiore a 7.000 euro, già esonerati da qualsiasi obbligo contabile e dichiarativo, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

(3-02924)

MALAN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

Autostrade per l'Italia SpA è di gran lunga il più grande concessionario autostradale d'Italia e tra i più grandi del mondo, avendo nel nostro Paese ricavi, nel 2014, di 3,3 miliardi di euro pari al 52,6 per cento del totale dei ricavi di tutto il settore, su una rete di ben 2.854,6 chilometri;

il margine operativo lordo nel 2014 è stato di ben 1,7 miliardi di euro, con un aumento del 9 per cento rispetto al 2013; nel 2015 si è toccato un ulteriore *record* intorno ai 2 miliardi, con un aumento di circa il 17 per cento sull'anno precedente e del 28 per cento rispetto al 2013; ciò anche grazie all'aumento delle tariffe dal 2008 al 2015 del 25,7 per cento a fronte di un'inflazione che nello stesso periodo è stata del 14 per cento; tali straordinari risultati hanno portato l'ingegner Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Atlantia, azionista al 100 per cento di Autostrade per l'Italia, a un balzo nel compenso annuale da 1.524.000 euro nel 2013 ai 2.777.000 nel 2014, un incremento dell'82 per cento; mentre purtroppo, nonostante lo spettacolare risultato di bilancio, nel 2015 ha dovuto subire una riduzione, sia pur moderata, scendendo a 2.759.000 euro;

Autostrade per l'Italia non ha mai vinto una gara per avere la concessione che attualmente detiene; nel 1997, con il Governo Prodi I, la convenzione tra ANAS e Autostrade ha prorogato la scadenza della concessione dal 2018 al 2038; in data 12 ottobre 2007 è stata sottoscritta tra ANAS SpA e Autostrade per l'Italia S.pA. la convenzione unica, poi approvata con l'art. 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101; in data 24 dicembre 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Autostrade un primo atto aggiuntivo alla convenzione del 2007, approvato con decreto interministeriale del 30 dicembre 2013; risulta all'interrogante che in data 10 dicembre 2015 è stato sottoscritto tra Ministero e Autostrade il secondo atto aggiuntivo;

da un'intervista dell'ingegner Castellucci a "Affari & Finanza" del 23 maggio 2016 si apprende, da una parte, che il *manager* sostiene l'insieme

dell'azione politica del Governo Renzi e in particolare la sua riforma costituzionale e, dall'altra, che il Ministero delle infrastrutture sta valutando l'ipotesi di concedere una proroga di 7 anni all'attuale concessionario per la realizzazione della gronda di Genova, che, secondo lo stesso Castellucci, avrebbe un costo di circa 4 miliardi di euro; dato il margine operativo lordo di 2 miliardi di euro all'anno, il beneficio netto per Autostrade sarebbe dunque di 10 miliardi; in alternativa, ci sarebbe un incremento tariffario aggiuntivo del 2 per cento per 8-9 anni, il che porterebbe, alla scadenza del 2038, ad analoghi risultati finanziari,

si chiede di sapere:

quale sia il contenuto delle citate convenzioni e dei relativi atti aggiuntivi;

se sia vero che l'atto aggiuntivo del 2013 è stato approvato in soli 2 giorni lavorativi, a cavallo del Natale, e, se tale fatto è confermato, per quale motivo procedure simili richiedano ordinariamente parecchi mesi;

se sia vero che la costruzione della gronda di Genova era già prevista dalla convenzione vigente o in uno degli atti aggiuntivi;

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulle ipotesi di proroga della concessione o di consistenti aumenti tariffari e in particolare sugli 8-10 miliardi di euro di ulteriori profitti che ne deriverebbero a Autostrade per l'Italia.

(3-02925)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

AMATI, FABBRI, MORGONI, VERDUCCI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

si è appreso che "Il Messaggero" intenderebbe chiudere la redazione di Ancona, l'ultima rimasta nelle Marche, e che dal mese di luglio 2016 oltre 40 giornalisti precari perderebbero il loro impiego;

solo i redattori, tecnicamente gli "Articoli 1", potranno essere ricollocati in altre redazioni del centro Italia di proprietà della Caltagirone editore;

per gli altri professionisti che lavorano da anni per la testata, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di collaborazione a progetto e partite Iva, garantendo quotidianamente la copertura delle notizie dal territorio, non è prevista alcuna forma di tutela e a loro va la piena solidarietà degli interroganti;

considerato che gli accordi ministeriali di crisi, sottoscritti dalla Caltagirone editore, non prevedevano altri interventi di chiusura fino al termine del processo di ristrutturazione, ancora in atto,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza della situazione;

quali misure o iniziative di sua competenza ritenga opportuno mettere in atto per tutelare i diritti e le professionalità dei giornalisti precari della testata.

(4-05940)

DI BIAGIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:

risulta all'interrogante che la Corte dei conti abbia formulato dei rilievi sulle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016 recante le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI);

si ricorda che il decreto è stato adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, ai sensi del quale veniva rimessa all'autorità di Governo l'individuazione dei criteri e delle modalità di equiparazione "tra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5 già appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione";

nello specifico, il procedimento di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ha condotto a molteplici rilievi sia formali che sostanziali;

si richiama il riferimento all'articolo 1, comma 1, del decreto che rimanda le modalità di equiparazione, alle tabelle allegate al medesimo provvedimento; in particolare la Corte ha rilevato «l'insufficienza di una disposizione che definisce - in maniera tautologica - le "tabelle di equiparazione" secondo la corrispondenza definita nelle "tabelle allegate"» e aggiunge «nel dispositivo del provvedimento non sono indicati i presupposti normativi di tali inquadramenti, né sono state rappresentate, nel preambolo, le ragioni giuridiche delle scelte effettuate»;

il rilievo, stando alla relazione della Corte, riguarderebbe in modo precipuo il personale appartenente al ruolo di ufficiale medico che risulterebbe

rebbe inquadrato in qualifiche funzionali dell'area medica di natura dirigenziale;

considerato anche che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, recante "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale", che, stando anche a quanto riferito nella relazione della Corte dei conti, si configura come «la disciplina di riferimento in materia» dispone all'articolo 2, comma 1, che "Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite";

ulteriormente la relazione si sofferma sul portato dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016 evidenziando che «desta perplessità la circostanza che la collocazione del personale reinquadrato nella nuova posizione economica, in realtà non sia indicata nel provvedimento né nelle tabelle allegate; in ogni caso appare dubbio che tale reinquadramento possa avvenire solo in base al "criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare in godimento». A ciò va ad aggiungersi il fatto che sulla base di quanto indicato dall'articolo 2 comma 3 «dovrebbe desumersi che il criterio della prossimità degli importi tabellari possa costituire solo una delle componenti del processo valutativo»;

un ulteriore aspetto di interesse si colloca nel rilievo posto all'articolo 3 ai sensi del quale "dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica": secondo la Corte dei conti «la disposizione appare una mera affermazione di principio, atteso che il provvedimento non è supportato da un'analisi di impatto della regolazione (AIR) con una stima degli effetti economici conseguenti alle operazioni di inquadramento del personale»;

stando alla valutazione della Corte, il provvedimento nel suo complesso «in linea generale (...) reca una sintetica disciplina del tema dell'inquadramento del personale della CRI senza fornire - nella parte motiva - indicazioni sufficienti in ordine alle scelte effettuate ovvero indicare - anche solo per relationem - gli atti dai quali sia possibile desumere il percorso compiuto»;

inoltre, nella sua relazione la Corte ha evidenziato che «pur nella consapevolezza della complessità e frammentarietà del procedimento di formazione del testo normativo, non possono non essere formulate raccomandazioni circa il maggior rispetto delle tecniche di redazione di atti che sono destinati ad essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica»;

si tratta di un rilievo impegnativo e non trascurabile, in base al quale sarebbe inderogabile valutare una sospensione dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individuando, eventualmente delle soluzioni alternative, legittime, funzionali e non onerose, per salvaguardare le professionalità di un Corpo altrimenti dilapidate nel *mare magnum* di uno scenario amministrativo confusionario anche in ragione del fatto che, per quanto risulta all'interrogante, la proposta di rettifica del decreto predisposta per aderire alle osservazioni della Corte dei conti detenga delle criticità e sia foriera di riferimenti normativi erronei tali da non superare i rilievi espressi;

si segnala ulteriormente che il Corpo militare CRI consentirebbe al personale in servizio di continuare a prestare la propria opera in qualità di soccorritori alla luce anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei confronti europei per effetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione;

in particolare, l'art. 27 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014) reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, con relativo utilizzo dei fondi europei. In tale prospettiva, considerato l'accoglimento da parte del Governo di uno specifico ordine del giorno del primo firmatario del presente atto sul tema, l'interrogante ha presentato al Ministro della difesa un progetto di revisione della configurazione del Corpo militare di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2015, con la finalità di realizzare quanto indicato ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge n. 115, secondo cui "Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE",

si chiede di sapere:

se il Governo intenda valutare una sospensione dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di valutare non solo i rilievi sollevati dalla Corte dei conti, ma anche per determinare eventuali soluzioni alternative per il coinvolgimento del Corpo militare della CRI;

se intenda valutare l'ipotesi, in ottemperanza agli impegni già accolti dal Governo, di inquadrare l'operatività del Corpo militare CRI nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile europea.

(4-05941)

PUPPATO, ANGIONI, BERGER, BIGNAMI, BORIOLI, CAPACCHIONE, CONTE, CUOMO, DE POLI, FAVERO, FRAVEZZI, GINETTI, IDEM, LO GIUDICE, MASTRANGELI, ORELLANA, PANIZZA, ROMANO, SACCONI, SANTINI, SOLLO, STEFANO, VALDINOSI, VILLARI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

durante l'XI Congress WCCR, tenutosi a Milano tra il 29 maggio e il 2 giugno 2016, l'amministratore delegato di Trenitalia SpA, Barbara Morgante, ha comunicato che la società ha preso in concreta considerazione l'eventualità di eliminare l'abbonamento sui treni Frecciarossa, a partire dal 1° gennaio 2017;

data la riduzione, e, in alcuni casi, la soppressione, dei treni a percorrenza lenta, regionali, interregionali e InterCity sulle tratte di percorrenza dei treni ad alta velocità, i pendolari sono ormai nella condizione di dover scegliere il servizio offerto dalle Freccie;

considerato che:

in particolare sulla tratta Venezia, Milano, Torino, vi sono migliaia di pendolari, sia lavoratori che studenti, che, pur non percorrendo sempre l'intera tratta, usufruiscono del servizio dei treni Frecciarossa;

la tratta collega capoluoghi importanti dal punto di vista economico-finanziario, turistico e universitario, quali, oltre ai capilinea, le città di Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Vercelli e Novara, che sono anche snodi ferroviari per altre importanti città del Nord Italia;

per le città collocate ad est di Verona, il problema è ancora più grave, dal momento che non vi sono collegamenti regionali per Milano e, per raggiungere tali città, sono necessarie quindi, in media, più di 4 ore;

considerato, inoltre, che:

la graduale trasformazione del servizio Frecciabianca in Frecciarossa comporta la sola maggiorazione della tariffa, poiché uguali saranno i tempi di percorrenza: non essendo infatti ancora predisposti i binari per l'alta velocità tra Milano e Venezia, i Frecciarossa non potranno raggiungere le velocità medie delle altre tratte;

i prezzi dei biglietti ferroviari delle tratte Frecciarossa e Frecciargento non sono compatibili con lo stipendio medio dei lavoratori italiani, se non con la scontistica prevista dagli abbonamenti. Nel caso questa venisse a mancare, dunque, per molte tratte il costo del viaggio in treno sarebbe uguale a quello con mezzo privato;

le associazioni universitarie hanno ipotizzato, come unica alternativa, l'organizzazione di *car pooling* o l'utilizzo di linee di autobus che fanno concorrenza alle Freccie, come Megabus;

Trenitalia ha giustificato tale scelta con la necessità, di carattere economico, di mantenere i tassi di riempimento avuti con Expo e di competere con gli altri operatori ferroviari, anche al fine di garantire un bilancio in attivo in vista della quotazione in borsa, prevista per il 2017. Per fare questo, sarebbe necessario evitare che tutti i posti sui Frecciarossa siano occupati dai pendolari abbonati, che acquistano i biglietti a prezzi scontati;

rilevato che:

per quanto Trenitalia, in qualità di società operante sul mercato, e nelle logiche di quest'ultimo, abbia il dovere di perseguire un'amministra-

zione attenta, non è possibile tralasciare il fatto che il trasporto ferroviario sia un servizio pubblico, che Trenitalia esercita in molte tratte in un monopolio *de facto*;

il trasporto ferroviario, inoltre, è necessario anche dal punto di vista ambientale. L'aria della pianura Padana è, infatti, una delle più inquinate d'Europa e tra le cause vi è proprio il traffico sull'autostrada A4 e sulle altre arterie autostradali: uno sconto sul prezzo dei servizi ferroviari incentiverebbe i cittadini a preferire questi ultimi agli spostamenti su gomma;

è necessario poi considerare che il diritto alla mobilità è fondamentale e non può diventare un privilegio garantito su base censitaria, ma deve essere assicurato a tutti, anche tramite un concorso dello Stato o convenzioni che riservino un numero di posti agli abbonati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della volontà di Trenitalia SpA di non concedere più la possibilità di abbonamento sui treni Frecciarossa;

se non ritenga di dover chiedere con urgenza a Trenitalia di valutare la possibilità di garantire un numero di posti ai pendolari;

se non ritenga, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di dover richiedere alle Regioni di imporre, come *conditio sine qua non*, la riserva di un numero di posti per i pendolari, per la sottoscrizione delle convenzioni con Trenitalia.

(4-05942)

PUGLIA, MORONESE, PAGLINI, MANGILI, BERTOROTTA, DONNO, GIARRUSSO, SANTANGELO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e della giustizia* - Premesso che:

la responsabilità civile autoveicoli (RCA) nell'ordinamento giuridico italiano si riferisce alla responsabilità giuridica per i rischi, per cui è obbligatorio garantirsi presso una compagnia di assicurazioni autorizzata, derivanti dagli eventuali danni cagionati a persone o cose a causa di incidenti stradali;

la compagnia assicuratrice ha, a sua volta, obbligo a contrarre pagamento con tutti i possessori di veicoli a motore in circolazione nel territorio italiano, al fine di risarcire eventuali danni cagionati a terzi;

l'obbligo di contrarre non impedisce alle imprese di assicurazioni di calcolare la tariffa più elevata per i contraenti residenti nelle province di Napoli e Caserta;

le tariffe delle assicurazioni RCA sono secondo gli interroganti talmente elevate da disincentivare gli abitanti del casertano e del napoletano, specie se onesti;

molti sinistri in tali province sarebbero causati dalle reiterate truffe organizzate a danno delle assicurazioni, in cui è coinvolta in modo massiccio la criminalità organizzata. Il fenomeno delle frodi sta dilagando in altre parti d'Italia: dei giorni scorsi è la notizia di arresti in Toscana di esponenti del cosiddetto *clan* dei Casalesi, ad opera della Direzione distrettuale antimafia;

i sinistri con frode comportano cospicui contenziosi giudiziari, con intasamento degli uffici giudiziari sia inquirenti che giudicanti. Spesso, nelle relative inchieste e processi, emergono preoccupanti inquinamenti e connivenze anche con organi che dovrebbero tutelare i cittadini onesti e combattere le pratiche truffaldine;

considerato che tarda ad essere approvata una legge che consenta ai cittadini onesti di avere uguale trattamento in tutto il territorio nazionale;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 23 novembre 2013, il dottor Nazario Di Cicco presentava ai Carabinieri di Capua un esposto, in cui faceva espresso riferimento alla causa civile r.g. n. 965/2012 (risarcimento danni da RCA), pendente innanzi al giudice di pace di Capua, circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. A seguire, il medico consegnava altra documentazione alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, con elementi che hanno reso necessaria la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma, per competenza funzionale, accertato che l'avvocato di parte attrice (Anna Maria Russolillo), svolgeva anche la funzione di giudice onorario tribunale (GOT) di Santa Maria Capua Vetere (immessa in servizio il 21 gennaio 2003, poi confermata e prorogata);

in data 3 novembre 2014, il dottor Di Cicco, dopo aver inviato istanza al Consiglio superiore della magistratura (CSM), presentava un esposto al consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Napoli, evidenziando numerose illegittimità che sarebbero state compiute dal GOT Anna Maria Russolillo, tra cui anche l'incompatibilità causata dall'esercizio contemporaneo della duplice funzione (pratica forense e giudicante) nel circondario dello stesso tribunale, in violazione dell'articolo 42-*quater* dell'ordinamento giudiziario (di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12). Si deve segnalare che, già in precedenza (nell'aprile 2014), il dottor Nazario Di Cicco aveva depositato vari esposti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, denunciando detta incompatibilità e che, solo con atto in data 9 gennaio 2015, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere comunicava al consiglio giudiziario di aver accertato 2 violazioni, peraltro aggiungendo che il GOT Anna Maria Russolillo "non è più in servizio presso questo Tribunale, atteso che è stata trasferita al Tribunale di Napoli Nord con deliberazione del C.S.M. dell'8.10.2014 (...). Ciò comporta che attualmente le violazioni emerse sono tutte superate dal fatto che le cause nelle quali l'avv. Russolillo, ancora risulta costituito pendono innanzi ad un ufficio giudiziario posto fuori del circondario del Tribunale presso il quale il suddetto G.O.T. è in servizio". Il 27 maggio 2015, il dottor Di Cicco veniva a conoscenza di ciò e, all'indomani, a titolo non esaustivo, documentava al consiglio giudiziario e al CSM (che a

sua volta ha informato il Tribunale di Napoli nord) altre 3 violazioni (tra le tante) oltre alle 2 accertate e citate dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere;

in data 4 novembre 2015, l'avvocato Anna Maria Russolillo è stata immessa in servizio nel Tribunale di Napoli nord in qualità di VPO (vice procuratore onorario) e non più di GOT. Inoltre, dopo un'ulteriore seduta del consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Napoli, con proposta di revoca, immediatamente il 3 marzo 2016 l'avvocato Russolillo ha presentato le proprie dimissioni da VPO. In tal modo, dopo 18 mesi, il 9 maggio 2016 il consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli ha concluso con il "non luogo a procedere" l'esposto protocollato (3 novembre 2014) dal dottor Di Cicco avverso la Russolillo;

viepiù risulta agli interroganti che l'avvocato Anna Maria Russolillo abbia avuto pareri che le hanno permesso di esercitare funzioni di magistratura onoraria (GOT e VPO) nonostante, da anni, abbia il marito (avvocato) e un affine di secondo grado (un medico che avrebbe nominato quale proprio consulente tecnico d'ufficio e di parte, a seconda della funzione esercitata, sempre nel circondario dello stesso Tribunale di S. Maria Capua Vetere) coinvolti in procedimenti penali, sempre nel campo delle truffe alle assicurazioni. Per contro, attualmente, il dottor Nazario Di Cicco sarebbe indagato dalla Procura di Roma per vari reati, proprio perché accusato da quel GOT e da quel VPO successivamente all'esposto ai Carabinieri di Capua (23 novembre 2013). Infatti, a partire dal 19 marzo 2014, il GOT Anna Maria Russolillo ha sottoscritto provvedimenti giudiziari (anche contraddittori tra loro, uno "segreto", un verbale per il quale ha rigettato la richiesta di copia per "carezza d'interesse" nonostante l'espresso riferimento al richiedente) che accusano il dottor Di Cicco di comportamenti i quali, allo stato, rimangono privi di elementi probatori (fatte salve le affermazioni di Anna Maria Russolillo), seppure formalmente e ripetutamente richiesti sia allo stesso GOT che al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Poi, a dicembre 2015, ha iniziato il VPO Anna Maria Russolillo,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere relativamente ai fatti esposti;

quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, il Ministro della giustizia intenda promuovere per evitare che palesi incompatibilità come quelle sollevate, abbiano a ripetersi soprattutto presso gli uffici giudiziari delle suddette aree maggiormente conosciute per gli elevati numeri di sinistri;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare presso tutte le compagnie di assicurazioni operanti nella provincia di Caserta, alla luce delle incompatibilità descritte che, negli anni 2003-2014, avrebbero riguardato l'avvocato di parte attrice, in quanto avrebbe ricoperto contemporaneamente l'incarico di giudice onorario del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei procedimenti citati, considerato che la stessa avrebbe esercitato le due funzioni in udienze nel circondario dello stesso tribunale

alla presenza anche di numerosi rappresentanti legali delle compagnie assicurative coinvolte;

se il Ministro della giustizia non ritenga doveroso attivare le opportune procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento anche per prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento al fine di verificare e garantire il corretto svolgimento del citato processo.

(4-05943)

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il teatro Petruzzelli di Bari, il quarto teatro in Italia, dopo 18 anni dal rogo che lo ha distrutto completamente, ha riaperto ufficialmente nel 2009, ma non ha mai, purtroppo, smesso di essere al centro di numerose e poco edificanti vicende, anche di natura giudiziaria;

il sovrintendente della fondazione Petruzzelli di Bari, da ultimo, secondo quanto riportato da "la Repubblica" del 14 maggio 2016, nel corso dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'ente, avrebbe affermato che "la Fondazione sta attraversando una delicata congiuntura, di imponente dimensione, per le richieste giudiziali relative agli anni dal 2011 al 2013, di accertamento della sussistenza dei rapporti di lavoro subordinati a tempo determinato. Se si dovesse concludere con esiti negativi, comporterebbe il rischio della liquidazione della Fondazione stessa";

le vertenze in corso si riferiscono a posizioni lavorative antecedenti la legge Bondi, di cui al decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010, che prevede l'obbligo del concorso con procedura di evidenza pubblica come requisito per l'assunzione nelle fondazioni liriche;

le assunzioni a tempo determinato, oggi oggetto di contenzioso, furono poste in essere dal commissario straordinario *pro tempore* della fondazione Petruzzelli, il quale, all'epoca dei fatti, godeva dell'appoggio incondizionato del presidente della Regione Puglia e del sindaco di Bari allora in carica;

i contenziosi, in totale 181, 21 dei quali si sono già conclusi in senso sfavorevole alla fondazione, riguardano l'assunzione a tempo indeterminato di 71 professori d'orchestra, 57 artisti del coro, 2 sarti, un autista, 2 unità di personale addetto alle pulizie, un autonomo a progetto, 5 maestri collaboratori, 23 tecnici e 12 amministrativi;

nelle 21 sentenze già note, la fondazione è stata condannata a pagare una cifra, riferibile alle spese legali e a 3 mensilità arretrate, la cui entità, se fosse confermata per il totale dei procedimenti contenziosi, ammontando a circa 6 milioni di euro, sarebbe tale da mandare in liquidazione l'ente stesso;

il reintegro forzoso di tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato comporterebbe, inoltre, un insostenibile raddoppio delle unità presenti nella pianta organica dell'ente lirico sinfonico;

alla base della decisione dei giudici del lavoro vi sarebbe una grave mancanza, imputata alla fondazione, ovvero l'assenza del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori senza il quale tutti i contratti a scadenza si trasformano in contratti a tempo indeterminato;

secondo quanto riportato da "la Repubblica", edizione di Bari, del 31 maggio 2016, la Corte dei conti avrebbe avviato un'indagine e chiesto la documentazione necessaria a ricostruire la storia dei contratti a tempo determinato per verificare se le vertenze di lavoro, oltre a determinare il *crac* della fondazione, abbiano causato anche danno erariale;

la magistratura contabile, in sostanza, si propone di chiarire le eventuali responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione a partire dal 2008, quando i contratti furono sottoscritti;

premessi, inoltre, che:

il teatro Petruzzelli rischia il fallimento, a giudizio degli interroganti, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista artistico, visto che le orchestre e tutto il personale di un ente lirico non possono essere selezionati da un giudice del lavoro;

secondo insistenti indiscrezioni, al termine del verosimile processo di assunzione per sentenza del giudice del lavoro di tutti i ricorrenti, la fondazione avrebbe in animo di avviare i licenziamenti collettivi per procedere ad assumere definitivamente le professionalità più idonee attraverso regolari procedure di evidenza pubblica;

se ciò corrispondesse al vero si sarebbe di fronte ad un caso eclatante di dispendio di risorse economiche e di tempo, legalizzate da sentenze giudiziarie, assolutamente incomprensibile per l'opinione pubblica tanto più in un periodo, quale quello attuale, nel quale si sente forte la crisi economica, particolarmente nel sud del Paese,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano promuovere un tavolo di trattativa con tutte le parti interessate, ivi incluse le organizzazioni sindacali, al fine di avviare una seria interlocuzione e individuare un percorso che, concludendo la fase conflittuale, individui una soluzione equa e finanziariamente sostenibile del problema, evitando che questa gravi sui contribuenti italiani;

se e quali azioni di competenza intendano porre in essere per far emergere con chiarezza e in maniera inequivocabile le responsabilità relative a detta gestione dissennata dell'ente lirico, al fine di sanzionarle, ovvero quali ruoli siano stati determinanti nella vicenda dei contratti di lavoro a tempo determinato;

se e in quali modi intendano procedere per accertare quali siano le procedure che l'ente lirico-sinfonico Petruzzelli intenda porre in essere in materia di personale, sia di quello eventualmente da assumere sia di quello eventualmente da licenziare;

se sia noto e quale sia lo stato delle indagini avviate dalla Corte dei conti;

se e quali azioni di competenza intendano porre in campo al fine di evitare che situazioni simili abbiano a ripetersi.

(4-05944)

MORONESE, CIOFFI, NUGNES, MANGILI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, PUGLIA, PAGLINI, SANTANGELO, LEZZI, DONNO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che con delibera della Giunta regionale n. 148 del 27 maggio 2013, sono state approvate le "Iniziative di accelerazione della Regione Campania" nell'ambito del programma operativo regionale (POR), demandando all'autorità di gestione di verificare la coerenza con gli assi prioritari del POR Campania FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2007-2013 delle operazioni riferibili alle iniziative di accelerazione regionale ai fini della successiva programmazione a valere sulle risorse del programma operativo;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

su incarico del Comune di Casapulla (Caserta) è stato redatto il progetto esecutivo di "Realizzazione di strutture complementari allo sviluppo ed al potenziamento dell'area Piano Insediamento Produttivo", per un costo complessivo di 2.594.534,99 euro (di cui 1.982.693,15 per lavori a base d'asta);

in data 28 gennaio 2014, sono stati redatti il verbale di verifica del progetto esecutivo e la successiva validazione;

con protocollo n. 2120 del 25 febbraio 2015 del Comune di Casapulla, è stato pubblicato il bando di gara mediante procedura aperta "Lavori di Realizzazione di strutture complementari allo sviluppo ed al potenziamento dell'area PIP" per un importo complessivo dell'intervento (inclusi oneri di sicurezza) di 1.982.693,15 euro, con fonte di finanziamento individuato nell'accelerazione della spesa per i fondi POR Campania 2007-2013, decreto dirigenziale n. 261 del 11 aprile 2014;

con determina n. 190 del 17 settembre 2015, prot. n. 445 del 18 settembre 2015, il responsabile del procedimento ha comunicato l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa "Consorzio Stabile Aries Scarl", con sede a Napoli, per un importo di 1.853.818,10 euro per esecuzione lavori, oltre a 92.326,99 euro per oneri relativi alla sicurezza;

come si evince dal disciplinare di gara, dell'importo complessivo di 1.982.693,15 euro, 1.102.941,51 sono destinati ad opere stradali mentre 879.751,64 risultano destinati alle opere fognarie;

il giorno 28 settembre 2015, la direzione dei lavori (capogruppo ingegner Alfredo Maria Cenviti e i professionisti architetto Tommaso Garofalo, architetto Luca D'Alessandro e geometra Biagio Palmieri) ha proceduto alla consegna dei lavori "sotto le riserve di legge" con verbale in pari data sottoscritto anche dall'appaltatore e dal responsabile unico del procedimento (RUP);

attualmente non è dato sapere se tali lavori siano stati definitivamente conclusi o collaudati;

considerato inoltre che, per quanto risulta:

le date iniziali e finali di eleggibilità della spesa per la fonte finanziaria dell'intervento sono state rispettivamente fissate al 1° gennaio 2007 e al 31 dicembre 2015, come riportato anche sul portale del POR FERS della Regione Campania dedicato alla predetta tipologia di finanziamento, dove si informa che "Per essere ammissibili le spese devono essere effettivamente sostenute tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non possono essere state ultimate prima della data di ammissibilità prevista";

all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"", sono riepilogati gli elaborati che compongono un progetto esecutivo, che costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare;

il comma 1 dell'art. 55 riporta che "La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista";

nel verbale di validazione del progetto esecutivo redatto il 28 gennaio 2014, è riportato che RUP e progettista hanno accertato, tra l'altro, la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento; la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, conformi a quelli previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

considerato altresì che, per quanto risulta agli interroganti:

dal confronto tra i contenuti riportati negli elaborati allegati al progetto esecutivo posto a base di gara e quelli imposti dalla vigente normativa,

mancherebbero i rilievi topografici dei collettori fognari esistenti per i quali il progetto ne prevede la sostituzione. Tra le altre cose non sarebbero riportati i materiali e le caratteristiche geometriche (sezioni e livellette);

inoltre, le valutazioni idrologiche ed idrauliche sarebbero incomplete ed inadeguate all'opera fognaria prevista dal progetto; difatti non risulterebbe alcuna stima delle portate meteoriche e fecali per i vari tratti oggetto d'intervento, alcuno studio idraulico sullo stato attuale del sistema di smaltimento, quale sia il dimensionamento delle tubazioni proposte, nessuna valutazione da cui risulti possibile confrontare lo stato *post operam* con quello *ante operam* e quindi giudicarne il miglioramento funzionale;

mancherebbero le relazioni e gli elaborati attinenti la geologia e la geotecnica, il censimento e il progetto di risoluzione delle interferenze;

sembrerebbe, inoltre, che nei lavori in corso di esecuzione si stia ponendo in opera una tubazione fognaria di dimensioni sensibilmente inferiori allo speco esistente;

numerose sono state le iniziative promosse presso il Comune di Casapulla. Sono state depositate: un'interpellanza consiliare a firma della consigliera Santa Santillo, discussa in data 30 novembre 2015, che di fatto non ha ricevuto risposta perché in sede di trattazione si ritenne necessario condizionare il responso alla lettura di una "relazione del progettista" che ad oggi non è ancora pervenuta; una richiesta di documentazione datata 12 gennaio 2016, a tutt'oggi senza riscontro; una mozione a firma di tutti i consiglieri comunali di minoranza, presentata in data 29 gennaio e mai calendarizzata, così come la richiesta del 16 febbraio di copia del contratto con la ditta esecutrice dei lavori;

inoltre, sono state depositate due segnalazioni, di cui una indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere relativa a "presunte violazioni di norme tecnico-amministrative relative ai lavori di Realizzazione di strutture complementari allo sviluppo ed al potenziamento dell'area P.I.P.", ed una diretta alla Procura regionale della Corte dei conti relativamente all'eventuale sussistenza di danno erariale per violazioni di norme tecnico-amministrative;

considerato infine che:

a parere degli interroganti, nelle procedure di progettazione e realizzazione dell'intervento sarebbero presenti violazioni di normative tecnico-amministrative in tema di attuazione dei lavori pubblici che possono pregiudicare la funzionalità dell'opera e rendere vana la spesa pubblica sostenuta, come risulterebbe inoltre dai rilievi fotografici visionati;

risulta agli interroganti che nel corso della realizzazione dell'opera fognaria sono state accertate le seguenti modalità di esecuzione delle opere: immissione di scarichi domestici e commerciali senza pozzetti; posa in opera delle tubazioni fognarie in presenza di acqua di scarico; pozzetti con acqua stagnante in tempi non piovosi; getti di calcestruzzo magro a riempimento dello scavo per tubazione in materiale plastico;

a giudizio degli interroganti tali criticità realizzative potranno prevedibilmente comportare le seguenti problematiche: rigurgito in fogna e negli scarichi, con possibili allagamenti delle aree; sprofondamento di chiusini, con possibile apertura di voragini; fessurazione della tubazione in caso di traffico pesante, con successiva fuoriuscita di acqua putrida; cedimenti della tubazione e possibili rotture con perdite nel terreno e potenziale inquinamento delle acque di falda;

risulta da notizie pubblicate sul giornale *on line* "Noi Caserta" dell'8 giugno 2016, che le preoccupazioni manifestate a proposito della realizzazione del progetto sono fondate, considerato che a seguito della pioggia di alcune ore verificatasi nei primi giorni di giugno 2016 si sono verificati allagamenti a Casapulla a causa di problemi fognari che hanno creato non pochi disagi alla cittadinanza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adoperarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, per sollecitare l'amministrazione competente, affinché vigili sulla corretta realizzazione delle citate opere infrastrutturali realizzate con i fondi del programma operativo regionale della Campania.

(4-05945)

VACCIANO, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

è a conoscenza degli interroganti che nel comune di Formia (Latina), presso la località porto Caposele, ci sia un'antica garitta, costruzione a chiosco che riparava la sentinella di guardia, la quale presenta evidenti ed inequivocabili segni precursori di un imminente crollo. Realizzata a ridosso delle mura dell'antica villa di Cicerone (oggi villa Rubino, complesso privato) che si affaccia sull'insenatura del porticciolo di Caposele, la guardiola, nonostante architettonicamente faccia parte dello stabile attribuito a Cicerone e ai Borboni, nella suddivisione delle particelle catastali è confluita nella proprietà (concessione) comunale. Quindi, appare ovvio che sia compito delle istituzioni locali competenti salvaguardare quella che è una tessera dell'identità storica e culturale della città di Formia;

il porto di Caposele, reso di nuovo fruibile da pochi anni e luogo in cui la garitta si affaccia, è oggetto di una gara per l'affidamento a terzi del servizio di ormeggio delle imbarcazioni da diporto. All'interno del bando, al punto 8, "Condizioni dell'affidamento", il Comune di Formia specifica che "il servizio affidato in gestione andrà svolto in applicazione della piena osservanza delle disposizioni dei seguenti atti normativi e amministrativi" e, tra le tante, alla lettera e) si legge "recupero e sistemazione della torretta angolo Malopasso", ossia la garitta borbonica. Pertanto, l'impresa che si aggiudicherà la gara (i quali termini sono scaduti il 12 maggio 2016) dovrà affrontare la ristrutturazione della garitta senza che sia specificato nel bando alcun obbligo di collaborazione e supervisione del restauro da parte della Soprintendenza dei beni culturali;

considerato che:

all'art. 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004, codice dei beni culturali e del paesaggio, viene definita la nozione di tutela dei beni culturali nazionali che compongono il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e da quelli paesaggistici, secondo la definizione datane dall'art. 2. A norma dell'art. 10, comma 1, "Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico". Quanto ai beni di appartenenza pubblica (ed equiparata), la qualità di bene culturale è disposta *ex lege*, attraverso l'apposito procedimento di verifica dell'interesse culturale disciplinato dall'art. 12, vincolo che, una volta dichiarato dal direttore regionale per i beni culturali, costituisce il primo passo verso la cosiddetta tutela diretta e indiretta;

se tali disposizioni vengono percepite dagli enti locali formiani come difficili incombenze da gestire, si ricorda che per amministrare al meglio i beni pubblici, e dunque anche quelli di rilevanza storico-culturale, è necessario adeguarsi ed operare secondo ciò che la normativa prescrive, poiché essa costituisce, oltre alla migliore tutela di un bene culturale, la garanzia che l'ente locale stesso (in questo caso il Comune di Formia) stia agendo a norma di legge e nell'interesse diffuso e non esclusivo;

per l'appunto, considerata la circostanza, come previsto dall'art. 27 rubricato "Situazioni di urgenza", il codice prevede anche situazioni di assoluta urgenza in cui possono essere effettuati interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza dei progetti definitivi per la necessaria autorizzazione, secondo le definizioni contenute nell'art. 29 "Conservazione" (comunque previa richiesta di valutazione dell'interesse). All'attività di valutazione ed approvazione dei progetti dei lavori e delle opere di qualsiasi genere che si intenda eseguire sui beni di interesse culturale, di prassi, nella fase esecutiva degli interventi, segue l'azione di controllo, di verifica e di supporto tecnico-scientifico per la definizione delle soluzioni tecniche ed operative più idonee ed appropriate ai fini della conservazione del bene, di modo che queste incombenze non ricadano nelle responsabilità di soggetti privi di alcuna esperienza o qualifica come si suppone essere l'impresa a cui il Comune ha affidato il restauro a seguito del bando di gara;

la dichiarazione d'interesse sottopone il bene cui fa riferimento alle norme di tutela previste dal codice, impone norme di salvaguardia e valorizzazione, e, inoltre, consente la corresponsione di benefici economici e fiscali per gli enti che intraprendono azioni di tutela;

gli interroganti, interpellato il sindaco di Formia per stabilire se per questa garitta fosse stato avviato il procedimento di verifica dell'interesse, non sono riusciti ad appurare quale sia lo *status* di questo bene culturale a causa della mancata comunicazione sull'argomento da parte del primo cittadino. Quindi, come previsto dal bando comunale menzionato, si intende che la ristrutturazione dell'antica guardiola sarà effettuata da un'impresa vincitri-

ce di un bando di gara per l'affidamento del servizio di ormeggio delle imbarcazioni da diporto senza che essa abbia alcuna particolare qualifica in ambito di restauro. Il Comune, pertanto, rinuncia alle tutele normative e ai benefici fiscali previsti in caso di notifica di interesse culturale relativa ad un bene che, nonostante tutto, rimane di proprietà della comunità locale,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti;

se per la garitta sia stato avviato l'*iter* di tutela diretta rappresentata dalla dichiarazione di interesse culturale presso la Soprintendenza competente, a norma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

se intenda intraprendere ogni opportuna azione volta ad incentivare una migliore cooperazione con l'ente locale, considerato il modesto impegno economico necessario al restauro completo della garitta, a fronte dell'importante significato storico e di identità culturale che essa contribuisce a rappresentare come bene di proprietà pubblica.

(4-05946)

MARTELLI, BERTOROTTA, MANGILI, PUGLIA, SERRA, PAGLINI, GIARRUSSO, SCIBONA, MONTEVECCHI - *Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

secondo quanto si apprende dai *media*, il CONAPO, Sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, ha messo in atto una serie di mobilitazioni su tutto il territorio nazionale, per denunciare la disparità di trattamento retributivo e pensionistico esistente tra i Vigili del fuoco ed il personale degli altri Corpi dello Stato ad ordinamento civile;

lo scopo di queste iniziative è di pervenire alla parità di trattamento mediante l'inserimento del Corpo nel "comparto sicurezza" o, in subordine, qualora questo non sia negli intendimenti del Governo, di estendere anche ai Vigili del fuoco, con specifici provvedimenti legislativi di attuazione dell'art. 19 (rubricato "Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco") della legge n. 183 del 2010 taluni istituti retributivi e pensionistici già riservati alle forze armate e di polizia in virtù del particolare servizio cui questo personale è sottoposto;

in particolare, le richieste alla base della mobilitazione sono: istituire per i Vigili del fuoco, compresi i funzionari direttivi, lo scatto dell'assegno funzionale ai 17, 27 e 32 anni di servizio, già dal 1987 in godimento agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile in virtù dell'art. 6 del decreto-legge n. 387 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 472 del 1987; perequare tutti gli importi dell'indennità di rischio agli importi dell'indennità pensionabile attualmente corrisposta alle analoghe qualifiche degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile; istituire i 6 scatti aggiuntivi utili sull'importo della pensione nella misura già corrispo-

sta, sin dal 1987, agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile come normato dall'art. 6-*bis* del decreto-legge n. 387; istituire per il personale in uniforme del Corpo l'aumento di servizio ai fini pensionistici di un anno ogni 5 così come già corrisposto, sin dal 1977, agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile come prescritto dall'art. 3 della legge n. 284 del 1977; istituire per il personale in uniforme direttivo e dirigente gli aumenti retributivi ai 13 e 23 e ai 15 e 25 anni di servizio, come attualmente già corrisposti, sin dal 1981, alle medesime qualifiche direttive e dirigenziali degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile in base all'art. 43, commi 22 e 23, e all'art. 43-*ter* della legge n. 121 del 1981;

considerato che ai fini del reperimento delle risorse finanziarie occorrenti si chiede di valutare anche la possibilità di utilizzare i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della legge n. 124 del 2015 relativa alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quelli già vincolati per il riordino delle carriere delle forze di polizia,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di equiparare il trattamento retributivo e pensionistico dei Vigili del fuoco a quello degli altri Corpi dello Stato ad ordinamento civile.

(4-05947)

CAPPELLETTI, PAGLINI, SCIBONA, PUGLIA, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, MANGILI, DONNO, BOTTICI, AIROLA, LEZZI, COTTI, MORONESE - *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

la Lande SpA è la società che ha effettuato lo studio di impatto ambientale nell'ambito della procedura VIA (valutazione impatto ambientale) per la linea alta velocità-alta capacità Verona-Padova, subtratta Verona-Vicenza, secondo subplotto Montebello vicentino-bivio Vicenza;

la società Lande, con sede a Napoli, è stata costituita nel 2009 come società a responsabilità limitata e trasformata nel 2015 in società per azioni in seguito all'allontanamento del suo rappresentante legale. Come riportato dal quotidiano di informazione *on line* "Noi Caserta" del 20 luglio 2015, l'amministratore risulta, infatti, indagato per corruzione e turbativa d'asta aggravata dal metodo camorristico, nell'ambito del secondo filone dell'inchiesta denominata "Medea" della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Secondo l'accusa la ditta Lande, appaltatrice del "Grande progetto Pompei", avrebbe favorito il *clan* Zagaria dei Casalesi;

agli interroganti risulta che la Lande è aggiudicataria di numerosi appalti in varie regioni d'Italia; tra questi, oltre al Grande progetto Pompei e treno alta velocità, anche gli appalti relativi alla metropolitana 4 di Milano, alla villa Adriana a Tivoli, al Bosco di Capodimonte, all'ex villa borbonica di Portici, al mattatoio di Roma, a Porto Marghera, a Venezia e molti altri;

da "il Fatto Quotidiano" del 28 aprile 2016 si apprende che la società compare quasi in ogni inchiesta che negli ultimi 10 anni ha interessato infrastrutture e appalti pubblici: "da Alessandria a Pompei, dal G8 della Maddalena al palazzo della legalità di Santa Maria Capua Vetere" la Lande Srl "figura nelle carte della Cricca dei lavori per i 150 anni dell'Unità d'Italia, dell'Alta velocità tra Liguria e Piemonte, degli scavi di Pompei, in quelle più recenti di Potenza";

notizie di stampa ("Panorama" del 26 aprile, "il Fatto Quotidiano" del 28 aprile) riportano che la società Lande sarebbe coinvolta in una nuova inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Secondo l'accusa, la gara per i lavori di palazzo Teti di Santa Maria di Capua Vetere sarebbe stata vinta da un gruppo di imprese vicine al *clan* Zagaria, tra cui la società Lande, per la seconda volta indicata come affiliata alla famiglia camorristica;

considerato che:

il 7 ottobre 2015, in seguito ai fatti emersi dal citato secondo filone d'inchiesta "Medea", relativi gli scavi di Pompei, il Gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera, nel corso della risposta all'interrogazione 3-01746, ha chiesto al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di assumere iniziative volte a verificare la regolarità degli affidamenti, anche attraverso la costituzione di un apposito nucleo ispettivo;

in quell'occasione, il Ministro ha affermato che la società Lande ha rispettato i protocolli di legalità e che il Governo ha fatto tutti i necessari controlli sulla regolarità degli appalti e dell'affidamento delle gare con procedure rigorose e filtri;

in data 29 settembre 2015, nel corso degli interventi svolti alla fine della seduta d'Aula del Senato, un senatore del Gruppo Movimento 5 Stelle ha segnalato la presenza della ditta Lande nei lavori del terzo valico di Serravalle Scrivia e di Arquata (Alessandria), evidenziando la necessità di un intervento del prefetto che disponesse un'interdittiva antimafia nei confronti della società;

risulta agli interroganti che il senatore avrebbe ricevuto un invito da parte della società Lande a ritrattare le affermazioni esplicitate nel corso della seduta d'Aula poiché lesive dell'immagine e del nome della stessa;

risulta agli interroganti ed è, altresì, riportato da fonti di stampa ("l'Espresso" del 16 maggio) che è stato deciso, su richiesta del rappresentante legale della società, di deindicizzare dai motori di ricerca il suo nome e quello della Lande, accostati al *clan* dei Casalesi, nell'ambito di un atto di sindacato ispettivo presentato durante la XVI Legislatura;

nel seduta d'Aula del 18 maggio 2016, alla Camera dei deputati, nel corso dello svolgimento dell'interrogazione 3-02267 un deputato del Gruppo Movimento 5 Stelle ha chiesto al Ministro dell'interno delucidazioni sulla mancata disposizione dell'interdittiva antimafia nei confronti della società Lande;

in quell'occasione, il Ministro ha risposto che le verifiche sulla società Lande sono ancora in corso e si presentano particolarmente complesse e che la società al momento è comunque esclusa dalla *white list* tenuta dalla Prefettura di Napoli;

considerato infine che:

da quotidiani di informazione *on line* ("Il Mattino" dell'8 giugno; "loStrillone.tv" del 7 giugno) si apprende che il prefetto di Napoli, su richiesta del Comune di Portici, ha emesso l'interdittiva antimafia nei confronti della ditta Lande, appaltatrice dei lavori di rifacimento del lungomare;

come specificato dal Consiglio di Stato, con ordinanza del 24 settembre 2012, n. 33, "Ai sensi dell'art. 10 comma 2, D.P.R. 30 giugno 1998 n. 252, l'interdittiva prefettizia è chiesta dall'Amministrazione interessata; di conseguenza essa non è atto avente portata generale né ha efficacia sull'intero territorio nazionale, ma opera in seno al singolo rapporto cui afferisce e, pertanto, spiega i suoi effetti diretti nell'esclusivo ambito della circoscrizione territoriale ove quest'ultimo è costituito e si svolge",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano, nell'ambito delle rispettive competenze, di dover intraprendere urgenti iniziative volte a verificare la regolarità degli appalti affidati alla società Lande, anche attraverso la costituzione di un apposito nucleo ispettivo;

se non ritengano di dover assumere iniziative di competenza volte a verificare se la società, già destinataria di un'interdittiva antimafia da parte del prefetto di Napoli, possa continuare la propria attività nell'esecuzione delle altre opere di cui risulta appaltatrice, nonché instaurare ulteriori rapporti con la pubblica amministrazione;

se, data la presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, intendano provvedere, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché il prefetto disponga l'interdittiva antimafia nei confronti dell'azienda e provveda direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa stessa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione.

(4-05948)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

si susseguono negli ultimi giorni articoli di stampa volti a far emergere casi in cui il *bonus* di 80 euro erogato dal Governo a chi lavora con un reddito fra gli 8.000 e i 26.000 euro all'anno sia stato richiesto indietro

dall'Agenzia delle entrate in un'unica soluzione di centinaia di euro, perché sono andati o sotto o sopra rispetto a tale reddito;

i dati forniti dalla stampa parlano di un caso su 8 lavoratori che si sono visti costretti a restituire il *bonus*, per un totale nel 2015 di 1,4 milioni di italiani e, di questi, 341.000 avevano percepito meno di 7.500 euro in un anno;

il Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, il 12 marzo 2014, ha presentato così in conferenza stampa l'idea del *bonus* da 80 euro: "Un'operazione che definirei di portata storica. I destinatari del nostro intervento non sono solo i ceti meno abbienti, ma anche un po' di ceto medio". Ma tra i "meno abbienti" che l'intervento intendeva sostenere c'è anche chi ora si ritrova a subire un danno proprio a causa di quel credito Irpef. Il beneficio, infatti, spetta a quanti hanno un reddito compreso tra gli 8.000 (la soglia di incapacienza, sotto cui non si pagano le tasse) e i 26.000 euro. La richiesta la presentano i datori di lavoro, che devono "determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione", come dice la stessa Agenzia delle entrate. Ma può capitare che le imprese commettano un errore o che "i dati reddituali a loro disposizione" siano insufficienti per un calcolo preciso. E così il *bonus* è arrivato anche ai lavoratori sotto la soglia degli 8.000 euro di reddito o sopra il limite dei 26.000 euro;

il 12,5 per cento dei beneficiari ha dovuto restituire lo sgravio: i numeri del fenomeno sono tutt'altro che irrilevanti. Dai dati del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze risulta che nel 2015 (anno d'imposta 2014) hanno dovuto rimborsare il *bonus* 1,4 milioni di contribuenti. In totale, i lavoratori hanno dovuto ridare all'Agenzia delle entrate 320 milioni di euro, circa 220 euro a testa. Cifre considerevoli, soprattutto se si pensa che le imprese hanno erogato il beneficio a 11,6 milioni di italiani, per un valore totale di circa 6 miliardi di euro. In pratica, ha restituito il *bonus* il 12,5 per cento di quanti lo hanno percepito: un caso su 8;

55 milioni di euro rimborsati da chi è troppo povero per pagare le tasse: scorrendo i dati in possesso del Dipartimento, si nota che il fenomeno ha interessato senza distinzioni ogni fascia di reddito, dalle più alte alle più basse. Ma non è difficile immaginare che l'inconveniente avrà creato più problemi a chi ha guadagnato di meno: tra quanti hanno dovuto restituire il *bonus*, infatti, 341.000 contribuenti avevano entrate inferiori ai 7.500 euro annui. Sono i cosiddetti incapienti: guadagnano talmente poco che non pagano imposte perché la detrazione fiscale per il reddito da lavoro dipendente supera l'ammontare di tasse che dovrebbero pagare. In totale, queste persone hanno sborsato 55 milioni di euro, circa 160 euro a testa;

ma l'origine del problema sta nella definizione di reddito. Il reddito complessivo e l'imposta netta "definitivi" si determinano al momento della dichiarazione dei redditi, che serve proprio a raccordare la situazione complessiva del contribuente rispetto ai redditi percepiti e alle imposte già pagate nel corso dell'anno precedente;

il reddito da considerarsi ai fini del *bonus* è pari a quello complessivo Irpef anche maggiorato dei redditi da canone di locazione soggetti a cedolare secca e diminuito dalla deduzione per l'abitazione principale. Pertanto, non è pari al solo salario. Casi di irregolare percezione del *bonus* sono quindi possibili, perché per evitarli bisognerebbe che tutti sapessero stimare i propri redditi annui con grande precisione;

le conseguenze possono essere dolorose, perché il *bonus* si riceve mensilmente, ma l'eventuale restituzione deve avvenire in unica soluzione in sede di compilazione della dichiarazione (con possibilità di richiedere il pagamento rateale);

la consistente precarietà presente nel mercato del lavoro rende molto diversificati i possibili casi di lavoratori con reddito basso che devono restituire il *bonus*. Può capitare se, ad esempio, si cambia spesso lavoro, se l'azienda dopo qualche mese va in crisi e smette di pagare lo stipendio, ma anche se sono presenti errori nei dati inseriti nelle certificazioni dei datori di lavoro, oppure se si ricevono anche poche migliaia di euro per canoni di locazione soggetti a cedolare secca,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente bloccare le procedure di richiesta di restituzione del *bonus* avviate dall'Agenzia delle entrate nei confronti dei cittadini, attingendo le relative risorse di copertura dal taglio dell'Irap, quantomeno nei confronti delle imprese che abbiano delocalizzato all'estero la propria attività produttiva che oggi grava complessivamente sul bilancio dello Stato per oltre 6 miliardi di euro annui;

se e quando il *bonus* 80 euro sarà esteso nei confronti di soggetti con reddito inferiore agli 8.000 euro, come nei confronti dei pensionati, ovvero quando saranno rivisti i meccanismi di trasferimento monetario ai nuclei a basso reddito in modo tale da contribuire a ridurre la povertà tra coloro che percepiscono i redditi minori, molto cresciuta durante la crisi.

(4-05949)

SIMEONI, VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'attuale situazione dei presidi ospedalieri dell'agro pontino, già drammaticamente al collasso, rischia di aggravarsi ulteriormente con l'imminente arrivo della stagione estiva;

il quadro, pericolosamente allarmante, non risparmia neppure il capoluogo di provincia; invero, l'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina versa in pessime condizioni: ad oggi, infatti, si assiste all'accorpamento dei reparti, come nel caso di quelli di urologia e chirurgia, riuniti da oltre un anno, e dove nei primi mesi del 2016 si è assistito anche a casi di contagio tra i degenti del batterio "clostridium", anche a causa, peraltro, del sistematico sovraffollamento che si registra in tutti i reparti, compreso il pronto soccor-

so, causando non solo promiscuità dei posti, ma anche la collocazione di lettini o lettighe in postazioni che difettano delle necessarie attrezzature, quali ossigeno o il campanello per le emergenze. Il tutto con l'aggravante che tale nosocomio doveva essere convertito in dipartimento di emergenza e accettazione di secondo livello già nel 2015; e dove, è bene ricordare, era stato già chiuso il reparto di psichiatria nel 2014, mentre recentemente è stata disposta anche la chiusura del reparto detenuti. La carenza di medici, infermieri, tecnici e spazi idonei pregiudica ulteriormente il quadro, non consentendo l'effettiva operatività della struttura. Inoltre, negli scorsi mesi si è assistito alla decisione di articolare l'assistenza medica territoriale unicamente dalle ore 8 alle ore 24, lasciando quale unica presenza notturna quella del personale del servizio 118;

una situazione analoga si riscontra anche presso l'ospedale "Riuniti" di Anzio e Nettuno (Roma), dove, durante l'estate 2015, la penuria di personale ha condotto la direzione generale della struttura sanitaria a decretare *in extremis* la chiusura dei reparti di chirurgia, ortopedia e otorinolaringoiatria, non essendo ulteriormente in grado di garantire un adeguato servizio di assistenza ai pazienti ricoverati in degenza, disponendone altresì il trasferimento in altri reparti o addirittura in altre strutture ospedaliere;

presso l'ospedale "Fiorini" di Terracina (Latina), si è deciso nel dicembre 2015 di trasferire l'attività di emergenza traumatologica a Formia e Latina, eliminando, inoltre, la reperibilità dei medici, paventando altresì la chiusura del reparto di ortopedia, di cui, ancora, si è in attesa del primario, così come anche dell'assunzione del responsabile del reparto di chirurgia. In realtà la sofferenza cronica di personale interessa tutta la struttura, tanto che addirittura l'insufficienza di anestesisti non consentirebbe di programmare le sedute operatorie ordinarie, concentrandosi prevalentemente sulle urgenze. Alla stregua di tali disposizioni, il Fiorini rischierebbe concretamente di vedersi trasformare da unità operativa complessa a unità operativa semplice a valenza dipartimentale, a favore dell'ospedale di Formia (Latina), operando, in tal modo, di fatto, una vera e propria spoliazione del servizio sanitario territoriale, nonché una dequalificazione del presidio;

nella vicina Fondi (Latina) la situazione appare ancora peggiore: il "San Giovanni di Dio" pare che sia destinato, in tempi ravvicinati, alla soppressione. Nell'ultimo atto aziendale, viene perentoriamente esclusa la cittadina di Fondi dalla rete dell'emergenza, comportando un significativo ridimensionamento delle prestazioni sanitarie. Invero, benché nel 2015 si sia provveduto al trasferimento del reparto di endoscopia da Terracina a Fondi, pare che esista il rischio reale che esso presto scomparirà nuovamente dal nosocomio. Stessa sorte anche per il reparto di chirurgia, a seguito dell'eliminazione del *day surgery* a causa della mancanza di anestesisti; i pochi rimasti sono stati trasferiti all'ospedale di Formia, insieme a tutto il reparto di ostetricia;

l'ospedale "Dono Svizzero" di Formia, nonostante la recente acquisizione di reparti, trasferiti da Fondi, non sembrerebbe beneficiare di migliori condizioni per il suo corretto funzionamento: la struttura, di fatti, non sareb-

be in grado di fare fronte a tutte le urgenze, giacché il reparto di cardiologia non avrebbe sufficienti risorse mediche e non sarebbe stato garantito il ricambio del personale giunto al pensionamento; recentemente sarebbe stato disposto anche il depotenziamento della cardiologia di urgenza, nonché il ridimensionamento dei posti letto nelle unità di terapia intensiva; ancora, il servizio di emodinamica non sarebbe operativo per l'intero arco delle 24 ore, ma limitatamente al lasso temporale che va dalle ore 8 alle ore 16, dal lunedì al venerdì; ed infine il nosocomio si contraddistingue per un reparto di rianimazione prossimo al collasso, stante la penuria di anestesisti che tuttora persiste. Premesse, queste, che mal si collimano con la prospettiva di trasformare l'ospedale in dipartimento di emergenza e accettazione di primo livello;

a Gaeta (Latina), presso l'ospedale "Monsignor Di Liegro", si è assistito recentemente alla chiusura del reparto di oncologia, in un'area, va premesso, ove l'incidenza di patologie tumorali aumenta a ritmi allarmanti, costringendo i pazienti a recarsi nel già oltremodo congestionato reparto di oncologia dell'ospedale di Formia; oltre a ciò si aggiunga l'idea, ventilata negli scorsi mesi, relativa ad un'eventuale chiusura notturna del primo intervento;

infine, la chiusura del servizio di radiologia a Priverno (Latina), prevista per il mese di giugno 2016, costituisce l'ennesimo attacco alla salute dei cittadini, senza contare l'aggravio di lavoro che ciò comporterà per l'ospedale di Latina, nonché per gli altri presidi del basso Lazio,

considerato che:

l'attuale situazione di tutte le strutture ospedaliere presenti sul territorio, caratterizzata dalla sistematica chiusura di plurimi reparti, dal costante blocco del *turnover* e dalle difficoltà organizzative riscontrate, dipinge un quadro fortemente sconcertante;

l'avvicinarsi della stagione estiva aggrava ulteriormente quanto appena illustrato, in considerazione dell'aumento esponenziale della popolazione nell'agro pontino, nonché dalla congestione stradale delle principali arterie, prospettando il reiterarsi di condizioni di forte disagio, quali quelle riscontrate nell'estate 2015, quando a farne le spese è stato soprattutto l'ospedale di Terracina, trovandosi, di fatto, impreparato, sia per la carenza di personale sia per il progressivo depotenziamento, a far fronte a tutte le emergenze che inevitabilmente la stagione estiva porta con sé;

la *mala gestio* della sanità pontina sta producendo danni irreparabili: si assiste all'ormai sistematica chiusura di servizi sanitari primari, alla ristrettezza di funzioni e alla mancanza di personale medico specialistico capace di dare risposte e prestazioni sanitarie adeguate alle esigenze del territorio. In tal senso, un'eventuale chiusura del nosocomio di Fondi comporterebbe un incontrovertibile affollamento dei presidi di Formia e Gaeta, già di per sé allo stremo delle forze;

alle considerazioni esposte occorre, inoltre, aggiungere la decisione di articolare presso l'ospedale di Latina l'assistenza medica territoriale in turni tali da lasciare il presidio notturno nella responsabilità del personale

del servizio del 118: tale misura, se applicata, genererebbe un problema non irrilevante; i medici del 118 si troverebbero a svolgere in contemporanea due tipologie di servizi completamente diversi: da una parte fronteggiare le emergenze, dall'altra barcamenarsi tra visite e prescrizioni, con l'ovvia conseguenza di creare disfunzioni in ordine alla qualità dei servizi e dell'assistenza medica, nonché ingenerando la concreta possibilità che aumentino i casi di omissione di soccorso;

a parere degli interroganti, non si comprende, in effetti, quale sia l'utilità di eliminare il servizio della guardia medica nelle ore notturne, come anche non appare chiaro a quali finalità risponda l'opera di depotenziamento e dequalificazione, a giudizio degli interroganti ignobile, della sanità pontina che, oltre a limitare l'accesso dei cittadini alla salute, nulla aggiunge sul campo delle prestazioni, giacché: il Dono Svizzero di Formia non sarebbe in grado di sostenere tutta l'estrema urgenza; il Santa Maria Goretti, parimenti, lamenterebbe una profonda carenza di medici, infermieri, tecnici e spazi idonei che ne consentano l'effettiva operatività; a Priverno, infine, si sarebbe ancora in attesa che riprendano i lavori alla "Madonna delle Grazie", ad ora l'unica tra le città pontine sede di un presidio ospedaliero a non disporre di un piano di assistenza definito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione in cui versa la sanità pontina, nonché delle circostanze per le quali siano state disposte plurime soppressioni di reparti, nonché il sottodimensionamento del personale sanitario;

se, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda intraprendere tutti gli opportuni interventi strutturali che si rendono imprescindibili in tutto il territorio del basso Lazio, diretti a garantire il miglioramento delle prestazioni, l'efficienza e la qualità dei servizi, nonché volti ad assicurare un congruo numero di medici ed infermieri, affinché sia garantita la piena ed adeguata assistenza ai pazienti, anche attraverso un opportuno sblocco del *turnover*, così da assicurare la piena operatività delle strutture sanitarie pontine.

(4-05950)

CANDIANI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

da notizie apprese dall'interrogante, nel corso dell'ultima campagna elettorale per le elezioni amministrative 2016, sono stati convocati lavoratori interinali della società Sogepu (società partecipata dal Comune di Città di Castello, Perugia) ad opera del presidente e dall'assessore per l'ambiente del Comune, e in tale circostanza ai lavoratori sarebbe stato promesso un contratto di lavoro in cambio di voti;

dalla conferma dei fatti riportati emergerebbe un fatto gravissimo di scambio di voti, con esponenti politici che, sfruttando la propria posizione di

forza, avrebbero indotto al voto a vantaggio proprio o della propria parte cittadini in stato di bisogno, nella fattispecie, lavoratori precari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e quali provvedimenti intenda adottare al fine di verificare se le situazioni descritte corrispondano al vero;

se la società, partecipata dal Comune di Città di Castello, selezioni il personale garantendo a tutti i cittadini pari opportunità senza discriminazione o costrizione di appartenenza a una parte politica;

se non siano aggirati gli obblighi di legge attraverso un uso improprio di soggetti terzi quali cooperative o altri soggetti.

(4-05951)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02924, del senatore Berger, sulla deroga per i piccoli imprenditori agricoli di montagna dalle comunicazioni digitali con la pubblica amministrazione;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-02922, della senatrice Granaiola, sull'utilizzo di munizioni pericolose per la salute in poligoni italiani, anche privati;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02923, delle senatrici Bottici e Bulgarelli, sugli indennizzi forfettari agli investitori nelle banche fallite;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-02921, del senatore Centinaio, sul comportamento nei confronti dei lavoratori della Aviapartner;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02814, della senatrice Bianconi, sulle attività di trasporto connesse con le attività trapiantologiche;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02920, della senatrice Granaiola, sull'accordo tra ISPRA e Esercito italiano per il monitoraggio e la protezione ambientale nelle zone di attività delle forze armate.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00587, del senatore Uras ed altri.

A N N E S S I

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Em. 1.900 (in formato pdf)

1.900

IL GOVERNO

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

Art. 1

1. Il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2016, N. 59

All'articolo 1:

Al comma 1, le parole: «loro concessi» sono sostituite dalle seguenti: «concessi a loro o a terzi»;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «beni mobili» sono inserite le seguenti: «, anche immateriali » e dopo le parole: «destinati all'esercizio dell'impresa» sono inserite le seguenti: «e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facoltà previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalità, sulla base delle stime effettuate con le modalità di cui al comma 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. È fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo concedente il pegno»;

al comma 4, le parole: «si costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto verso i terzi», le parole: «dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento» e dopo le parole: «è opponibile ai terzi e nelle procedure» sono inserite le seguenti: «esecutive e»;

al comma 5 dopo le parole: «o da un pegno anche non possessorio» è inserita la seguente: «successivo»;

al comma 6, secondo periodo, le parole "un'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "una nuova iscrizione";

al comma 7, alinea dopo le parole: «il creditore» sono inserite le seguenti: «previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e», le parole: «al datore della garanzia e» sono soppresse e le parole: «trascritto successivamente» sono sostituite dalle seguenti: «trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno»;

al comma 7, alla lettera b), dopo le parole: «alla escussione» sono inserite le seguenti: «o cessione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dandone comunicazione al datore della garanzia»;

al comma 7, lettera d), le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre



opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-bis del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, può inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.

7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore, di esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile è concessa, su istanza del creditore, verificate l'iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.

7-quater. Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalità dell'escussione a norma del comma 7. L'eventuale eccedenza è corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante»;

al comma 9, *le parole:* «di cui alle lettere a), c) e d)» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 7,», *le parole:* «quando la vendita» sono sostituite dalle seguenti: «quando l'escussione», *le parole:* «alle predette lettere a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c) e d) del comma 7», dopo le parole: «il prezzo della vendita,» sono inserite le seguenti: «il corrispettivo della cessione,», *le parole:* «di cui alla lettera c)» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui alla lettera d)»;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro sesto, titolo III, capo III, del codice civile.».

All'articolo 2, al comma 1, capoverso Art. 48-bis:

al comma 1, dopo le parole: «nei confronti del pubblico» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 106» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile»;

al comma 4, le parole "al momento dell'entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore della presente disposizione" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e



dell'assegnazione, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando l'immobile è stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10»;

al comma 5, ovunque ricorrano le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui al primo periodo il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento di cui al medesimo periodo è elevato da nove a dodici mesi», al secondo periodo, le parole: "Al verificarsi dei presupposti", sono sostituite dalle seguenti: "Al verificarsi dell'inadempimento", le parole: «successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, precisando l'ammontare del credito per cui procede»;

al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile. Non può procedersi alla nomina di un perito per il quale ricorre una delle condizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile»;

al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile»;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.»;

al comma 8, al primo periodo sostituire, le parole "della predetta differenza" sono sostituite dalle seguenti: "della differenza di cui al comma 2";

al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: «Il contratto di finanziamento» sono inserite le seguenti: «o lo sua modificazione a norma del comma 4» e le parole: «conto corrente bancario», sono sostituite dalle seguenti: «apposito conto corrente bancario senza spese»;

al comma 9, dopo le parole: «condizione sospensiva» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2668, terzo comma, del codice civile»;

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 è equiparato all'ipoteca.

13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all'articolo 2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5.».

All'articolo 3, comma 3, alla lettera a), le parole: "all'articolo 28, quinto comma," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 28, quarto comma, secondo periodo,";

al comma 3, alla lettera b), le parole: «da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «da adottarsi entro centoventi giorni



dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì adottate le disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;

b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;

c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l'accesso, da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio, e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;

d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera b) assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/848.»;

al comma 8, le parole: «da stipularsi entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «da stipularsi entro sessanta giorni».

All'articolo 4, al comma 1:

- alla lettera d), al numero 1) è premesso il seguente:

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento.”»;

- alla lettera d), al numero 1), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.”;

- alla lettera d), al numero 2), le parole: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto



hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta».

dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) all'articolo 587, primo comma, le parole: "costituisce titolo esecutivo per il rilascio", sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma."»;

alla lettera h), le parole: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà» sono sostituite dalle seguenti: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà».

dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) all'articolo 596, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma".».

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 2929-bis del codice civile, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.

L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento."».

al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il comma 9-sexies è sostituito dal seguente:



“9-sexies. Il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.”»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il rilascio dell’immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile.”»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, è accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La richiesta di visita di cui all’articolo 560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, è formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis.»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis.».

Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati)

1. L’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

“Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). – Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere, ai fini della conferma dell’iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.

È istituita presso ciascuna Corte di appello una commissione, la cui composizione è disciplinata dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione. L’incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.



La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.

La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui agli articoli 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.

Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.»

2. Per attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 41.600 per l'anno 2016 e di euro 72.800 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016 — 2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al citato regio decreto n. 1368 del 1941, nonché le modalità di pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al citato articolo 179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

All'articolo 6, al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) all'articolo 110:

a) al primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo



98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 98.»»;

b) al quarto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma.»».

All'articolo 8, al comma 1, lettera c), le parole "Nuova Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a." sono sostituite dalle seguenti: "Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a.".

All'articolo 9, al comma 1, lettera b), la parola: «lordo» è sostituita dalla seguente: «complessivo» e la parola: «2015» con la seguente: «2014»;

al comma 6, le parole: «entro quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi».

al comma 8 la lettera *d)* è soppressa;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b), e c) e ~~d)~~ del comma 8, le banche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute a consegnarne copia all'investitore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta».

All'articolo 11, al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'opzione è irrevocabile, comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029 e si considera esercitata con il versamento di cui al comma 7. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.";

al comma 6, le parole: "versata dalla consolidante" sono sostituite dalle seguenti: "versata in proprio o in qualità di consolidanti";

al comma 7, la parola: "anno" è sostituita dalla seguente: "esercizio" e le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 il versamento è effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.";

al comma 9, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 7".

nel Capo III, dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 febbraio 1991, n. 52, le parole: "o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "o un




soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”

Art. 12-ter.

(Modifica all'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63)

1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi," sono inserite le seguenti: "ovvero alle banche e agli intermediari finanziari di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."».

IL GOVERNO



EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

Art. 1

- 1. Il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2016, N. 59

All'articolo 1:

Al comma 1, le parole: «loro concessi» sono sostituite dalle seguenti: «concessi a loro o a terzi»;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «beni mobili» sono inserite le seguenti: «, anche immateriali » e dopo le parole: «destinati all'esercizio dell'impresa» sono inserite le seguenti: «e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facoltà previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalità, sulla base delle stime effettuate con le modalità di cui al comma 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. È fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo concedente il pegno»;

al comma 4, le parole: «si costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto verso i terzi», le parole: «dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento» e dopo le parole: «è opponibile ai terzi e nelle procedure» sono inserite le seguenti: «esecutive e»;

al comma 5 dopo le parole: «o da un pegno anche non possessorio» è inserita la seguente: «successivo»;

al comma 6, secondo periodo, le parole "un'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "una nuova iscrizione";

al comma 7, alinea dopo le parole: «il creditore» sono inserite le seguenti: «previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e», le parole: «al datore della garanzia e» sono soppresse e le parole: «trascritto successivamente» sono sostituite dalle seguenti: «trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno»;


al comma 7, alla lettera b), dopo le parole: «alla escussione» sono inserite le seguenti: «o cessione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dandone comunicazione al datore della garanzia»;

al comma 7, lettera d), le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre

al comma 7, alla lettera c) le parole: «delle imprese» sono sostituite con le seguenti: «di cui al precedente comma 4» e la parola: «valutazione» è sostituita con la seguente: «determinazione» e le parole: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa» sono sostituite con le seguenti: «creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuita con il relativo conduttore»;



1.900

9 e comunque a carico del medesimo *F. G. Bell*

opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-bis del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, può inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.

7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore di esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile è concessa, su istanza del creditore, verificate l'iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.

7-quater. Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalità dell'escussione a norma del comma 7. L'eventuale eccedenza è corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante»;

al comma 9, *le parole:* «di cui alle lettere a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 7,», *le parole:* «quando la vendita» sono sostituite dalle seguenti: «quando l'escussione», *le parole:* «alle predette lettere a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c) e d) del comma 7», dopo le parole: «il prezzo della vendita,» sono inserite le seguenti: «il corrispettivo della cessione,», *le parole:* «di cui alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera d)»;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro sesto, titolo III, capo III, del codice civile.».

All'articolo 2, al comma 1, capoverso Art. 48-bis:

al comma 1, dopo le parole: «nei confronti del pubblico» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 106» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile»;

al comma 4, le parole "al momento dell'entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore della presente disposizione" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e

dell'assegnazione, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando l'immobile è stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10»;

al comma 5, ovunque ricorrano le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui al primo periodo il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento di cui al medesimo periodo è elevato da nove a dodici mesi», al secondo periodo, le parole: "Al verificarsi dei presupposti", sono sostituite dalle seguenti: "Al verificarsi dell'inadempimento", le parole: «successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, precisando l'ammontare del credito per cui procede»;

al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile. Non può procedersi alla nomina di un perito per il quale ricorre una delle condizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile»;

al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile»;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.»;

al comma 8, al primo periodo sostituire, le parole "della predetta differenza" sono sostituite dalle seguenti: "della differenza di cui al comma 2";

al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: «Il contratto di finanziamento» sono inserite le seguenti: «o la sua modificazione a norma del comma 4» e le parole: «conto corrente bancario», sono sostituite dalle seguenti: «apposito conto corrente bancario senza spese»;

al comma 9, dopo le parole: «condizione sospensiva» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2668, terzo comma, del codice civile»;

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 è equiparato all'ipoteca.

13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all'articolo 2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5.».

All'articolo 3, comma 3, alla lettera a), le parole: "all'articolo 28, quinto comma," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 28, quarto comma, secondo periodo,";

al comma 3, alla lettera b), le parole: «da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «da adottarsi entro centoventi giorni



dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì adottate le disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;

b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;

c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l'accesso, da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio, e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;

d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera b) assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/848.»;

al comma 8, le parole: «da stipularsi entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «da stipularsi entro sessanta giorni».

All'articolo 4, al comma 1:

- alla lettera d), al numero 1) è premesso il seguente:

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento.”»;

- alla lettera d), al numero 1), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.”;

- alla lettera d), al numero 2), le parole: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto



hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta».

dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) all'articolo 587, primo comma, le parole: "costituisce titolo esecutivo per il rilascio", sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma."»;

alla lettera h), le parole: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà» sono sostituite dalle seguenti: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà».

dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) all'articolo 596, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma"».

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 2929-bis del codice civile, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.

L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento."».

al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il comma 9-sexies è sostituito dal seguente:



“9-sexies. Il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.”»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il rilascio dell’immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile.»»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, è accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La richiesta di visita di cui all’articolo 560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, è formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis.»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis.».

Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati)

1. L’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

“Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). – Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere, ai fini della conferma dell’iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.

È istituita presso ciascuna Corte di appello una commissione, la cui composizione è disciplinata dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione. L’incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.



La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.

La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui agli articoli 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.

Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.».

2. Per attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 41.600 per l'anno 2016 e di euro 72.800 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016 — 2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al citato regio decreto n. 1368 del 1941, nonché le modalità di pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al citato articolo 179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

All'articolo 6, al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) all'articolo 110:

a) al primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo



98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 98.»»;

b) al quarto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma.»».

All'articolo 8, al comma 1, lettera c), le parole "Nuova Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a." sono sostituite dalle seguenti: "Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a.".

All'articolo 9, al comma 1, lettera b), la parola: «lordo» è sostituita dalla seguente: «complessivo» e la parola: «2015» con la seguente: «2014»;

al comma 6, le parole: «entro quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi».

al comma 8 la lettera *d)* è soppressa;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b), e c) e ~~d)~~ del comma 8, le banche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute a consegnarne copia all'investitore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta».

All'articolo 11, al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'opzione è irrevocabile, comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029 e si considera esercitata con il versamento di cui al comma 7. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.";

al comma 6, le parole: "versata dalla consolidante" sono sostituite dalle seguenti: "versata in proprio o in qualità di consolidanti";

al comma 7, la parola: "anno" è sostituita dalla seguente: "esercizio" e le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 il versamento è effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.";

al comma 9, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 7".

nel Capo III, dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 febbraio 1991, n. 52, le parole: "o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "o un



soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.".

~~Art. 12-ter.~~

~~(Modifica all'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63)~~

~~1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi," sono inserite le seguenti: "ovvero alle banche e agli intermediari finanziari di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."».~~

*

* espunto

F. De Bello

IL GOVERNO

[Handwritten signature]

